

**LUISS** 

Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Processuale penale

**IL RITO ABBREVIATO: LUCI E  
OMBRE**

Chiar.mo Prof. Alberto Macchia

Chiar.mo Prof. Filippo Dinacci

RELATORE

CORRELATORE

Anna Tedeschi

Matr. 160373

CANDIDATO

Anno Accademico 2023/2024

# INDICE

CAPITOLO I.....	1
NASCITA DEL RITO ABBREVIATO E RIFORME .....	1
1. NASCITA NEL 1989 .....	1
2. PRIMI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE .....	5
3. LEGGE CAROTTI 479/1999 .....	9
4. LEGGI 144/2000 E 4/2001 .....	12
5. SCOPPOLA E I SUOI FRATELLI.....	13
6. RIFORMA ORLANDO: LEGGE 103/2017 .....	18
7. LEGGE 33/2019 .....	19
8. RIFORMA CARTABIA: DECRETO LEGISLATIVO 150/2022 .....	21
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	25
CAPITOLO II .....	27
DISCIPLINA.....	27
10. IL GIUDICE: LA COMPETENZA.....	27
11. IL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA .....	39
12. L'INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE .....	40
13. LA RICHIESTA .....	46
14. I PRINCIPI DI ALTERNATIVITÀ E DI NON CONVERSIONE TRA I RITI.....	52
15. RICHIESTA IN SEDE DI UDIENZA PRELIMINARE.....	53
16. RICHIESTA IN SEDE DIBATTIMENTALE NEI PROCEDIMENTI CON CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO .....	57
17. LA RICHIESTA IN SEDE DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO .....	58
18. LA RICHIESTA IN SEDE DI GIUDIZIO IMMEDIATO.....	61
19. LA RICHIESTA IN SEDE DI PROCEDIMENTO PER DECRETO .....	65
20. LA RICHIESTA IN CASO DI NUOVE CONTESTAZIONI.....	67
21. REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO.....	75
22. LA REVOCA DELLA RICHIESTA .....	75
23. IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO.....	76
24. I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE .....	77

25. LA RICHIESTA SEMPLICE E LA RICHIESTA CONDIZIONATA.....	81
26. LA PARTE CIVILE .....	87
27. IL RESPONSABILE CIVILE E IL CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA.....	90
28. LA FORMA DI CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA .....	92
30. LA CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA .....	101
31. GLI ATTI DELLE INDAGINI PRELIMINARI UTILIZZABILI .....	108
32. LE MEMORIE E I DOCUMENTI .....	112
33. GLI ATTI INUTILIZZABILI .....	114
34. L'INVESTIGAZIONE DIFENSIVA .....	117
35. LA RIDUZIONE DI PENA .....	121
36. LA MANCATA IMPUGNAZIONE E L'ULTERIORE RIDUZIONE.....	124
37. LA DECISIONE.....	125
38. I SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE APPELLO .....	125
39. L'APPELLO INCIDENTALE .....	127
40. LA CONVERSIONE DELL'APPELLO IN RICORSO PER CASSAZIONE.....	127
41. I TERMINI E LE FORME DELL'APPELLO .....	129
42. LA RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE.....	130
43. LA DECISIONE.....	135
43. RICORSO PER CASSAZIONE.....	136
CAPITOLO III.....	139
COMPARAZIONE .....	139
44. IL RITO ACCELERATO TEDESCO.....	139
45. IL GIUDIZIO RAPIDO SPAGNOLO .....	141
46. IL SUMMARY TRIAL INGLESE .....	146
47. IL SUMMARY TRIAL AUSTRALIANO .....	149
48. IL BENCH TRIAL STATUNITENSE.....	151
49. COMPARAZIONE TRA I RITI ALTERNATIVI STRANIERI E IL RITO ABBREVIATO ITALIANO.....	152
50. SPUNTI DI RIFLESSIONE.....	156
CAPITOLO IV.....	158

LE ZONE D’OMBRA DEL RITO ABBREVIATO .....	158
51. LA “NUOVA” RICHIESTA CONDIZIONATA .....	158
52. IL COMMA 2-BIS DELL’ART.442 C.P.P.....	163
53. RIDUZIONE DI PENA .....	173
CONCLUSIONI.....	182
BIBLIOGRAFIA.....	183
MONOGRAFIE .....	184
GIURISPRUDENZA.....	185
ARTICOLI .....	197
DOCUMENTAZIONE VARIA.....	200

## INTRODUZIONE

Il legislatore italiano, sin dalla progettazione del nuovo codice di procedura penale del 1989, ha avuto l'obiettivo di evitare le patologiche lungaggini processuali della giustizia penale. Guardando anche ad alcuni ordinamenti stranieri, una delle soluzioni è stata l'introduzione dei riti alternativi e, tra questi, il rito abbreviato. Questo particolare procedimento nasce come patteggiamento sul rito e giudizio a prova contratta: con il consenso del P.M., l'imputato avrebbe potuto rinunciare ad alcune delle garanzie del dibattimento accettando di essere giudicato, già nella fase dell'udienza preliminare, allo stato degli atti. In questo modo le tempistiche processuali si sarebbero ridotte in misura rilevante e l'imputato, in cambio, avrebbe ottenuto una riduzione di 1/3 della pena in caso di condanna. Da questo impianto originario, a colpi di sentenze della Corte costituzionale e di interventi legislativi, il rito abbreviato è diventato un procedimento completamente diverso, tanto che, per usare un'espressione di Ferrua, si è realizzata un'anamorfosi del sistema. Da ultimo, anche la riforma Cartabia e il recente decreto correttivo 31/2024 hanno fatto delle aggiunte e ritoccato questo procedimento. Il presente lavoro si propone di analizzare la nascita e l'evoluzione dell'istituto, la sua disciplina, gli ordinamenti stranieri che già prima di quello italiano conoscevano i riti accelerati e da cui forse sarebbe opportuno prendere spunto per alcuni profili e le zone d'ombra di questo rito alternativo. Il giudizio abbreviato oggi rappresenta uno dei profili più vivi del diritto processuale penale per le numerose questioni aperte su cui si confrontano dottrina e giurisprudenza, ma anche perché è diventato un rito completamente diverso rispetto a quello originario e forse per questo sarebbero opportuni dei ripensamenti. Oggi ci si trova di fronte a un rito che non è più un giudizio a prova contratta, viste le modifiche volte a rendere sempre più automatico l'accoglimento della richiesta condizionata, e dunque in concreto non si verifica sempre quel risparmio delle tempistiche processuali rispetto al giudizio dibattimentale. Da qui l'opportunità di riflettere e ripensare ad alcuni elementi, come la misura e l'obbligatorietà della riduzione di pena per la scelta del rito.

# CAPITOLO I

## NASCITA DEL RITO ABBREVIATO E RIFORME

### 1. Nascita nel 1989

Nel 1989 entra in vigore il nuovo codice di procedura penale e, tra le novità più rilevanti, si rinvengono i cambiamenti apportati al rito ordinario e l'introduzione dei riti alternativi. Il rito ordinario si avvicina al modello accusatorio, diventa complesso e garantista ed è basato su tre fasi: indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento. Al contempo, il legislatore prende atto della necessità di introdurre dei procedimenti alternativi volti a: *“a semplificare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo mediante forme di definizione anticipata rispetto alle forme del giudizio ordinario”*<sup>1</sup>. Secondo la dottrina maggioritaria, per ragioni di efficienza, il legislatore, prima dell'introduzione dell'attuale c.p.p., comprende che non è possibile fare affidamento solo sul procedimento ordinario, per le sue lunghe tempistiche, ma che è opportuno introdurre anche procedimenti più snelli. Si è pensato quindi di dare la possibilità di ricorrere ai riti alternativi per far fronte all' *“esasperante lentezza”*<sup>2</sup> del rito ordinario, eccessivamente rigido. Quindi, per evitare di ingolfare la macchina della giustizia, era necessario studiare qualche meccanismo di sfooltimento del processo penale<sup>3</sup>: era necessario privilegiare il dibattimento ordinario non inflazionandolo, da qui la nascita del rito abbreviato e degli altri riti alternativi. Questi riti sarebbero dovuti intervenire nei casi in cui il corredo probatorio fosse stato chiaro e completo, per lasciare circoscritto il rito ordinario solo alle controversie complesse o con un corredo probatorio difficoltoso. Probabilmente, per il raggiungimento delle finalità

---

<sup>1</sup> Relazione introduttiva al codice di procedura penale del 1989.

<sup>2</sup> F. ZACCHÈ, *Il giudizio abbreviato*, Giuffrè, Milano, 2004, pagina 2: *“È noto che, con i procedimenti speciali, il legislatore intenda migliorare i tempi e l'efficienza complessiva dell'amministrazione della giustizia penale, caratterizzata, nell'impianto processuale previgente, da un'esasperata lentezza”*.

<sup>3</sup> F. ZACCHÈ, *ivi*, pagina 7: *“Per evitare il rischio di rallentare la macchina della giustizia [...] al momento focale del giudizio, bisognava studiare qualche meccanismo di sfooltimento [...] dei giudizi penali”*.

deflative, il legislatore decide di puntare in particolare sul rito abbreviato: lo si evince dal numero degli articoli dedicati a questa materia, dalle ampie possibilità applicative e dalla sua previsione anche nel procedimento penale minorile (lì come unica alternativa al rito ordinario). Secondo altri studiosi<sup>4</sup>, è importante sottolineare che i riti alternativi non nascono come unici procedimenti che devono assicurare il rispetto della ragionevole durata del processo. Questo orientamento prende le mosse dall'analisi dell'art.111 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Con la legge costituzionale 2/1999, successiva quindi all'entrata in vigore del c.p.p. e alla disciplina originaria del rito abbreviato, questo articolo è stato modificato per codificare il "giusto processo": contraddittorio in senso forte tra le parti, parità delle parti, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata del processo. Bisogna prendere atto che anche la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dalla sua entrata in vigore in Italia nel 1955, vincolava lo Stato anche al rispetto dell'art.6 sul "Diritto a un equo processo". A tutta prima si potrebbe pensare che l'art.111 Cost. riformato e l'art.6 CEDU abbiano lo stesso significato e che quindi il legislatore dovesse impegnarsi a garantire l'equa durata del processo, predisponendo un'apposita normativa, anche prima dell'intervento della legge costituzionale del 1999. In realtà è vero che il legislatore doveva avere come obiettivo anche il raggiungimento della ragionevole durata dei processi ma questi due articoli in primis non vanno erroneamente confusi. La CEDU delinea la ragionevole durata del processo come un diritto che spetta a ogni persona: i singoli sono titolari di questo diritto fondamentale da far valere nei confronti degli ordinamenti interni. Il 111 Cost. riformato non delinea la ragionevole durata del processo come un diritto del singolo, ma mette in primo piano la legge, che stabilirà quando un processo è da considerarsi di durata ragionevole. Secondo questa parte della dottrina è da scartare l'idea che il legislatore abbia voluto accogliere nell'ordinamento una nozione soggettiva di ragionevole durata del processo: è il legislatore, attraverso le norme, a stabilire quando un processo si può ritenere di durata ragionevole. L'articolo 111 Cost. e anche il 6 CEDU sono diritti del procedimento, non di un procedimento: il processo deve quindi sempre avere una ragionevole durata, non solo quando si opta

---

<sup>4</sup> R. ANGELLETTI, *Manuale del giudizio abbreviato*, Giappichelli, Torino, 2010, pagine 2-5: a titolo esemplificativo, a sostegno di questo orientamento.

per un rito alternativo. L'orientamento in questione trae forza anche dal fatto che sembra essere stato fatto proprio dalla Corte costituzionale in alcune sentenze, come la numero 320/2007<sup>5</sup>. Dopo aver esaminato i motivi sottesi all'introduzione dei riti alternativi e, in particolare, del rito abbreviato, occorre esaminarne la normativa del 1989. Il giudizio abbreviato nasce come rito che consente all'imputato di chiedere al giudice dell'udienza preliminare di emettere la sentenza di merito, rinunciando alle garanzie del dibattimento ma con uno sconto di pena. La prima formulazione del rito è notevolmente diversa da quella attuale: nella Relazione Introduttiva al codice di procedura penale si parla di "*patteggiamento sul rito*"<sup>6</sup>: l'accordo e la deliberazione giurisdizionale vertono sul rito, la rinuncia al dibattimento deve coinvolgere positivamente entrambe le parti e il giudice valuta l'ammissibilità della domanda<sup>7</sup>. Per accedere a questo procedimento alternativo sono necessari: la richiesta dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e la possibilità di decidere allo stato degli atti. La decisione di condanna o proscioglimento viene assunta dal giudice durante l'udienza preliminare e, per la scelta del rito e in caso di condanna, l'imputato beneficia della riduzione di 1/3 della pena inflitta in concreto. Si crea quindi "*una commistione assolutamente originale tra decisione processuale dell'imputato e il trattamento sanzionatorio*"<sup>8</sup>. Il P.M., prima di dare il suo consenso, deve verificare l'opportunità di avere già nella fase dell'udienza preliminare una decisione sul merito. La pubblica accusa ha il potere di veto: il suo dissenso rispetto alla richiesta dell'imputato non è superabile dal giudice. Inoltre, il c.p.p. non individua la regola di giudizio a cui il P.M. deve attenersi per consentire

---

<sup>5</sup> Corte costituzionale, sentenza del 20 luglio 2007 numero 320, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Ma, anche a voler prescindere dalle indicazioni ricavabili dalla pregressa giurisprudenza costituzionale ora ricordata, deve comunque escludersi che la suddetta ablazione possa venir giustificata dall'obiettivo di assicurare una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato. Maggiore celerità che peraltro – come già rimarcato – non risulta evocata, a fondamento della norma impugnata, nei lavori parlamentari; e che neppure è detto si verifichi, stante la possibilità che la natura, di regola solo rescindente, del giudizio di cassazione determini – nel caso di impugnazione di una sentenza di proscioglimento viziata – un incremento dei gradi di giudizio occorrenti per pervenire alla sentenza definitiva".

<sup>6</sup> Relazione introduttiva al codice di procedura penale del 1989.

<sup>7</sup> A. MACCHIA, *La riforma del giudizio abbreviato e degli altri riti speciali*, Diritto Penale Contemporaneo, 24 novembre 2017, pagina 3: "Nel giudizio abbreviato, l'accordo e la deliberazione giurisdizionale vertono sul rito; e la rinuncia al dibattimento deve coinvolgere l'accordo di entrambe le parti, in positivo, senza che rilevino le ragioni del dissenso; mentre al giudice spetta valutare l'ammissibilità della domanda, in funzione della decidibilità o meno della causa".

<sup>8</sup> Relazione introduttiva al codice di procedura penale del 1989.



o dissentire. Il giudice può intervenire in chiave preclusiva solo se non ritiene che siano sufficienti per decidere i soli atti presenti al momento della richiesta. La domanda può essere presentata dall'imputato nella cancelleria del G.U.P. almeno 5 giorni prima della data dell'udienza preliminare o durante l'udienza medesima. Per i procedimenti in cui non è prevista la fase dell'udienza preliminare si applica una normativa apposita per consentire comunque all'imputato di accedere al rito abbreviato. La sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nei confronti della parte civile che ha accettato il rito o che si è costituita dopo aver avuto conoscenza dell'ordinanza che lo dispone. Il rito abbreviato può essere scelto per qualsiasi reato contestato. Per i reati puniti con l'ergastolo è prevista la riduzione fissa della pena a 30 anni in caso di condanna: la scelta di sostituire l'ergastolo con questa pena era motivata da esigenze di prevenzione generale che imponevano la sostituzione della pena perpetua con il limite massimo della pena temporanea previsto dall'ordinamento<sup>9</sup>. La dottrina definisce questo nuovo rito in vario modo: “negoizio abdicativo”, “rinuncia al confronto dibattimentale”, “rinuncia alla prova”, “definizione allo stato degli atti”<sup>10</sup>. Il rito è aspramente criticato da una parte degli studiosi per vari profili: il potere di veto e l'eccessiva discrezionalità del P.M., la clausola allo stato degli atti che non consente nessuna integrazione probatoria, nessun diritto di difendersi provando, la possibilità di scegliere questo rito anche per i reati puniti con l'ergastolo, la decisione di merito presa sempre da un giudice monocratico. Secondo altri studiosi<sup>11</sup>, non deve essere sottovalutato che l'originario rito abbreviato ha comunque il suo equilibrio: l'imputato valuta come agire sulla base degli atti esibiti nella fase della *discovery*, il P.M. valuta se il materiale probatorio è concretamente ampliabile in dibattimento e se le indagini svolte sono sufficienti per ottenere già nella fase dell'udienza preliminare una decisione di

---

<sup>9</sup> Relazione introduttiva al codice di procedura penale del 1989.

<sup>10</sup> R. ANGELLETTI, *op. cit.*, pagina 1: “Negoizio abdicativo, rinuncia al confronto dibattimentale, rinuncia alla prova, definizione allo stato degli atti, ed altri ancora, rappresentano emblemi riassuntivi utilizzati in dottrina e in giurisprudenza, tendenti a cristallizzare in poche parole una dirimpante novella processuale”.

<sup>11</sup> A. MACCHIA, *op. cit.*, pagine 1-2: “Il patteggiamento sul rito, come si diceva allora per distinguerlo dal patteggiamento sulla pena, aveva una sua logica di equilibrio nel sistema del processo: l'imputato valutava la sua posizione alla stregua del materiale che veniva esibito attraverso la *discovery* e, dunque, ne misurava la potenzialità probatoria e le conseguenze in punto di decisione; il pubblico ministero, dal canto suo, valutava la concreta sviluppabilità (e incrementabilità) dibattimentale delle fonti di prova raccolte, inducendosi a prestare il consenso quante volte avesse reputato non conveniente per l'accusa esporsi al rischio del dibattimento.”

merito. Il consenso del P.M. forse è sembrato un requisito necessario al legislatore del tempo anche per l'allora vigente regola di giudizio ex articolo 125 delle disposizioni di attuazione al c.p.p.: il P.M. doveva chiedere il rinvio a giudizio se non considerava infondata la notizia di reato e riteneva che gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari fossero idonei a sostenere l'accusa in giudizio, quindi non era tenuto a svolgere indagini anche per rendere possibile la decisione di merito già nella fase dell'udienza preliminare.

## **2. Primi interventi della Corte costituzionale**

Subito dopo l'entrata in vigore della normativa sul rito abbreviato si sollevano numerose questioni dinanzi alla Corte costituzionale che, con i suoi interventi, darà un nuovo volto a questo istituto. Tra le questioni più significative si possono annoverare quelle dalle sentenze: 284/1990, 81/1991, 176/1991 e 92/1992. Nel 1990 emerge la questione della compatibilità della riduzione di 1/3 della pena rispetto all'articolo 3 della Costituzione. Il giudice a quo riteneva che la riduzione di pena, applicata all'imputato solo per la scelta del rito, senza nessun legame con la condotta tenuta al momento di commissione del reato, avrebbe potuto portare a un'ingiustificata differenziazione di trattamento tra imputati nello stesso reato. Si evidenziava anche una violazione dell'articolo 112 della Costituzione: il P.M. che acconsentiva alla richiesta di abbreviato dell'imputato avrebbe facoltativamente non esercitato l'azione penale che invece è obbligatoria. La Corte costituzionale con la sentenza 284/1990 dichiara infondate entrambe le questioni. In ordine alla prima questione, la Corte non ravvisa la violazione dell'art. 3 Cost. perché ciascun imputato può chiedere di procedersi col rito abbreviato e ottenere lo sconto di pena in cambio della rinuncia ad alcune garanzie offerte dal dibattimento e a dei limiti in merito alla possibilità di proporre appello. Inoltre, non è violato l'articolo 3 solo perché la condotta che consente di ottenere una riduzione di pena è processuale: l'articolo 133 c.p. chiede infatti al giudice di commisurare la pena tenendo conto anche della condotta del reo susseguente al reato. In questa sentenza la Corte salva anche il consenso del P.M.: *“L'adozione di questo nel caso concreto non potrebbe certo essere determinata dalla sola volontà dell'imputato, espressa in funzione dell'apprezzamento dei propri interessi di difesa; e comunque le differenze di*

*trattamento sanzionatorio che derivano dal consenso o meno da parte del pubblico ministero e dalla decisione, favorevole o sfavorevole, del giudice scaturiscono da una diversità di situazioni di mero fatto, che, in quanto tali, non concernono posizioni omogenee comparabili*<sup>12</sup>. In ordine alla seconda questione, la Corte evidenzia che il consenso alla celebrazione del rito poteva essere chiesto al P.M. solo durante la fase dell'udienza preliminare o, per i riti che non la contemplavano, rispettando determinate condizioni di legge: comunque sempre in un momento successivo all'esercizio dell'azione penale da parte dell'organo requirente. Dare il consenso rientra tra i poteri e le responsabilità della pubblica accusa, senza che si profili un contrasto con l'art. 112 Cost. Nel 1991 il rito abbreviato ritorna nuovamente sotto le lenti della Corte costituzionale: si lamentava che il combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale fosse in contrasto con gli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo e secondo comma, 27, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. La normativa consentiva il dissenso immotivato del P.M. rispetto alla richiesta di rito abbreviato dell'imputato e l'assenza di controllo giurisdizionale sul dissenso. Questo, secondo il giudice a quo, portava a un'irragionevole disparità di trattamento fra accusa e difesa e tra più imputati dello stesso reato coinvolti nello medesimo processo. La Corte costituzionale interviene con la sentenza 81/1991 e ritiene fondata la questione. Viene ritenuto irragionevole consentire all'organo requirente di dissentire immotivatamente rispetto alla richiesta dell'imputato e senza nessun controllo da parte del giudice. Con quella normativa si privava l'imputato del diritto alla riduzione di pena in maniera insindacabile e senza che le ragioni del dissenso si dovessero ancorare a parametri normativi certi. Questa irragionevolezza era ancora più evidente nel caso di più imputati giudicati nel medesimo processo: soltanto alcuni, a differenza di altri, avrebbero potuto beneficiare della benevolenza immotivata del P.M. Viene quindi dichiarata incostituzionale la mancata previsione, per il pubblico ministero, del dovere di motivare il proprio dissenso rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato. Per la Corte costituzionale il giudice deputato al controllo sulla correttezza del dissenso

---

<sup>12</sup> Corte costituzionale, sentenza dell'11/06/1990 n. 284, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

del P.M. deve essere quello del dibattimento: solo al termine di questa fase il giudice sarà in grado di capire se il dissenso era ingiustificato e, in questo caso, applicare la riduzione di pena. La Corte individua anche il parametro che dovrebbe guidare la scelta della pubblica accusa: l'effettiva utilità del dibattimento. Nel 1991 si solleva inoltre la questione della compatibilità del rito abbreviato applicato anche ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, in base all'articolo 442 comma 2, rispetto all'articolo 76 della Costituzione: la legge delega chiedeva al Governo di limitare l'utilizzabilità del rito ai soli "reati sanzionati con pena pecuniaria ovvero con pena detentiva a termine"<sup>13</sup>. La questione, oggetto della sentenza 176/1991, è fondata: sussiste effettivamente un eccesso di delega incompatibile con l'art. 76 Cost. La legge delega impone la riduzione di 1/3 senza dare nessun criterio per ridurre la pena dell'ergastolo. Questo è sintomo dell'eccesso di delega in cui era incorso il Governo. Nel 1992 viene sollevata di fronte alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale legata al combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 c.p.p. rispetto agli articoli 3 e 25 Cost. Queste disposizioni erano impugnate nella parte in cui non prevedevano che il giudice dell'udienza preliminare, che riteneva impossibile decidere allo stato degli atti ma che fosse possibile rimediare, potesse indicare alle parti i temi di prova lasciati incompleti, su cui acquisire nuovi elementi per decidere. Il pubblico ministero, infatti, non è tenuto a svolgere le indagini preliminari per rendere possibile decidere nel merito già durante la fase dell'udienza preliminare. Con la sentenza 92/1992 per la prima volta la Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione, invita il legislatore a intervenire sul rito abbreviato per eliminare quel divieto assoluto di integrazione probatoria. Per il Giudice delle leggi si concretizzerebbe una violazione del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento di situazioni identiche dipendente dalle scelte del pubblico ministero, oltretutto la lesione del principio di parità tra accusa e difesa. Si violerebbe anche l'articolo 25 Cost. perché le scelte del P.M. impedirebbero al giudice di concedere la riduzione di pena. Per la Corte costituzionale non si può accettare che la possibilità di scegliere un rito alternativo dipenda da scelte discrezionali della pubblica accusa. Il modo in cui l'organo

---

<sup>13</sup> Relazione introduttiva al codice di procedura penale del 1989.

requirente svolge le indagini non è sindacabile né dal giudice dell'udienza preliminare né dal giudice del dibattimento. Per rendere conforme a Costituzione la normativa occorreva un meccanismo di integrazione probatoria. Il giudizio abbreviato era un giudizio "*a prova contratta*", basato su uno scambio tra riduzione di pena = riduzione dei tempi processuali e delle garanzie: l'imputato rinunciava al dibattimento e avrebbero avuto valore di prova gli elementi acquisiti dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, ma non era necessario proibire allegazione difensive. L'integrazione probatoria avrebbe consentito di superare le problematiche costituzionali del consenso del pubblico ministero, ma anche di salvare la *ratio* del rito abbreviato. La Corte, tuttavia, dichiara inammissibile la questione perché toccava al Parlamento intervenire su una materia così delicata e complessa. Questo monito è stato rivolto nuovamente al legislatore anche in altre sentenze: per esempio nelle sentenze 56/1993 e 442/1994 si ripongono le stesse questioni già affrontate con la decisione 92/1992 e la Corte costituzionale ribadisce che, per superare i fondati dubbi di incostituzionalità della disciplina, occorreva l'intervento del legislatore nel quadro di un'organica e generale riforma del giudizio abbreviato, secondo le linee guida delineate dalla Corte. Con la sentenza del 1994 la Corte lancia un avvertimento abbastanza forte al legislatore: "*Va pertanto rinnovato il pressante invito già espresso al riguardo, con l'avvertenza che, perdurando, da parte degli organi costituzionali competenti, l'attuale stato di inerzia, la Corte, ove investita di ulteriori questioni sul tema, non potrebbe esimersi dall'adottare decisioni più drastiche*"<sup>14</sup>. Secondo alcuni studiosi<sup>15</sup>, la Corte costituzionale, con questi interventi, sconvolge completamente l'impianto delineato dal legislatore. Si ravvisano delle criticità<sup>16</sup> in queste pronunce: con queste sentenze "manipolative" si afferma l'idea del rito abbreviato come diritto dell'imputato, visto il suo impatto sulla determinazione concreta della pena, però l'altra faccia della medaglia è l'annullamento della simmetria tra beneficio della riduzione della

---

<sup>14</sup> Corte costituzionale, sentenza del 12/12/1994 numero 442, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

<sup>15</sup> R. ORLANDI, *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2008: "Ben presto la Corte costituzionale, chiamata a correggere talune asserite illegittimità del nuovo rito, ne sconvolge l'impianto".

<sup>16</sup> A. MACCHIA, *op. cit.*, pagina 3: per una più completa analisi.

pena e rinuncia completa alla prova, che giustificava un trattamento sanzionatorio così mitigato.

### 3. Legge Carotti 479/1999

Il legislatore decide di adeguarsi ai moniti della Corte costituzionale solo nel 1999 con la legge numero 479: la legge Carotti determinerà un'anamorfosi del rito abbreviato<sup>17</sup>. Il patteggiamento sul rito scompare dall'ordinamento: occorre la sola richiesta dell'imputato per potersi procedere col giudizio abbreviato e dunque diventa un vero e proprio diritto soggettivo del solo imputato rinunciare al dibattimento in cambio di uno sconto di pena. Secondo alcuni studiosi la modifica normativa è stata opportuna soprattutto considerando che il mese prima era entrata in vigore la legge costituzionale 2/1999 che aveva riscritto l'articolo 111 della Costituzione rendendo il dibattimento ancora di più una fase garantista. Sembra coerente che a tutte queste garanzie possa rinunciare solo e soltanto l'imputato, senza bisogno di nessun consenso da parte del pubblico ministero. La riforma divide la dottrina. Questa eliminazione totale del ruolo del P.M. rispetto alla decisione di procedere con il rito abbreviato non suscita il consenso di tutti gli studiosi: alcuni ritengono che sia venuto meno il rispetto del principio di parità delle parti perché il rito abbreviato è ormai diventato un negozio unilaterale<sup>18</sup>. Inoltre, con questa legge si supera la preclusione assoluta all'integrazione probatoria: l'imputato ha la possibilità di presentare la richiesta condizionata di abbreviato ex articolo 438 comma 5 c.p.p. Alcuni studiosi<sup>19</sup> evidenziano che forse, con questa modifica, non si possa più parlare di giudizio allo stato degli atti e dunque sembra venire meno la *ratio* della riduzione fissa di pena per la scelta del rito: la rinuncia al dibattimento potrebbe non comportare in concreto nessuna limitazione del diritto

---

<sup>17</sup> P. FERRUA, *Studi sul processo penale. Vol. II*, Anamorfosi del processo accusatorio, Giappichelli, 1992.

<sup>18</sup> G. BARBUTO, *Il nuovo giudizio abbreviato*, Giuffrè, Milano, 2006, pagina 26: "Dalla tradizionale logica contrattuale dell'accordo tra le parti, ad una manifestazione di volontà del solo imputato, una sorta di negozio unilaterale".

<sup>19</sup> A. MACCHIA, *op.cit.*, pagina 5: "Nulla di scandaloso, si dirà: ma la figura di giudizio allo stato degli atti viene ad essere travolta: e con essa, mi sembra, anche la logica di una diminuzione in misura fissa nel caso di condanna (la rinuncia al dibattimento potrebbe non aver comportato in concreto alcuna *deminutio* sul piano del diritto alla prova)."

alla prova. Per Cordero<sup>20</sup>, la legge Carotti ha realizzato una vera e propria mutazione genetica del rito abbreviato con degli aspetti paradossali: diritto potestativo dell'imputato allo sconto di un terzo di pena senza nessuna rinuncia all'istruttoria. Si prevede inoltre che il P.M. abbia diritto alla prova contraria in caso di accoglimento della richiesta condizionata e che il giudice, qualora sia impossibile decidere allo stato degli atti, possa disporre un'integrazione probatoria *ex officio* in base all'articolo 441 comma 5 c.p.p. Secondo una parte della dottrina, le critiche sono da ridimensionare perché il rito abbreviato è rimasto tutto sommato un "giudizio a prova contratta": l'imputato chiede di essere giudicato sulla base di un corredo probatorio che in linea generale non si potrà ampliare se non al ricorrere di determinati presupposti né ridurre se non in casi patologici. Nel 2001 il nuovo rito abbreviato torna sotto le lenti della Corte costituzionale perché si lamenta l'incompatibilità della normativa con gli articoli 3, 24, 27 e 102 Cost. per alcuni profili: il giudice non poteva rigettare la richiesta incondizionata se non riteneva di poter decidere allo stato degli atti, la mancata possibilità del P.M. di interloquire circa la richiesta secca e di chiedere un'integrazione probatoria, i poteri probatori *ex officio* del giudice, l'utilizzabilità, ai fini della decisione, di atti inutilizzabili nel rito ordinario, la celebrazione del giudizio in udienza camerale. La Corte costituzionale con la sentenza 115/2001 non accoglie nessuna delle questioni. Per la Corte, in sintesi, l'eliminazione del potere del giudice di negare l'accesso al giudizio abbreviato incondizionato non è irragionevole: il diritto alla riduzione della pena, nel caso di scelta incondizionata del rito abbreviato, è un diritto dell'imputato e sarebbe incostituzionale rendere impossibile l'accesso al rito per lacune probatorie non addebitabili all'imputato stesso. Ne consegue che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p., nella parte in cui non prevede alcun vaglio da parte del giudice sulla richiesta secca di giudizio abbreviato. Il nuovo art. 438 c.p.p., nell'escludere qualsiasi vaglio del giudice sulla domanda incondizionata di rito abbreviato, ha lasciato intatto il suo potere di

---

<sup>20</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2006: "Negli articoli 27 ss., legge 16 novembre 1999, n.479 l'istituto muta identità: cade il presupposto d'un assenso del P.M.; non è più un giudizio cartolare allo stato degli atti, ma possono essere acquisite prove anche *ex officio*. Autentica mutazione genetica. Intuibili gli aspetti paradossali: l'imputato acquista un diritto potestativo allo sconto d'un terzo sulla pena; chiedendo il rito abbreviato, senza perdere una sola risorsa istruttoria, elide l'art.133 c.p. Sono pronosticabili dubbi d'illegittimità costituzionale".

determinare la pena base tra il minimo e il massimo edittale, tenuto conto anche di circostanze attenuanti o aggravanti. Ne consegue che la norma non viola i principi della individualizzazione e della funzione rieducativa delle pene ex art.27 Cost. Il principio del contraddittorio, di cui all'art. 111 Cost., non è applicabile alla disciplina delle forme introduttive del giudizio. Ne consegue che l'art. 438 c.p.p., non viola questo principio, nella parte in cui ha soppresso ogni potere di veto del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato. Pubblico ministero e imputato rivestono posizioni diverse, in quanto soltanto il secondo si trova ad affrontare il rischio di un giudizio basato sugli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Non è fondata, dunque, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. nella parte in cui consente solo all'imputato, e non al pubblico ministero, di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria. Questi principi<sup>21</sup> verranno richiamati dalla Corte in numerose sentenze successive. La giurisprudenza si conforma all'orientamento espresso dalla Corte costituzionale: la richiesta di giudizio abbreviato incondizionato è un diritto potestativo dell'imputato e il G.U.P., di fronte a questa richiesta, deve acconsentire, se del caso esercitando i poteri probatori *ex officio*<sup>22</sup>. Un eventuale diniego del G.U.P., in queste ipotesi, sarebbe un provvedimento abnorme<sup>23</sup>. Nel complesso, alla dottrina sembra che la legge Carotti abbia in parte snaturato la finalità deflativa del rito abbreviato per il supplemento probatorio. La riforma, secondo la maggior parte degli studiosi, risulta priva di una visione unitaria e non sono conciliate le esigenze deflative con quelle garantiste.

---

<sup>21</sup> Corte costituzionale sentenza del 07/05/2001 n. 115, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: per una completa disamina.

<sup>22</sup> Cass. Sez. I, 2.7.2001 (dep. 1.8.2001), n. 30276, Sangani, in Arch. nuova proc. pen., 2001, p. 603. "A fronte del quale il provvedimento di accoglimento di detta richiesta da parte del giudice dell'udienza preliminare rappresenta un atto dovuto, rimanendo soltanto consentito, allo stesso giudice, disporre d'ufficio l'integrazione probatoria da lui eventualmente ritenuta necessaria".

<sup>23</sup> Corte costituzionale sentenza cit: "Deve qualificarsi come abnorme l'ordinanza con la quale il g.u.p. respinga la richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, determinando essa un distorto sviluppo del rapporto processuale in dipendenza del non previsto passaggio del processo alla fase del giudizio ordinario".



#### **4. Leggi 144/2000 e 4/2001**

Dopo la legge Carotti il legislatore torna nuovamente sul rito abbreviato con il decreto legge numero 82/2000, convertito con la legge 144 del 2000, e il decreto legge 341/2000, convertito con la legge 4/2001. Con queste nuove disposizioni si interviene sul diritto dell'imputato, colpito dalla modifica dell'imputazione o da una contestazione suppletiva, di scegliere se proseguire col giudizio abbreviato, chiedendo una nuova integrazione probatoria, o ritornare al rito ordinario. Tra le modifiche più rilevanti del decreto legge 341/2000 si rinvia quella sull'articolo 442 c.p.p. Il c.p.p. del 1989 non aveva limitato la tipologia di reati per cui era applicabile il rito abbreviato e quindi anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo si poteva chiedere di essere giudicati con questo procedimento. La Corte costituzionale, con la sentenza 176/1991, aveva dichiarato incostituzionale per eccesso di delega la possibilità di applicare l'abbreviato anche ai reati puniti con l'ergastolo. Successivamente, la legge Carotti aveva reintrodotta la possibilità di accesso al rito con la sostituzione della pena dell'ergastolo in 30 anni di reclusione. Con la legge 4/2001, che converte in legge il decreto legge 341/2000, si specifica che il riferimento alla pena dell'ergastolo ex articolo 442 c.p.p. è da intendersi come riferito all'ergastolo senza isolamento diurno, mentre si aggiunge al medesimo articolo che, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di applicazione della disciplina del reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo. La disciplina transitoria consente a chi ha presentato la richiesta di giudizio abbreviato nel vigore della legge 479/1999 di revocarla entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge e di continuare col rito ordinario. Da questa nuova normativa è partita la controversia Scoppola contro Italia finita sotto le lenti della Corte EDU. Questi decreti legge potrebbero essere stati adottati sulla base del fatto che il rito abbreviato non aveva riscosso particolare successo, concretizzando un fallimento rispetto alla *ratio* sottesa alla sua introduzione e alla legge Carotti. Si era notato che gli imputati, spesso, confidando nell'intervento salvifico della prescrizione che avrebbe estinto il reato, preferivano procedere col giudizio ordinario, che offriva la certezza di tempistiche quasi infinite. Si è dunque cercato di ampliare ancora di più le garanzie dell'imputato che

sceglie il rito abbreviato per renderlo più appetibile e rimediare al flop applicativo che si era verificato nei primi anni di vita di questo procedimento.

## **5. Scoppola e i suoi fratelli**

Il rapporto tra rito abbreviato e reati puniti con l'ergastolo è finito sotto le lenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo col caso Scoppola contro Italia. Si parte dalla vicenda di Franco Scoppola che, il 2 settembre del 1999, aveva ucciso la moglie e ferito uno dei suoi figli e risultava indagato per numerosi reati, tra cui omicidio, detenzione abusiva di armi, maltrattamenti. Durante l'udienza preliminare, tenutasi il 18 febbraio del 2000, Scoppola aveva chiesto di essere giudicato col rito abbreviato. Al momento della richiesta l'articolo 442 comma 2 c.p.p. prevedeva che se il reato commesso era punito con l'ergastolo, col rito abbreviato l'imputato sarebbe stato condannato a una pena di trent'anni di reclusione. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva accolto la richiesta e il 24 novembre del 2000 l'imputato veniva condannato per tutti i reati contestati a 30 anni di reclusione, con questa riduzione dovuta alla scelta del rito. Il 12 gennaio del 2001 il Procuratore Generale aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza dolendosi del fatto che il G.U.P. avrebbe dovuto applicare l'articolo 7 del decreto legge 341/2000, entrato in vigore il giorno della condanna di Scoppola, poi convertito con legge 4/2001. La modifica al 442 c.p.p. comportava che, in caso di rito abbreviato, la reclusione dell'ergastolo avrebbe dovuto sostituire la reclusione dell'ergastolo con isolamento diurno (caso dei reati commessi da Scoppola), quanto vi era concorso di reati o andava applicata la disciplina del reato continuato, e che il limite dei 30 anni si sarebbe applicato solo ai reati puniti con l'ergastolo senza isolamento diurno. La mancata applicazione di questa modifica aveva portato a un errore di diritto. Scoppola aveva presentato appello. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale veniva convertito in appello. Il 10 gennaio del 2002 la Corte di assise di appello aveva condannato Scoppola all'ergastolo: il decreto legge che aveva modificato l'art. 442 c.p.p. era entrato in vigore il giorno della condanna ed, essendosi modificata una norma processuale, andava applicato il principio del *tempus regit actum*. Inoltre, il ricorrente avrebbe potuto ritirare la richiesta di rito abbreviato ed essere giudicato con rito ordinario, in virtù dell'art. 8 del decreto

legge n. 341 del 2000. Il 18 febbraio del 2002 Scoppola aveva proposto ricorso per cassazione dolendosi che nel suo caso non poteva essergli inflitta la pena dell'ergastolo ma, con sentenza del 20 gennaio 2003, la Corte di Cassazione lo aveva rigettato. Il ricorrente aveva poi presentato ricorso straordinario per errore di fatto dove aveva lamentato la violazione degli articoli 6 e 7 della CEDU ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile: il reo sapeva, al momento della commissione del fatto, che i reati erano puniti con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno. Il 24 marzo del 2003 Scoppola aveva presentato un ricorso alla Corte EDU denunciando la violazione degli articoli 3, 5, 6 e 7 della CEDU. Il 2 settembre del 2008 la causa è rimessa alla Grande Camera che, il 17 settembre del 2009, dichiara la violazione da parte dell'Italia degli articoli 6 § 1 e 7 della Convenzione. Il ricorrente aveva articolato il suo ricorso lamentando la violazione dell'articolo 7, in particolare sotto il profilo dell'applicazione retroattiva della legge penale. Per il ricorrente l'articolo 442 c.p.p., nonostante la sua collocazione nel codice di procedura penale, andava considerata una norma di diritto penale sostanziale, vista la sua incidenza sulla determinazione della pena. Il ricorrente lamentava anche la violazione del principio di irretroattività della legge penale e la mancata chiarezza dell'articolo 7 del decreto legge 341/2000 che aveva previsto per il suo caso la pena dell'ergastolo. Con la sentenza del 17 settembre del 2009 la Corte EDU condanna l'Italia. La Corte afferma che è fondamentale che gli Stati contraenti rispettino il divieto di applicazione retroattiva della legge penale più sfavorevole per il reo e il principio di legalità. La Corte poi si sofferma sui concetti di pena e di prevedibilità della legge penale. Per la Corte EDU il comma 2 dell'articolo 442 c.p.p. disciplina la sanzione da applicare in concreto dopo una condanna. Dunque questo articolo va qualificato come norma di diritto penale sostanziale e quindi deve soggiacere al rispetto dell'articolo 7 CEDU. La norma aveva una certa formulazione, al momento della commissione del fatto, a seguito della legge 479/1999. Col il decreto legge 341/2000, entrato in vigore dopo la commissione dei reati del ricorrente, questa formulazione si era modificata in senso sfavorevole per il reo. Per questa applicazione retroattiva e sulla base della sua ricostruzione dell'articolo 442 c.p.p., la Corte EDU ritiene violato l'articolo 7 § 1 CEDU. Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 6 CEDU, per la Corte tutte

le garanzie processuali a cui l'imputato rinuncia per scegliere un rito alternativo devono essere delineate con chiarezza dalla legge. Lo Stato, dunque, per la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento dell'imputato, non può unilateralmente modificare *in peius* i risultati che conseguono alla rinuncia di queste garanzie e applicare retroattivamente questa modifica. Sul piano processuale, Scoppola ha dei fratelli, diversi da lui solo per non aver presentato analogo ricorso a Strasburgo. "*Destino segnato, il loro: giudicati nella vigenza del decreto legge interpretativo, sottoposti al trattamento sanzionatorio più sfavorevole, condannati a un fine pena mai poi blindato dal cristallizzarsi della cosa giudicata*<sup>24</sup>". È con questi fratelli minori che deve confrontarsi la giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte EDU. Il 19 aprile del 2012 le Sezioni Unite sollevano la questione di legittimità in via incidentale dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 341 del 2000 in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU, nella parte in cui queste disposizioni operano retroattivamente e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge 16 dicembre 1999, n. 479 sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 era entrato in vigore il decreto legge 341/2000, con conseguente applicabilità del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto da questo decreto. La Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza 210/2013. Per il Giudice delle leggi<sup>25</sup>, la sentenza Scoppola c. Italia (n. 2) non è una sentenza pilota, ma ha condannato l'Italia per una violazione strutturale della CEDU. Il principio di diritto enunciato dalla Corte europea in riferimento a un singolo caso concreto vincola lo Stato parte della Convenzione a porre rimedio alla violazione anche in relazione a tutti gli altri casi in cui la violazione si è in concreto verificata. In questi casi deve sgretolarsi il muro del giudicato e la sentenza di condanna, anche

---

<sup>24</sup> A. PUGIOTTO, *Scoppola e i suoi fratelli (l'ergastolo all'incrocio tra giudizio abbreviato, CEDU e Costituzione)*, in AIC: Associazione Italiana dei Costituzionalisti Rivista n.4/2013, pagina 2: "Processualmente parlando, Scoppola ha dei fratelli, diversi da lui solo per non aver presentato tempestivamente analogo ricorso a Strasburgo. Destino segnato, il loro: giudicati nella vigenza del decreto legge interpretativo, sottoposti al trattamento sanzionatorio più sfavorevole, condannati a un «fine pena mai» poi blindato dal cristallizzarsi della cosa giudicata".

<sup>25</sup> Corte costituzionale, sentenza del 03/07/2013 n. 210, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: per una completa disamina.

se definitiva, deve essere modificata dal giudice dell'esecuzione perché va adeguata ai principi enunciati dalla Corte EDU. Il giudice dell'esecuzione può sollevare questione di legittimità costituzionale ex art. 117, comma 1, Cost. della norma di legge italiana che eventualmente osta a questo adeguamento, se questa ostatività non è superabile con un'interpretazione conforme al diritto convenzionale. La Corte mette dei paletti all'operatività della sua pronuncia: deve essere necessario applicare una sentenza della Corte EDU che abbia accertato la violazione di una norma sostanziale della CEDU; il caso pendente davanti al giudice dell'esecuzione deve essere identico a quello deciso dalla Corte EDU; il rimedio deve essere esperibile direttamente in sede esecutiva, senza la necessità di una riapertura del giudizio di cognizione. Gli studiosi<sup>26</sup> hanno apprezzato questo gioco di squadra tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguare l'ordinamento interno ai principi della CEDU. *“La Cassazione decide il caso singolo sulla base della sentenza europea, segnando così il primo punto a favore dell'Italia dopo la sconfitta a Strasburgo; mentre per portare a casa il risultato completo alza la palla alla Corte costituzionale, che non esita a schiacciare, dichiarando incostituzionale la legge interna con effetti erga omnes”*. È importante sottolineare anche che la Corte costituzionale abbia voluto precisare che l'ordinamento italiano deve assicurare almeno lo stesso livello della CEDU nella tutela dei diritti protetti dalla Convenzione. Dopo il caso Scoppola contro Italia (n. 2), la Corte EDU si è pronunciata altre volte sul rapporto tra rito abbreviato ed ergastolo. Il 29 settembre del 2020 la Corte EDU si è pronunciata sul caso Ambrosio contro Italia (ricorso n. 47271/16). Il ricorrente, il 29 aprile del 1998, era stato giudicato con rito ordinario e condannato all'ergastolo dalla Corte di assise di Napoli. La condanna era stata confermata dalla Corte di assise di appello di Napoli il 22 novembre 1999. Il ricorrente aveva presentato ricorso in Cassazione per poter ottenere la riduzione

---

<sup>26</sup>E. LAMARQUE, F. VIGANO', *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. cost. n. 210/2013)*, Diritto Penale Contemporaneo, 31 marzo 2014, pagina 16 *“Siamo di fronte, in altre parole, a un gioco di squadra efficacissimo nel quale, per rimediare alla situazione ‘personale’ del signor Scoppola, la Cassazione conta sulle sue proprie forze e decide il caso singolo sulla base della sentenza europea, segnando così il primo punto a favore dell'Italia dopo la sconfitta a Strasburgo; mentre per portare a casa il risultato completo – e finale – alza la palla alla Corte costituzionale, la quale è già a rete e non esita a schiacciare, dichiarando incostituzionale la legge interna. Con effetti generali, e dunque con piena soddisfazione di tutti, all'interno e all'esterno del nostro ordinamento”*.

della pena chiedendo l'applicazione dell'articolo 442 c.p.p., così come modificato dalla Legge Carotti: solo quando aveva presentato ricorso per cassazione era entrata in vigore la nuova normativa che gli consentiva di chiedere l'accesso al rito abbreviato. Il ricorso viene rigettato il 22 ottobre del 2000. Il 2 gennaio 2014 il ricorrente si era rivolto al giudice dell'esecuzione per ottenere una rideterminazione della pena, conformemente ai principi stabiliti nel caso Scoppola c. Italia (n. 2). Il 18 novembre 2014 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta perché i principi di Scoppola non erano applicabili: il ricorrente non era stato giudicato con rito abbreviato e aveva richiesto la sua applicazione tardivamente. Il 20 ottobre 2015 la Cassazione aveva confermato la decisione del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente si era rivolto quindi alla Corte EDU per ottenere l'applicazione di una pena più ridotta, invocando i principi del caso Scoppola. La Corte EDU dichiara inammissibile il ricorso vista la diversità di situazione del ricorrente rispetto a quella di Scoppola e considerato che, a partire dal 2013, la giurisprudenza italiana era consolidata nel ritenere che, in caso di richiesta di accesso al rito abbreviato presentata solo in Cassazione, la domanda di rideterminazione della pena andava rigettata. La Corte EDU il 23 settembre del 2020 ha comunicato all'Italia la presenza di 3 gruppi di ricorsi. I ricorsi Vadalà e Licandro partono dal caso dei ricorrenti che non hanno ottenuto la sostituzione dell'ergastolo con la pena di 30 anni di reclusione, nonostante fossero stati ammessi al rito abbreviato prima che il 442 c.p.p. fosse modificato dal decreto legge n. 341 del 2000. Il ricorso alla Corte EDU è strutturato sulla violazione degli articoli 6 e 7 CEDU e sui principi di Scoppola contro Italia (n.2). Uno dei ricorrenti lamenta anche la violazione dell'articolo 5 della Convenzione (Diritto alla libertà e alla sicurezza) sulla base del fatto che l'ergastolo che sta scontando sarebbe arbitrario e violerebbe il principio di certezza del diritto. I ricorsi Aspa contro Italia e altri cinque ricorsi riguardano il caso di ricorrenti impossibilitati a ottenere la sostituzione dell'ergastolo con i 30 anni di reclusione per aver chiesto il rito abbreviato durante la vigenza della legge Carotti e poi aver rinunciato dopo la modifica fatta dal decreto legge 341/2001, prima che l'articolo 7 fosse dichiarato incostituzionale. Nei ricorsi si lamenta la violazione degli articoli 6 e 7 CEDU per la rinuncia al rito abbreviato motivata da una disposizione dichiarata poi incostituzionale, con conseguente mancata

applicazione di una pena più favorevole. Le domande si fondano sui principi del caso Scoppola c. Italia (n. 2). In uno solo dei ricorsi è stata eccepita anche la violazione dell'articolo 13 della Convenzione (Diritto a un ricorso effettivo). I ricorsi Cotena c. Italia e altri tre ricorsi partono dalla situazione di ricorrenti che, pur essendo consapevoli di poter essere condannati alla pena dell'ergastolo e avendo commesso il fatto nella vigenza della Legge Carotti, nel corso dei loro procedimenti non avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato a causa delle modifiche apportate alla legge n. 479 del 1999 dal decreto legge n. 341 del 2000. Anche in questi ricorsi si lamenta la violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione e si invoca l'applicazione principi del caso Scoppola c. Italia (n. 2). Anche qui per uno solo dei ricorsi è stata eccepita anche la violazione dell'articolo 13 della Convenzione. Attualmente i tre gruppi di ricorsi sono in trattazione davanti alla Corte EDU.

## **6. Riforma Orlando: legge 103/2017**

Un cambiamento rilevante per la disciplina del rito abbreviato si registra con la Riforma Orlando, avvenuta con legge 103/2017. Ancora una volta il legislatore interviene per cercare di rendere maggiormente appetibile questo rito, codificando anche alcuni approdi giurisprudenziali. Le modifiche più interessanti sono state su: regole di accesso al rito, indagini difensive, sanatoria delle nullità non assolute e non rilevabilità delle inutilizzabilità precedenti la richiesta di rito abbreviato, salvo che conseguano a violazione di divieto probatorio, la mancata possibilità di eccepire l'incompetenza per territorio dopo la richiesta, la riduzione di pena della metà per le contravvenzioni. Tra gli studiosi emerge un giudizio complessivamente negativo: non si raggiungono gli scopi e l'intervento è caratterizzato da poca sistematicità. Tra le novità più criticate la riduzione di pena per le contravvenzioni e i nuovi poteri del P.M. Ci si chiede quanto l'ulteriore riduzione di pena per le contravvenzioni possa impattare sull'appetibilità del rito visto che, per questa tipologia di reati, le sanzioni sono di regola già di per sé piuttosto esigue<sup>27</sup>. Non convince il nuovo

---

<sup>27</sup> M. DE GIORGIO, L. DEGL'INNOCENTI, *Il giudizio abbreviato*, Giuffrè, Milano, 2023, pagina 26: "Con il comma 44 è stata introdotta una novità per così dire epocale nella disciplina del rito speciale, giacché è stato previsto che, quando si procede per ipotesi contravvenzionali, in caso di

vigore del ruolo del P.M.: può chiedere un termine non superiore a 60 giorni per svolgere indagini suppletive, limitatamente ai nuovi temi introdotti dalla difesa, se l'imputato domanda di essere giudicato col rito abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive. Il giudizio della dottrina su questa riforma è complessivamente negativo: le modifiche sono nate in chiave deflativa ma hanno svilito l'istituto, rendendolo completamente diverso dall'archetipo originario. In sintesi, per gli studiosi i buoni propositi non risultano raggiunti.

## **7. Legge 33/2019**

La legge 33/2019 interviene nuovamente sul burrascoso rapporto tra rito abbreviato e reati puniti con l'ergastolo. La legge introduce il comma 1-bis all'articolo 438: non si può procedere con il rito abbreviato se il reato è punito con la pena dell'ergastolo. Si abrogano il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'art. 442, per computare la riduzione di pena in caso di ergastolo, e si appronta la normativa per far fronte a un'eventuale e successiva riqualificazione giuridica del fatto che possa precludere il giudizio abbreviato. La legge delinea anche un regime transitorio: la disciplina si applicherà solo a fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Gli studiosi danno di questa legge una valutazione complessivamente negativa: si esalta l'estremismo sanzionatorio, che promuove l'inasprimento delle pene ed eleva il carcere a suprema garanzia della lotta alla delinquenza<sup>28</sup>. La legge codifica l'idea, emersa durante i lavori parlamentari, che applicare l'abbreviato a reati puniti con la pena dell'ergastolo vorrebbe dire applicare una pena sproporzionata per difetto rispetto al disvalore e all'allarme sociale generato da

---

condanna la riduzione della pena sarà della metà e non più di un terzo (come invece continua ad essere quando si procede per ipotesi delittuose). Tuttavia, al di là della suggestione che questa novità comporta (il giudizio abbreviato, infatti, fin dalla sua origine è stato sempre caratterizzato dalla riduzione di un terzo della pena), occorre chiedersi quanto realmente abbia inciso questa ulteriore e significativa riduzione di pena, atteso che per le contravvenzioni le sanzioni previste sono piuttosto contenute: la prevedibile risposta, a distanza di più di cinque anni dalla sua introduzione, non può che essere nei termini di un impatto assai modesto”.

<sup>28</sup> F. ZACCHE', *Inammissibile l'abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo: osservazioni a margine della legge 12 aprile 2019, n.33* in *Processo penale e giustizia* n.5/2019, pagina 1202: “Mettere al centro del sistema ... la certezza della pena ... dimostrando di puntare sulla massima estensione del diritto penale, respingendo ogni forma di depenalizzazione, esaltando l'estremismo sanzionatorio che promuove l'inasprimento delle pene e, infine, elevando il carcere a suprema garanzia nella lotta alla delinquenza”.



questi reati. Ci sono studiosi secondo cui sarebbe bastato poco per assicurare il cittadino e non arrivare a una normativa di questo tipo<sup>29</sup>. Secondo altri studiosi<sup>30</sup>, il rapporto tra giudizio abbreviato e pena dell'ergastolo presenta delle ineliminabili aporie: è contraddittorio l'accostamento tra giudizio abbreviato e pena perpetua. Infatti, la riduzione legislativa di un terzo per tutte le pene temporanee non è calcolabile in alcun modo rispetto a una pena temporalmente indefinita. Quindi, forse, non sarebbe irragionevole non rendere percorribile la strada dell'abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo. La Corte costituzionale si è pronunciata su questa legge con la sentenza numero 260/2020. La questione partiva da alcune ordinanze di rimessione che profilavano dubbi di compatibilità costituzionale della nuova normativa. In particolare, ci si interrogava sulla compatibilità degli artt.438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 5 della legge n. 33 del 2019, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte costituzionale, in sintesi, articola il suo ragionamento partendo dalla constatazione che la legge n. 33 del 2019 deroga al principio generale *tempus regit actum*: detta una disciplina transitoria speciale che limita espressamente la preclusione per l'accesso all'abbreviato ai soli procedimenti concernenti fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Questa deroga al canone generale si giustifica in quanto la legge del 2019, pur incidendo su disposizioni processuali, ha un'immediata ricaduta sulla pena concreta in caso di condanna e deve soggiacere ai principi di garanzia che vigono in materia di diritto penale sostanziale, tra cui il divieto di applicare una pena più grave di quella prevista al momento del fatto, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU (per esempio nel caso Scoppola contro Italia n.2). In materia di

---

<sup>29</sup> F. ZACCHÈ, op. cit.: «Eppure, era possibile percorrere una diversa strada per «rassicurare il cittadino». Sarebbe bastato coinvolgerlo in prima persona nella celebrazione del rito, mantenendo, o almeno rimodulando l'indispensabile sconto di pena quale contrappeso per la rinuncia alle garanzie del dibattimento».

<sup>30</sup> A. PUGIOTTO, op. cit., pagina 5: «È indubbio, tuttavia, che tra giudizio abbreviato e pena dell'ergastolo esistano evidenti aporie. Già sul piano semantico, c'è contraddizione nell'accostamento tra un giudizio abbreviato e una pena perpetua, e quando le parole stesse si avvitano l'esito è sempre contraddittorio. Infatti, fissato *ex lege* in un terzo lo sconto edittale per tutte le pene (pecuniarie e detentive provvisorie), non è calcolabile in alcun modo l'equivalente frazione relativa a una pena temporalmente indefinita.»

successione di leggi processuali vige, in via generale, il principio *tempus regit actum*, in forza del quale ciascun "atto" processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell'atto, e non da quella in vigore al momento della commissione del fatto di reato per cui si procede, ma una deroga a tale principio è giustificata con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidono direttamente sulla pena in concreto applicabile al condannato. Una delle ragioni fondamentali del divieto di applicazione retroattiva di leggi penali che inaspriscono il trattamento sanzionatorio è quella di assicurare che la persona, al momento della condotta, sappia chiaramente quali sono le possibili conseguenze penali della propria azione o omissione, così da essere tutelata da successivi interventi peggiorativi "a sorpresa" del trattamento penale della fattispecie. La Corte poi prosegue dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 Cost., dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p. L'accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa solo se il legislatore consente all'imputato di accedervi: dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale. Per costante giurisprudenza costituzionale si prende atto che la facoltà di chiedere i riti alternativi è una modalità di esercizio del diritto di difesa, ma è anche vero che la negazione legislativa di questa possibilità in rapporto ad una determinata categoria di reati non comprime il nucleo incompressibile dell'art.24 Cost, purché questa negazione non sia arbitraria o irragionevole. Alla Corte non sembrano manifestamente irragionevoli o arbitrarie le finalità perseguite dalla legge del 2019: il legislatore voleva inasprire le pene per i reati puniti con l'ergastolo e quindi non voleva consentire, ai relativi imputati, di accedere a un rito alternativo da cui sarebbe derivato uno sconto di pena. Quindi, nonostante le critiche della dottrina, la Corte costituzionale salva la nuova legge e non ne sconfessa la *ratio*.

## **8. Riforma Cartabia: decreto legislativo 150/2022**

Nel febbraio 2021, l'allora Ministro della Giustizia Marta Cartabia ha istituito una Commissione di studio presieduta da Giorgio Lattanzi per elaborare la riforma in materia di processo penale, sistema sanzionatorio e prescrizione del reato. Questa

riforma si inquadra tra quelle previste per realizzare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza<sup>31</sup>. Il lavoro della Commissione è trasfuso dapprima nel decreto legislativo 134/2021, contenente alcune norme subito entrate in vigore relative ai codici penale e di procedura penale. Successivamente viene emanato il decreto legislativo numero 150/2022 che entra in vigore, dopo varie proroghe, il 30 dicembre 2022 e realizza compiutamente l'opera di riforma. La Commissione aveva pensato di intervenire sulla disciplina dei riti alternativi con modifiche molto rilevanti per cercare di invertire il trend negativo rispetto alla loro applicazione. Si era partiti con idee quasi rivoluzionarie per il rito abbreviato: sdoppiare il rito unico in abbreviato secco e condizionato, con quest'ultimo affidato al giudice del dibattimento. Alla fine, per evitare problemi legati all'incompatibilità del giudice, si è preferito abbandonare questa idea. Le modifiche più rilevanti al rito abbreviato sono state: il cambiamento della regola di giudizio che assiste la richiesta condizionata, i poteri del giudice del dibattimento rispetto al rigetto di abbreviato illegittimo o ingiustificato, l'obbligo di documentare con mezzi di riproduzione audiovisiva l'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e imputati di reati connessi, salva l'ipotesi della indisponibilità contingente di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, l'ulteriore riduzione di pena di 1/6 in caso di mancata impugnazione, le modifiche per facilitare la conversione tra rito immediato e abbreviato, le modifiche sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale<sup>32</sup>. Dalla Relazione Illustrativa del decreto legislativo<sup>33</sup> emerge che il cambiamento della regola di giudizio per la richiesta condizionata e i poteri del giudice del dibattimento rispetto al rigetto illegittimo o ingiustificato servono a perseguire l'obiettivo della massima deflazione. Queste nuove disposizioni in realtà codificano l'orientamento delle Sezioni Unite espresso il 27/10/2004 con la

---

<sup>31</sup> La Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell'UE, hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l'Unione europea a riparare i danni economici e sociali causati dall'emergenza sanitaria da coronavirus e contribuire a gettare le basi per rendere le economie e le società dei Paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale.

<sup>32</sup> M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia.*, Sistema Penale, 2 novembre 2022, pagine 53-55: a titolo esemplificativo, per un'analisi più dettagliata delle critiche alla riforma.

<sup>33</sup> Relazione illustrativa del decreto legislativo 150/2022, pagina 133: per una disamina completa.

sentenza numero 44711 (Wajib)<sup>34</sup> e la sentenza della Corte costituzionale numero 169/2003<sup>35</sup>. Per applicare la riduzione di un sesto rileva solo il dato oggettivo della mancata impugnazione da parte dell'imputato e del suo difensore, non le ragioni della mancata impugnazione. Il giudice dell'esecuzione applicherà la riduzione. L'opinione degli studiosi è complessivamente negativa: la riforma non ha raggiunto gli obiettivi attesi. Il cambiamento della regola di giudizio per la richiesta condizionata è solo apparente: la giurisprudenza già da molto tempo accoglieva la richiesta condizionata se l'integrazione probatoria richiesta risultava necessaria ai fini della decisione e l'integrazione realizzava comunque un'economia processuale, in relazione tempi del dibattimento<sup>36</sup>. Sono criticati da una parte della dottrina i poteri del giudice del dibattimento rispetto al rigetto di abbreviato illegittimo o ingiustificato in quanto la disposizione non trova fondamento, nemmeno implicito, nella legge delega e quindi si profila l'incostituzionalità per eccesso di delega. Gli studiosi ritengono inutili nella pratica le modifiche alla conversione tra rito immediato e abbreviato: oggi si ricorre molto poco al rito immediato, le statistiche mostrano che in Italia si celebrano con rito immediato meno di 4000 procedimenti penali ogni anno. Ne risulta, nel complesso, un irrigidimento del procedimento penale, anche in spazi dove dovrebbero operare margini consistenti di discrezionalità per valorizzare le peculiarità del caso concreto. Questo irrigidimento potrebbe portare all'entropia della macchina giustizia<sup>37</sup>. Il decreto legislativo

---

<sup>34</sup> Cassazione penale sez. un., 27/10/2004, n.44711, Giurisprudenza italiana 2006, 10, 1947 nota (s.m.) (nota di: Cigliani): "Nel caso in cui il giudice di primo grado o di appello, all'esito del dibattimento, riconosca l'erroneità della precedente dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, dovrà riconoscere all'imputato la riduzione di un terzo della pena da irrogare, e rimarrà legittima l'utilizzabilità delle prove assunte nel giudizio ordinario, nel rispetto del principio del contraddittorio".

<sup>35</sup> Corte costituzionale sentenza del 19/05/2003 n. 169, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Alla luce del nuovo quadro normativo non vi è d'altro canto alcun ostacolo a che, qualora l'imputato riproponga prima dell'apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, sia lo stesso giudice del dibattimento, ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta, a disporre e celebrare il giudizio abbreviato. Anzi, tale soluzione è conforme alle finalità di economia processuale che connotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento. Non vi è infatti dubbio che, rispetto al dibattimento, la definizione del processo con il rito abbreviato consente comunque un sensibile risparmio di tempo e di risorse (sentenza n. 115 del 2001), in coerenza con il principio enunciato dall'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost."

<sup>36</sup> Corte costituzionale, sentenza cit: a titolo esemplificativo, già emergeva questo cambiamento della regola di giudizio per accogliere la richiesta condizionata.

<sup>37</sup> M. DANIELE, *La riforma Cartabia del processo penale: pretese algoritmiche ed entropia del sistema*, Sistema Penale, 17 luglio 2023, pagina 1, introduzione "È tutto da dimostrare, inoltre, che esista davvero la possibilità di regolare il processo in modo meccanicistico, irregimentando spazi in cui, però, operano inevitabili margini di discrezionalità, e vi è un'esigenza di adattamento alle

150/2022 è già stato oggetto di un decreto correttivo, il numero 31 del 2024, che è intervenuto anche sul rito abbreviato. Cambia la regola di giudizio per accogliere la richiesta condizionata: il giudice deve sempre valutare la necessità dell'integrazione probatoria e se il giudizio abbreviato realizza comunque un'economia processuale in rapporto all'istruzione dibattimentale (non più ai prevedibili tempi dell'istruzione). Dalla Relazione Introduttiva<sup>38</sup> si evince che la ratio della modifica è dare maggiore effettività all'istituto: il giudice deve valutare l'economia processuale della scelta del rito rispetto all'oggettiva maggiore complessità del dibattimento. All'art. 676 c.p.p. si dispone che, per ragioni di celerità, il giudice dell'esecuzione potrà provvedere *ex officio* ad applicare la riduzione di 1/6 della pena in caso di mancata impugnazione. Interessante è il parere espresso dal C.S.M.<sup>39</sup> su queste ultime modifiche. In particolare, per quanto riguarda il cambiamento della regola per l'abbreviato condizionato, si ritiene modificato l'ambito valutativo del giudice: diventa quasi scontato l'accoglimento della richiesta perché anche un'integrazione complessa impedirebbe a priori di svolgere l'ulteriore fase del dibattimento e quindi realizzerebbe sempre un'economia processuale. In questo modo si potrebbe meglio raggiungere l'obiettivo deflativo ma si rischia di ingolfare la fase dell'udienza preliminare e dunque sarebbe necessario rivedere la ripartizione dell'organico all'interno degli uffici giudicanti. Il C.S.M. evidenzia anche che questa recentissima modifica potrebbe concretizzare un eccesso di delega: la legge delega 134/2021 chiedeva al Governo di riformare la regola di giudizio della richiesta condizionata sul presupposto della necessità dell'integrazione ai fini della decisione e la realizzazione di un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Quindi sembrava più adeguata alla legge delega la formulazione originaria del decreto legislativo 150/2022. In merito alla modifica dell'articolo 676 c.p.p., si è risolta la questione dell'officiosità o meno del potere del giudice dell'esecuzione di operare la riduzione: questa modifica rappresenta una

---

peculiarità del singolo caso. Tali criticità rischiano non solo di vanificare i propositi del legislatore, ma anche di aumentare il livello di entropia del sistema, mettendone in crisi l'organicità e la coerenza.”

<sup>38</sup> Relazione Introduttiva al decreto correttivo del decreto legislativo 150/2022, pagine 27-28.

<sup>39</sup> Sesta Commissione, CSM, Parere al decreto correttivo del decreto legislativo 150/2022, pagine 24-27: per un'analisi completa.

deroga importante al principio secondo cui il giudice dell'esecuzione agisce solo su richiesta dell'interessato. Per il CSM questa modifica è stata particolarmente opportuna, soprattutto per ragioni deflative e di celerità.

## 9. Considerazioni conclusive

Guardando alla storia e all'evoluzione del rito abbreviato sembra di trovarsi di fronte a un'enantiosemia: un'espressione che ha assunto nel corso del tempo un significato opposto alle proprie origini<sup>40</sup>. Si è partiti dal patteggiamento sul rito, molto semplificato, fino ad arrivare a un rito molto complesso e lontano dall'idea originaria di *speedy trial*. La *ratio* originaria e sottesa a ogni riforma era cercare di decongestionare la macchina giudiziaria e garantire la ragionevole durata del processo, tuttavia, per la dottrina maggioritaria, non si è raggiunto lo scopo. Effettivamente, dal punto di vista statistico, i dati confermano l'orientamento degli studiosi: a titolo esemplificativo, nell'anno giudiziario 2021/2022<sup>41</sup>, sono stati definiti, a livello nazionale, 935.268 procedimenti penali, di cui 138.578 con riti alternativi (15% dei procedimenti definiti) e di questi solo 27.451 con rito abbreviato (2,93% dei procedimenti definiti e 19,80% dei procedimenti definiti con riti alternativi) Nell'anno giudiziario 2020/2021 sono stati definiti in totale 950.034 processi penali, di cui 140.304 con riti alternativi (15% del totale) e di questi solo 26.195 con rito abbreviato (2,75% dei procedimenti definiti e 18,70% dei procedimenti definiti con rito alternativo). Nell'anno giudiziario 2019/2020<sup>42</sup>, analizzando la situazione dei Tribunali ordinari del Lazio, emerge che, su un totale di 92.900 processi penali definiti, solo in 7.819 si è optato per un rito alternativo (8,41% dei procedimenti definiti) e per il rito abbreviato in 4.024 procedimenti (4,33% dei procedimenti definiti e 51,46% dei procedimenti definiti con riti alternativi). Dopo le modifiche apportate dalla Riforma Orlando e dalla legge

---

<sup>40</sup> A. MACCHIA, *op. cit.*, pagina 1: "Il giudizio abbreviato, visto nel suo sviluppo diacronico, pare quasi un'enantiosemia: figura linguistica che denota espressioni che hanno, o hanno finito per assumere, un significato opposto alle proprie origini (feriale, in origine da *feriae*, periodo di riposo, oggi vuol dire periodo lavorativo; ministro, oggi carica elevata, è invece originata da *minister*, servo, derivato da *minus*).

<sup>41</sup> P. CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022*, Corte Suprema di Cassazione, pagine 59 ss.: per un'analisi completa dei dati.

<sup>42</sup> *Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021*, Settore Penale, pagine 12 ss.: per un'analisi completa dei dati.

33/2019 non c'è stato nessun incremento significativo nella scelta di questo procedimento alternativo rispetto al rito ordinario. Nell'anno giudiziario 2016/2017<sup>43</sup>, su un totale di 114.034 procedimenti penali definiti dai Tribunali ordinari del Lazio, solo 10693 sono stati definiti con riti alternativi (9,37% del totale dei procedimenti definiti) e 5413 con rito abbreviato (4,74% dei procedimenti definiti e 50,62% dei procedimenti definiti con riti alternativi). Sulla base di un'analisi statistica condotta dall'Unione delle Camere Penali Italiane e dall'Istituto di ricerca Eurispes<sup>44</sup> emerge che, nel 2008, su 12.918 procedimenti penali monitorati in tutta Italia, solo il 9,4% si è celebrato con riti alternativi e di questi 5,4% con il rito abbreviato. Quindi anche prima dell'intervento della Riforma Orlando e della legge 33/2019, ma post modifiche della legge Carotti e dei decreti legge 82/2000 e 341/2000, il rito abbreviato aveva uno scarso appeal sugli imputati. Dal 1991 al 1998, quindi durante la vigenza della formulazione originaria dell'abbreviato corretto dalla Corte costituzionale, ci sono state all'anno, nei Tribunali ordinari, meno di 7000 sentenze conclusive di processi celebrati col rito abbreviato<sup>45</sup>. Il tempo mostrerà i risultati della Riforma Cartabia.

---

<sup>43</sup> *Tabelle derivanti dagli accordi DGSTAT e la Suprema Corte di Cassazione*, pagine 13 ss.: per un'analisi completa dei dati.

<sup>44</sup> UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, EURISPES, *Rapporto sul processo penale*, Roma, settembre 2008, pagine 2 ss.: per un'analisi completa dei dati.

<sup>45</sup> J. DELLA TORRE, M. GIALUZ, P. SEVERINO, *op. cit.*, pagina 110.

## CAPITOLO II

### DISCIPLINA

#### 10. Il giudice: la competenza

Il legislatore non ha approntato una normativa ad hoc sulla competenza del giudice del rito abbreviato e dunque si seguono le regole generali in materia di competenza per materia, territorio e connessione. È sempre rilevabile l'incompetenza per materia per difetto, ex art. 21 comma 1 c.p.p. Si esclude, invece, che sia rilevabile l'incompetenza per materia per eccesso, che si ha quando il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per un reato che prevede la citazione diretta a giudizio o che è di competenza del giudice di pace<sup>46</sup>. È stata più complessa da risolvere la questione sull'eccezione di incompetenza per territorio: inizialmente, dall'analisi dell'art.21 c.p.p., la giurisprudenza aveva ritenuto che optare per il rito abbreviato consentisse comunque di far valere l'incompetenza per territorio o per connessione<sup>47</sup>. Con la Riforma Orlando e l'aggiunta del comma 6-bis all'art.438 c.p.p. si dispone che la richiesta di rito abbreviato preclude ogni questione relativa alla competenza per territorio. La riforma del 2017 è quindi andata contro l'orientamento maggioritario. Questa dismissione del diritto a far valere l'incompetenza territoriale ha fatto discutere gli studiosi: la preclusione non semplifica il rito in maniera rilevante ed è in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni Unite<sup>48</sup>. La stessa Corte costituzionale<sup>49</sup>, con la sentenza 168 del 2006, ha

---

<sup>46</sup> Cassazione penale sez. V, 25/01/1996, n.108, Arch. nuova proc. pen. 1996, 240: "Nel giudizio abbreviato non è deducibile l'incompetenza per materia derivante dall'essere il reato attribuito alla cognizione di un giudice di competenza inferiore".

<sup>47</sup> Cassazione penale sez. un., 29/03/2012, n.27996, Cass. pen. 2013, 2, 572 nota (s.m.) (nota di: Todaro): "L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato che non sia stato preceduto dalla udienza preliminare. Quanto al giudizio abbreviato preceduto dalla udienza preliminare (giudizio abbreviato c.d. tipico) tale eccezione è proponibile, sempre in limine; solo se essa sia stata già proposta (e rigettata) in sede di udienza preliminare."

<sup>48</sup> A. MACCHIA, *op. cit.*, pagina 17.

<sup>49</sup> Corte costituzionale, sentenza del 05/04/2006 n.168, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale. pagina 7: "È ben vero, infatti - come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni sottolineato - che la locuzione "giudice naturale" «non ha nell'art. 25 [Cost.] un significato proprio e distinto, e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di "giudice precostituito per legge"» (v., ad es., sentenza n. 88 del 1962 e ordinanza n. 100 del 1984); ma deve riconoscersi che il predicato della "naturalità"



affermato che la competenza territoriale è uno di quei tasselli che assicura il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge ex art.25 Cost. Dunque, questo è stato uno degli aspetti della Riforma Orlando che ha convinto di meno e che poi forse ha contribuito a giungere all'art.24-bis con la Riforma Cartabia. L'eccezione di incompetenza per territorio si può vedere come una sorta di “*bomba a orologeria*”<sup>50</sup>: se l'imputato eccepisce l'incompetenza territoriale e la relativa eccezione viene rigettata dal giudice di primo grado ma accolta dal giudice dell'impugnazione, questo determina la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con un dispendio temporale elevato e la probabile caduta delle scure della prescrizione. L'art.24-bis c.p.p. nasce per porre rimedio a questa situazione, assegnando alla Corte di Cassazione il compito di risolvere immediatamente la questione della competenza per territorio, affinché il processo possa poi marciare verso la decisione di merito senza inciampi procedurali e senza regressioni<sup>51</sup>. La questione della competenza per territorio va eccepita in udienza preliminare o, in mancanza, in sede di risoluzione delle questioni preliminari, anche se è mera riproposizione della medesima eccezione sollevata dalle parti ma non accolta dal giudice in udienza preliminare. È poi previsto che se la parte, quando solleva per la prima volta l'eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 21 comma 1, primo periodo, c.p.p., non richiede anche il rinvio pregiudiziale, non potrà più riproporre la questione: né ai sensi dell'art. 21, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., né come motivo d'appello, ex art. 24, comma 1, c.p.p. Se si rinvia alla Cassazione, la Corte decide in camera di consiglio, secondo le forme dell'art. 127 c.p.p. Si ritiene che si possa applicare anche a questo procedimento quanto affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza 558/2000<sup>52</sup>: le parti possono

---

assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel *locus commissi delicti*”.

<sup>50</sup> M. PITTIRUTI, *Un “rinvio pregiudiziale” per un processo penale efficiente. Luci e ombre dell'art.24-bis c.p.p.*, Sistema Penale, fascicolo 5/2023, pagina 6.

<sup>51</sup> R. APRATI, *L'intervento pregiudiziale della Corte di Cassazione sull'incompetenza territoriale*, Cassazione Penale, fascicolo n.4, 2023, pagina 1085.

<sup>52</sup> Corte cost., Ordinanza, 20/12/2000, n. 558, Dir. Pen. e Processo, 2001: “È manifestamente infondata la q.l.c., in riferimento agli art. 24 comma 2 e 76 cost. in relazione all'art. 2 comma 1 n. 3 l. delega 16 febbraio 1987 n. 81, dell'art. 127 c.p.p. nella parte in cui non prevede, all'esito della procedura camerale, l'obbligo di depositare il fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del g.i.p. e la facoltà dell'indagato di estrarne copia, per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto l'art. 127 comporta implicitamente l'obbligo di depositare gli atti, trasmessi ai fini della decisione da assumere nel procedimento camerale, e il connesso diritto delle parti di prenderne visione”.

depositare memorie e atti processuali che ritengono utili per decidere. Alcuni studiosi ritengono che la Cassazione possa pronunciarsi anche oltre i limiti della domanda: quindi occuparsi di tutti gli aspetti della competenza, se risulta dagli atti ed è pregiudiziale per risolvere la questione sottoposta<sup>53</sup>. Inoltre sembra che l'art. 24-bis sia nato come strumento per risolvere le questioni di competenza territoriale in senso stretto di cui agli artt. 8-11-bis c.p.p., tuttavia alcuni studiosi evidenziano che il 24-bis non richiama specificamente questi articoli e usa un termine generico (incompetenza territoriale) che potrebbe coprire anche il caso dell'incompetenza territoriale determinata da connessione di cui all'art. 15 c.p.p.<sup>54</sup>. Dovendo la Corte verificare solo la competenza, non può prosciogliere l'imputato ex art.129 c.p.p.<sup>55</sup> L'eventuale sentenza di incompetenza sarà comunicata ai due giudici coinvolti. La Cassazione ordinerà anche la trasmissione degli atti all'ufficio del P.M. presso il giudice individuato come competente. Quindi oggi la questione della competenza territoriale può seguire due percorsi diversi: le parti possono eccepire l'incompetenza per territorio nella maniera classica e, andando avanti, riproporla se il giudice precedente l'ha rigettata, oppure possono avvalersi del nuovo strumento che consente di avere una risposta preventiva dalla Cassazione. Dall'esame dell'art.24-bis emerge che, se viene sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale con la rimessione alla Cassazione, il giudice può accogliere l'eccezione o rigettarla, salvo che non ritenga opportuno rivolgersi alla Corte di legittimità. Quindi il giudice si rivolge alla Cassazione quando si ritiene competente ma al contempo nota che l'eccezione ha una certa serietà, tanto da non potersi escludere che successivamente si pronunci sentenza attributiva di competenza in capo a un altro giudice<sup>56</sup>. Secondo alcuni studiosi da questo assunto deriva che l'atto di

---

<sup>53</sup> R. APRATI, *op. cit.*, pagina 1091.

<sup>54</sup> R. APRATI, *ivi*, pagina 1086.

<sup>55</sup> Cassazione penale sez. I, 12/06/2019, n.38871, CED Cass. pen. 2019: "L'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato), di cui all'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la cognizione piena del fatto da parte del giudice precedente cosicché non può trovare applicazione nel procedimento volto alla risoluzione di un conflitto di competenza".

<sup>56</sup> Cassazione penale sez. I, 03/05/2023, n.22326, Guida al diritto 2023, 38: "Ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, poiché, secondo la lettera dell'articolo 24-bis del Cpp, il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, questi, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio

rimessione debba essere motivato a pena di nullità ex art.125 c.p.p.<sup>57</sup> e debba contenere l'indicazione precisa del giudice che si ritiene territorialmente competente. Il giudice a quo deve rimettere alla Corte di Cassazione tutti gli atti necessari alla decisione, non avendo quest'ultima poteri istruttori. La Corte è vincolata, nel decidere, agli atti trasmessi dal giudice a quo<sup>58</sup>. Un primo quesito rilevante è se il giudice rimettente, che ritiene sussistenti i presupposti, abbia l'obbligo di esperire il rinvio alla Cassazione: per la giurisprudenza sussisterebbe un obbligo di tal sorta, valorizzando il tenore letterale della disposizione e le similitudini con gli artt. 28 ss. sul conflitto di competenza tra i giudici<sup>59</sup>. Parte della dottrina non è d'accordo con questa conclusione perché, mentre in tema di conflitto di competenza al giudice non resta altro da fare che rivolgersi alla Cassazione, il

---

occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: infatti se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza. In questa ottica, il giudice, che non si ritiene incompetente - perché altrimenti, appunto, declinerebbe la competenza o sollevarebbe il conflitto - ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga infondate le eccezioni difensive: infatti, come si desume anche dai lavori della "Commissione Lattanzi", il giudice di merito deve essere responsabilizzato nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte di cassazione, dovendo orientare la scelta in favore del rinvio "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto, in contrasto con i principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo".

<sup>57</sup> C. SANTORIELLO, *Brevi note in tema di rinvio pregiudiziale ex art.24-bis c.p.p.*, Archivio Penale, 02/2024, volume 48, pagina 4: "Stante la circostanza che il rinvio alla Cassazione della questione di competenza è subordinato alla circostanza che l'eccezione richiami a suo supporto alcune considerazioni fornite di un sufficiente grado di attendibilità, ne segue che l'atto di rimessione deve essere puntualmente motivato, a pena di nullità ex art. 125 c.p.p."

<sup>58</sup> Cassazione penale sez. VI, 15/09/2023, n.40715, Cassazione Penale 2024, 2, 610: "In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., la Corte di cassazione, nell'esercizio del suo potere cognitivo, non è vincolata a un criterio riconducibile al principio della domanda, ma è chiamata a definire tale competenza in relazione all'intero processo, sicché il materiale conoscitivo messo a disposizione e l'illustrazione delle questioni di diritto devono essere quanto più possibile completi, così da consentirle di riconoscere, al di là del perimetro tracciato dalle eccezioni di parte o dal provvedimento di rimessione, eventuali ulteriori ipotesi di incompetenza per territorio determinate dalla connessione, in relazione ad altre imputazioni o ad altri imputati, diversi da quelli indicati".

<sup>59</sup> Cassazione penale sez. I, 12/04/2023, n.20612, Guida al diritto 2023, 27: "In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex articolo 24-bis del c.p.p. (come introdotto dall'articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 150/2022), costituisce condizione di ammissibilità l'espressa richiesta di rimessione della questione alla Corte di cassazione da parte di colui che eccepisce l'incompetenza, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento".

tenore letterale dell'art.24-bis sembra escludere l'obbligatorietà<sup>60</sup>. Secondo altri studiosi, invece, sussiste effettivamente un obbligo di rimessione alla Cassazione, ma non per similitudine con l'ipotesi di cui agli artt. 28 ss., ma perché bisogna rimuovere subito l'incertezza sulla competenza per territorio<sup>61</sup>. Quindi, guardando anche alla ratio legis, si può parlare di obbligo proprio per la necessità di evitare le conseguenze disastrose dell'accoglimento dell'eccezione in sede di impugnazione. Per quanto riguarda la valutazione della serietà dell'eccezione, alcuni studiosi ritengono che il giudice debba effettuare la valutazione sulla serietà della questione con un certo favor nei confronti della rimessione alla Cassazione<sup>62</sup>. Ritenerne che il giudice a quo debba vagliare la fondatezza dell'eccezione vorrebbe dire rendere molto difficile l'accesso alla Corte di legittimità<sup>63</sup>. A prescindere dalla sussistenza o meno di un obbligo, la dottrina è compatta nel ritenere che il giudice non abbia una discrezionalità pura nell'utilizzo dello strumento dell'art.24-bis c.p.p. visto che consente di evitare la regressione del procedimento<sup>64</sup>. Secondo alcuni studiosi<sup>65</sup>, il giudice, per utilizzare lo strumento dell'art.24-bis c.p.p., dovrebbe ragionare esattamente come quando deve decidere se sollevare o meno la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale: verificare che la questione non appaia manifestamente infondata. Questa interpretazione non deresponsabilizza il giudice visto che comunque è previsto l'obbligo di motivazione. Quest'obbligo avrebbe anche carattere pedagogico: si educerebbe la magistratura a confrontarsi anche con posizioni diverse dalla propria per rimettere la questione alla Cassazione. La Cassazione ha cercato di perimetrare ulteriormente l'ambito applicativo dell'art.24-bis c.p.p. per evitare il ricorso indiscriminato all'istituto: il rinvio pregiudiziale è inammissibile se il giudice non ha prima analizzato le questioni prospettate dalle parti, tentato di comporle per raggiungere una decisione, illustrato

---

<sup>60</sup> G. CASARTELLI, *Il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. per la decisione in ordine alla competenza territoriale introdotto dalla riforma Cartabia: note minime sui primi orientamenti della Corte di cassazione*, Sistema Penale, 25/09/2023.

<sup>61</sup> A. CONTI, *Il rinvio pregiudiziale in tema di competenza nell'interpretazione della Cassazione: efficientismo, discrezionalità e principio di legalità processuale*, Diritto penale e processo, 12/2023, pagine 1629-1630.

<sup>62</sup> C. SANTORIELLO, *op. cit.*, pagina 8.

<sup>63</sup> M. ODDIS, *La cognizione "vincolata" della Suprema Corte in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p.*, Sistema Penale, 20/12/2023.

<sup>64</sup> A. CONTI, *op. cit.*, pagine 1625-1628.

<sup>65</sup> C. SANTORIELLO, *op. cit.*, pagine 10-11.

compiutamente il percorso interpretativo compiuto sulla questione di competenza, chiarendo le ragioni che non hanno permesso di raggiungere una decisione corretta<sup>66</sup>. L'ordinanza di rimessione deve essere provvista della "necessaria autosufficienza", perché la Corte non può colmare la lacuna leggendo gli atti del processo<sup>67</sup>. Tuttavia, questo orientamento ha effetti pregiudizievoli solo sulla difesa: se il giudice a quo non assolve correttamente ai suoi compiti, a pagarne il prezzo sarà solo la difesa. Forse se la Cassazione, in questa ipotesi, dichiarasse inammissibile il ricorso sarebbe opportuno consentire alla difesa di ripresentare l'istanza di rinvio, visto che l'inammissibilità sarebbe dipesa solo e soltanto dal giudice a quo e si tratterebbe anche di un'inammissibilità non prevista dalla legge. Lo strumento di cui al 24-bis c.p.p. cerca di rendere più efficiente il processo e di garantirne la ragionevole durata<sup>68</sup> e l'accusato ha il diritto di essere giudicato in un tempo ragionevole dal giudice territorialmente competente: questo diritto non può essere posto nel vuoto solo perché il giudice *a quo* ha mal motivato l'ordinanza. Inoltre, visto che la dichiarazione di inammissibilità per la motivazione carente dell'ordinanza ha lo stesso effetto pratico dell'ipotesi del giudice che si rifiuta direttamente di rimettere la questione alla Cassazione perché si ritiene competente, allora anche in questo caso l'imputato dovrebbe poter successivamente chiedere di nuovo di rivolgersi alla Corte di legittimità perché non c'è stata decisione sul merito. Inoltre, quando il legislatore ha dotato di efficacia preclusiva alcuni provvedimenti, lo ha espressamente detto<sup>69</sup>. Se la Cassazione invece decide sull'*an* della competenza per territorio ma la decisione è censurabile secondo la difesa, perché il giudice *a quo* non ha correttamente rappresentato la situazione, è

---

<sup>66</sup> Cassazione penale, sentenza cit: "In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi.

<sup>67</sup> Cass. pen., Sez. II, 20/06/2023, n. 28561, Massima redazionale, 2024: "Rientra nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell'eccezione, ove ne delibi l'infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione. Infatti, nell'architettura dell'art.24-bis c.p.p. il giudice precedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione e, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte".

<sup>68</sup> R. APRATI, *op. cit.*, pagine 1088-1089.

<sup>69</sup> C. SANTORIELLO, *op. cit.*, pagine 14-15.

interessante capire cosa succede. La dottrina dà due risposte diverse. Secondo alcuni studiosi, nonostante l'art.24-bis c.p.p. non richiami il 32 c.p.p., si deve ritenere che la Cassazione abbia il potere di assumere le informazioni e acquisire gli atti e i documenti necessari per decidere<sup>70</sup>. Secondo altri studiosi, è la difesa stessa a dover presentare al giudice gli atti da cui risultano gli elementi utili per decidere<sup>71</sup>. Questa tesi consente di evitare l'applicazione analogica dell'art.32 c.p.p. e poi la Cassazione non è in grado di sapere se il giudice *a quo* ha effettivamente trasmesso tutti i dati che aveva a disposizione e inoltre, se il rinvio pregiudiziale fosse disposto dal giudice del dibattimento nell'ambito delle questioni preliminari, egli praticamente non avrebbe nessun elemento utile da trasmettere alla Cassazione per valutare la fondatezza dell'eccezione. La difesa invece non si imbatte in questi limiti ed è a conoscenza di tutti gli atti utili per risolvere la questione della competenza territoriale e quindi può efficacemente essere intermediaria tra giudice *a quo* e Corte di Cassazione<sup>72</sup>. Si ritiene che la Corte di legittimità, benché sprovvista di poteri istruttori, possa decidere sulla questione avvalendosi di tutti gli elementi che il giudice *a quo* e le parti processuali hanno fornito<sup>73</sup>. L'istanza di parte al rinvio pregiudiziale è una richiesta accessoria ed eventuale alla proposizione in via principale dell'eccezione di incompetenza territoriale. L'istanza accessoria, essendo appunto tale, non ha termini iniziali o finali per la sua proposizione ma basta che venga proposta quando si eccepisce l'incompetenza. L'eccezione di incompetenza, invece, è soggetta ai tempi delineati dall'art.21 c.p.p.: entro la conclusione dell'udienza preliminare o, in mancanza, in giudizio entro le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. Solo in caso di citazione diretta a giudizio l'incompetenza per territorio va eccepita nell'udienza predibattimentale ex art.554-bis, comma 3 c.p.p.<sup>74</sup>. Si esclude che si possa utilizzare il rimedio dell'art.24-bis c.p.p. durante le indagini preliminari: in questa fase di continua evoluzione, si potrebbe determinare uno spostamento della competenza per territorio e non si sa nemmeno se l'azione penale verrà esercitata<sup>75</sup>. In realtà, secondo parte della

---

<sup>70</sup> M. ODDIS, *op. cit.*

<sup>71</sup> R. APRATI, *op. cit.*, pagina 1091.

<sup>72</sup> C. SANTORIELLO, *op. cit.*, pagine 17-18.

<sup>73</sup> R. APRATI, *op. cit.*, pagina 1092.

<sup>74</sup> R. APRATI, *ivi*, pagina 1089.

<sup>75</sup> C. SANTORIELLO, *op. cit.*, pagine 20-21.

dottrina, non è del tutto sussistente questo problema perché la decisione della Cassazione è vincolante nel corso del processo salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore. Dunque, anche in caso di intervento vincolante della Cassazione durante la fase delle indagini preliminari, nulla vieta che poi la competenza territoriale si sposti. Piuttosto in questa fase l'istituto è difficilmente utilizzabile perché il G.i.p. interviene poco ma il *dominus* è il P.M. Più rilevante dal punto di vista pratico è se il rinvio pregiudiziale sia esperibile in appello. Secondo alcuni studiosi no perché l'incompetenza territoriale non può essere rilevata d'ufficio ma solo fatta valere dalle parti come motivo di impugnazione e quindi eventualmente sarebbe proprio la questione di cui si deve occupare il giudice dell'appello. Secondo altri, se si fosse voluta dare questa possibilità, sarebbe stato necessario approntare una disciplina ad hoc<sup>76</sup>. Altri studiosi ancora invece sostengono che se l'eccezione di incompetenza per territorio è stata dedotta nei termini e contestualmente si è chiesta la rimessione della questione alla Corte di cassazione, ma il giudice non vi ha dato seguito, la questione non è preclusa, ma il rimedio fisiologico è proprio l'appello<sup>77</sup>. Il processo non può essere sospeso mentre si attende la risposta della Cassazione perché sono tassative le ipotesi di sospensione. Le prove assunte e i provvedimenti cautelari, in caso di dichiarazione di incompetenza da parte della Cassazione, restano regolati dall'art.26 c.p.p.<sup>78</sup> Una disciplina apposita, ma non organica, c'è per la competenza funzionale. Il giudizio abbreviato non si può chiedere solo nei procedimenti in cui è prevista l'udienza preliminare, ma ci sono anche i riti abbreviati atipici che si hanno in procedimenti in cui la celebrazione dell'udienza preliminare non è prevista. Quando si parla di rito abbreviato atipico si fa riferimento al rito che si origina dalla conversione del giudizio immediato, del rito direttissimo, del decreto penale di condanna e dal rito instaurato con citazione diretta innanzi al giudice monocratico. Inoltre, a partire dalla storica sentenza 169/2003 della Corte costituzionale, si può celebrare il rito abbreviato anche in dibattimento, a seguito del rigetto ingiustificato o illegittimo della richiesta condizionata o in caso di nuove

---

<sup>76</sup> R. APRATI, *op. cit.*, pagina 1086

<sup>77</sup> C. SANTORIELLO, *op. cit.*, pagine 23-24.

<sup>78</sup> R. APRATI, *op. cit.*, pagina 1092.

contestazioni. Nonostante la presenza dei riti abbreviati atipici, dall'esame dell'art.438 c.p.p., traspare che la sede naturale del rito abbreviato è l'udienza preliminare. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>79</sup>, il 438 c.p.p. è norma attributiva di competenza funzionale e inderogabile al G.u.p. per la celebrazione del rito abbreviato. Secondo la Corte costituzionale<sup>80</sup>, il G.u.p è da vedere come giudice naturale del rito abbreviato. Il Giudice delle leggi precisa che, per il rispetto del principio contenuto all'art. 25 Cost., è sufficiente la preventiva individuazione del giudice dell'udienza preliminare come soggetto competente a definire il giudizio abbreviato, in base a presupposti delineati dalla legge in via generale e astratta. Si parla di competenza funzionale perché è connaturata alla ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e una decisione assunta da un giudice diverso sarebbe affetta da nullità assoluta e insanabile<sup>81</sup>. Secondo una parte della dottrina, questo criterio è troppo elastico e non rispettoso del principio del giudice naturale di cui al 25 Cost.: la competenza funzionale del giudice, in questi casi, dipenderebbe solo dalla volontà dell'imputato<sup>82</sup>. Una situazione diversa si determina per i riti abbreviati atipici: la

---

<sup>79</sup> Cass., sentenza cit.: a titolo esemplificativo, "Il rigetto, da parte del giudice dell'udienza preliminare, di una richiesta non condizionata di giudizio abbreviato costituisce provvedimento abnorme da cui deriva la indebita sottrazione del procedimento alla competenza funzionale ed esclusiva, in presenza di detta richiesta, dello stesso giudice, con la ulteriore conseguenza che devono riguardarsi come affetti da nullità tanto il decreto che dispone il giudizio quanto le sentenze di primo e di secondo grado, pronunciate all'esito del medesimo giudizio, condotto con il rito ordinario".

<sup>80</sup> Corte costituzionale, sentenza cit.: "Lo spostamento della competenza a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, dal G.I.P. al giudice del dibattimento, che si determina in caso di contestazione di reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) per essere tale contestazione - che il giudizio abbreviato in definitiva preclude solo se risulti fondata - sindacabile solo dal secondo e non anche dal primo, avviene - anche se in conseguenza di un atto del P.M. - in base a precise norme di legge. È pertanto da escludere, alla luce della giurisprudenza della Corte sulla loro effettiva portata, che i principi del giudice naturale preconstituito per legge e della soggezione dei giudici soltanto alla legge possano riconoscersi violati. L'esigenza costituzionale, infatti, anche se è proprio di ogni disciplina processuale subordinare la condotta del giudice all'impulso delle parti ed alle posizioni da esse assunte in concreto, può dirsi assolta con la previsione del controllo da parte del giudice circa la rispondenza di tali posizioni al dettato normativo".

<sup>81</sup> A. BASSI, C. PARODI, *op. cit.*, pagina 36: "Tale competenza ha carattere funzionale, essendo connaturata alla ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e, pertanto, la decisione pronunciata da un giudice privo della stessa è viziata da nullità assoluta e insanabile".

<sup>82</sup> F. ZACCHE', *op. cit.*, pagina 24: "Il giudizio abbreviato attribuisce, infatti, a un giudice monocratico la cognizione a decidere su reati per i quali l'ordinamento, in attuazione a quanto disposto dall'art.102 comma 3 Cost., addirittura prevede la partecipazione diretta del popolo al processo. Sotto tale profilo, anzi, non sembrava- e, tuttora, non sembra- legittima l'opzione d'accordare alle parti, benché sotto il controllo del giudice dell'udienza preliminare limitatamente



sede in cui si celebra il rito abbreviato è diversa ma la disciplina è pressappoco identica. È competente il giudice delle indagini preliminari se il rito abbreviato nasce dalla conversione dal rito immediato e dalla opposizione al decreto penale di condanna. Rispetto al rito immediato la regola attributiva della competenza al G.i.p. è contenuta all'art.458 comma 1 c.p.p.: l'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario<sup>83</sup> è concorde nel ritenere che, in queste ipotesi, sia competente il G.i.p., anche se è il giudice che precede la notificazione del decreto di giudizio immediato, e non il giudice del dibattimento. Per quanto riguarda il rito abbreviato che nasce dall'opposizione al decreto penale di condanna, la norma cardine attributiva della competenza funzionale al giudice per le indagini preliminari è l'art.461 comma 3 c.p.p.: con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio abbreviato. Negli altri giudizi abbreviati atipici la competenza spetta al giudice del dibattimento. L'art. 452 comma 2 c.p.p. attribuisce al giudice del dibattimento la competenza a decidere con rito abbreviato rispetto alla richiesta presentata in conversione dal rito direttissimo. Il giudice del dibattimento è competente anche quando il rito abbreviato è chiesto dall'imputato citato direttamente per il giudizio davanti al giudice monocratico. Per quanto riguarda la competenza funzionale distrettuale, ex art.328 c.p.p., quando si procede per uno dei delitti di cui all'art.51 commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p. le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare sono esercitate, salvo eccezioni previste dalla legge, da un magistrato del tribunale del

---

al requisito della definibilità del processo allo stato degli atti, la possibilità di sottrarsi a un confronto davanti a coloro che rappresentano l'ambiente e il clima da cui sono scaturiti i fatti oggetto del giudizio".

<sup>83</sup> Cass., Sez. U., n. 3088, 17 gennaio 2006, CED 232560: "La competenza a decidere sulla richiesta di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, è del giudice delle indagini preliminari che ha la disponibilità del fascicolo processuale (art. 446 comma 2 c.p.p., 457 comma 1 e 458 comma 1 c.p.p.) e, come tale, è da considerare "giudice procedente" anche dopo la notifica del decreto. (In motivazione la Corte ha affermato che nell'individuare tale competenza non si realizza una regressione del procedimento ad una fase antecedente, ma una ultrattività delle funzioni del g.i.p. già prevista per la celebrazione del giudizio abbreviato)".

capoluogo del distretto. La competenza funzionale, in questi casi, fa riferimento a tutta la fase delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e, se si accoglie la richiesta di rito abbreviato, anche per il giudizio in questione<sup>84</sup>. L'incompetenza funzionale, in questo caso, è assimilata a quella per materia<sup>85</sup> ed è dunque rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche d'ufficio<sup>86</sup>. Se si procede per più reati connessi, il delitto che rientra nel perimetro dell'art.51 commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p. comporta una deroga assoluta ed esclusiva delle regole in materia di competenza per territorio perché attrae tutti i reati connessi e quindi, per determinare la competenza territoriale, bisogna solo guardare al luogo di consumazione del reato inserito in questa disposizione<sup>87</sup>. Se ritiene fondata l'eccezione di incompetenza per materia o per territorio, il giudice deve dichiarare con sentenza l'incompetenza e trasmettere gli atti al P.M. presso il giudice competente o, nei casi in cui si sia erroneamente proceduto con citazione diretta invece che con richiesta di rinvio a giudizio, al P.M. in sede affinché provveda ad esercitare l'azione penale con trasmissione degli atti al giudice per la fissazione

---

<sup>84</sup> Cassazione penale sez. VI, 03/07/2003, n.43010, Cass. pen. 2005, 4, 1324 (s.m.): “Nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p., il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato è quello del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 328 comma 1 bis c.p.p.”.

<sup>85</sup> Cassazione penale sez. IV, 11/12/2013, n.1526, CED Cassazione penale 2013: “Nel caso di incompetenza funzionale determinata ai sensi degli art. 51, comma 3 bis e 328, comma 1 bis, c.p.p., stante l'assimilazione della competenza funzionale a quella per materia, è illegittima la statuizione con la quale la Corte d'appello, annullando la sentenza di giudizio abbreviato emessa dal g.i.p. circondariale, disponga la restituzione degli atti direttamente al giudice distrettuale, anziché al p.m. presso quest'ultimo”.

<sup>86</sup> Cassazione penale sez. I, 29/03/1995, n.1925, Arch. nuova proc. pen. 1995, 423: “Quando si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p. (nella specie, associazione per delinquere di tipo mafioso), la incompetenza del giudice per le indagini preliminari di un tribunale diverso da quello avente sede nel capoluogo del distretto, in violazione dell'art. 328 comma 1 bis c.p.p., ha carattere funzionale e determina quindi una nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, senza che peraltro la declaratoria di detta nullità, qualora quest'ultima sia afferente ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare, dia luogo alla caducazione automatica di tale ordinanza, trovando invece applicazione, anche in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'art. 27 c.p.p., in forza del quale la caducazione si produce solo qualora, entro il termine prescritto, il giudice competente non provveda all'emanazione di una nuova ordinanza, sostitutiva della precedente”.

<sup>87</sup> Cassazione penale sez. II, 13/11/2008, n.6783, Cass. pen. 2010, 5, 1887: “L'attribuzione delle funzioni inquirenti per taluni reati all'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo del distretto (tra cui il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso), nel cui ambito ha sede il giudice competente, comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, perché stabilisce la “*vis attractiva*” del reato ricompreso nelle attribuzioni di quell'ufficio inquirente nei confronti dei reati connessi anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato associativo e, data la sua natura di reato permanente, al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, potendosi in via residuale fare riferimento, ove detto criterio risulti inapplicabile, ai criteri sussidiari di cui all'art. 9 cod. proc. pen.”.

dell'udienza preliminare. La Cassazione ha chiarito che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis c.p.p., perché ravvisa l'erronea qualificazione giuridica del fatto e lo inquadra in uno di quei reati per cui è necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare<sup>88</sup>. La violazione della competenza funzionale del giudice distrettuale, quando riconosciuta dal giudice di appello, impone che la relativa sentenza disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice del capoluogo del distretto e non direttamente allo stesso giudice<sup>89</sup>. Per quanto riguarda i reati ministeriali, il giudice competente si individua sulla base delle normali regole processuali e quindi gli uffici ordinari del tribunale competente per territorio. Il giudice ordinario, non lo speciale collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 1/1989, celebra l'udienza preliminare. Sarà quindi questo giudice a celebrare anche il giudizio abbreviato<sup>90</sup>. A partire dalla sentenza 169/2003<sup>91</sup> della Corte costituzionale, il giudice del dibattimento può

---

<sup>88</sup> Cassazione penale sez. I, 27/06/2006, n.30827, CED Cassazione penale 2006: "Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al p.m. ai sensi dell'art. 521 bis c.p.p., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto ed inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa in relazione alla quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare, né tale provvedimento è precluso dall'eventuale decreto di archiviazione emesso in riferimento al reato come diversamente ritenuto dal giudice".

<sup>89</sup> Cassazione penale sez. IV, 11/12/2013, n.1526, CED Cassazione penale 2013: "Nel caso di incompetenza funzionale determinata ai sensi degli art. 51, comma 3 bis e 328, comma 1 bis, c.p.p., stante l'assimilazione della competenza funzionale a quella per materia, è illegittima la statuizione con la quale la Corte d'appello, annullando la sentenza di giudizio abbreviato emessa dal g.i.p. circondariale, disponga la restituzione degli atti direttamente al giudice distrettuale, anziché al p.m. presso quest'ultimo".

<sup>90</sup> Corte costituzionale, sentenza dell'11/04/2002 n.134, massima n.26877, Giur. Costit. 2002, 1035: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione. Il dubbio di costituzionalità prospettato circa la sovrapposizione nel medesimo organo giudiziario della funzione di giudice dell'udienza preliminare con quella di organo delle indagini preliminari, competente a disporre l'archiviazione e, in mancanza, a richiedere all'Assemblea parlamentare l'autorizzazione a procedere discende da un presupposto interpretativo erroneo, atteso che l'obiettivo incertezza derivante dalla lettera della legge e dall'intenzione del legislatore, induce a far prevalere le ragioni sistematiche e a ritenere che, una volta concessa l'autorizzazione dall'Assemblea parlamentare, nella forma prevista dal comma 3 dello stesso art. 9, gli atti siano restituiti al collegio che a essa li aveva inviati, affinché il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie, vale a dire per impulso del pubblico ministero e davanti agli ordinari organi giudicanti competenti".

<sup>91</sup> Corte costituzionale, sentenza 19/05/2003 n.169, massima n.27746, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Infatti la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato limita irragionevolmente il diritto di

applicare il rito abbreviato anche in caso di rigetto ingiustificato o illegittimo della richiesta condizionata o per le nuove contestazioni. Il giudice del dibattimento può sindacare il rigetto illegittimo o ingiustificato sia se la domanda di abbreviato condizionato viene reiterata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quindi con eventuale poi celebrazione del rito abbreviato, oppure in occasione della sentenza di condanna assunta al termine del dibattimento medesimo. Per la dottrina, l'imputato può solo riproporre la stessa richiesta condizionata rigettata, non una richiesta diversamente condizionata o una richiesta secca. Il giudice del dibattimento interviene sulla richiesta di rito abbreviato anche a seguito di nuove contestazioni.

## **11. Il principio di immediatezza**

È controverso come si applichi il principio di immediatezza nel rito abbreviato. Questo principio, codificato all'art.525 comma 2 c.p.p., prescrive che, alla deliberazione della sentenza, debbano concorrere gli stessi giudici, persone fisiche, che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità assoluta. Secondo la dottrina<sup>92</sup> questo articolo codifica un principio generale da applicare a tutti i procedimenti in cui ci sia una fase istruttoria, non solo a quelli in cui si celebra il dibattimento, e dunque anche al rito abbreviato. Secondo la giurisprudenza<sup>93</sup>, per riadattare questo principio al rito abbreviato, bisogna fare riferimento al giudice che si occupa di esaminare le prove e le conclusioni delle parti. Questa regola si applica solo per la trattazione e la deliberazione della sentenza, non per la decisione sull'ammissibilità del rito. Se il giudice si modifica prima dell'apertura della discussione non c'è, quindi, violazione dell'art.525 c.p.p. A partire dagli anni 90, la Cassazione ritiene che, nei casi in cui si realizza una scissione tra il giudice che

---

difesa, mentre d'altro canto non vi è alcun ostacolo nel quadro normativo vigente e che detta previsione sia introdotta, ed anzi risultando conforme alle finalità di economia processuale che connotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento, e coerente con il principio enunciato dall'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost.”

<sup>92</sup> F. ZACCHÈ, *op. cit.*, pagine da 95 a 97: a titolo esemplificativo.

<sup>93</sup> Cassazione Penale, Sez. II, n.33840, 26 settembre 2006, CED 234970: a titolo esemplificativo, “Il principio della immutabilità del giudice, espresso dalla disposizione secondo cui «alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento», trova applicazione nel giudizio abbreviato, disposto su richiesta subordinata ad un'integrazione probatoria, per la parte relativa all'effettiva trattazione ed alla deliberazione della sentenza, e non già per il momento della decisione sull'ammissione, del rito.”

decide sull'ammissibilità del rito abbreviato e chi lo celebra, non c'è violazione del principio del giudice naturale né dell'art.101 Cost., perché è necessario solo che a deliberare la sentenza sia lo stesso giudice che si era occupato della trattazione della causa. Il principio di immediatezza ha lo scopo di garantire la correttezza della decisione che deve essere adottata dagli stessi giudici che hanno assunto le prove e hanno ascoltato le richieste e le conclusioni delle parti<sup>94</sup>. Secondo la giurisprudenza, se l'attività istruttoria viene conclusa da un giudice subentrato dopo rispetto a quello originario, la nullità assoluta si potrà evitare solo se vengono ripetute le attività istruttorie precedenti dinnanzi al nuovo giudice, a meno che le parti non ne chiedano la conservazione. Il giudice, sia *ex officio* sia su richiesta di parte, dovrà procedere, in questa ipotesi, alla valutazione di tutte le prove disponibili e di questa valutazione dovrà risultare traccia nella motivazione. Il giudice subentrato successivamente non può revocare l'ordinanza di ammissione al rito. Secondo la giurisprudenza, il consenso delle parti alla rinnovazione degli atti è necessario solo per le prove che si sono formate davanti al giudice precedente, non nel caso di prove precostituite, quindi gli atti già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari.

## 12. L'incompatibilità del giudice

Su questo tema si sono susseguite numerose sentenze della Corte costituzionale. Nella sentenza 432/1995<sup>95</sup>, la Corte afferma che l'art.34 c.p.p., che codifica la

---

<sup>94</sup> Cass. Sez. III, 4.12.1996 (dep. 12.2.1997), n. 1217, Greco: "Il principio della immutabilità del giudice previsto dall'art. 525 c.p.p. per il dibattimento, ha portata generale e trova applicazione anche per il giudizio abbreviato. Esso tuttavia attiene alla valutazione del merito della contestazione e non alla ammissione del rito per cui non può considerarsi violato nel caso in cui, anche in dibattimento, venga ammesso il rito abbreviato e in tale forma il procedimento sia poi trattato, unitariamente, da altro collegio".

<sup>95</sup> Corte costituzionale, sentenza del 06/09/2011 n.432, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale, massima n. 22759: "L'adozione, da parte del giudice per le indagini preliminari, di una misura cautelare personale richiede, ai sensi degli artt. 273, commi primo e secondo, e 292 cod. proc. pen., nonché dell'art. 275, comma 2 bis, ora introdotto dalla legge n. 332 del 1995, delle motivate valutazioni e previsioni sulla sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" necessari per la emissione del provvedimento, e, al tempo stesso, sulla non esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento (cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato o della pena) nonché in ordine alla possibilità di ottenere, con la eventuale sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena: valutazioni e previsioni che comportano la formulazione di un giudizio di merito (sia pur prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato. Anche in questo caso, perciò, in base ai principi affermati dalla Corte, in particolare, nelle sentenze nn. 124 e 186 del 1992 - con le quali, sul presupposto che anche le pronunce del G.I.P. di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata o, in decisioni su istanze di archiviazione, di ordine al pubblico ministero di formulare l'imputazione, implicano valutazioni sul merito della *regiudicanda*, è stata

disciplina dell'incompatibilità del giudice, è volto a evitare che l'imputato sia vittima della prevenzione e dunque si trovi a essere giudicato da un giudice che ha già espresso un giudizio sulla sua responsabilità. La Corte costituzionale, successivamente, nella sentenza 131/1996<sup>96</sup>, rilegge il 34 c.p.p. non solo come regola che vuole tutelare l'imputato da un pregiudizio di carattere psicologico, ma anche come norma necessaria al rispetto del principio di imparzialità e terzietà del giudice, all'epoca fatto discendere dall'art.25 Cost. Quindi, con questa sentenza, da un'interpretazione soggettiva dell'incompatibilità, peraltro di difficile accertamento, si passa a un'interpretazione oggettiva, preferita anche dalla Corte EDU: ex art.6 CEDU il giudice deve apparire terzo e imparziale<sup>97</sup>. La codificazione

---

riconosciuta costituzionalmente illegittima la mancata previsione, nell'art. 34 cod. proc. pen., della incompatibilità dello stesso G.I.P. a partecipare al giudizio dibattimentale - non si giustifica che a tale incompatibilità il G.I.P. si sottragga quando - come nella specie - abbia disposto nei confronti del rinviato a giudizio una misura cautelare personale, dovendo riconoscersi sussistenti i medesimi effetti che l'art. 34 mira, con l'incompatibilità, ad impedire, cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata da prevenzione. Deve quindi dichiararsi la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato".

<sup>96</sup> Corte costituzionale, sentenza del 17/04/1996 n.131, massima n.22334, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "È costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialità del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede: a) - l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; b) - l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta - in quanto - posto che le incompatibilità dei giudici determinate da ragioni interne allo svolgimento del processo sono finalizzate ad evitare che condizionamenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attività di "giudizio"; che la l. n. 332 del 1995 richiede un giudizio probabilistico in ordine alla colpevolezza, assai più approfondito che non in passato e tale da superare, ai fini della valutazione circa l'esistenza del pregiudizio in ordine alla decisione sulla responsabilità, la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario, rilevati in sede cautelare, e giudizio sul merito dell'accusa in sede dibattimentale; e che proprio l'intensità di tale garanzia in tale sede impone, per il giudice che ivi si è pronunciato, il divieto di partecipare al giudizio sul merito dell'accusa, rovesciandosi altrimenti, la garanzia del "*favor libertatis*" rigorosamente assicurata nella fase cautelare in prevenzione - per danno dell'imputato nel giudizio di merito - per un verso, il riesame dell'atto che dispone la misura cautelare (art. 309 cod. proc. pen.) comporta sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilità; e, per l'altro, il giudizio d'appello (art. 310 cod. proc. pen.), nella misura in cui il suo oggetto implichi valutazioni relative a profili di merito, si risolve parimenti in un giudizio sulla responsabilità".

<sup>97</sup>A.BASSI, C.PARODI, *op. cit.*, pagina 16: "Si perdono le tracce di ogni indagine, peraltro di difficile esperimento, "soggettiva" sull'effettiva soggezione del giudice al pregiudizio temuto e l'incompatibilità viene a collocarsi, al pari delle altre prescrizioni poste a tutela dell'imparzialità del

espressa del principio di terzietà e imparzialità del giudice si è realizzata con la legge costituzionale 2/1999, che ha modificato l'art.111 Cost. Secondo la giurisprudenza, il mancato rispetto dell'articolo 34 c.p.p. non determina la nullità del provvedimento del giudice incompatibile ma la parte può chiedere la ricusazione del giudice con la procedura di cui all'art.37 c.p.p. Se l'istanza di ricusazione viene accolta, sono privati di efficacia, salvo diversa disposizione, solo gli eventuali atti istruttori posti in essere dal giudice del procedimento abbreviato e quindi conserva effetto l'ordinanza che ha ammesso il rito<sup>98</sup>. Per capire se c'è incompatibilità bisogna guardare due elementi: il contenuto valutativo del merito della stessa imputazione che caratterizzi due successive decisioni assunte dallo stesso giudice e la diversità dei ruoli giudicanti di cui quelle decisioni sono espressione. Le decisioni meramente processuali o la mera conoscenza degli atti del fascicolo accusatorio del P.M. non bastano per potersi parlare di incompatibilità ma occorre che il giudice abbia già espresso una valutazione sul merito dell'ipotesi formulata dall'accusa<sup>99</sup>. Non si può parlare di incompatibilità nell'ambito della stessa fase, ma occorre che le valutazioni sul merito dell'accusa vengano formulate dallo stesso giudice in fasi diverse<sup>100</sup>. Un'indicazione più pertinente per il rito abbreviato si ricava dal comma 2-bis dell'art.34 c.p.p.: il giudice, che nel medesimo procedimento ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari, non

---

giudice (e, segnatamente, ai motivi di astensione e di ricusazione) sul piano "oggettivo" delle garanzie indispensabile perché il giudice non solo sia imparziale ma anche che appaia tale".

<sup>98</sup> Cassazione penale sez. III, 16/07/2019, n.35205, CED Cass. pen. 2020: "In tema di ricusazione, in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia nel provvedimento che accoglie la relativa dichiarazione, sono inefficaci soltanto gli atti a contenuto probatorio compiuti dal giudice ricusato".

<sup>99</sup> Corte costituzionale, sentenza del 05/03/1991 n. 401, massima n.17614, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Nella nuova disciplina del processo penale il legislatore delegante ha ritenuto che la previsione dell'incompatibilità fosse necessario presidio del valore dell'imparzialità del giudice. L'incompatibilità ha, peraltro, rilievo solo rispetto al "giudizio", cioè rispetto alla decisione sul merito della *regiudicanda*, e non anche a decisioni assunte ad altri fini".

<sup>100</sup> Corte costituzionale, ordinanza del 21/02/2007 n.76, massima n.31089, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2. cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 27, secondo comma, 76 e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, si sia pronunciato in ordine all'idoneità della condotta riparatoria dedotta dall'imputato ai fini del proscioglimento per estinzione del reato *ex art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*. Infatti, non solo nessuna menomazione dell'imparzialità del giudice può essere configurata in relazione a valutazioni, anche di merito, compiute all'interno della medesima fase del procedimento, ma, diversamente opinando, si attribuirebbe all'imputato la potestà di determinare l'incompatibilità del giudice correttamente investito del giudizio, in contrasto con il principio del giudice naturale preconstituito per legge".

può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio. Non può celebrare il giudizio abbreviato il G.i.p. che ha applicato, modificato, sostituito o revocato una misura cautelare personale perché queste decisioni, dal punto di vista pratico, sono da vedere come pronunce sul merito della *regiudicanda*<sup>101</sup>. Non si può parlare di incompatibilità per l'ipotesi in cui il giudice, durante l'udienza preliminare celebrata prima dell'avvio del rito abbreviato, abbia assunto provvedimenti sulla libertà personale dell'imputato: si rimane sempre nell'ambito della stessa fase<sup>102</sup>. La Corte costituzionale ha anche precisato che sussiste l'incompatibilità del giudice che, all'esito di un precedente dibattimento sullo stesso fatto a carico del medesimo imputato, ha ordinato di trasmettere gli atti al pubblico ministero ex art.521 c.p.p.<sup>103</sup> Più delicata è l'ipotesi in cui l'imputato

---

<sup>101</sup> Corte costituzionale, sentenza del 13/05/1996 n.155, massima n.22416, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "È costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialità del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice delle indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale, in quanto - posto che l'imparzialità della funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata dalla precedente assunzione di decisioni, in altra fase del procedimento, in ordine a misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato - siffatta ragione vale vieppiù nel giudizio abbreviato, ove viene normalmente a mancare l'istruttoria dibattimentale e quindi la possibilità della formazione 'ex novo' in tale sede del quadro probatorio (sicché è facilmente ipotizzabile che le prove a base del giudizio siano gli stessi indizi sulla cui base è stata adottata la cautela); e vale anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice è chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito in ordine sia alla prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, sia nella responsabilità dell'imputato, sia alla pena".

<sup>102</sup> Cass., Sez. III, n. 38053, 30 settembre 2002, CED 223012: "È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 34 c.p.p. - per il ritenuto contrasto con gli art. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio, nel rito abbreviato, del giudice che abbia deliberato provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato nel corso dell'udienza preliminare antecedente al giudizio stesso".

<sup>103</sup> Corte costituzionale, sentenza del 15/12/1994 n.455, massima n.21190, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Non può esservi dubbio che l'ordinanza del giudice di trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per essersi accertato, all'esito del dibattimento, che il fatto è diverso da quello contestato nel decreto che dispone il giudizio o successivamente, presuppone una penetrante delibazione del merito della *regiudicanda*, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto, conduce alla pronuncia della sentenza. Perciò, ricorrendo nella fattispecie, la stessa 'ratio' di tutela della imparzialità e serenità di giudizio, per cui in diverse altre ipotesi la mancata previsione della incompatibilità alla funzione di giudizio è stata riconosciuta illegittima, deve dichiararsi la illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza - assorbito l'ulteriore profilo di costituzionalità evocato dal giudice 'a quo' - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen".



chieda il rito abbreviato in subordine al rigetto della richiesta di applicazione della pena su richiesta. Se il giudice rigetta la richiesta di patteggiamento non solo per profili formali ma anche facendo riferimento al merito della vicenda, allora bisogna riassegnare il processo a un altro giudice perché si profila un'ipotesi di incompatibilità<sup>104</sup>. Se l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ripropone la richiesta condizionata di accesso al rito, respinta in precedenza dal G.i.p, il giudice deve compiere una valutazione incidentale delle risultanze raccolte dal P.M. per verificare se ci siano i requisiti per accogliere la richiesta ma senza entrare nel merito della vicenda, onde evitare l'incompatibilità<sup>105</sup>. Un'altra possibile incompatibilità si può profilare nel caso di celebrazione di un processo soggettivamente cumulativo con riti diversi. Secondo l'orientamento seguito dalla Cassazione, l'incompatibilità sussiste solo se il giudice ha assunto espressamente una valutazione di merito sulla posizione del concorrente, anche se questi è estraneo al procedimento in cui è stata presentata la richiesta di rito abbreviato. Per aversi incompatibilità in questa ipotesi, in sintesi, è necessario accertare che il giudice si sia effettivamente pronunciato anche sul merito dell'accusa dell'imputato che aveva chiesto il rito abbreviato. Non c'è incompatibilità se il G.u.p. ha pronunciato, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio per gli altri imputati dello stesso reato se, pur essendo comune l'imputazione, si hanno più condotte addebitabili a ciascun concorrente e oggetto

---

<sup>104</sup> A.BASSI, C.PARODI, *op.cit.*, pagine 53-54: "In caso di rigetto da parte del giudice della richiesta di applicazione della pena, se l'ordinanza contiene valutazioni sul merito della *regiudicanda*, quali quelle in ordine alla incongruità della pena da applicare o sulla non concedibilità della sospensione condizionale della stessa, si rende necessaria la riassegnazione del processo ad altro giudice non incompatibile. Infatti, la verifica del giudice sulla richiesta concorde delle parti comporta una valutazione non di mera legittimità, ma anche di merito fondata sulle risultanze degli atti, che si manifesta già nel riscontro dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma si estende altresì ai controlli relativi alla correttezza della definizione giuridica del fatto, alla sussistenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti ed alla loro comparazione e, soprattutto, alla congruità della pena. L'incompatibilità viene, invece, esclusa nei casi in cui il rigetto della richiesta di patteggiamento, essendo dovuta a ragioni che attengono a requisiti formali, non abbia comportato alcuna delibazione del merito".

<sup>105</sup> Cass., sentenza cit.: "In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato "rinnova" prima della dichiarazione di apertura del dibattimento una richiesta condizionata di accesso al rito già respinta dal g.i.p. (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169), il giudice è chiamato ad effettuare, acquisendo gli atti del fascicolo del p.m. in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. c.p.p., una valutazione solo incidentale delle risultanze della prova integrativa richiesta, senza che ciò si traduca in giudizio sul merito dell'azione penale e dunque in causa di incompatibilità per il giudice stesso".

di valutazioni scindibili l'una dall'altra<sup>106</sup>. La trattazione unitaria del rito abbreviato e del patteggiamento, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale<sup>107</sup>, non è causa di incompatibilità perché basta solo che siano tenuti separati i regimi probatori previsti per ciascun rito. È più delicata l'ipotesi della trattazione congiunta del rito ordinario e di quello abbreviato: la giurisprudenza su questo tema non è univoca. Secondo un primo orientamento<sup>108</sup>, per esigenze di economia processuale, andrebbe separato il cumulo perché solo il rito abbreviato è ispirato da esigenze di celerità ed è caratterizzato da un'istruttoria (in teoria) più agile. Per un secondo orientamento<sup>109</sup> il cumulo è possibile. In caso di trattazione unitaria disposta solo durante il giudizio di appello, la giurisprudenza è orientata favorevolmente alla celebrazione congiunta con entrambi i riti<sup>110</sup>. Interessante, sotto questo profilo, è

---

<sup>106</sup> Corte costituzionale, ordinanza del 10/07/2002 n.367, massima n.27218, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: “Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non estende la sfera di operatività dell'istituto dell'incompatibilità all'ipotesi in cui il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di alcuni imputati, abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato. Infatti, secondo l'indirizzo, costantemente seguito nella giurisprudenza costituzionale, la sfera di applicazione dell'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento, mentre, se il pregiudizio per l'imparzialità del giudice deriva da attività compiute in un procedimento diverso, il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione”.

<sup>107</sup> Cassazione penale sez. III, 12/04/2016, n.35476, Cassazione Penale 2017, 6, 2379: “La trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello di applicazione della pena su richiesta delle parti non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi”.

<sup>108</sup> Cassazione penale sez. VI, 25/10/2001, n.45586, Cass. pen. 2003, 1596 (s.m): a titolo esemplificativo, “In tema di procedimento abbreviato, è abnorme la sentenza con la quale contemporaneamente sono giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi, l'uno ordinario e l'altro speciale, in quanto tale possibilità, sebbene non espressamente vietata da specifiche norme processuali, trova un ostacolo insormontabile nella differente struttura di ciascuno dei procedimenti previsti dal titolo VI c.p.p. che ne rende incompatibile una gestione congiunta con quello ordinario”.

<sup>109</sup> Cassazione penale sez. VI, 27/04/2012, n.16365, Diritto e Giustizia online 2012, 11 maggio: a titolo esemplificativo, “È legittima la contestuale celebrazione, dinanzi al medesimo giudice, e nell'ambito del medesimo procedimento, del rito abbreviato e del rito ordinario, senza che da ciò derivi alcuna nullità della decisione né alcuna incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, essendo imparzialità e terzietà del giudice garantite dalle regole di esclusione e di inutilizzabilità probatoria che presiedono allo svolgimento legale di ogni funzione di giudizio”.

<sup>110</sup> Cassazione penale sez. III, 19/02/2015, n.14592, CED Cassazione penale 2015: a titolo esemplificativo, “La riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la

che, rispetto ai provvedimenti in tema di prove assunti dal giudice, la riforma Cartabia ha inserito il comma 4-ter all'art.495 c.p.p.: se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze. La riforma codifica il principio che consente alla parte di far risentire il testimone che ha rilasciato dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti davanti al nuovo giudice, a meno che le precedenti dichiarazioni non siano state oggetto di riproduzione audiovisiva. Il giudice che procede alla decisione, ancora una volta, deve essere quello che ha assunto le prove durante l'istruttoria. Che questa regola valga anche per il rito abbreviato ormai è assodato e lo si può desumere anche dal rinvio del comma 6 dell'art.441 c.p.p. all'art.510 c.p.p. Quindi, per esempio, se il giudice accoglie la richiesta di abbreviato condizionata all'ascolto di un teste e il testimone viene ascoltato, se il giudice cambia si deve risentire il testimone, a meno che le sue dichiarazioni non siano state documentate con mezzi di riproduzione audiovisivi.

### **13. La richiesta**

È l'imputato a dover presentare la richiesta per accedere al rito abbreviato. La domanda è l'esito di una scelta consapevole e ponderata con cui l'imputato rinuncia ad alcune delle garanzie previste nella fase del dibattimento per ottenere uno sconto di pena fisso in caso di condanna. La disposizione cardine, su questo tema, è il comma 1 del 438 c.p.p.: l'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti. È importante sottolineare che la legge dà la possibilità solo all'imputato di presentare questa richiesta e che, nel corso del tempo, a colpi di interventi della Corte costituzionale e dello stesso legislatore, sono

---

coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi".

stati eliminati tutti i limiti a questo potere. La disposizione individua come sede naturale per la presentazione della richiesta l'udienza preliminare: è quindi necessario, per presentare la richiesta, attendere che il P.M. abbia esercitato l'azione penale. Non è possibile chiedere l'applicazione del rito abbreviato se il reato è punito con la pena dell'ergastolo. L'art. 438 comma 2 c.p.p. spiega come presentare la richiesta: può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p. Se la richiesta è presentata oralmente, ne risulterà traccia nel verbale d'udienza; se la richiesta è presentata per iscritto, la riforma Cartabia richiede che la sottoscrizione dell'imputato sia autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La richiesta scritta può essere presentata sia in sede di udienza preliminare che depositata nella cancelleria del G.u.p. dopo la notificazione dell'avviso del decreto di fissazione dell'udienza medesima. Un mero errore sulle modalità di presentazione della richiesta non può essere motivo di inammissibilità dell'istanza<sup>111</sup>. La volontà dell'imputato può essere espressa o manifestata da persona munita di procura speciale<sup>112</sup>, ex comma 3 articolo 438 c.p.p. È invalida la richiesta di rito abbreviato presentata da un difensore privo di procura speciale: chiedere un rito alternativo è un atto personalissimo e va oltre l'ordinario mandato da difensore<sup>113</sup>. La procura speciale consente, a chi ne è munito, anche di presentare richiesta condizionata<sup>114</sup> e può anche contenere la facoltà di subdelega<sup>115</sup>. Per la

---

<sup>111</sup> Cassazione penale sez. I, 04/06/2018, n.28807, CED Cass. pen. 2018: "In tema di giudizio immediato, la decadenza dell'imputato dalla presentazione della richiesta di rito abbreviato consegue solo al caso di deposito intempestivo della relativa istanza e non anche all'inosservanza delle altre formalità di legge". (Fattispecie relativa a tempestivo deposito dell'istanza nella cancelleria del giudice dibattimentale anziché in quella del giudice per le indagini preliminari).

<sup>112</sup> Cassazione penale sez. II, 19/01/2005, n.3290, Cass. pen. 2007, 1, 227: "In tema di giudizio abbreviato, la procura speciale prevista all'art. 438 comma 3 c.p.p. non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo".

<sup>113</sup> L.DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op. cit.*, pagina 37: "Non è valida, quindi, la richiesta di giudizio abbreviato formulata in udienza dal difensore privo di procura speciale, proprio in quanto la scelta del rito sommario implica la disposizione di diritti personalissimi ed esorbita dai limiti dell'ordinario mandato defensionale."

<sup>114</sup> Cassazione penale sez. III, 08/10/2009, n.44469, Cass. pen. 2010, 10, 3544: "Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale per la richiesta di "riti alternativi" non meglio specificati, ha il potere di richiedere lo svolgimento del giudizio abbreviato cosiddetto condizionato".

<sup>115</sup> Cassazione penale sez. V, 26/05/2011, n.34641, CED Cassazione penale 2011: "Il sostituto processuale del difensore, cui è stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi, non è legittimato a formulare l'istanza di giudizio abbreviato se l'imputato non gli ha conferito espressa

procura speciale non ci sono requisiti contenutistici e può contenere anche solo un riferimento generico ai riti alternativi: quello che conta è che traspaia la volontà chiara e univoca dell'imputato di conferire l'incarico di richiedere il rito alternativo<sup>116</sup>. Se si celebrasse il rito abbreviato su richiesta del difensore sprovvisto di procura speciale e senza che l'imputato sia mai comparso, si configurerebbe una nullità di ordine generale perché, secondo la giurisprudenza, si concretizzerebbe una riduzione delle garanzie difensive<sup>117</sup>. Questa eccezione va fatta presente nei motivi di appello o può essere rilevata ex officio dal giudice nell'ambito del giudizio di secondo grado. Secondo la giurisprudenza, la richiesta formulata dal difensore senza procura speciale è comunque valida se fatta in presenza dell'imputato perché, in questo caso, il difensore è mero portavoce della volontà dell'imputato che potrebbe farne risultare una diversa essendo alla presenza del giudice<sup>118</sup>. La dottrina avrebbe preferito che la normativa imponesse sempre al giudice a cui il procuratore speciale presenta la richiesta di abbreviato di verificare quale sia l'effettiva volontà dell'imputato, vista la perdita per quest'ultimo di alcune garanzie. Tuttavia, seguire questo orientamento, forse significherebbe rendere del tutto vano il disposto dell'art.438 c.p.p.<sup>119</sup> La procura speciale è un atto distinto dalla nomina del difensore: la revoca del mandato non comporta automaticamente la revoca della procura<sup>120</sup>. Se l'imputato non comprende la lingua italiana godrà

---

delega se nella procura speciale rilasciata al difensore non è attribuita al medesimo la facoltà di subdelegare l'incombente”.

<sup>116</sup> Cass., sentenza cit.: “In tema di giudizio abbreviato, la procura speciale prevista all'art. 438 comma 3 c.p.p. non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo”.

<sup>117</sup> Cassazione penale sez. III, 05/05/2004, n.26926, Cass. pen. 2005, 10, 3021 (s.m.: “La celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, malgrado la carenza del consenso dell'imputato, non comparso, ed in assenza della procura speciale di cui all'art. 438 comma 3 c.p.p. configura una causa di nullità del procedimento, che se pur assoluta, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, è di ordine generale, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 179 c.p.p. Ne consegue che la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell'art. 180 c.p.p. nei motivi di appello o comunque essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla disposizione citata”.

<sup>118</sup> Cassazione penale sez. un., 31/01/2008, n.9977, Diritto & Giustizia 200 nota (s.m.) (nota di: Rispoli): “È legittima l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore (nella specie, di fiducia), pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca”.

<sup>119</sup> ZACCHE', *op.cit.*, pagina 45: “Tuttavia, dover chiedere conferma all'accusato presente all'udienza della richiesta avanzata dal difensore equivarrebbe a ritenere che l'assistente legale non possa presentarla”.

<sup>120</sup> Cassazione penale sez. I, 29/05/2019, n.35703, CED Cass. pen. 2019: “La procura speciale per la richiesta di rito abbreviato, ancorché conferita al difensore contestualmente nominato, è atto

dell'aiuto di un interprete ai sensi dell'art.143 c.p.p. e potrà così valutare se chiedere il rito abbreviato. Le Sezioni Unite hanno specificato che, se l'imputato dà prova, in qualsiasi modo, di comprendere gli atti compiuti durante il processo, il giudice non ha l'obbligo di nominargli un interprete<sup>121</sup>. Non aver nominato un interprete all'imputato che non conosce l'italiano concretizza un'ipotesi di nullità intermedia che va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non è possibile farlo in quel momento, immediatamente dopo e comunque non può più essere rilevata né dedotta dopo la richiesta di giudizio abbreviato<sup>122</sup>. Non risulta una normativa apposita in tema di capacità per chiedere l'accesso al rito: la dottrina ritiene applicabile il disposto degli articoli 70 ss. c.p.p. e quindi non può chiedere il giudizio abbreviato chi versa in condizioni di infermità mentali tali da non potersi autodifendere consapevolmente<sup>123</sup>. Bisogna distinguere l'infermità sorta al momento della domanda o dopo la sua presentazione, da quella di chi già versava in questa situazione prima di presentare l'istanza. Nella prima ipotesi, il giudice, se non può pronunciare il proscioglimento, deve sospendere il processo. Nella seconda situazione, la richiesta di abbreviato è viziata e per la dottrina si ricade in un'ipotesi di inammissibilità<sup>124</sup> rilevabile in ogni stato e grado del processo, tutti gli atti

---

distinto dalla nomina del medesimo a patrocinatore; ne consegue che la revoca del mandato fiduciario non comporta l'automatica revoca della procura speciale, che può essere effettuata soltanto con un atto avente una delle forme prescritte per il conferimento dei poteri, da depositarsi presso la cancelleria del giudice o la segreteria del pubblico ministero procedente”.

<sup>121</sup> Cassazione penale sez. un., 31/05/2000, n.12, Cass. pen. 2000, 3255: “In tema di interpretazione degli atti, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 c.p.p. è subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, non essendo del resto rinvenibile nell'ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovare di tale assistenza”.

<sup>122</sup> Cassazione penale sez. VI, 19/01/2017, n.10444, CED Cass. pen. 2017: “In tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata, né dedotta, dopo la richiesta di definizione del giudizio nelle forme dell'abbreviato”.

<sup>123</sup> M. G. AIMONETTO, *L'incapacità dell'imputato per infermità di mente*, Milano, 1992, p. 207: “Se l'infermità mentale sopravviene in pendenza della richiesta ovvero nel corso del giudizio abbreviato, poiché questo si instaura dopo la richiesta di rinvio a giudizio, e quindi in un momento successivo all'esercizio dell'azione penale, trovano applicazione, in base alla disciplina generale, le norme riferitesi al processo”.

<sup>124</sup> F. ZACCHÈ, *op. cit.*, pagina 46: “Il difetto di capacità del richiedente si traduce in una carenza di potere per difetto di legittimazione. Pertanto, quando un imputato psichicamente infermo opta per

successivi alla richiesta sono affetti da invalidità derivata e, in caso di condanna, la sentenza va annullata con regressione del procedimento al momento in cui è stata formulata la richiesta. La Corte costituzionale<sup>125</sup> ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 3, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. perché non consente al difensore, sprovvisto di procura speciale, dell'imputato irreperibile di chiedere il giudizio abbreviato. Questo perché solo l'imputato può rinunciare alle garanzie offerte dal dibattimento. Nel caso di processi soggettivamente cumulativi si ritiene che ogni singolo imputato possa chiedere il rito abbreviato, indipendentemente dalla situazione degli altri<sup>126</sup>. Questa autonomia permane sempre in capo al singolo imputato. La giurisprudenza propende, in questi casi, per la separazione dei giudizi tra chi sceglie il rito abbreviato e chi continua col rito ordinario<sup>127</sup>. È emerso anche un orientamento di segno contrario che consente di mantenere il *simultaneus processus* a patto che siano tenuti distinti i regimi probatori<sup>128</sup>. La dottrina maggioritaria è

---

il rito speciale, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito la richiesta ma deve limitarsi a dichiararne l'inammissibilità”.

<sup>125</sup> Corte costituzionale, ordinanza del 13/01/2005 n.57, massima n.29195, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: “È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato possa essere esercitata anche dal difensore dell'imputato irreperibile non munito di procura speciale. Premesso che la richiesta del rito abbreviato - giudizio che consente di definire il procedimento utilizzando come prova il risultato della attività di indagine compiuta unilateralmente dalle parti - così come quella di patteggiamento, rientra tra gli atti così detti personalissimi, che il legislatore ha riservato in via esclusiva all'imputato, in quanto determinano una non reversibile disposizione di diritti fondamentali e che, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rito abbreviato continua a costituire un modello alternativo al dibattimento che, da un lato, si fonda sull'intero materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari e, dall'altro, consente una limitata acquisizione di elementi meramente integrativi, si da mantenere la configurazione di rito 'a prova contratta', non è privo di ragionevolezza che il legislatore, nel modificare l'istituto del giudizio abbreviato, abbia mantenuto la precedente disciplina secondo cui l'imputato deve manifestare personalmente, ovvero a mezzo di procuratore speciale, la volontà di accedere a tale rito”.

<sup>126</sup> Cassazione penale sez. I, 10/06/1999, n.9142, CED Cassazione penale 1999: “Mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo, la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione processuale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal procedimento principale di quelli a carico di imputati rispetto ai quali, in concorso delle condizioni previste dalla legge, può essere applicato il rito abbreviato, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo, nel quale a un solo imputato siano contestati più reati, giacché allora permane, per via della connessione, l'unicità del procedimento, il quale non è suscettibile di scomposizione in tante parti quanti sono i capi d'accusa, ma deve essere definito totalmente”.

<sup>127</sup> Cassazione penale sez. II, 16/03/2005, n.21956, Cass. pen. 2006, 12, 4148: “Il provvedimento di separazione dei procedimenti, in conseguenza dell'ammissione al rito abbreviato di alcuni imputati di uno stesso delitto associativo è legittimo perché non incide sui diritti di difesa degli imputati”.

<sup>128</sup> Cassazione penale, sentenza cit: “La riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito

contraria alla trattazione congiunta perché l'imputato potrebbe subire la prevenzione del giudice che deriverebbe dall'esame degli elementi di prova per chi ha scelto un rito diverso<sup>129</sup>. Un'altra ipotesi che potrebbe profilarsi è quella del processo soggettivamente cumulativo in cui alcuni imputati presentino richiesta secca di abbreviato e altri richiesta condizionata. Secondo la dottrina, in questi casi, il processo può essere unico e il giudice può utilizzare gli elementi di prova richiesti da alcuni imputati anche per definire la posizione di chi ha presentato la richiesta secca<sup>130</sup>. La giurisprudenza si attesta su una posizione diversa: applica il *simultaneus processus* ma non ritiene sia possibile questa trasmigrazione degli elementi di prova<sup>131</sup>. Più controversa è la situazione nei procedimenti oggettivamente cumulativi. In questo caso si ha la situazione di un solo imputato accusato di più reati e ci si domanda se possa chiedere il rito abbreviato solo per alcuni di questi. La giurisprudenza<sup>132</sup> è contraria perché qui, essendoci un solo imputato, il procedimento deve essere unico e definito unitariamente e non si può scomporre in base al numero dei capi d'accusa, anche perché altrimenti risulterebbe priva di ratio la riduzione di pena. La dottrina<sup>133</sup> è di opposto orientamento: il giudizio abbreviato deriva la sua disciplina da quella dell'udienza preliminare e dunque anche a questo rito si dovrebbe poter applicare l'art.18 comma 1 lettera a)

---

ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricasazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi”.

<sup>129</sup> G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. IV, Giuffrè, Milano, 2020, pagina 37.

<sup>130</sup> G. SPANGHER, *Trattato di procedura penale*, 4-Tomo I, Utet Giuridica, Torino, 2008, pagina 148.

<sup>131</sup> Cassazione penale sez. III, 16/05/2019, n.42124, CED Cass. pen. 2019: “È legittima la trattazione cumulativa di riti abbreviati diversamente condizionati richiesti dagli imputati in un medesimo processo, purché il giudice selezioni per ciascun imputato le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito condizionato dallo stesso prescelto”.

<sup>132</sup> Cassazione penale sez. IV, 05/07/2006, n.30096, Cass. pen. 2007, 7-8, 2948: “La richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti, non essendo consentita una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato”.

<sup>133</sup> L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, Milano, 1990, p.352: “L'art.18 comma 1 lett. a) c.p.p. 1988, la cui espressione nell'udienza preliminare può essere riferita, anziché al momento in cui il provvedimento di separazione va adottato, al fatto che in tale sede parte del processo cumulativo possa trovare una soluzione anticipata; in secondo luogo, l'art.18 comma 2 c.p.p. 1988, giacché il consenso delle parti richiesto dalla legge per la separazione potrebbe ritenersi implicito in quello prestato in ordine all'adozione del rito differenziato”.



c.p.p. che dovrebbe consentire una richiesta parziale di abbreviato anche in ipotesi di giudizi oggettivamente cumulativi. Gli studiosi<sup>134</sup> ritengono, inoltre, che dall'esame della *ratio legis* complessiva del c.p.p. emerga il *favor separationis* e quindi, rigettare la richiesta parziale, sarebbe in contrasto con questa *ratio* e poi in questo modo si condizionerebbe la possibilità di chiedere il rito abbreviato alle scelte del pubblico ministero rispetto all'esercizio dell'azione penale per una o per tutte le imputazioni congiuntamente. Secondo la posizione degli studiosi, dunque, il giudice dovrebbe separare il processo in caso di richiesta di abbreviato solo per alcuni dei reati contestati, a meno che non ritenga assolutamente necessaria la riunione ai fini della ricostruzione del fatto da accertare. La giurisprudenza<sup>135</sup> ammette la possibilità di chiedere il rito abbreviato solo per alcuni dei reati contestati se l'imputato chiede per gli altri il patteggiamento: in questo modo si perseguono parimenti le finalità deflative di questo rito.

#### **14. I principi di alternatività e di non conversione tra i riti**

Il principio di alternatività trova concretizzazione nel fatto che le disposizioni di legge impongono all'imputato di optare per un solo rito alternativo, considerati le differenze strutturali tra i vari riti, i diversi effetti delle sentenze e i regimi di impugnazione. Il principio di non conversione impone che, una volta scelta la strada di un rito alternativo, l'imputato non può più tornare indietro e convertire quel rito in un altro. Sulla scorta di questi principi la giurisprudenza ha affermato che, se l'imputato dovesse ottenere il patteggiamento, non potrebbe lamentare che il rito abbreviato è stato irritualmente convertito in applicazione della pena su richiesta: questa è un'ipotesi di nullità relativa che non può essere dedotta dalla parte che vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa senza subirne alcun pregiudizio attuale e concreto<sup>136</sup>. Inoltre, l'imputato che ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato non può

---

<sup>134</sup> F. ZACCHÈ, *op. cit.*, pagine da 54 a 57.

<sup>135</sup> Cassazione penale sez. VI, 05/10/2010, n.2251, CED Cassazione penale 2010: a titolo esemplificativo, "La richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale".

<sup>136</sup> Cassazione penale sez. II, 06/04/2011, n.17384, Cass. pen. 2012, 5, 1831: "Una volta che l'imputato abbia chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., egli non può più dolersi dell'irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, trattandosi di una nullità

poi chiedere l'oblazione: la domanda, in questo caso, va posta prima dell'apertura del dibattimento da intendere come giudizio<sup>137</sup>. Più di recente la giurisprudenza<sup>138</sup> ha precisato che i principi di non conversione e di alternatività valgono anche tra rito abbreviato e sospensione del procedimento con messa alla prova. La sospensione con messa alla prova è un rito alternativo ex art.168-bis c.p.p. e, visto che c'è una sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e il termine finale per chiedere l'abbreviato, una volta ammesso quest'ultimo e senza un'apposita disposizione di legge, non si può percorrere una strada diversa.

### **15. Richiesta in sede di udienza preliminare**

Ai sensi dell'art.438 c.p.p. l'istanza può essere proposta fino a che non sono formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p. Quindi la richiesta può essere formulata fino all'esposizione delle conclusioni durante l'udienza preliminare: la *ratio*<sup>139</sup> è che i meccanismi di integrazione probatoria in udienza preliminare sono un incentivo per l'imputato nel posticipare il più possibile la scelta di un rito alternativo. Solo quando verrà celebrata l'udienza preliminare l'imputato potrà valutare concretamente se sia opportuno chiedere il rito abbreviato. Il 438 c.p.p. crea qualche dubbio per la sua formulazione generica: non si evince dalla

---

relativa dell'accordo che non può essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun concreto ed attuale pregiudizio”.

<sup>137</sup> Cassazione penale sez. III, 04/10/2002, n.40694, Cass. pen. 2003, 3098 (s.m): “L'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione "prima dell'apertura del dibattimento" che figura negli art. 162 e 162 bis c.p. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione”.

<sup>138</sup> Cassazione penale sez. V, 21/12/2017, n.9398, CED Cass. pen. 2018: “La richiesta di giudizio abbreviato è alternativa all'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova, sicché una volta che la prima sia stata formulata, la seconda deve ritenersi tardiva se presentata al momento dell'udienza fissata per la discussione”.

<sup>139</sup> F. ZACCHÈ, *op. cit.*, pagina 50: “Del resto, la specificazione dei criteri da seguire in tema di sentenza di non luogo a procedere e i riformati meccanismi d'integrazione probatoria nell'ambito dell'udienza preliminare costituiscono un forte incentivo per l'imputato a ritardare le proprie scelte difensive in ordine al tipo di procedimento da seguire: come osservato, i nuovi assetti predisposti dalla legge 479/1999 nell'ambito dell'udienza camerale hanno l'obiettivo di facilitare una soluzione positiva della vicenda processuale già in tale sede. Qualora ciò non si verifichi, diviene più alto il rischio d'una condanna all'esito del dibattimento e più evidente l'interesse dell'accusato a dare impulso al rito alternativo di tipo premiale: si giustifica così la scelta del legislatore di mantenere l'opzione per il giudizio sommario fino alla formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare”.

norma se il riferimento agli articoli 421 e 422 c.p.p. sia da intendersi come riferito alle conclusioni del P.M. o a quelle del difensore. Per la dottrina<sup>140</sup> la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata fino a che il difensore non presenta le conclusioni durante l'udienza preliminare e la giurisprudenza è concorde. Si ritiene che, in alcune ipotesi, sia possibile riaprire questo termine finale: per es. se l'udienza preliminare si chiude con sentenza di incompetenza perché comincia una nuova fase del procedimento davanti al giudice territorialmente competente a cui si può riproporre la domanda di abbreviato<sup>141</sup>; in caso di udienza preliminare che si celebra a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di non luogo a procedere<sup>142</sup>. Nel caso di processo con più imputati, secondo gli studiosi, il termine finale per chiedere il rito abbreviato è lo stesso per tutti: il momento in cui l'ultimo difensore presenta le conclusioni. La giurisprudenza esprime due orientamenti sulla questione. L'orientamento più risalente<sup>143</sup> ma tuttora maggioritario è quello secondo cui il 438 c.p.p. fa riferimento, come termine finale, a tutta la fase di discussione, fino alla sua conclusione. Secondo un altro orientamento<sup>144</sup>, guardando a come il legislatore ha costruito l'udienza preliminare, si deve ritenere che la fase di presentazione delle conclusioni sia da intendersi come fase unica: dunque il

---

<sup>140</sup> E. APRILE, M. SASO, *L'udienza preliminare*, Milano, 2005, pagina 313: "L'espressione fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt.421 e 422 utilizzate nell'art.438, comma 2, c.p.p. è idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dal citato art.421, comma 2, c.p.p. fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione".

<sup>141</sup> Cassazione penale sez. VI, 15/10/2019, n.49541, CED Cass. pen. 2020: "In tema di giudizio abbreviato, non è inibito, a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice dell'udienza preliminare adito per il giudizio abbreviato cd. secco, proporre al giudice competente richiesta di giudizio abbreviato condizionato, aprendosi infatti, per effetto di tale dichiarazione, una nuova e diversa fase del procedimento".

<sup>142</sup> Cassazione penale sez. IV, 15/05/2013, n.28184, Cassazione Penale 2014, 3, 1013: "È ammissibile l'accesso al rito abbreviato richiesto dall'imputato per la prima volta nell'udienza preliminare rinnovata a seguito dell'annullamento con rinvio della precedente sentenza di non luogo a procedere disposto dalla Corte di cassazione".

<sup>143</sup> Cassazione penale sez. I, 23/03/2004, n.15982, Foro ambrosiano 2004, 20: a titolo esemplificativo, "Deve considerarsi tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta nel corso dell'udienza preliminare dopo le conclusioni del p.m., in quanto l'espressione contenuta nel comma 2 dell'art. 438 c.p.p. ("fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma degli art. 421 e 422") si riferisce all'intera fase della discussione fino al suo epilogo, di guisa che il termine finale per la rituale proposizione della richiesta è rappresentato dal momento in cui si esaurisce tale discussione".

<sup>144</sup> Cassazione penale sez. III, 31/03/2011, n.18820, CED Cassazione penale 2011: a titolo esemplificativo, "La richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare può essere proposta sino al momento in cui il giudice conferisca la parola al p.m. per la formulazione delle conclusioni".

limite finale per presentare la richiesta di abbreviato è prima che il P.M. prenda la parola per esporre le sue conclusioni. Per risolvere il contrasto, sono intervenute le Sezioni Unite. Secondo le S.U.<sup>145</sup>, dall'analisi letterale dell'art.438 c.p.p. emerge che si fa riferimento a tutto il periodo che va dal momento immediatamente precedente la formulazione delle prime conclusioni, quelle del P.M., fino alla fine della discussione, con le repliche del difensore che parla per ultimo. Da questa analisi la Cassazione ricava la regola: per chiedere di procedersi col rito abbreviato il termine ultimo sono le conclusioni del pubblico ministero: solo dopo questo momento l'imputato può consapevolmente scegliere di chiedere il giudizio abbreviato. La richiesta, al più tardi, si può presentare quando il difensore formula le conclusioni definitive. La Cassazione<sup>146</sup> sconfessa l'orientamento consolidato in caso di processo unico con più imputati: per ciascun imputato il momento ultimo in cui presentare la richiesta di rito abbreviato è quando il proprio difensore presenta le conclusioni perché la conoscenza delle conclusioni degli altri imputati non ha nessuna utilità dirimente in merito alla scelta del singolo di optare per il rito abbreviato. La richiesta si può presentare anche quando si rinnova l'udienza preliminare, ex art.422 c.p.p., dopo l'integrazione probatoria, e anche nell'udienza successiva allo svolgimento di ulteriori indagini ex art.421-bis c.p.p. La domanda non va riproposta se, dopo la sua presentazione, il giudice dispone il rinvio dell'udienza di fronte a un altro giudice. È inammissibile la richiesta tardiva se l'imputato è stato la causa del ritardo<sup>147</sup>. Con la riforma Orlando si è aggiunto il comma 5-bis all'art.438 c.p.p.: in subordine al rigetto della richiesta condizionata di abbreviato si può presentare quella secca o la richiesta di patteggiamento. Con questa modifica il legislatore ha codificato l'orientamento giurisprudenziale

---

<sup>145</sup> Cassazione penale sez. un., 27/03/2014, n.20214, Cassazione Penale 2015, 12, 4415: "Nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del p.m. e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive".

<sup>146</sup> Cassazione penale, *idem.*: "Nell'udienza preliminare celebrata nei confronti di più imputati, il termine finale per la richiesta del giudizio abbreviato s'identifica con il momento nel quale il difensore di ciascuno di essi rassegna le proprie conclusioni definitive e non con quello nel quale l'ultimo difensore prende la parola".

<sup>147</sup> Cassazione penale sez. III, 24/02/2011, n.15639, Cass. pen. 2012, 6, 2202: "La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato conseguente a richiesta tardiva non può essere dedotta dall'imputato richiedente".

maggioritario: la giurisprudenza<sup>148</sup> riteneva possibile presentare in subordine al rigetto della richiesta di patteggiamento la domanda di giudizio abbreviato. La stessa Corte costituzionale<sup>149</sup>, nel 2003, aveva ritenuto possibile proporre in subordine al rigetto della richiesta condizionata la richiesta semplice. La dottrina, anche pre riforma Orlando, era favorevole rispetto a queste possibilità. È interessante guardare alla norma anche dal punto di vista del difensore: quando l'avvocato chiede il patteggiamento vuole perseguire una strategia abbastanza diversa da quella che si persegue col rito abbreviato: col primo si cerca di limitare i danni e ottenere più benefici possibili, col secondo ci si espone a tutti i rischi del processo<sup>150</sup>. Infatti, spesso il difensore a cui viene rigettata la richiesta condizionata propone la richiesta semplice di abbreviato. La dottrina<sup>151</sup> comunque ha valutato positivamente la scelta di codificare più possibilità difensive. Secondo alcuni studiosi<sup>152</sup>, tuttavia, questa modifica sembra pleonastica nei casi in cui la richiesta

---

<sup>148</sup> Cassazione penale sez. I, 03/12/2008, n.1052, Cass. pen. 2010, 5, 1895: a titolo esemplificativo "Il g.i.p., rigettata la richiesta di patteggiamento per incongruenza della pena, deve disporre l'udienza per lo svolgimento del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in subordine all'applicazione di pena a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato".

<sup>149</sup> Corte costituzionale, ordinanza cit: "Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non consenta all'imputato, qualora venga rigettata la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, di riproporre richiesta di giudizio abbreviato "allo stato degli atti" ai sensi dell'art. 438, comma 1, del codice di procedura penale, una volta che sia decorso il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, stabilito a pena di decadenza dall'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale. La formulazione della norma denunciata non pone, infatti, ostacoli a che l'imputato proponga una richiesta gradata di giudizio abbreviato "semplice" contestualmente a quella di giudizio abbreviato "condizionata", ovvero presenti la richiesta successivamente, prima della scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dal comma 1. Né queste possibilità escludono la facoltà dell'imputato, che ritenga imprescindibile l'integrazione probatoria richiesta, di operare la diversa scelta di rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria al giudice del dibattimento".

<sup>150</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op. cit.*, pagina 55: "Quando l'avvocato opta per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, infatti, di solito persegue una strategia differente rispetto a quella coltivata con la scelta del giudizio abbreviato. In caso di applicazione pena, la finalità principale è quella di contenere i danni e trarre vantaggio dai benefici premiali del procedimento speciale (neutralizzazione della parte civile, esclusione delle pene accessorie, concedibilità della sospensione condizionale della pena e non menzione della stessa). Nell'ipotesi di giudizio abbreviato, viceversa, ci si trova dinanzi a un processo aperto a tutti i possibili epiloghi".

<sup>151</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *idem*, pagina 55: "Pur a fronte di questi dubbi, si deve comunque apprezzare la scelta del legislatore di ampliare il panorama delle opzioni difensive, creando in tal modo anche i presupposti per decongestionare il contenzioso gravante sul giudice dibattimentale".

<sup>152</sup> A. BASSI, C. PARODI, *op. cit.*, pagina 74: "La dottrina ha, peraltro, rilevato come tale previsione sembri meramente pleonastica nei casi in cui la richiesta di giudizio abbreviato condizionato sia formulata in udienza preliminare, nel giudizio direttissimo ovvero in caso di citazione diretta, in quanto in tali ipotesi non vi sono preclusioni a che l'imputato, in seguito al rigetto dalla richiesta di

condizionata di abbreviato venga formulata in udienza preliminare, in caso di citazione diretta o di giudizio direttissimo perché non ci sono preclusioni a che l'imputato, dopo il rigetto della domanda condizionata, chieda altri riti alternativi fino alla scadenza del termine per presentare queste richieste. La modifica è invece rilevante in caso di giudizio abbreviato condizionato chiesto in conversione del giudizio immediato o a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna perché, in questi casi, la richiesta di un rito alternativo va formulata entro termini previsti a pena di decadenza. La Corte costituzionale<sup>153</sup> ha inoltre dato la possibilità all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento che ha accolto l'eccezione di incompetenza per materia o per territorio.

## **16. Richiesta in sede dibattimentale nei procedimenti con citazione diretta a giudizio**

Per quanto riguarda il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, l'art. 549 c.p.p. rinvia alle disposizioni, in quanto applicabili, che regolano il procedimento davanti al Tribunale in composizione collegiale. L'art.556 c.p.p. contiene un riferimento pertinente al giudizio abbreviato: la possibilità di optare per questo rito alternativo, anche in questa ipotesi, dimostra come il legislatore abbia cercato di incentivare il più possibile l'applicazione dei riti alternativi. Il termine finale per formulare la richiesta varia in base a se davanti al

---

rito abbreviato condizionato, possa formulare ulteriori richieste di rito alternativo fino allo spirare del termine generale per la presentazione di tali richieste. In tali casi, infatti, la richiesta subordinata potrebbe essere formulata sino alla presentazione delle conclusioni dell'udienza preliminare (art.438, comma 2, c.p.p.) o alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 446, comma 1, ed art. 452, comma 2, c.p.p.). La nuova disposizione sembra assumere rilievo, invece, nelle ipotesi di giudizio abbreviato condizionato richiesto in conversione del giudizio immediato o in sede di opposizione al decreto penale di condanna, atteso che in tali ipotesi la richiesta di rito speciale deve essere formulata in rigorosi termini perentori, previsti a pena di decadenza".

<sup>153</sup> Corte costituzionale, sentenza del 23/04/1993 n.214, massima n.19497, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: a titolo esemplificativo, "Col prevedere che il giudice di appello, quando pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata, per incompetenza per materia, ordini la restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competente, l'art. 24, primo comma, cod. proc. pen., preclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa modificata, la possibilità di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazione di un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual è il giudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa. Tale articolo, perciò, assorbiti gli ulteriori parametri invocati, va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, nell'ipotesi suddetta, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo".

giudice monocratico si arriva attraverso la celebrazione dell'udienza preliminare o direttamente perché dal P.M. è stato emesso un decreto di citazione diretta a giudizio. Nella prima ipotesi si segue la disciplina standard dell'art.438 c.p.p.; nel secondo caso si guarda al combinato disposto degli artt. 554-ter e 556 c.p.p., inserito dalla riforma Cartabia. La riforma del 2022 ha introdotto l'udienza predibattimentale, all'art.554-bis c.p.p. in caso di citazione diretta a giudizio, come momento per accertare la regolare costituzione delle parti, trattare le questioni preliminari su competenza e procedibilità e verificare la correttezza dell'imputazione. All'esito dell'udienza, il giudice predibattimentale può pronunciare sentenza di non luogo a procedere o fissare la data dell'udienza dibattimentale di fronte a un altro giudice. Il termine a pena di decadenza per chiedere un rito alternativo è la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere. Quindi l'udienza predibattimentale serve per decidere subito i procedimenti di pronta definizione o quelli in cui sono stati chiesti riti alternativi. Il momento iniziale per chiedere il rito abbreviato è la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio perché, quando emette questo decreto, il pubblico ministero deve depositare il fascicolo con tutti gli atti di indagine presso la cancelleria del giudice dell'udienza predibattimentale. Da quel momento l'imputato sa chiaramente quali sono le accuse a suo carico e può valutare consapevolmente se chiedere o meno il rito abbreviato<sup>154</sup>. La riforma Cartabia ha disposto che il giudizio abbreviato, sia nell'ipotesi dell'art.554-bis che dell'art.554-ter c.p.p., sarà camerale e con la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell'imputato.

## **17. La richiesta in sede di giudizio direttissimo**

Sarà il giudice del dibattimento, in caso di giudizio direttissimo, a celebrare il rito abbreviato chiesto dall'imputato. Questo giudizio abbreviato atipico presenta delle

---

<sup>154</sup> L.DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op. cit.*, pagina 60: "Quanto al momento a partire dal quale è possibile chiedere il giudizio abbreviato, si deve ritenere che vada individuato nella notifica del decreto di citazione diretta a giudizio e ciò in quanto il pubblico ministero, quando emette il decreto de quo, ha l'obbligo di depositare il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine (anche quelli espletati a seguito delle richieste della difesa ex art. 415-bis c.p.p.) presso la cancelleria del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale (così come ora prevede l'art. 553 c.p.p. modificato dall'art. 32 del d.lgs. 150 del 2022). In tal modo l'imputato viene a conoscenza delle accuse a suo carico ed è, quindi, nelle condizioni di valutare se ricorrere o meno a riti alternativi al dibattimento".

particolarità perché può essere celebrato davanti a un giudice collegiale e in pubblica udienza, anche se la dottrina<sup>155</sup> è divisa. L'art. 452 c.p.p. rinvia al comma 5 dell'art.438 c.p.p., all'art.441 c.p.p. e all'art.441-bis c.p.p.: il giudice, se revoca l'ordinanza con cui ha ammesso il rito abbreviato, fissa la data dell'udienza del giudizio direttissimo. Si ritiene abnorme e quindi ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice revoca l'ammissione al rito abbreviato e revoca anche l'ammissione al giudizio direttissimo<sup>156</sup>. Se la richiesta condizionata di abbreviato è stata rigettata illegittimamente, il giudice del direttissimo potrà comunque applicare *ex officio* la riduzione di pena<sup>157</sup>. La Riforma Orlando ha modificato il comma 2 dell'art.452 c.p.p.: anche a questo abbreviato atipico si estende la regola della sanatoria delle nullità non assolute e della irrevocabilità delle inutilizzabilità, salvo che derivino dalla violazione di un divieto probatorio, e saranno precluse le questioni sulla incompatibilità per territorio. Il 452 c.p.p. non richiama la normativa di cui al comma 4 dell'art.438 c.p.p. sul deposito delle risultanze delle investigazioni difensive e sulla richiesta immediatamente

---

<sup>155</sup> Per l'opinione favorevole, M. BONETTI, A. PELLEGRINO, G. PIZIALI, D. VIGONI, E. ZANETTI, *I procedimenti speciali in materia penale*, Giuffrè, Milano, 2003, pagina 328: "Poiché l'art.452, comma 2, c.p.p. parla di prosecuzione del giudizio se ne potrebbe dedurre, senza apparente difficoltà, che l'udienza dovrebbe rimanere pubblica. Esigenze di uniformità, e, ancor più, l'analogia con il giudizio abbreviato che derivi dalla trasformazione del rito immediato, che si svolge in camera di consiglio, come si desume dall'art.458, comma 2, c.p.p. inducono, però, a preferire la seconda soluzione (camera di consiglio), fermo restando il potere dell'imputato di chiedere che il giudizio si svolga in pubblica udienza"; per l'opinione contraria, F. ZACCHE', *op. cit.*, pagina 229: "Dal punto di vista sistematico, il giudizio abbreviato in trasformazione dal rito immediato si svolge in un'udienza ad hoc, mentre quello ottenuto dal direttissimo si tiene nel dibattimento: i due innesti, insomma, hanno cadenze autonome. Inoltre, anche dopo la l. n 479 del 1999, l'art.452 comma 2 c.p.p. prescrive che il giudice disponga con ordinanza la prosecuzione del giudizio. Pertanto, è lo stesso giudizio che continua sicché l'udienza, già sorta in pubblico in quanto destinata alla celebrazione del rito direttissimo, mantiene tale regime conoscitivo".

<sup>156</sup> Cassazione penale sez. V, 22/02/1999, n.874, Cass. pen. 2000, 3077 (s.m): a titolo esemplificativo, "Nel caso di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato, costituisce provvedimento abnorme (e quindi ricorribile per cassazione) il provvedimento con il quale il giudice, nel revocare la ammissione del giudizio abbreviato, revoca anche l'ammissione del giudizio direttissimo, restituendo gli atti al p.m. Invero, mentre la revoca del giudizio abbreviato costituisce provvedimento semplicemente illegittimo ma non impugnabile, la revoca del rito direttissimo, pur in origine ammesso, comportando una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in presenza del valido esercizio dell'azione penale, è completamente fuori dalla logica del vigente sistema processuale".

<sup>157</sup> Cassazione penale, sentenza cit., Foro it. 2005, II, 5: "Per i processi nei quali, alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 169 del 2003, sia già stato dichiarato aperto il dibattimento, il giudice del dibattimento, all'esito dello stesso e su specifica istanza dell'imputato, se accerta l'erroneità del provvedimento reiettivo del giudice dell'udienza preliminare o per le indagini preliminari in punto di necessità ai fini della decisione dell'integrazione probatoria richiesta, applica in caso di condanna la riduzione di pena prevista dal rito abbreviato".



successiva di abbreviato. Gli studiosi<sup>158</sup> ritengono che per ragioni di celerità, visti anche i presupposti del rito direttissimo, non ci sarebbe comunque molto tempo per la difesa per svolgere le investigazioni difensive e forse per questo il legislatore della riforma Orlando non ha inserito un richiamo a questo comma. Una parte della dottrina<sup>159</sup>, invece, risolve la questione come una mera dimenticanza. Non è richiamato il comma 5-bis dell'art.438 c.p.p., che dà la possibilità di presentare una richiesta condizionata di giudizio abbreviato e, in caso di rigetto, una richiesta di abbreviato secco o di patteggiamento. Per la dottrina<sup>160</sup>, visto il *favor* che il legislatore ha per i riti alternativi, questa disposizione si può applicare ugualmente, visto che è un incentivo alla scelta del rito abbreviato. La Corte costituzionale<sup>161</sup>,

---

<sup>158</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op. cit.*, pagina 61 “Al riguardo si può supporre che, stante la celerità che dovrebbe comunque caratterizzare il giudizio direttissimo e, comunque, alla luce dei suoi presupposti (confessione e arresto in flagranza), non vi sia molto spazio per la difesa per condurre delle indagini parallele da depositare nel corso del giudizio: potrebbe quindi essere questo il motivo del mancato richiamo da parte del legislatore del 2017”.

<sup>159</sup> A. MACCHIA, *op.cit.*, pagina 19: “Resta però del tutto oscura la ragione per la quale non sia stato richiamato anche il comma 4 dell'art. 438, ove, come si è accennato, è stata prevista una specifica scansione di attività suppletiva da parte del pubblico ministero, nel caso di deposito di indagini difensive a ridosso della richiesta di rito alternativo. È forte il sospetto che si tratti di una mera dimenticanza del legislatore, ma il mancato richiamo di una disciplina tanto specifica, e se si vuole “eccezionale”, non pare facilmente integrabile a livello interpretativo, specie se si considera che il “tronco” processuale dal quale si dipana il giudizio abbreviato, presenta anch'esso (il rito direttissimo) peculiarità di non poco momento rispetto al modello della udienza preliminare (l'indagine suppletiva del pubblico ministero si celebra, infatti, in un contesto che, anche prima della trasformazione del rito, era già di giudizio di merito)”.

<sup>160</sup> A. MACCHIA, *ivi*, pagina 13: “E' da ritenere che, nonostante gli artt. 452, comma 2, 458 comma 2, e 461, comma 3, non enuncino un espresso rinvio al comma 5-bis dell'art. 438, la relativa disciplina trovi applicazione anche nel caso di giudizio abbreviato derivante dalla trasformazione del giudizio immediato o direttissimo o in sede di opposizione a decreto penale di condanna, dal momento che la ratio del favor per la soluzione alternativa del procedimento, rispetto all'epilogo dibattimentale, è identica per tutte le figure di abbreviato”.

<sup>161</sup> Corte costituzionale, sentenza del 2/12/2022 n.243, massima 45155, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: “Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 24 Cost., gli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, cod. proc. pen., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Gli avvisi disciplinati dalle norme censurate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica - la cui natura è considerata inderogabile dalla giurisprudenza di legittimità -, costituiscono imprescindibili adempimenti cui il giudice è chiamato a dar seguito, nel giudizio direttissimo, in vista dell'esercizio di essenziali prerogative difensive dell'imputato, in una fase caratterizzata da una marcata contrazione dei tempi processuali, che rende non sempre agevole distinguere nettamente la fase preliminare al dibattimento da quella propriamente dibattimentale. Incontestata, pertanto, la natura essenziale del termine a difesa rispetto all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, per cui esso vale unicamente per la prosecuzione della fase dibattimentale del giudizio direttissimo, anziché in vista delle scelte che l'imputato ha la facoltà di compiere sull'accesso ai riti alternativi, lede il parametro evocato perché la scelta dell'imputato di accedere a uno dei riti speciali previsti dalle disposizioni del codice di rito deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione

con una recentissima sentenza, ha dichiarato incostituzionali gli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, c.p.p., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa, nel giudizio direttissimo, preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare di questo termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta delle parti. La piena garanzia del diritto di difesa si concretizza anche nella possibilità effettiva di scegliere un rito alternativo e questa regola vale ancora di più nel rito direttissimo, per il suo incedere veloce. Anche in caso di giudizio direttissimo instauratosi nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale monocratico si può chiedere la conversione in rito abbreviato ex comma 8 dell'art.558 c.p.p.: subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato: in tal caso il giudizio si svolge dinanzi al giudice del dibattimento e si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 452 c.p.p.

### **18. La richiesta in sede di giudizio immediato**

La richiesta di giudizio abbreviato e la prova della notificazione al P.M. vanno presentate per iscritto nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto di giudizio immediato. Non è ammissibile l'istanza presentata a mezzo del servizio postale<sup>162</sup>. Vista la struttura del giudizio immediato, è inammissibile la richiesta orale. Per la dottrina<sup>163</sup> la notifica al P.M. in questi casi ha funzione meramente informativa. Non notificare la richiesta di rito abbreviato al

---

del giudizio direttissimo, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell'imputato sull'altare della speditezza dei tempi processuali. Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e *incognita causa*, senza cioè un'adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile *spatium deliberandi*, il giudice, ove l'imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell'approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell'esercizio, consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.”

<sup>162</sup> Cassazione penale sez. III, 10/11/2011, n.44068, Cassazione Penale 2013, 6, 2376: “La richiesta di giudizio abbreviato effettuata a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato deve essere depositata nell'ufficio del g.i.p., non essendo ammesse forme equipollenti (nella specie, la spedizione a mezza posta), diversamente da quanto avviene per il regime delle impugnazioni, governato dal *favor impugnationis*”.

<sup>163</sup> A. SCAGLIONE, *Questioni in tema di richiesta di giudizio abbreviato nel rito immediato*, in Foro ambr., 2000, pagina 209: “L'onere della notifica risulta, ora, finalizzato unicamente ad esigenze di conoscenza del mutamento del rito, e non più ad esigenze di acquisizione del consenso a tale cambiamento”.

P.M. costituisce una mera irregolarità, non un'ipotesi di decadenza, e questo accade anche in caso di richiesta condizionata. Il P.M. infatti può interloquire sull'istanza sia cartolarmente, prima che il giudice decida se modificare il rito, sia durante l'udienza camerale fissata per decidere in ordine all'ammissibilità del giudizio abbreviato. La Cassazione<sup>164</sup> è concorde nel ritenere che se l'imputato, a cui è stato notificato il decreto di giudizio immediato, chiede il giudizio abbreviato non incorre in decadenza se non notifica previamente la richiesta al P.M. Se la richiesta è fatta da un imputato detenuto, basta che consegni l'istanza alla direzione carceraria e che informi di propria iniziativa e nelle stesse forme il P.M.<sup>165</sup>. Gli studiosi sono critici verso la Riforma Cartabia che non ha provveduto a eliminare quest'onere. La Corte costituzionale<sup>166</sup> ha dichiarato incostituzionali, per violazione del principio di

---

<sup>164</sup> Cassazione penale sez. II, 19/04/2002, n.26303, Cass. pen. 2003, 2358 (s.m): a titolo esemplificativo, "In tema di richiesta di giudizio abbreviato, da parte dell'imputato, al quale sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, ricorre l'ipotesi della decadenza prevista dall'art. 458 comma 1 c.p.p. solo nel caso di intempestivo deposito della istanza, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, è escluso che l'effetto decadenziale consegua anche all'omessa notifica al p.m., non più chiamato ad esprimere il proprio consenso sulla richiesta e titolare di un limitato potere di interferenza solo nel caso di istanza condizionata ad integrazione probatoria".

<sup>165</sup> Cassazione penale sez. I, 29/04/1997, n.3051, CED Cassazione penale 1997 (s.m): a titolo esemplificativo, "Qualora l'imputato nei cui confronti il p.m. abbia promosso giudizio immediato intenda chiedere il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 458 c.p.p. e si trovi in stato di detenzione, può adempiere all'onere di notifica di tale richiesta all'ufficio del p.m., come previsto dalla suddetta disposizione normativa, mediante consegna di copia della richiesta medesima, per l'inoltro al suindicato ufficio, alla direzione dell'istituto di detenzione, ai sensi dell'art. 123, comma 1, c.p.p., valendo siffatta consegna, per il combinato disposto di tale articolo e dell'art. 153 c.p.p., come notifica effettuata direttamente dalla parte. L'attestazione di tale adempimento, da parte della direzione dell'istituto di detenzione, va posta a corredo della richiesta diretta al giudice per le indagini preliminari. In mancanza di ciò è da escludere che alla prescritta notifica debba provvedere lo stesso giudice, al quale la richiesta in questione deve pervenire come espressamente previsto dalla norma, già corredata di prova dell'avvenuta effettuazione di detta notifica".

<sup>166</sup> Corte costituzionale, sentenza del 12/01/2015 n.1, massima n.38213, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3, comma 1, Cost., l'art. 458 del cod. proc. pen. e l'art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). Poiché il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell'udienza preliminare, sia del dibattimento, i suoi esiti possono essere i più diversi e tutti richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, al fine di garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative. È dunque manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è svolto dal giudice collegiale dell'udienza preliminare. Poiché la funzione del primo è uguale a quella svolta dal secondo, la diversa composizione dell'organo giudicante è priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell'interesse del minore, non potendosi far dipendere la diversità di composizione da mere evenienze processuali e, soprattutto, dalla determinazione discrezionale del pubblico ministero di

uguaglianza, gli articoli che prevedevano che, nel processo minorile, in caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante fosse quella monocratica del G.i.p. e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12. Nel giudizio minorile è necessaria la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che compongono il collegio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative. È dunque manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è invece svolto dal giudice collegiale dell'udienza preliminare. In sede di giudizio immediato può essere presentata anche l'istanza condizionata. Le Sezioni Unite<sup>167</sup> della Cassazione hanno affermato che la domanda di giudizio abbreviato va valutata durante un'apposita udienza fissata con decreto dal giudice del rito immediato e la decisione va adottata con ordinanza motivata. Quindi per le S.U. non si può respingere *de plano* l'istanza ma occorre un'udienza apposita, a maggior ragione in caso di richiesta condizionata. Il giudice può non accogliere la domanda di abbreviato e in questo caso disporrà la prosecuzione col giudizio immediato. Comunque, prima di rigettare la richiesta, il giudice è obbligato a convocare le parti, pena la nullità del provvedimento di rigetto. Sulla qualificazione di questa nullità non c'è concordia in giurisprudenza: c'è un orientamento<sup>168</sup> che la qualifica come nullità a regime intermedio; dunque, sanabile

---

esercitare l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio”.

<sup>167</sup> Cassazione penale sez. un., 28/04/2011, n.30200, Cass. pen. 2012, 4, 13 nota (s.m.) (nota di: Rombi): “Se la valutazione della esistenza dei requisiti formali della richiesta in caso di richiesta di rito abbreviato incondizionato appare semplice, di sicuro complessa è quella relativa a una richiesta subordinata a integrazione probatoria, perché in tal caso occorre verificare se l'integrazione probatoria richiesta sia necessaria e compatibile con le esigenze di semplificazione che caratterizzano il rito abbreviato. Secondo lo schema del giudizio immediato; valutazione, quindi, molto delicata per le rilevanti conseguenze per l'imputato, che non può che essere assunta, tenuto conto dei principi generali che disciplinano il nostro sistema processuale, in udienza e in contraddittorio tra le parti, dal giudice competente per il rito. Ciò, in definitiva, significa che soltanto all'esito del contraddittorio sul punto può essere emessa l'ordinanza di accoglimento — o di rigetto — della richiesta di rito abbreviato e soltanto da questo momento può considerarsi iniziato il relativo giudizio; l'inizio di tale giudizio non potendo, invero, essere individuato nel momento della adozione del decreto che fissi l'udienza anche perché emesso, come già detto, *de plano*, e, quindi, senza facoltà di interlocuzione per le parti interessate, da un giudice incompatibile a celebrare il rito abbreviato”.

<sup>168</sup> Cassazione penale sez. II, 15/03/2012, n.22253, CED Cassazione penale 2012: a titolo esemplificativo, “Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale rigetti l'eccezione di nullità

e con i limiti alla deducibilità dell'art.182 c.p.p.; un altro orientamento<sup>169</sup> ritiene che sia una nullità assoluta e dunque insanabile e rilevabile anche *ex officio* in ogni stato e grado del procedimento. La riforma Orlando ha modificato il comma 1 dell'art.458 c.p.p. aggiungendovi l'inciso: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis". Quindi anche in questo giudizio abbreviato atipico si applica la disciplina della sanatoria delle nullità non assolute e della non rilevabilità dei casi di inutilizzabilità che non derivino da violazione di divieti probatori. Per quanto riguarda l'incompetenza per territorio, il comma 1 dell'art.458 c.p.p. stabilisce che, con la richiesta, l'imputato può eccepirlo. Questa differenza si spiega, per la dottrina<sup>170</sup>, perché in questo caso l'imputato non ha avuto nessun previo contatto col giudice in cui proporre l'eccezione e avere una risposta. Anche qui però la Riforma Orlando non si è preoccupata di richiamare la normativa in tema di investigazioni difensive di cui all'art.438 comma 2 c.p.p. e nemmeno il comma 5-bis per la possibilità di chiedere i riti alternativi in via subordinata. La Riforma Cartabia ha precisato che il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza

---

dell'ordinanza con la quale il G.i.p. ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato, disponendo procedersi al giudizio immediato chiesto dal P.M".

<sup>169</sup> Cassazione penale sez. III, 11/10/2011, n.45683, Cassazione Penale 2013, 5, 1987: a titolo esemplificativo, "In tema di rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, la valutazione de plano in ordine all'ammissibilità dell'istanza, quale antecedente necessario del decreto di fissazione dell'udienza, riguarda unicamente i requisiti formali dell'istanza stessa e, quindi la tempestività, la legittimazione del richiedente e la riferibilità all'intero processo a carico dell'imputato, restando demandata all'udienza ogni valutazione in ordine alla compatibilità della integrazione probatoria richiesta con il rito speciale".

<sup>170</sup> A. CABIALE, J. DELLA TORRE, M. GIALUZ, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, Rivista trimestrale Diritto penale contemporaneo, n.3/2017, pagina 182: "Maggiormente innovativa pare, invece, la modifica in tema di impossibilità di rilevare nel giudizio abbreviato tipico l'incompetenza territoriale, a sua volta frutto di alcune suggestioni derivanti dalla Commissione Canzio. Come noto, infatti, le Sezioni Unite, accogliendo un orientamento minoritario, avevano concluso per l'ammissibilità dell'incidente di competenza territoriale nel giudizio abbreviato tipico, nei casi in cui la relativa eccezione fosse stata già proposta e rigettata in udienza preliminare. Dalla formulazione della nuova norma, ove, per l'appunto, si stabilisce che «la richiesta del rito in esame preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice» parrebbe, invece, potersi derivare la volontà di superare il predetto arresto, facendo quindi rivivere la precedente esegesi più rigorosa. Se così fosse le facoltà difensive dell'imputato all'interno del giudizio speciale in questione subirebbero, a seguito della novella, un'ulteriore diminuzione, essendo egli obbligato, per ottenere uno sconto di pena, ad accettare anche la rinuncia a sindacare la competenza dell'organo giudicante. Senza che ci si possa in questa sede soffermare sul punto, va però segnalato come in dottrina vi sia chi, dopo aver compiuto un paragone con la ancora più netta norma sul punto proposta dalla Commissione Canzio, ha sostenuto che la riforma Orlando, a ben vedere, non avrebbe segnato un completo superamento di quanto stabilito dalle Sezioni unite Forcelli, lasciando invece ancora la «possibilità di sollevare la questione di incompetenza territoriale anche dinanzi al giudice dell'abbreviato, fino a quando questi non abbia dichiarato instaurato il rito".

in camera di consiglio per la valutazione della richiesta. La modifica ci fa capire che il legislatore ha cercato di garantire al massimo il contraddittorio quando la richiesta di giudizio abbreviato si innesta nel rito immediato. Il nuovo comma 2 dell'art.458 c.p.p. contiene un rinvio al comma 6-ter dell'art.438 c.p.p.: quando la richiesta di giudizio abbreviato è stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può ripresentarla prima dell'apertura del dibattimento e il giudice del dibattimento, se ritiene illegittimo o ingiustificato il rifiuto, ammette il rito abbreviato. Con la più recente riforma, tuttavia, non è stato richiamato il comma 4 dell'art.438 c.p.p. sulle investigazioni difensive. La Riforma ha aggiunto il comma 2-bis all'art.458 c.p.p. consentendo all'imputato di presentare, in subordine al rigetto della richiesta condizionata, richiesta secca di abbreviato, di patteggiamento o di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Quindi la nuova disposizione è più ampia del comma 5-bis dell'art.438 c.p.p.

### **19. La richiesta in sede di procedimento per decreto**

Al comma 3 dell'art.464 c.p.p. si prevede che il condannato con decreto penale non può più chiedere, fino all'inizio del giudizio sull'opposizione, il patteggiamento, l'oblazione e il giudizio abbreviato: dunque, la richiesta di un rito alternativo va presentata quando si presenta l'atto di opposizione. L'imputato che, in sede di opposizione, si vede rigettare la richiesta condizionata può riproporla prima dell'apertura del dibattimento. Tuttavia, la richiesta condizionata, in questi casi, conserva i suoi effetti come richiesta di abbreviato semplice<sup>171</sup>. Il giudice, se viene presentata opposizione, deve fissare con decreto l'udienza e darne avviso alle parti almeno 5 giorni prima. È controverso se la mera fissazione dell'udienza equivalga a una decisione positiva sull'ammissibilità del rito o se serva un'apposita ordinanza da adottare durante l'udienza stessa. La questione rileva perché, se il giudice accoglie la richiesta condizionata, il P.M. deve poter esercitare il diritto alla prova contraria e quindi è preferibile che il giudice decida in ordine all'ammissibilità del

---

<sup>171</sup> Cassazione penale sez. I, 17/09/2003, n.38595, CED Cassazione penale 2003: "La richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna e rigettata dal g.i.p. conserva i suoi effetti come richiesta di giudizio abbreviato semplice, a nulla rilevando che nell'atto di opposizione quest'ultima non fosse stata avanzata neanche in via subordinata".

rito nel contraddittorio tra le parti. Se al giudice fosse consentito di decidere sull'ammissibilità del rito senza fissare l'udienza, si pregiudicherebbe l'imputato, che non potrebbe valutare di chiedere l'abbreviato secco in caso di rigetto della richiesta condizionata. Se la preclusione si individuasse prima della fissazione dell'udienza, la parte civile, in caso di abbreviato condizionato, dovrebbe decidere se accettare o meno il rito senza sapere se il pubblico ministero formulerà richiesta di prova contraria<sup>172</sup>. È necessario privilegiare sempre il principio del contraddittorio rispetto alle esigenze formalistiche, anche se c'è un rallentamento con un'apposita udienza. La Riforma Orlando ha modificato il comma 1 dell'art.464 c.p.p. aggiungendo: "si applicano altresì le disposizione di cui all'art.438, comma 6-bis". Anche in questo caso non c'è nessun riferimento all'art. 438 commi 4 e 5-bis con le perplessità già esposte. Comunque, sembra<sup>173</sup> poco utile dal punto di vista pratico riferirsi al comma 4 visto che è difficile che vengano svolte investigazioni difensive in soli 15 giorni per presentare opposizione avverso il decreto. Per quanto riguarda il comma 5-bis, la dottrina<sup>174</sup> ritiene sempre possibile presentare la richiesta subordinata di altri riti alternativi. Non c'è nessuna previsione apposita che consenta all'imputato di eccepire l'incompetenza per territorio pur chiedendo il rito abbreviato: sembra assurdo perché, prima della presentazione della domanda, l'imputato non ha avuto nessun contatto precedente col giudice. La dottrina, tra cui Della Torre, ha aspramente criticato la Riforma Orlando per non essere intervenuta sul punto. Anche la Riforma Cartabia non è intervenuta sulla questione. Per le modalità di svolgimento di questo rito abbreviato atipico si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-

---

<sup>172</sup> M. BONETTI, A. PELLEGRINO, G. PIZIALI, D. VIGONI, E. ZANETTI, *op.cit.*, pagina 536: "Per cui se il momento preclusivo fosse da individuare nel momento in cui viene fissata l'udienza, la parte civile, nei casi di richiesta di abbreviato condizionato, dovrebbe compiere la propria scelta adesiva o meno al rito senza sapere se l'ufficio della pubblica accusa formulerà o meno richiesta di prova contraria".

<sup>173</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M.DE GIORGIO, *op. cit.*, pagina 89: "Desta perplessità il mancato riferimento al comma 4 dell'art. 438 c.p.p. in tema di indagini difensive (per quanto la ristrettezza del tempo concesso per promuovere l'opposizione — soli quindi giorni — appaia poco compatibile con lo svolgimento di una compiuta investigazione parallela)".

<sup>174</sup>A. MACCHIA, *op.cit.*, pagina 13: "È da ritenere che, nonostante gli artt. 452, comma 2, 458 comma 2, e 461, comma 3, non enuncino un espresso rinvio al comma 5-bis dell'art. 438, la relativa disciplina trovi applicazione anche nel caso di giudizio abbreviato derivante dalla trasformazione del giudizio immediato o direttissimo o in sede di opposizione a decreto penale di condanna, dal momento che la ratio del favor per la soluzione alternativa del procedimento, rispetto all'epilogo dibattimentale, è identica per tutte le figure di abbreviato<sup>15</sup>".

bis, 442 e 443 c.p.p. Se il giudice revoca l'ordinanza con cui si era disposto il rito abbreviato, fisserà l'udienza per il giudizio conseguente l'opposizione.

## **20. La richiesta in caso di nuove contestazioni**

Sul tema dell'abbreviato e delle nuove contestazioni si è pronunciato più volte il Giudice delle leggi. La Corte costituzionale<sup>175</sup> ha provveduto a dichiarare incostituzionale, nel 2009, l'art.517 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che l'imputato potesse chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato rispetto al reato concorrente contestato in dibattimento, se la nuova contestazione avesse riguardato un fatto che già risultava dagli atti di indagine quando era stata esercitata l'azione penale. La Corte fa riferimento alle contestazioni suppletive tardive: erano incompleti gli atti di indagine e questo portava alla perdita incolpevole, per lo spirare del termine, del diritto dell'imputato di chiedere il rito abbreviato. La norma censurata, inoltre, era manifestamente lesiva del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.: i riti alternativi, per consolidata giurisprudenza costituzionale<sup>176</sup>, sono espressione del diritto di difesa e questa facoltà difensiva

---

<sup>175</sup> Corte costituzionale, sentenza del 14/12/2009 n.333, massima n.34188, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale. Premesso che il dubbio di costituzionalità investe la fattispecie della contestazione suppletiva tardiva (derivante, cioè, da un'incompletezza già apprezzabile sulla base degli atti di indagine e non dalla fisiologica emersione di nuovi elementi nel corso dell'istruzione dibattimentale), e che oggetto di scrutinio è la perdita, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato, essendo la nuova contestazione intervenuta dopo che sia spirato il termine ultimo di proposizione della relativa richiesta; la norma censurata viola gli evocati parametri costituzionali, poiché, come già riconosciuto dalla sentenza n. 265 del 1994, nell'ipotesi di contestazione dibattimentale tardiva precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali è «lesivo del diritto di difesa», risultando la libera scelta dell'imputato verso il rito alternativo sviata da aspetti di anomalia nella condotta processuale del pubblico ministero, collegati all'erroneità o all'incompletezza dell'imputazione, riscontrabili già sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini; e contrasta, altresì, con l'art. 3 Cost., «venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale».

<sup>176</sup> Corte costituzionale, sentenza del 18/11/2020 n.260, massima n.43106, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: a titolo esemplificativo: "Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate Corte di assise di Napoli in riferimento agli artt. 24 «anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27», e 111, primo comma, Cost., dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. L'accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa - che nel caso di specie si assume violato - soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di



non si può comprimere per errori addebitabili al solo pubblico ministero. Il vecchio 517 c.p.p. si poneva in contrasto anche con l'art.3 Cost.: la facoltà dell'imputato di scegliere un rito alternativo non può dipendere dalla corretta attività di indagine svolta dal P.M. Questa pronuncia costituzionale è stata poi superata con la sentenza n.237/2012<sup>177</sup> con cui la Corte ha dichiarato incostituzionale il 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che l'imputato potesse richiedere al giudice del dibattimento di procedere con rito abbreviato in ordine al reato concorrente oggetto di nuova contestazione emersa durante l'istruttoria in dibattimento. Il vecchio 517 c.p.p. viene dichiarato incostituzionale perché creava una disparità illegittima per chi era soggetto a modifiche tardive dei reati contestati. La disposizione ledeva anche il diritto di difesa che presuppone, per essere esercitato pienamente, che l'imputato sappia in maniera chiara qual è l'accusa nei suoi confronti. Se all'imputato si muove una nuova contestazione, egli deve essere rimesso in termini per esercitare completamente le facoltà difensive. Da qui l'intervento della Corte anche rispetto alle nuove contestazioni fisiologiche. Con la sentenza 273/2014<sup>178</sup>, il Giudice delle

---

certe condizioni; di talché, seppure esso deve essere garantito - quanto meno nel recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito - ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato - per effetto di un errore del PM nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo -, tuttavia, dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale.”

<sup>177</sup> Corte costituzionale, sentenza del 03/12/2012 n. 273, massima n.36776, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: “È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (ossia, in pratica, quando si tratti di fatto emerso solo nel corso dell'istruzione dibattimentale). Non è infatti implausibile l'assunto da cui muove il rimettente secondo cui l'orientamento giurisprudenziale per il quale non sarebbe consentita la richiesta di giudizio abbreviato «parziale», limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona, si riferisce all'ipotesi in cui l'azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, e non è automaticamente estensibile alla fattispecie oggetto del quesito di costituzionalità relativa alle contestazioni suppletive "fisiologiche", nelle quali vi è l'esigenza di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente al nuovo addebito in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedimentali. Per converso, sarebbe illogico - e, comunque, non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta.”

<sup>178</sup> Corte costituzionale, sentenza del 11/12/2014 n.273, massima n.38198, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: “È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere

leggi ha dichiarato incostituzionale l'art.516 c.p.p. per violazione degli artt.3 e 24 Cost. nella parte in cui non consentiva all'imputato di chiedere al giudice del dibattimento di procedere con il giudizio abbreviato relativamente al fatto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale e che era oggetto di nuova contestazione. Con la sentenza numero 139/2015<sup>179</sup> il Giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l'art.517 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedeva che, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine quando era stata esercitata l'azione penale, l'imputato potesse richiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato. Alcuni studiosi evidenziano come l'orientamento della Corte costituzionale di non

---

al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Sono, infatti, estensibili le considerazioni svolte nella sentenza n. 237 del 2012 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in relazione al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva c.d. "fisiologica", volta, cioè, ad adeguare l'imputazione alle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale. Pur sussistendo un elemento differenziale tra la contestazione del reato concorrente e quella del fatto diverso - potendosi, solo nel primo caso, dar luogo anche ad una imputazione autonoma, oggetto di un procedimento distinto, mentre nel secondo caso, configurandosi una mutata descrizione del fatto per il quale è già stata esercitata l'azione penale, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il pubblico ministero - ciò non è sufficiente a giustificare la discriminazione in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato. Pertanto, anche in rapporto alla contestazione "fisiologica" del fatto diverso l'imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore - quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena - rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall'inizio. La disposizione censurata, inoltre, integra una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe conseguente al possibile recupero, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato per circostanze puramente "occasionalmente" che determinino la regressione del procedimento, come nel caso in cui, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. Sussiste, infine, anche con riguardo all'ipotesi in questione, l'ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione, parimenti riscontrata nella sentenza n. 237 del 2012."

<sup>179</sup> Corte costituzionale, sentenza del 26/05/2015 n.139, massima n.38466, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. Infatti, il mancato riconoscimento all'imputato del diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche in caso di contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante cagiona una violazione del diritto di difesa in ragione dell'impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Sussiste, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato che nella medesima situazione processuale voglia chiedere il "patteggiamento" ovvero intenda chiedere il giudizio abbreviato nel caso non dissimile di contestazione "tardiva" del fatto diverso, quali ipotesi in cui è ammessa la possibilità di accedere a riti alternativi."

consentire all'imputato, in caso di contestazione suppletiva, di scegliere il rito abbreviato per tutte le imputazioni a suo carico è in controtendenza con l'orientamento della Cassazione che non ammette richieste parziali. È un'interpretazione contraria anche all'economia processuale, che invece deriverebbe dall'applicazione dell'abbreviato a tutti i reati contestati. Sulla base delle pronunce costituzionali sarà possibile chiedere il giudizio abbreviato esclusivamente rispetto al reato oggetto di contestazione suppletiva e dunque un processo potrebbe dover proseguire con riti diversi: il rito ordinario per le imputazioni originarie e il giudizio abbreviato per la contestazione suppletiva. Questo, tuttavia, non impone di separare i procedimenti né di decidere con sentenze distinte, ma richiede, come sola condizione, che, in base alle diverse imputazioni, il giudice rispetti le regole di acquisizione, formazione e valutazione degli elementi probatori<sup>180</sup>. L'art. 441-bis comma 1 c.p.p. dispone che, durante il giudizio abbreviato, il P.M. può modificare l'imputazione ex art.423 comma 1 c.p.p. a seguito dell'attività istruttoria svolta con l'accoglimento della richiesta condizionata o disposta anche *ex officio* dal giudice. Il pubblico ministero può dare una diversa qualificazione giuridica al fatto delineato nell'imputazione<sup>181</sup> e, in base al principio *iura novit curia*, il giudice può sempre inquadrare il fatto in una fattispecie di reato diversa da quella contestata dalla pubblica accusa. Secondo il

---

<sup>180</sup> A. BASSI, C. PARODI, *op.cit.*, pagina 123: "Concludendo la trattazione sul tema, non si può fare a meno di notare come la ferma posizione del giudice costituzionale nel senso di non consentire all'imputato, in caso di contestazione suppletiva (fisiologica o patologica), di rivedere l'opzione in rito con riguardo alla integralità delle imputazioni ascritte si ponga in controtendenza rispetto alla costante giurisprudenza di legittimità, che non ammette richieste parziali di giudizio abbreviato; sia distonica al disposto dell'art. 441-bis c.p.p., che nel consentire la celebrazione del rito abbreviato anche con riguardo alla nuova contestazione a seguito di attività probatoria integrativa, mira a garantire una disciplina processuale unitaria con riguardo all'intera piattaforma d'accusa; trascuri i positivi riverberi sul piano dell'economia processuale e dei tempi che potrebbero derivare dalla trattazione con rito abbreviato di tutte le imputazioni (ciò salvo la contestazione suppletiva non sia intervenuta ad istruttoria dibattimentale ormai conclusa o avanzata). Sta di fatto che, secondo il chiaro dictum della Consulta, la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato con esclusivo riguardo al reato oggetto di contestazione suppletiva comporta, dal punto di vista procedurale, che in caso di opzione per il rito abbreviato "parziale", il processo dovrà essere celebrato (*rectius* dovrà proseguire) secondo due riti diversi: col rito ordinario per le originarie imputazioni, col giudizio abbreviato per la contestazione suppletiva. Ciò tuttavia non impone la separazione dei procedimenti né la decisione con due distinte sentenze, ma richiede, quale unica condizione, che — in relazione alle diverse imputazioni — il giudice rispetti le regole di acquisizione/formazione probatoria e di valutazione degli elementi conoscitivi proprie dei due riti".

<sup>181</sup> Cassazione penale sez. II, 17/09/2010, n.35350, Cass. pen. 2012, 3, 1059: "La riqualificazione del fatto in imputazione, a differenza degli interventi di modifica, non è preclusa al p.m. nel corso del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria".

costante orientamento della giurisprudenza, questa regola si applica anche nel giudizio abbreviato perché è una prerogativa fondamentale di ogni giudice. La fase del mutamento dell'imputazione nel giudizio abbreviato è in parte sovrapponibile all'omologa del processo ordinario, escludendo le più ampie garanzie previste dall'art. 441-bis c.p.p. e il divieto di contestazioni tardive in base ad atti e circostanze già acquisite nella fase preliminare e prima della richiesta del rito<sup>182</sup>. La fase della decisione del giudizio abbreviato segue le stesse regole del rito ordinario e quindi il giudice ha lo stesso potere di riqualificazione giuridica del fatto. La differenza tra la riqualificazione giuridica ex art.521 comma 1 c.p.p. e il fatto diverso ex art.521 comma 2 c.p.p. sta nel *discrimen* che, per aversi l'ipotesi di cui al comma 2, occorre una trasformazione degli elementi essenziali della fattispecie concreta in cui si riassume l'ipotesi astratta delineata dalla legge: si deve configurare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui deve scaturire un pregiudizio reale per i diritti della difesa<sup>183</sup>. Le disposizioni relative alle nuove contestazioni, alla modifica dell'imputazione e alla correlazione tra imputazione contestata e sentenza, di cui agli artt. 516-522 c.p.p., servono a garantire il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e il diritto di difesa<sup>184</sup>. Ferma restando la

---

<sup>182</sup> Cassazione penale sez. VI, 14/02/2012, n.10093, CED Cassazione penale 2012: "La garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, in quanto con i motivi d'appello l'imputato è posto nelle condizioni di interloquire sulla stessa, richiedendo una sua rivalutazione e l'acquisizione di integrazioni probatorie utili a smentirne il fondamento".

<sup>183</sup> Cassazione penale sez. un., 15/07/2010, n.36551, Arch. nuova proc. pen. 2011, 2, 192: "In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione".

<sup>184</sup> Cassazione penale sez. V, 25/08/1998, n.10310, Cass. pen. 1999, 3159 (s.m): "La locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 c.p.p., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. Per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art. 516 c.p.p., consente la modifica dell'imputazione - deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. Peraltro il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni (art. 516-522 c.p.p.) mira allo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto sostanziale dell'accusa e quindi a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa

possibilità per il giudice e per il P.M. di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, va rispettato, in base al principio enucleato dalla Corte EDU<sup>185</sup> e seguito oggi anche dalla Cassazione<sup>186</sup>, il diritto al contraddittorio. La garanzia in questione va assicurata anche quando la riqualificazione viene fatta dal giudice di primo grado nella sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato o dal giudice dell'appello in sentenza, perché comunque l'imputato può interloquire sulla riqualificazione nei gradi di impugnazione<sup>187</sup>. Se non c'è stata nessuna integrazione probatoria, il P.M. non può modificare l'imputazione né fare contestazioni suppletive<sup>188</sup>. Anche il giudice deve rispettare questo divieto, altrimenti si concretizza un'ipotesi di nullità della sentenza<sup>189</sup>. Nell'abbreviato secco, non è

---

dell'imputato. Ne consegue che non si configura violazione al riguardo quando la modifica, rispetto all'accusa originaria, non abbia in alcun modo menomato la possibilità di difesa”.

<sup>185</sup> Corte europea diritti dell'uomo sez. II, 11/12/2007, n.25575, Foro it. 2008, 5, IV, 241: “Alla luce di un'interpretazione sistematica delle lett. a) e b) dell'art. 6, par. 3, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quando il diritto nazionale preveda la possibilità di attribuire ai fatti contestati all'imputato una diversa qualificazione giuridica, l'imputato deve essere informato di tale qualificazione giuridica in tempo utile per poter esercitare i diritti di difesa riconosciuti dalla convenzione in modo concreto ed effettivo”.

<sup>186</sup> Cassazione penale sez. VI, 12/11/2008, n.45807, Cass. pen. 2009, 4, 1457 NOTA (s.m.) (nota Caianello, De Matteis): “In tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111, comma 2, Cost., che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso. Ne consegue che si impone al giudice una interpretazione dell'art. 521, comma 1 c.p.p. adeguata al *decisum* del giudice europeo e ai principi costituzionali sopra richiamati”.

<sup>187</sup> Cassazione penale sez. II, 15/05/2013, n.37413, Archivio della nuova procedura penale 2014, 2, 179: “Qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione”.

<sup>188</sup> Corte costituzionale, sentenza del 26/11/2007 n.378, massima n.23754, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 458, comma 2, e 441, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, escludendo la possibilità di procedere nel corso del giudizio abbreviato a contestazioni suppletive (nella specie, un reato concorrente e una circostanza aggravante), impedirebbero al giudice di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato per non essere il processo definibile allo stato degli atti. Riguardando l'esercizio dell'azione penale riservato esclusivamente all'organo dell'accusa, l'eventuale incompletezza delle contestazioni del pubblico ministero non rientra tra i presupposti della valutazione del giudice sulla decidibilità del processo allo stato degli atti; il quale giudice, se del caso, potrà nella sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché eserciti l'azione penale per il reato concorrente”.

<sup>189</sup> Cassazione penale sez. IV, 14/02/2007, n.12259, CED Cassazione penale 2007: “La disposizione di cui all'art. 423 c.p.p. in tema di modifica dell'imputazione nel corso dell'udienza non si applica nel giudizio abbreviato per l'esplicito divieto di cui al comma 1 dell'art. 441, sicché la contestazione suppletiva in tale giudizio di una circostanza aggravante determina la nullità della sentenza”.

possibile nemmeno modificare l'imputazione riconoscendo una circostanza aggravante perché altrimenti si determina un'ipotesi di nullità della sentenza<sup>190</sup>, solo per la parte relativa al riconoscimento dell'aggravante. La nullità della nuova contestazione va eccepita immediatamente dopo la modifica, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha assistito altrimenti la nullità si sana<sup>191</sup>. La Corte costituzionale, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio abbreviato, il pubblico ministero possa effettuare contestazioni suppletive, nei casi di cui all'art. 12, comma 1, lett.b), del medesimo codice, "anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato". La Corte ha posto le due ipotesi di rito abbreviato a confronto e ha affermato che solo in caso di abbreviato condizionato ci potrebbe essere l'esigenza di adeguare l'imputazione alle nuove acquisizioni che il pubblico ministero non aveva potuto fare in precedenza e proprio in base a questo ragionamento è da escludere che la contestazione suppletiva possa derivare da quanto era in precedenza noto alle parti<sup>192</sup>. In Cassazione si è affermato anche un orientamento contrario secondo cui

---

<sup>190</sup> Cassazione penale sez. VI, 19/01/2010, n.13117, Resp. civ. e prev. 2010, 9, 1903: "La disposizione di cui all'art. 423 c.p.p. in tema di modifica dell'imputazione nel corso dell'udienza non si applica nel giudizio abbreviato per l'esplicito divieto di cui al comma 1 dell'art. 441 c.p.p., sicché la contestazione suppletiva da parte del p.m. della recidiva, da considerarsi a tutti gli effetti come una circostanza aggravante del reato, determina la nullità della sentenza".

<sup>191</sup> Cass. pen., Sez. II, 20/06/1990, Arch. Nuova Proc. Pen., 1991, 283: "Nel giudizio abbreviato manca la possibilità di qualsiasi modifica del capo di imputazione perché, avendo l'imputato rinunciato al dibattimento ed essendo il consenso delle parti al rito abbreviato formato sulla base degli atti assunti, il giudice deve decidere allo stato degli atti; la violazione del divieto di modificazione, nel predetto giudizio, della contestazione originaria è causa di nullità della contestazione stessa che, ai sensi dell'art. 182, 2° comma, nuovo c. p. p., deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha assistito, immediatamente dopo la modifica; l'omissione di tale eccezione si risolve nell'accettazione tacita degli effetti dell'atto e ne determina la sanatoria, ai sensi dell'art. 183, lett. a), suddetto codice".

<sup>192</sup> Corte costituzionale, sentenza del 14/04/2010 n.140, massima n.34580, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis cod. proc. pen. Non ricorre, in primo luogo, la prospettata violazione dell'art. 3 Cost., essendo le due ipotesi poste a raffronto - giudizio abbreviato con e senza integrazione probatoria - tra loro non equiparabili ai fini considerati: soltanto nella prima, e non nella seconda, si prospetta l'esigenza di rendere possibile un eventuale adeguamento dell'imputazione a nuove acquisizioni, che il pubblico ministero non aveva potuto in precedenza considerare. D'altro canto, e proprio in tale logica, il vigente assetto normativo consente - se non addirittura impone, anche ad evitare un diverso vulnus costituzionale - di ritenere che, nel caso di integrazione probatoria, la contestazione suppletiva possa derivare solo dalle nuove risultanze di essa, e non anche da quanto era già precedentemente noto alle parti: donde l'insussistenza della stessa ipotizzata esigenza di omologazione, su quest'ultimo versante, della disciplina relativa al giudizio abbreviato rimasto privo

il P.M. ha la possibilità di effettuare una nuova contestazione anche in assenza di un'attività istruttoria integrativa quando è motivata da fatti o circostanze già in atti e noti all'imputato quando aveva presentato la richiesta di rito abbreviato: quindi in caso di contestazione patologica. In questo caso non si applica il comma 1 dell'art.423 c.p.p., che presuppone che la contestazione derivi da nuove emergenze probatorie, e quindi non si può applicare neanche il 441-bis comma 1 c.p.p. che consente all'imputato di chiedere che si proceda con il rito ordinario solo con riguardo a quei fatti oggetto di nuova contestazione del P.M. perché scaturiti dalle integrazioni probatorie richieste dall'imputato stesso o disposte dal giudice<sup>193</sup>. Non si verifica nessuna nullità se il P.M. modifica l'imputazione o fa una nuova contestazione ex art.423 comma 1 c.p.p. durante l'udienza preliminare e dopo l'imputato avanza la richiesta di rito abbreviato: quando aveva chiesto il rito alternativo era a conoscenza delle imputazioni ascrittegli<sup>194</sup>. La Cassazione precisa che, durante la celebrazione del giudizio abbreviato, il P.M. non può escludere l'aggravante già contestata nel capo di imputazione formulato nella richiesta di rinvio a giudizio: in base al principio di irretrattabilità dell'azione penale, il

---

di arricchimenti del panorama probatorio. Nessuna violazione dell'art. 112 Cost. appare poi configurabile, per l'assorbente ragione che il pubblico ministero conserva comunque la possibilità di esercitare l'azione penale per il reato connesso, non "tempestivamente" contestato, nei modi ordinari e in un processo separato. Né sussiste lesione dei principi e i connotati del «giusto processo» (art. 111 Cost.) - tantomeno quello della «lealtà processuale delle parti», che il giudice a quo assume insito negli enunciati costituzionali -, in quanto la preclusione in esame risulta anzi coerente con essi, impedendo ad una delle parti di mutare e imporre unilateralmente il tema del giudizio abbreviato. Inconferente è, poi, il riferimento al principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), trattandosi di principio riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto. Infine, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la disciplina censurata è posta a garanzia dell'imputato; in ogni caso, il diritto di difesa non potrebbe considerarsi compromesso dal mero «aggravio» derivante dallo svolgimento di processi separati per reati in continuazione. Infatti, ciò non impedisce che l'imputato possa esplicitare il diritto stesso, con pienezza di garanzie, in tutte le diverse sedi processuali nelle quali vengono esaminati i reati esecutivi del medesimo disegno criminoso, fino ad ottenerne il riconoscimento in sede di esecuzione, nel caso di separate pronunce (art. 671 cod. proc. pen.)”.

<sup>193</sup> Cassazione penale sez. II, 09/06/2005, n.23466, CED Cassazione penale 2005: “L'art. 441 bis c.p.p., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423 comma 1 c.p.p., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, rinunciando al rito, non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato”.

<sup>194</sup> Cassazione penale sez. I, 14/11/1995, n.11993, Cass. pen. 1997, 828 (s.m): “La modifica dell'imputazione, ai sensi dell'art. 423 comma 1 c.p.p., deve ritenersi consentita anche quando sia stata già avanzata dall'imputato richiesta di giudizio abbreviato, sempre che tale richiesta non sia stata ancora accolta dal giudice”.

pubblico ministero può solo integrare l'accusa ma non procedere autonomamente alla correzione o alla riqualificazione perché questo potere spetta solo al giudice<sup>195</sup>.

## 21. Reati puniti con l'ergastolo

La legge 33/2019 codifica una nuova ipotesi di rito abbreviato atipico: l'imputato a cui è stato contestato un reato punito con l'ergastolo può essere rimesso in termini per chiedere l'applicazione del rito abbreviato se il giudice riqualifica il fatto e supera l'ostatività. L'introduzione dell'art.4 di questa legge si inserisce nella linea tracciata dalle pronunce della Corte costituzionale e cerca di ampliare il più possibile l'accesso al rito. L'art.438 comma 6-ter c.p.p. consente all'imputato di beneficiare della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato se, dopo la celebrazione del giudizio, l'originaria contestazione di un delitto sanzionato con l'ergastolo e la declaratoria di inammissibilità della richiesta si rivelino sbagliate perché il fatto viene sussunto in sentenza sotto una diversa fattispecie incriminatrice non ostativa al giudizio abbreviato. Considerato il tenore letterale della disposizione e la sua *ratio* riparatoria, si ritiene che il giudice possa procedere anche ad applicare la riduzione<sup>196</sup>.

## 22. La revoca della richiesta

Per quanto riguarda la revoca della richiesta di procedere col giudizio abbreviato, l'orientamento maggioritario<sup>197</sup> è nel senso della revocabilità della domanda fino

---

<sup>195</sup> Cassazione penale sez. IV, 22/04/2009, n.26653, Cass. pen. 2010, 7-8, 2740 nota (s.m.) (nota di: Galluzzo): “È illegittima la modifica dell'imputazione, con l'esclusione di un'aggravante contestata, effettuata dal p.m. nel corso dell'udienza mediante una correzione del capo di imputazione formulato nel rinvio a giudizio, in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il p.m., a norma degli art. 516 e 517 c.p.p., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che spetta al giudice, il quale con la sentenza deve fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto e di diritto concernenti la sussistenza o meno di tali circostanze”.

<sup>196</sup> A. BASSI, C. PARODI, *op.cit.*, pagina 130: “Tenuto conto del dato testuale del comma 6-ter dell'art. 438 (in particolare, del predicato verbale “applica” in luogo di quello “può applicare”), della natura oggettiva ed automatica della condizione ostativa (legata squisitamente alla qualificazione giuridica del fatto) nonché della ratio della disposizione (“riparatoria” di un diritto dell'imputato ingiustificatamente negato), la diminuzione deve ritenersi applicabile d'ufficio, a prescindere da una sollecitazione dell'interessato e dalla rinnovazione della richiesta di accesso al rito *in limine litis*, che — nell'attuale contesto normativo — non pare neanche ammissibile”.

<sup>197</sup> Cassazione penale sez. I, 11/03/2004, n.17317, Arch. nuova proc. pen. 2004, 416: a titolo esemplificativo, “È abnorme, e pertanto validamente ricorribile per Cassazione, l'ordinanza con la



all'adozione, da parte del giudice, dell'ordinanza che dispone il rito: visto che la legge non contiene una disposizione apposita non si può optare per l'irrevocabilità. La volontà di revocare la richiesta deve essere manifestata espressamente dall'imputato nelle medesime forme richieste dall'art. 442 c.p.p. per la domanda originaria. Il comma 4 dell'art.438 c.p.p. consente all'imputato di revocare la richiesta se viene proposta subito dopo il deposito dei risultati delle investigazioni difensive e il P.M. ha svolto indagini suppletive e modificato il corredo probatorio iniziale.

### **23. Il ruolo del pubblico ministero**

Guardando alla disciplina attuale del giudizio abbreviato si nota che uno degli aspetti su cui le modifiche hanno inciso di più è il ruolo del pubblico ministero. Oggi il P.M. deve svolgere le indagini preliminari anche tenendo conto della possibilità che venga chiesto il rito abbreviato: dunque già durante questa fase è fondamentale che l'organo requirente raccolga elementi a carico dell'indagato tali da consentire una sua condanna anche nel caso in cui si proceda con questo rito alternativo. È importante sottolineare che il pubblico ministero ha il diritto alla prova contraria se la richiesta è condizionata ma il giudice valuterà la rilevanza della controprova richiesta. In giurisprudenza<sup>198</sup> ci sono anche sentenze che fanno riferimento al fatto che il giudice, nel decidere se accogliere la richiesta condizionata, dovrebbe valutare la complessità istruttoria della domanda anche tenendo conto dei mezzi di controprova che la pubblica accusa potrebbe richiedere.

---

quale il g.i.p., dopo aver accolto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una determinata prova (nella specie costituita dall'audizione di un teste residente all'estero), abbia, a fronte delle insorte difficoltà di tale adempimento, stabilito unilateralmente di farne a meno, disponendo procedersi oltre nel giudizio”.

<sup>198</sup> Cass. Sez. III, 21.10.2004 (dep. 12.1.2005), n. 219, CED Cassazione penale 2005: “Il giudice dell'udienza preliminare deve disporre il giudizio abbreviato, condizionato all'integrazione probatoria, solo in presenza di due requisiti dell'integrazione probatoria richiesta: la sua necessità ai fini del giudizio finale sull'imputazione e la sua compatibilità con la finalità di economia processuale proprie del rito. Per verificare tale secondo requisito, il giudice deve valutare la complessità qualitativa e quantitativa non solo delle prove richieste dall'imputato, ma anche di quelle a controprova che, presumibilmente, il p.m. sarà indotto a chiedere, non può invece tenere conto delle prove che egli stesso potrebbe decidere di assumere ai sensi dell'art. 441 comma 5 c.p.p., trattandosi di una complicazione istruttoria meramente eventuale, non pronosticabile al momento della decisione sull'ammissibilità del giudizio abbreviato e dipendente non dalle richieste probatorie dell'imputato, ma dall'esito delle prove assunte”.

La Riforma Orlando, come unica novità significativa sul tema di interesse, ha dettato un'apposita disciplina nel caso in cui l'imputato chieda di essere ammesso al giudizio abbreviato subito dopo aver depositato i risultati delle investigazioni difensive: in questo caso il giudice potrà decidere solo dopo il periodo (non superiore a 60 giorni) eventualmente richiesto dalla pubblica accusa per svolgere indagini suppletive limitate ai temi introdotti dalla difesa. Quindi anche in questo caso non c'è un ruolo autonomo del P.M. nello svolgere indagini suppletive ma lo svolgimento delle stesse dipende dalla difesa e inoltre l'imputato, all'esito delle ulteriori indagini, potrebbe revocare la richiesta iniziale.

#### **24. I provvedimenti del giudice**

La legge Carotti ha eliminato le disposizioni che fissavano un termine entro cui il giudice doveva pronunciarsi sulla richiesta e oggi non ci sono disposizioni sul punto. La dottrina ritiene quindi che non si possa escludere che il rito abbreviato venga disposto prima dell'udienza preliminare se l'imputato ha già proposto la relativa domanda. Lo stesso art. 438 c.p.p. si limita a specificare che il giudice deve decidere con ordinanza, senza dire da quando è tenuto a provvedere<sup>199</sup>. Secondo un orientamento, il giudice non può pronunciare l'ordinanza di ammissione prima e fuori dall'udienza preliminare. Secondo un altro orientamento, questa possibilità non è da escludere. La giurisprudenza<sup>200</sup> ritiene inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato formulata prima dell'inizio dell'udienza preliminare perché

---

<sup>199</sup> F. ZACCHÈ, *op.cit.*, pagina 94: "L'interpolato art.438 comma 4 c.p.p. si limita a indicare la veste formale del provvedimento giudiziale d'instaurazione del rito, senza specificare il momento a partire dal quale l'autorità giurisdizionale sarebbe tenuta a provvedervi".

<sup>200</sup> G.I.P. Trib. Milano, ord. 25 gennaio 2001, Foro ambrosiano, 2001, 208: "Non può il giudice dell'udienza preliminare disporre, prima e fuori dall'udienza, su richiesta dell'imputato, il giudizio abbreviato. La legge 16 dicembre 1999 n. 479 (art. 28) ha, invero, abrogato gli artt. 439 e 440 c.p.p., nella parte in cui prevedevano la facoltà per l'imputato di presentare la richiesta di giudizio abbreviato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza ed il dovere del giudice di depositare in cancelleria, almeno tre giorni prima della data della predetta udienza, l'ordinanza di accoglimento o di rigetto del rito alternativo. La soppressione di dette disposizioni era necessaria per assicurare coerenza alla nuova disciplina dettata per il giudizio abbreviato che, da un lato, non ha più previsto il consenso del pubblico ministero, dall'altro, ha imposto al giudice di disporre il giudizio abbreviato se la richiesta dell'imputato non è subordinata ad integrazione probatoria. Di riflesso, richiesta dell'imputato e decreto dispositivo del giudice non possono che essere adottati in udienza perché, in caso contrario, il pubblico ministero si vedrebbe privato del potere di indagine suppletiva esercitabile dal momento della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio fino al giorno dell'udienza preliminare".

altrimenti il pubblico ministero sarebbe privato medio tempore del potere di indagine suppletiva. La possibilità di pronunciare il provvedimento *inaudita altera parte* è rilevante nei giudizi abbreviati atipici che discendono dalla conversione del rito immediato o dell'opposizione al decreto penale di condanna: in questi casi, la richiesta di procedersi col giudizio abbreviato si deposita in cancelleria. La questione ha un risvolto pratico per individuare il *dies a quo* per la decorrenza dei termini di fase per le misure cautelari e la richiesta di prova contraria avanzata dal P.M. in ipotesi di richiesta condizionata. In alcune sentenze si è affermato che il *dies a quo* deve coincidere con la data del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ex art.458 comma 2 c.p.p. perché è un atto nella sostanza equipollente all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato ex art.438, comma 4, c.p.p. Seguendo questa interpretazione è interessante capire se sia possibile modificare o integrare la richiesta durante l'udienza camerale. Infatti, se una volta fissata l'udienza ex art.458 comma 2 c.p.p. il giudizio abbreviato si considerasse ammesso *de plano*, questa udienza servirebbe solo a celebrare il rito e l'imputato non potrebbe né modificare né revocare la richiesta; viceversa, se si ritiene che il provvedimento di fissazione sia un atto solo interlocutorio, l'udienza servirebbe a consentire la discussione in contraddittorio sulla richiesta e quindi l'imputato potrebbe modificare o revocare la domanda. Le Sezioni Unite<sup>201</sup> hanno statuito che, una volta emesso il decreto di giudizio immediato e proposta la richiesta condizionata, la fissazione della relativa udienza non si può intendere come atto introduttivo del giudizio abbreviato. I termini di durata massima della custodia cautelare decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio. La giurisprudenza<sup>202</sup> ha precisato che non celebrare l'udienza camerale costituisce un'ipotesi di nullità a regime intermedio perché toglie la possibilità all'imputato di argomentare in ordine al fondamento della propria domanda. Se il giudice disattende la richiesta *inaudita altera parte* la sanatoria della nullità si verifica

---

<sup>201</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: “I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nell'ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma 2, c.p.p.”.

<sup>202</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: “Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale rigetta l'eccezione di nullità dell'ordinanza con la quale il G.i.p. ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato, disponendo procedersi al giudizio immediato chiesto dal P.M.”.

riproponendo la domanda di abbreviato dinnanzi al giudice del dibattimento: quindi dinnanzi a questo giudice la difesa ha l'alternativa tra dedurre la nullità e chiedere nuovamente il rito. Sul tema è intervenuta la riforma Orlando che ha modificato il comma 2 dell'art.458 che adesso prevede che il giudice fissi in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. La possibilità di ottenere la revoca dell'ordinanza di ammissione al rito è stata prevista dal legislatore solo in alcuni casi, da qui l'eccezionalità delle ipotesi. I casi, a titolo esemplificativo, sono: l'art. 441-bis, comma 4, c.p.p. in seguito alle nuove contestazioni, se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione; il comma 1-bis dell'art. 441-bis c.p.p. per il caso in cui, all'esito della nuova contestazione operata dal pubblico ministero, il delitto per cui si procede diventi punibile con la pena dell'ergastolo, facendo con ciò scattare la condizione ostativa al rito di cui all'art. 438, comma 1-bis. c.p.p. Inoltre, la giurisprudenza ammette la possibilità di revocare la richiesta in caso di mutamento del giudice sopravvenuto dopo l'instaurazione del rito. La revoca dell'ordinanza di ammissione è stata a volte ritenuta ammissibile se l'ordinanza era stata assunta in violazione di norme inderogabili<sup>203</sup>. In questo caso la revoca interverrebbe per ripristinare la legalità processuale e non potrebbe essere censurata. In tutte le altre ipotesi la revoca dell'ordinanza è un provvedimento *contra legem*. È possibile impugnare la revoca illegittima dell'ordinanza solo se l'imputato non ha chiesto la revoca medesima perché altrimenti si avrebbe un'impugnazione priva di interesse<sup>204</sup>. Secondo un diverso e più risalente orientamento, la revoca dell'ordinanza di ammissione è illegittima ma non sanzionata da nessuna previsione espressa di nullità, salvo il diritto dell'imputato di chiedere l'applicazione della

---

<sup>203</sup> Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 09/03/2007, n. 12954 (rv. 236388), CED Cassazione, 2007: "La revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato è legittimamente disposta soltanto nel caso in cui detta ordinanza abbia violato norme inderogabili, e specificamente sia stata pronunciata sulla base di una richiesta intempestiva".

<sup>204</sup> Cassazione penale sez. VI, 19/06/2009, n.33507, Cass. pen. 2010, 12, 4306: "Non è impugnabile, per carenza d'interesse, la revoca dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, quando l'imputato abbia contestualmente avanzato una nuova richiesta di rito abbreviato ed il giudizio si sia svolto in base alle diverse condizioni dal medesimo indicate".

diminuzione se viene accertata, nel prosieguo del giudizio, la sussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione al rito. Essendo quindi una mera irregolarità non sanzionata, non è esperibile il ricorso per Cassazione<sup>205</sup>. La giurisprudenza recente è più restrittiva: la revoca del provvedimento di ammissione adottata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge è abnorme e determina l'abnormità di tutti gli atti conseguenti, con la possibilità di ricorrere per Cassazione<sup>206</sup>. La giurisprudenza stigmatizza l'indebita prevalenza della volontà del giudice su quella dell'imputato e da qui il riferimento all'abnormità<sup>207</sup>. Le Sezioni Unite<sup>208</sup>, di recente, hanno precisato che l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato condizionato non si può revocare se l'acquisizione della prova diventa impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte: il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente assolto con l'instaurazione del rito e con l'ammissione della prova richiesta dall'imputato. La Cassazione<sup>209</sup> è ferma nel ribadire i principi di alternatività e di non conversione dei riti: se la richiesta di applicazione della pena su richiesta è rigettata, l'imputato può chiedere il rito abbreviato ma non può poi più tornare indietro e chiedere il patteggiamento.

---

<sup>205</sup> Cassazione penale sez. I, 27/05/1996, n.3600, Giust. pen. 1997, III, 537 (s.m): "Il provvedimento con il quale venga revocato quello di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato non rientra nella categoria dei provvedimenti abnormi, trattandosi di una mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità. Si deve pertanto escludere che avverso detto provvedimento sia esperibile ricorso per cassazione, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sancito dall'art. 568 c.p.p. e tenuto anche conto del fatto che, in ogni caso, qualora venga poi riscontrata la sussistenza dei presupposti per il rito abbreviato, trova comunque applicazione la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p."

<sup>206</sup> Cassazione penale sez. III, 12/11/2009, n.9921, CED Cassazione penale 2010: "L'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., è provvedimento abnorme che comporta l'abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti".

<sup>207</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: "È abnorme, e pertanto validamente ricorribile per Cassazione, l'ordinanza con la quale il g.i.p., dopo aver accolto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una determinata prova (nella specie costituita dall'audizione di un teste residente all'estero), abbia, a fronte delle insorte difficoltà di tale adempimento, stabilito unilateralmente di farne a meno, disponendo procedersi oltre nel giudizio".

<sup>208</sup> Cassazione penale sez. un., 19/07/2012, n.41461, Cassazione Penale 2013, 2, 541 nota (s.m.) (nota di: Aprati): "L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui l'acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, atteso che il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente assolto con l'instaurazione del rito e con l'ammissione della prova sollecitata dall'imputato".

<sup>209</sup> Cassazione penale sez. IV, 27/04/2017, n.42260, CED Cass. pen. 2017: "È escluso che possa configurarsi la convertibilità del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto l'alternatività tra i due procedimenti speciali è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento".

## 25. La richiesta semplice e la richiesta condizionata

La decisione del giudice sull'ammissibilità del rito cambia in base al tipo di richiesta proposta: semplice o condizionata. In caso di richiesta secca, il giudice si limiterà a verificare la correttezza formale dell'istanza, la tempestività della sua presentazione e la legittimazione di chi l'ha avanzata. La richiesta secca non può essere rigettata, anche se il giudice riterrebbe opportuna un'integrazione probatoria<sup>210</sup>. In caso di richiesta condizionata, il comma 5 dell'art.438 c.p.p. indica gli elementi che devono guidare il giudice nella decisione e sono stati modificati con la Cartabia e con il decreto correttivo. Il comma 5 dell'art.438 c.p.p., per come modificato dalla Riforma Cartabia, richiede al giudice di valutare la necessità dell'integrazione probatoria richiesta ai fini della decisione e se il giudizio abbreviato realizza comunque un'economia processuale in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. Per quanto riguarda il requisito della necessità dell'integrazione probatoria, la giurisprudenza<sup>211</sup> ritiene che sia necessario valutare non solo la rilevanza dell'acquisizione richiesta ma anche la sua indispensabilità ai fini della decisione, inoltre l'integrazione non può riguardare fatti e circostanze che già risultano agli atti e non sono stati contraddetti dagli altri elementi acquisiti.

---

<sup>210</sup> Cassazione penale sez. I, 20/12/2000, n.11272, Arch. nuova proc. pen. 2001, 411: "La richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, presentata ai sensi dell'art. 438 comma 1 c.p.p. (nel testo novellato dall'art. 27 l. 16 dicembre 1999 n. 479), costituisce espressione di quello che la l. di riforma dell'istituto ha voluto configurare come un vero e proprio diritto dell'imputato a fruire del rito speciale. Pertanto tale richiesta non può essere respinta dal giudice, pur se questi ritenga necessaria l'effettuazione di un'attività di integrazione probatoria a suo avviso incompatibile con le finalità di economia processuale del suddetto rito, essendogli ciò consentito, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 438 c.p.p., solo nella diversa ipotesi (costituente eccezione rispetto alla regola posta dai precedenti commi 1 e 4), in cui l'integrazione probatoria sia stata chiesta dallo stesso imputato, come condizione per la richiesta di giudizio abbreviato".

<sup>211</sup> Cassazione penale sez. V, 01/07/2002, n.32363, DeG - Dir. e giust. 2002, 41, 80: "La necessità dell'integrazione probatoria al cui apprezzamento la norma contenuta nel comma 5 dell'art. 438 c.p.p. subordina l'ammissione al rito abbreviato presuppone non solo la rilevanza dell'ulteriore acquisizione probatoria, ma la indispensabilità della stessa ai fini della decisione; inoltre, l'integrazione non può riguardare fatti e circostanze già risultanti dagli atti e non contraddette da alcun elemento già acquisito. Differente è la valutazione alla quale il giudice deve ispirarsi, ai sensi dell'art. 190 del codice di rito ai fini dell'ammissione della prova, in quanto ad essa è estraneo il parametro della necessità ai fini della decisione, posto che il diritto alla prova in capo alle parti postula l'obbligo di ammettere tutte le prove richieste, ad esclusione di quelle vietate dalla legge o manifestamente superflue od irrilevanti. La valutazione del criterio della necessità deve essere successiva e non già antecedente, come per l'istanza di rito abbreviato condizionato all'acquisizione della prova richiesta".

Questa valutazione presuppone l'incompletezza dell'informazione probatoria in atti e una prognosi di oggettiva e sicura utilità del probabile risultato dell'attività istruttoria<sup>212</sup>. La dottrina<sup>213</sup> interpreta il requisito della necessità come facente riferimento a prove che il giudice deve ritenere rilevanti per assumere una decisione completa sulla *regiudicanda*. Altri studiosi<sup>214</sup> ritengono che il requisito della necessità sia da interpretare come sinonimo di decisività; altri<sup>215</sup> ancora ritengono che si faccia riferimento alla pertinenza e alla non superfluità della prova richiesta. Un esempio di rigetto corretto della richiesta condizionata per difetto del requisito della necessità è se si richiedono le trascrizioni in forma di perizia dei risultati delle intercettazioni telefoniche posti a oggetto di annotazioni di polizia<sup>216</sup>. Per quanto riguarda la richiesta subordinata all'acquisizione di una prova dichiarativa, è possibile chiedere l'ascolto di persone già sentite durante le indagini o l'udienza preliminare se vengono specificati i fatti da accertare, che non devono essere gli

---

<sup>212</sup> Cassazione penale sez. V, 14/11/2013, n.600, CED Cassazione penale 2014: "Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità" dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 c.p.p., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio".

<sup>213</sup> E. APRILE, *Gli esiti alternativi del giudizio: la negoziazione sul rito, sulla prova e sulla pena*, in Cass. pen., 2000, p. 3516: "L'imputato può, invece, subordinare la sua richiesta ad una integrazione probatoria, domandando al giudice l'assunzione di nuovi elementi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione. In questo caso è riconosciuto al giudice un margine di autonomia decisionale in quanto lo stesso — tenuto conto degli atti contenuti nel fascicolo del p.m., della documentazione relativa alle indagini integrative svolte dal p.m. dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, nonché delle prove già assunte nel corso dell'udienza preliminare (art.442 comma 1-bisc.p.p., come richiamato dall'art. 438 comma 5 c.p.p.) — può rigettare la richiesta laddove verifichi che l'integrazione probatoria sollecitata dall'imputato non è necessaria ai fini della decisione ovvero non è compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento abbreviato. Mentre il riferimento alla necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione non crea particolari problemi esegetici, dovendosi interpretare come riguardante quelle prove che il giudice reputa rilevanti per poter pervenire ad una decisione completa della *regiudicanda*, la seconda formula, quella relativa alla compatibilità dell'integrazione con l'economia processuale, non brilla sicuramente per chiarezza".

<sup>214</sup> F. PERONI, *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, CEDAM, Padova, 2000, p. 479.

<sup>215</sup> V. CONSO, G. GREVI, *Compendio di procedura penale*, CEDAM, Padova, 2003, p. 585.

<sup>216</sup> Cassazione penale sez. II, 28/01/2016, n.5472, CED Cass. pen. 2016: "Poiché la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova ma solo un'operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica, non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato ad una integrazione probatoria consistente nell'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni secondo il disposto dell'art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen.".

stessi posti a base dell'esame precedente<sup>217</sup>. Per quanto riguarda le esigenze di economia processuale, si ritiene che il giudice debba valutare la complessità non solo delle prove ma anche della controprova che potrebbe venire chiesta dal P.M. Il giudice, nel fare questa valutazione, non deve tener conto dei mezzi probatori di cui *ex officio* chiede l'assunzione perché i poteri d'ufficio sono poteri ad attivazione solo eventuale e non dipendono direttamente dalla richiesta dell'imputato, ma dall'esito delle prove assunte. Prima dell'ultima modifica, il comma 5 riferiva l'economia processuale alle finalità proprie del procedimento e questa formula elastica era stata riempita di contenuto dalla giurisprudenza. Col decreto legislativo 150/2022 si è cercato di rendere più precisa la norma. In realtà la portata innovativa della riforma si ridimensiona tenendo conto che il riferimento alla durata dell'istruttoria dibattimentale era un parametro già preso in considerazione dalla Cassazione. In dottrina<sup>218</sup> si rilevava già che chiedere il giudizio abbreviato condizionato avrebbe a prescindere rappresentato un'economia processuale rispetto ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. Ci sono anche degli studiosi che hanno messo in evidenza che questo cambiamento potrebbe aumentare le richieste di rito abbreviato ma solo di quello condizionato, a discapito di quello secco, riducendo così di molto le finalità deflative. Con il decreto correttivo alla riforma Cartabia questo parametro è già stato modificato: l'economia processuale va rapportata all'istruzione dibattimentale, non più ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. L'imputato che presenta la richiesta secca di abbreviato è titolare di un vero e proprio diritto a ottenere che il processo a suo carico si celebri con questo rito. Se il giudice, in maniera illegittima, rigetta la richiesta dell'imputato è interessante vedere cosa accade. Secondo le Sezioni Unite<sup>219</sup>, il rigetto o la

---

<sup>217</sup> Cassazione penale sez. I, 25/03/2010, n.29669, CED Cassazione penale 2010: "La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, il cui oggetto sia la reiterazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni, deve indicare, a pena di improponibilità, i temi da integrare e specificare i fatti e le circostanze, diversi da quelli già oggetto di dichiarazioni, che necessitano di approfondimento".

<sup>218</sup> A. CABIALE, S. QUATTROCOLO, *Gli approfondimenti della dottrina sulla riforma Cartabia — 2. Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia*, Giustizia Insieme, 09/01/2023.

<sup>219</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: "Il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata ad integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di riduzione della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della



dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, se deliberati in maniera illegittima, pregiudicano non solo le scelte difensive dell'imputato ma anche la sua aspettativa alla riduzione di pena. Dunque, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento per ottenere comunque la riduzione. Secondo un orientamento emerso in Cassazione<sup>220</sup>, è abnorme l'ordinanza con cui si respinge la richiesta di abbreviato incondizionata perché, con questa richiesta, l'imputato esercita un diritto potestativo. Secondo un altro orientamento<sup>221</sup>, è illegittimo ma non abnorme il provvedimento di diniego perché non è un provvedimento che si colloca, per singolarità e atipicità, al di fuori dell'ordinamento né determina l'impossibilità di proseguire il processo. La dottrina<sup>222</sup> qualifica questo provvedimento come affetto da una nullità a regime intermedio, per violazione delle norme relative all'intervento dell'imputato. Chi sostiene l'abnormità del provvedimento ritiene che avverso l'ordinanza che illegittimamente nega l'accesso al rito andrebbe esperito il ricorso per Cassazione<sup>223</sup>. Se si ritiene che l'ordinanza sia solo illegittima, si può lamentare il

---

dichiarazione di apertura del dibattimento di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio”.

<sup>220</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: “Con la richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, quale attualmente prevista dall'art. 438, commi 1 e 3, c.p.p., l'imputato esercita un diritto potestativo a fronte del quale il provvedimento di accoglimento di detta richiesta da parte del giudice dell'udienza preliminare rappresenta un atto dovuto, rimanendo soltanto consentito, allo stesso giudice, disporre d'ufficio l'integrazione probatoria da lui eventualmente ritenuta necessaria. Ne consegue che deve qualificarsi come abnorme l'ordinanza con la quale il g.u.p. respinga la richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, determinando essa un distorto sviluppo del rapporto processuale in dipendenza del non previsto passaggio del processo alla fase del giudizio ordinario”.

<sup>221</sup> Cassazione penale sez. V, 12/03/2021, n.14050, CED Cass. pen. 2021: “Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare respinga la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, potendo l'imputato riformulare l'istanza nella sede propria del giudizio, ma è tuttavia configurabile una nullità generale "a regime intermedio", non più deducibile ove la richiesta non venga riproposta prima dell'apertura del dibattimento”.

<sup>222</sup> F. ZACCHÈ, *op. cit.*, pagina 98: “A nostro avviso, pare corretto inquadrare l'ordinanza di cui si discute tra gli atti invalidi, pur non condividendo il tipo di vizio prospettato dal giudice di legittimità, poiché l'erroneo rifiuto d'ammettere l'interessato al rito speciale sembrerebbe piuttosto integrare gli estremi di una nullità a regime intermedio, per violazione delle norme relative all'intervento dell'imputato, ai sensi degli art.178 comma 1 lett. c e 180 c.p.p.”.

<sup>223</sup> R. BRICCHETTI, *L'eventuale celebrazione del rito speciale spetterà poi al giudice del dibattimento*, in Guida al diritto, 2003, 22, pagina 70: “Il rigetto della richiesta non condizionata è anomalo: si discute se, per la singolarità e atipicità del suo contenuto, sia abnorme o se, invece, sia semplicemente illegittimo, non collocandosi al di fuori dell'ordinamento, né determinando, dato che l'istanza può essere riproposta, l'impossibilità di prosecuzione del processo. Il provvedimento abnorme è immediatamente ricorribile per cassazione e può, dunque, essere annullato, con conseguente restituzione degli atti al giudice che lo ha pronunciato”.

vizio in sede di impugnazione della decisione di merito<sup>224</sup>. Per quanto riguarda il diniego illegittimo della richiesta condizionata, il giudice del dibattimento celebra il giudizio abbreviato se, a fronte della riproposizione della richiesta condizionata, ritenga fondate le ragioni addotte dall'imputato. L'istanza va riproposta nei medesimi termini di quella originaria perché bisogna valutare solo l'illegittimità del diniego. Se l'istanza non viene nuovamente accolta, la relativa ordinanza potrà essere impugnata ex art.586 c.p.p. con eventuale recupero in secondo grado dei benefici. Invece se il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta condizionata di accesso al rito, l'interessato deve necessariamente riproporre l'istanza davanti al giudice dibattimentale e non può, quindi, riservarsi di farlo nel corso del successivo giudizio di appello. Questa regola si giustifica tenendo conto che, in assenza di un potere *ex officio* del giudice del dibattimento, è dissolta la funzione deflativa del rito per l'acquiescenza dell'interessato e il contrario rimetterebbe all'insindacabile volontà dell'imputato quando attivare il controllo giurisdizionale<sup>225</sup>. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il giudice dell'udienza preliminare non può accogliere solo parzialmente la richiesta condizionata ma sono difformi gli orientamenti riguardo a cosa accade in caso di accoglimento parziale. Secondo un orientamento<sup>226</sup>, l'accoglimento parziale dell'istanza di integrazione probatoria dà vita a una nullità deducibile in sede di appello e questa nullità si sanerebbe se l'imputato insistesse ad avvalersi comunque

---

<sup>224</sup> Cassazione penale Sez. VI, 20.9.2002, n. 43260, Cass. pen. 2003, 3097 (s.m): “È illegittimo, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento (ex art. 4 ter d.l. n. 82 del 2000, conv., con modificazioni, nella l. 5 giugno 2000 n. 144) rigetti la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, poiché tale provvedimento non si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale né determina l'impossibilità di neutralizzare l'efficacia, posto che detta illegittimità può essere dedotta in sede di impugnazione della decisione di merito (art. 586 c.p.p.) senza dare luogo ad alcuna stasi processuale, e ciò diversamente da quanto si sarebbe verificato ove una decisione di analogo contenuto fosse stata invece adottata dal giudice dell'udienza preliminare”.

<sup>225</sup> Cassazione penale sez. I, 13/01/2004, n.4054, CED Cassazione penale 2004: “In tema di rito abbreviato, qualora l'imputato non abbia riproposto prima dell'apertura del dibattimento la domanda di giudizio abbreviato condizionata, già respinta dal g.i.p., è preclusa - in assenza di un corrispondente obbligo del giudice del dibattimento di primo grado di attivarsi d'ufficio - la formulazione, per la prima volta, nel giudizio d'appello, della richiesta, poiché, da un lato, deve intendersi ormai definitivamente dissolta la funzione deflativa del rito speciale per causa imputabile all'acquiescenza dell'interessato e, dall'altro, l'assunto contrario rimetterebbe all'insindacabile opzione dell'imputato il momento di attivazione del meccanismo di controllo giurisdizionale”.

<sup>226</sup> Cassazione penale sez. II, 09/06/2021, n.39170, Cassazione Penale 2022, 4, 1522: “È affetta da nullità generale ex art.178, comma 1, lett. c), c.p.p., deducibile in appello ai sensi dell'art.180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato”.

del rito abbreviato. Secondo un opposto orientamento<sup>227</sup>, si avrebbe un'ipotesi di abnormità censurabile col ricorso in cassazione. L'ordinanza può diventare irrevocabile se non impugnata dall'imputato<sup>228</sup>. Il provvedimento dispositivo del rito fa decorrere i termini di fase di cui all'art.303 comma 1, lett.b-bis) c.p.p.: si sostituiscono questi termini a quelli ordinari di fase, anche se il rito abbreviato è disposto nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado<sup>229</sup>. Il provvedimento che ammette il rito produce effetti anche sul piano sostanziale. Se il procedimento segue il giudizio abbreviato, l'ordinanza di ammissione rappresenta il limite temporale entro cui deve essere risarcito il danno per ottenere l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p.<sup>230</sup>. Se l'imputato presenta la richiesta condizionata e il giudice la dichiara ammissibile, quella prova va assunta anche se fosse lo stesso imputato a revocare la richiesta perché il giudice ha ritenuto quella prova necessaria<sup>231</sup>. La giurisprudenza sanziona con la nullità generale ma sanabile ex art.183 c.p.p. l'ipotesi in cui il giudice decida unilateralmente di revocare l'assunzione di una delle prove ammesse quando ha accolto la richiesta condizionata<sup>232</sup>.

---

<sup>227</sup> Cassazione penale sez. VI, 09/04/2015, n.17661, CED Cassazione penale 2015: "È abnorme, ed è quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il g.u.p. accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato, potendo il giudice solo accogliere o respingere l'istanza negli esatti termini nei quali è formulata, sulla scorta delle valutazioni indicate nell'art. 438, comma 5, c.p.p., mentre una diversa decisione rispetto a tale alternativa incide in maniera impropria ed irreversibile sulle strategie difensive".

<sup>228</sup> Cassazione penale sez. I, 05/05/2005, n.22189, Cass. pen. 2007, 2, 709: "In tema di giudizio abbreviato, è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta come condizione nell'istanza di rito abbreviato. La stessa è peraltro suscettibile di divenire irrevocabile ove non impugnata dall'imputato, il quale, di conseguenza, non può proporre in sede di appello istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 1, c.p.p."

<sup>229</sup> Cassazione penale sez. VI, 09/05/2006, n.25058, Cass. pen. 2008, 3, 1140: "I termini di durata massimi di custodia cautelare per la "fase" del giudizio abbreviato, previsti dall'art. 303, comma 1, lett. b-bis) c.p.p., decorrono dall'ordinanza che, in qualunque grado di giudizio di merito, dispone procedersi con il giudizio abbreviato".

<sup>230</sup> Cassazione penale sez. VI, 13/04/2018, n.20836, CED Cass. pen. 2018: "Nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, deve aver luogo prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione del rito, ai sensi dell'art.438, comma 4, c.p.p."

<sup>231</sup> G. LATTANZI, E.LUPO, *op.cit.*, pagina 135.

<sup>232</sup> Cassazione penale sez. V, 12/12/2005, n.6772, Cassazione Penale 2007, 6, 2561: "In tema di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la decisione del giudice di revocare unilateralmente l'assunzione di una delle prove richieste, reputandola superflua, dà luogo ad una nullità di carattere generale che però resta sanata se ricorrono le condizioni di cui all'art. 183 c.p.p."

## 26. La parte civile

Quando si opta per il rito abbreviato è possibile l'intervento della parte civile, ai sensi dell'art.441 c.p.p.: la costituzione di parte civile, che avviene dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato, non si applica la disposizione di cui all'art.75 comma 3 c.p.p. Il legislatore ha cercato di creare un bilanciamento tra la scelta di un rito alternativo, che spetta solo e soltanto all'imputato, e la tutela delle pretese risarcitorie del danneggiato. La parte civile non può interloquire sull'istanza presentata dall'imputato ma può solo rifiutare il rito per evitare di perdere il diritto alla prova. Non può chiedere di valutare l'illegittimità dell'ordinanza di ammissione, nemmeno come atto abnorme. Se la parte civile accetta il rito abbreviato, non potrà introdurre nel giudizio nessun elemento di prova ma potrà solo sollecitare il giudice affinché adotti *ex officio* determinate prove. Se non accetta il rito ma agisce direttamente in sede civile, non sarà vincolata dalla decisione assunta in sede penale e non subirà limitazioni dei suoi diritti in materia di prove. La giurisprudenza<sup>233</sup> ha precisato che, in caso di abbreviato condizionato, la parte civile non ha il diritto alla controprova che ha il P.M. ma, se il giudice dispone d'ufficio la perizia, può nominare i propri consulenti tecnici. La Cassazione<sup>234</sup> ha ritenuto legittima l'acquisizione da parte del G.u.p., nell'esercizio dei poteri di integrazione probatoria *ex officio* attribuitigli dall'art.441, comma 5, c.p.p., di consulenze medico-legali e psichiatriche prodotte dalla parte civile. Se il rito viene accettato, si applica il disposto dell'art.652, comma 2 c.p.p.: la sentenza di assoluzione avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile o

---

<sup>233</sup> Cassazione penale sez. IV, 09/03/2009, n.18974, Guida al diritto 2009, 25, 82: "La parte civile, a norma dell'art.441, comma 4, c.p.p., ha solo la facoltà di accettare o meno il rito abbreviato, ma non quello di formulare istanze probatorie. Ciò peraltro non esclude che la parte civile, una volta disposta dal giudice la perizia d'ufficio, possa nominare un proprio consulente tecnico, giacché tale nomina non costituisce formulazione di prova, ma si inserisce in una mera attività di intervento e assistenza alle operazioni del perito, consentita a tutte le parti private, non ostandovi quindi il citato divieto di articolare mezzi istruttori".

<sup>234</sup> Cassazione penale sez. I, 01/07/2014, n.42050, CED Cassazione penale 2014: "In tema di giudizio abbreviato condizionato, il potere di integrazione probatoria *ex officio* attribuito al giudice dell'art.441, comma 5, c.p.p. è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art.507 c.p.p. in dibattimento".

amministrativo di risarcimento del danno promosso dal danneggiato. La Corte costituzionale<sup>235</sup> ha avallato questo meccanismo perché il c.p.p. sposa la logica del *favor separationis*: andrebbe separata la vicenda risarcitoria da quella più strettamente penale perché l'azione risarcitoria ha carattere subordinato e accessorio rispetto all'azione penale. La garanzia di poter agire in giudizio ex art.24 Cost. non dà copertura costituzionale alla regola del *simultaneus processus* e dunque anche se non si può esercitare l'azione civile nel processo penale non si configurano problemi di costituzionalità<sup>236</sup>. Se il danneggiato non partecipa al

---

<sup>235</sup> Corte costituzionale, sentenza del 26/09/1990 n.443, massima n.16462 e 16463, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "L'azione di restituzione o risarcitoria ha carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché' essa subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale, con una subordinazione che si realizza fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale: esigenza particolarmente perseguita dai nuovi riti speciali che, con i loro incentivi, concorrono a promuovere celerità e speditezza"; "Il fatto che il danneggiato non possa - per effetto delle norme impugnate - partecipare al processo penale non incide, in modo apprezzabile, sul diritto costituzionalmente garantito della difesa, ne' su quello primario dell'agire in giudizio, restando impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile ed evitandosi, al tempo stesso, di confliggere con le esigenze di speditezza del processo penale. Ogni separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come esclusione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale: essa costituisce una modalità di detta tutela, che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello alla speditezza del processo penale".

<sup>236</sup> Corte costituzionale, sentenza del 16/12/1997, numero 433, massima n.23618, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che "nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato", in quanto - posto che, anche sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, la separazione dell'azione civile dal processo penale non può essere considerata come evoluzione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale, costituendone una modalità che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell'ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare, quale quello della speditezza del processo penale, e che l'autonomo esercizio dell'azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile; che l'impianto del nuovo codice di procedura penale ha ulteriormente rafforzato la possibilità di separare l'azione civile dal processo penale, valutandosi, da un lato, con favore, che, rispetto al codice previgente, si è abbandonata la soluzione che privilegiava la giurisdizione penale e si è optato per il regime di separazione dell'azione penale dall'azione civile, scoraggiando anche la partecipazione del danneggiato dal reato al processo penale in coerenza con il sistema del rito accusatorio, e ribadendosi, dall'altro, che la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancita dall'art. 24 Cost., non eleva a regola costituzionale quella del '*simultaneus processus*' - le esigenze che hanno indotto il legislatore a vietare la costituzione di parte civile nel processo penale a carico di imputati minorenni assumono ragionevolmente un risalto preminente rispetto alla tutela costituzionale del danneggiato dal reato all'interno del procedimento penale minorile, in ragione sia delle esigenze di evitare che il processo rieducativo del minore rimanga turbato dalla presenza di un soggetto "antagonista", portatore di interessi "privati" estranei a quelli perseguiti dallo Stato nei confronti dell'imputato minorenne, e di non appesantire la rapidità e

processo penale, non si pongono problemi di incompatibilità costituzionale visto che resta fermo il suo diritto di agire in giudizio<sup>237</sup>. Il legislatore, a volte, può non consentire il *simultaneus processus* perché devono prevalere altri interessi, come la speditezza del processo penale e la sua massima semplificazione. Se la parte civile si è costituita prima della richiesta di giudizio abbreviato, dovrà esprimere la sua volontà in ordine all'accettazione dello stesso. L'accettazione può essere espressa: con dichiarazione orale resa in udienza o per iscritto, pure a mezzo di procuratore speciale. L'accettazione può essere anche tacita, presentando le conclusioni o sollecitando i poteri officiosi di integrazione probatoria. La costituzione fatta dopo l'ordinanza di ammissione vale come accettazione tacita<sup>238</sup> del rito abbreviato: il termine finale, a pena di decadenza, per la costituzione è la dichiarazione di apertura della discussione<sup>239</sup>. La giurisprudenza parla di accettazione tacita anche se l'accettazione sopravviene a un precedente rifiuto. La parte civile può rifiutare il rito abbreviato revocando la sua costituzione o abbandonando il processo prima della trattazione dell'udienza ex art.441 c.p.p. Se la parte civile si limita solo a esprimere parere contrario rispetto all'integrazione probatoria richiesta dall'imputato questo non equivale a rifiuto del rito<sup>240</sup>. Se si rifiuta il rito abbreviato

---

snellezza del processo minorile, indirizzato a dare largo spazio all'esame della personalità del minore e alla individuazione di idonei strumenti di recupero, sia della necessità di privilegiare le finalità di tutela della personalità del minore, strettamente connesse all'esigenza di sottrarlo il più rapidamente possibile alla sfera del processo, sia della natura derogatoria dei criteri stabiliti dall'art. 3 della legge-delega n. 81 del 1987 rispetto alla disciplina del processo ordinario, sia della ragionevolezza di previsioni diversificate rispetto al processo ordinario”.

<sup>237</sup> Corte costituzionale, sentenza del 17/06/1975 n.166, massima n.7927, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: “E' altresì non fondata la questione di costituzionalità della normativa sopra indicata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione: poiché, invece, per il danneggiato non ammesso a costituirsi parte civile nel processo penale, resta impregiudicato l'esercizio dell'azione in sede civile. Dove, peraltro, non più operano, in suo danno, le preclusioni dell'art. 25 del codice di procedura penale, attesa la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma pronunciata con sentenza della Corte n. 165 del 1975”.

<sup>238</sup> Cassazione penale, sez. III, 16/06/2010, n.27274, Cass. pen. 2011, 5, 1853: “La costituzione di parte civile può intervenire, nel giudizio abbreviato, dopo l'emissione dell'ordinanza che lo ha disposto”.

<sup>239</sup> Cassazione penale sez. III, 22/06/2010, n.35700, CED Cassazione penale 2010: “È intempestiva la costituzione di parte civile effettuata nel giudizio abbreviato dopo l'esercizio del potere di integrazione probatoria per impossibilità di decidere allo stato degli atti, in quanto il termine finale, stabilito a pena di decadenza, è quello della dichiarazione di apertura della discussione”.

<sup>240</sup> Cassazione, Sez. V, 23/05/2018, n.36154, CED Cass. pen. 2018: “La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato non equivale alla revoca della costituzione di parte civile, ma determina esclusivamente la conseguenza, prevista dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., di rendere inapplicabile il disposto di cui all'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale)”.

non si ha diritto a nessuna liquidazione delle spese processuali perché si rinuncia volontariamente a proseguire l'azione civile nel processo penale. La Corte costituzionale<sup>241</sup> ha avuto l'opportunità di occuparsi della questione ma l'ha dichiarata inammissibile. Se la parte civile non assume un comportamento né consenziente né dissenziente, si ha un comportamento neutro che di per sé non si può interpretare come rifiuto del rito. Un'ipotesi tipizzata di revoca tacita della costituzione è il mancato deposito delle conclusioni scritte ex art.523 c.p.p.: questa regola si giustifica perché è necessario avere conclusioni precise dalla parte civile per poter procedere all'esame delle sue richieste. Secondo la giurisprudenza<sup>242</sup>, inoltre, l'assenza della parte civile all'udienza di discussione non determina revoca implicita della costituzione se sono state depositate in precedenza le conclusioni scritte.

## **27. Il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria**

L'art.87 comma 3 c.p.p. impone l'esclusione automatica del responsabile civile se viene accolta la domanda di giudizio abbreviato. L'esclusione è dunque un atto dovuto, indipendentemente dalla volontarietà dell'intervento. Questo principio trova fonte nella Relazione al progetto preliminare del c.p.p.<sup>243</sup> in cui si fa riferimento alla necessità di evitare in questo tipo di giudizio, che dovrebbe essere improntato alla massima celerità, la presenza di soggetti non indispensabili e la cui posizione può essere determinata in sede civile. Secondo la dottrina, invece, il fondamento di questa esclusione sta da rintracciare nella lesione del diritto di difesa

---

<sup>241</sup> Corte costituzionale, ordinanza del 09/02/2004 n.63, massima n. 28378, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escludono rispettivamente il diritto della parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato di richiedere la condanna al pagamento delle spese relative all'azione civile e il potere del giudice, in caso di condanna dell'imputato, di statuire in ordine alle stesse. Il giudice rimettente, infatti, afferma in modo del tutto apodittico ed immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' posto che non risulta in alcun modo dall'ordinanza che la parte civile abbia richiesto, al termine del giudizio abbreviato, una statuizione, da parte del giudice, limitata alle sole spese di costituzione di parte civile".

<sup>242</sup> Cassazione penale sez. III, 22/12/2010, n.6249, CED Cassazione penale 2010: "Non determina revoca implicita della costituzione l'assenza della parte civile all'udienza di discussione nel giudizio abbreviato incondizionato, di cui abbia accettato gli effetti, se le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta".

<sup>243</sup> Relazione al progetto preliminare del c.p.p.

che la scelta dell'abbreviato determina: il civilmente obbligato non può opporsi all'ammissione del rito e alle deroghe al diritto di difendersi provando<sup>244</sup>. La Corte costituzionale<sup>245</sup> non ha ravvisato problemi di compatibilità a Costituzione di questa normativa visto che l'esclusione del responsabile civile non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile. Eliminare questa regola vorrebbe dire che il responsabile civile verrebbe giudicato su prove precostituite, alla cui formazione non ha partecipato, senza poter né accettare a sua volta il rito né chiedere integrazioni probatorie anche rispetto a un'eventuale ammissione di richiesta condizionata. Secondo la Cassazione<sup>246</sup>, l'estromissione del responsabile civile consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di abbreviato, senza bisogno di nessun provvedimento apposito e ulteriore. La mancata presentazione della relativa eccezione non equivale ad acquiescenza del responsabile civile perché il

---

<sup>244</sup> F. ZACCHE', *op.cit.*, pagina 114: "L'esclusione è un atto dovuto del giudice dell'udienza preliminare: essa trova fondamento nell'opportunità di non gravare tale tipo di giudizio che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima celerità, dalla presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul piano privatistico della decisione penale".

<sup>245</sup> Corte costituzionale, sentenza del 21/11/2016 n.216, massima n.39075, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale l'esclusione del responsabile civile è disposta senza ritardo, anche d'ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. La norma mira a non gravare detto giudizio, caratterizzato dalla massima celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul piano privatistico dalla decisione penale. Tale ratio non risulta scalfita dalle successive modifiche della pertinente disciplina (legge n. 479 del 1999), consistite nella soppressione del requisito del consenso del pubblico ministero e nella previsione di possibili integrazioni del materiale probatorio. Il giudizio abbreviato costituisce tuttora un modello alternativo al dibattimento che, da un lato, si fonda sull'intero materiale raccolto nelle indagini preliminari e, dall'altro, consente una limitata acquisizione di elementi meramente integrativi, sì da mantenere la configurazione di rito "a prova contratta", il cui carattere essenziale è dato dal minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario che giustifica l'effetto premiale di una significativa riduzione della pena inflitta in caso di condanna. L'esclusione del responsabile civile continua, dunque, a connotarsi come una scelta non irragionevole - perché coerente con gli immutati obiettivi di fondo del rito speciale - effettuata dal legislatore nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui fruisce nella disciplina degli istituti processuali. Né da tale scelta deriva un pregiudizio al diritto di azione della parte civile che può pur sempre esercitare l'azione risarcitoria in sede civile e, laddove non accetti il giudizio abbreviato, non subisce neppure la sospensione del processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva. Riguardo all'imputato, l'operatività della norma dipende da una sua libera scelta, finalizzata a lucrare un trattamento premiale in cambio della rinuncia a determinate garanzie riconosciute nel procedimento ordinario. Infine, la disposizione è funzionale alla realizzazione dell'obiettivo di una ragionevole durata del processo, in quanto volta a rendere più celere la definizione del processo penale che si svolga con il rito alternativo".

<sup>246</sup> Cassazione penale sez. II, 10/10/2014, n.44571, CED Cassazione penale 2014: "L'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari".



giudice non può decidere sulla domanda proposta nei suoi confronti<sup>247</sup>. Il c.p.p. è silente riguardo al civilmente obbligato per la pena pecuniaria e la dottrina<sup>248</sup> interpreta tale silenzio come favorevole alla possibilità di citarlo anche nel giudizio abbreviato. L'art.89 c.p.p. non pone nessun limite esplicito e la sua eventuale esclusione sarebbe, per l'imputato, un insuperabile deterrente a chiedere il rito abbreviato<sup>249</sup>. Una parte della dottrina<sup>250</sup> invece dubita che si possa citare il civilmente obbligato vista la sua incapacità di opporsi alle limitazioni probatorie connesse a questo rito alternativo: il c.p.p. non consente che una parte privata possa subire passivamente la scelta dell'imputato di optare per il rito abbreviato per i significativi limiti al diritto di prova. Questa limitazione non si può superare affermando che il civilmente obbligato può esercitare le facoltà probatorie prima dell'ammissione del rito.

## **28. La forma di celebrazione dell'udienza**

Il giudizio abbreviato tipico si celebra nell'ambito dell'udienza preliminare secondo le regole di cui al comma 1 dell'art.441 c.p.p. e dunque in camera di consiglio ex art.420 comma 1 c.p.p. L'udienza di celebrazione del giudizio abbreviato, come l'udienza preliminare, si ispira al paradigma del procedimento camerale regolato dall'art. 127 del c.p.p. Il comma 3 dell'art.441 c.p.p. annovera, accanto alla celebrazione in camera di consiglio, l'ipotesi della pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati. Un quesito che si è posto è se il giudice possa disporre la pubblica udienza anche se la richiesta proviene solo da alcuni imputati. Secondo un orientamento la richiesta di un solo imputato di procedere in

---

<sup>247</sup> Cassazione penale sez. III, 12/10/2011, n.5860, Cassazione Penale 2013, 3, 1131: "La disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l'automatica esclusione da esso del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicché l'eventuale mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile".

<sup>248</sup> F. ZACCHÈ, *op.cit.*, pagina 114: "Con riguardo al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, infine, il codice non pone alcuna barriera alla sua partecipazione al procedimento sommario, secondo quanto disposto dall'art.89 comma 2 c.p.p. Tale scelta è motivata dall'esigenza di non fornire all'imputato un insuperabile deterrente alla richiesta di abbreviazione del rito così da imporre il ricorso al dibattimento anche nel caso di procedimenti penali di agevole definizione".

<sup>249</sup> Relazione al progetto preliminare del c.p.p.

<sup>250</sup> M. CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, I, Utet, Torino, 1989, pagine 398-399.

camera di consiglio non è idonea a sacrificare la diversa volontà degli altri tutte le volte in cui la gravità del reato e la rilevanza sociale della vicenda giustificano un controllo sociale sulla corretta amministrazione della giustizia. Questa interpretazione va contro il disposto normativo: il riferimento esplicito al consenso di tutti gli imputati va rispettato, il legislatore tuttavia non ha previsto che questo dissenso debba essere giustificato e questa modifica si impone per la dottrina<sup>251</sup>. Secondo gli studiosi, il legislatore avrebbe dovuto dare più spazio alla pubblicità in sede di giudizio abbreviato<sup>252</sup>. Ci sono anche studiosi che evidenziano che il comma 3 dell'art.441 c.p.p. è improntato a una logica di bilanciamento di interessi: da una parte quello dell'imputato a scegliere questo rito, anche perché non lo espone direttamente all'opinione pubblica, e dall'altro l'interesse della collettività a controllare l'amministrazione della giustizia.<sup>253</sup> La questione diventa problematica quando si tratta di un processo plurisoggettivo e gli imputati sono in disaccordo sulla questione. Il dato letterale, in questo caso, sembra insuperabile ma secondo una parte della dottrina, in questa ipotesi, andrebbero separati i giudizi, tuttavia, le ipotesi di separazione sono tassativamente previste dal legislatore<sup>254</sup>. Va

---

<sup>251</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 130: "Ma non sembra che tale prospettazione possa dirsi condivisibile, quanto meno perché collide apertamente con il dettato della legge, ove il riferimento esplicito al consenso di "tutti gli imputati" non sembra possa essere superato in via interpretativa. Semmai, vi è da dire che il legislatore non ha previsto che tale dissenso debba essere giustificato, e in tal senso sono senz'altro auspicabili delle modifiche alla normativa de iure condendo".

<sup>252</sup> F. ZACCHÈ, *op.cit.*, pagina 129: "In questo senso, la possibilità di svolgere attività istruttorie di parte e/o d'ufficio nell'ambito del rito speciale avrebbe potuto suggerire l'opzione per il regime di piena pubblicità dell'udienza, salvaguardia contro l'illegalità e la parzialità per l'imputato per l'imputato, stimolo all'adempimento coscienzioso ed attento del loro dovere per gli altri protagonisti della scena processuale".

<sup>253</sup> C. CAPRIOGLIO, *Il processo penale dopo la legge Carotti*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, pagina 299: "La scelta operata è stata una scelta di compromesso e bilanciamento tra opposti interessi, da un lato, l'interesse dell'imputato a scegliere questo tipo di rito che non lo espone direttamente alle legittime esigenze dell'informazione pubblica sui fatti giudiziari e dall'altro l'interesse della collettività ad operare il controllo sulla amministrazione della giustizia, amministrazione che non a caso richiede al giudice di pronunciare le sentenze in nome del popolo italiano".

<sup>254</sup> A. BASSI, C. PARODI, *op.cit.*, pagina 110: "La questione è invece problematica allorché si tratti di processo plurisoggettivo e gli imputati siano in disaccordo in ordine all'ammissione del pubblico in aula. Il dato testuale dell'art. 441 comma 3 c.p.p. è inequivocabile nel prescrivere che, ai fini della celebrazione del processo in udienza pubblica, vi sia la richiesta di "tutti gli imputati", con la conseguenza che, in caso di dissenso fra di essi, il procedimento dovrebbe essere celebrato in udienza camerale. Non pare praticabile la soluzione prospettata da taluna dottrina secondo cui, in tale caso, dovrebbe disporsi la separazione dei giudizi in modo da poter procedere a porte chiuse per i soli imputati che preferiscano celebrare l'udienza in assenza del pubblico. Ed invero, le ipotesi di separazione dei procedimenti sono tassativamente previste dal codice di rito e la separazione non potrebbe non comportare un ritardo nella definizione del procedimento, in contrasto con la ratio del giudizio abbreviato e con lo stesso disposto dell'art. 18 comma 2 c.p.p."

sottolineato come la CEDU preveda la celebrazione del processo penale in pubblica udienza e la Corte EDU ha più volte sostenuto che la pubblicità del processo penale serve a evitare che la giustizia sfugga al controllo pubblico ed è anche uno strumento per preservare la fiducia collettiva nei giudici<sup>255</sup>. Questi principi vengono posti a fondamento di sentenze con cui la Corte costituzionale<sup>256</sup> ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6, par. 1 CEDU — così come interpretato dalla Corte EDU —, delle disposizioni che disciplinavano i procedimenti di opposizione in tema di confisca davanti al giudice dell'esecuzione, di applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza nonché del procedimento di sorveglianza, nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, le procedure si potessero svolgere nelle forme dell'udienza pubblica. L'art.6 CEDU ammette delle deroghe alla pubblicità motivate in ragione dell'interesse alla moralità, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o quella misura sia ritenuta dal tribunale strettamente indispensabile, allorché in circostanze speciali la pubblicità possa ledere gli interessi del giudizio. Sono situazioni in cui non rientra il giudizio abbreviato nel processo plurisoggettivo. Bisogna quindi chiedersi se, in

---

<sup>255</sup> Corte EDU, 8 luglio 2008, *Perre c. Italia*, Cass. pen., 2008, pagina 4412: “La Corte ha osservato che il caso era del tutto simile a quello già deciso con la sentenza *Bocellari e Rizza c. Italia*: non riteneva, infatti, fondato il rilievo secondo cui il controllo pubblico non sarebbe necessario, nella tipologia procedimentale in oggetto, ad assicurare il rispetto dei diritti dell'interessato. Anche volendo dar conto delle particolarità e dei “tecnicismi” della procedura per l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, infatti, data la gravità degli effetti che queste possono spiegare sulla situazione personale dell'interessato, deve ritenersi “essenziale” che gli sia data la possibilità di richiedere un'udienza pubblica tanto in primo grado, quanto in grado d'appello”.

<sup>256</sup> Corte costituzionale, sentenza del 15/04/2015 n. 109/2015, massima n. 38410, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: “Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, gli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica. La pubblicità del giudizio - specie di quello penale - rappresenta, infatti, un principio connotato ad un ordinamento democratico, la cui limitazione può avvenire solo in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzionale. In particolare, nel procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca, non sono ravvisabili ragioni atte a giustificare una deroga generalizzata e assoluta al principio di pubblicità delle udienze, atteso che il procedimento medesimo è finalizzato all'applicazione di una misura distinta ed ulteriore rispetto a quelle adottate in sede cognitiva: misura che incide su un diritto, ossia quello di proprietà, munito di garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU”.

caso di disaccordo tra gli imputati, l'interpretazione convenzionalmente orientata non imporrebbe di far prevalere la pubblica udienza. D'altronde, come ha chiarito la Cassazione<sup>257</sup>, dalla celebrazione in udienza pubblica nonostante il mancato accordo di tutti gli imputati non consegue un'ipotesi di nullità visto che l'imputato, a causa della pubblicità, è ancora più garantito. Anche l'udienza camerale, comunque, consente di tutelare i cittadini dal rischio della giustizia segreta e assicura la trasparenza nell'amministrazione della giustizia<sup>258</sup>: basta garantire la partecipazione delle parti, il contraddittorio paritario, la terzietà e l'imparzialità del giudice. Gli interessi che la pubblicità tutela si possono salvaguardare anche in via mediata attraverso il controllo dei mezzi di informazione, il libero accesso agli atti processuali per chiunque vi abbia interesse e l'effettivo contraddittorio tra le parti<sup>259</sup>. La pubblicità inoltre non è un principio generale né del c.p.p. né della Costituzione.<sup>260</sup> In forza del richiamo alle disposizioni dell'udienza preliminare, il rito camerale si applica anche in caso di rito abbreviato celebrato dinnanzi al giudice del dibattimento, a seguito della citazione diretta a giudizio, di conversione dal rito direttissimo o di recupero dell'abbreviato condizionato da parte del giudice del dibattimento. Rimane impregiudicata la possibilità per l'imputato di chiedere l'udienza pubblica. Se il giudizio abbreviato si celebra davanti al giudice del dibattimento, in questo caso in pubblica udienza, il silenzio dell'imputato sarà letto come indicativo, per fatti concludenti, della volontà di celebrare il processo in pubblica udienza. Questo principio si applica anche in caso di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato. La richiesta di celebrazione del giudizio abbreviato in pubblica udienza può essere presentata direttamente dall'imputato o dal suo difensore. La scelta dell'udienza pubblica non è un atto personalissimo perché è una questione senza ricadute sulla decisione finale del giudice e attiene a un profilo meramente procedurale. L'imputato può privare di effetti la scelta del difensore con un'espressa dichiarazione contraria. La richiesta va presentata prima dell'udienza, per organizzare meglio il procedimento, tuttavia, non sembrano esserci ostacoli a ritenere ammissibile la presentazione della richiesta in un

---

<sup>257</sup> Cass., Sez. I, n. 9704, 30 giugno 1992 CED 191881, Giust. pen., 1993, 321.

<sup>258</sup> P. CORVI, *Il problema della pubblicità nel procedimento di prevenzione e nei riti camerale alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali*, Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pagina 972.

<sup>259</sup> P. CORVI, *ivi*, 673.

<sup>260</sup> V. CONSO, *Codice nuovo, canoni interpretativi nuovi*, Giust. pen., 1989, pagina 67.

momento successivo all'avvio del procedimento. Visto il silenzio normativo sul punto si deve considerare, ex art.473 c.p.p., che la celebrazione a porte chiuse può riguardare anche solo alcuni atti e che gli atti internazionali rilevanti nel nostro ordinamento esprimono una preferenza per l'udienza pubblica: quindi questa opzione andrebbe privilegiata anche a processo avviato<sup>261</sup>. La disciplina della celebrazione del giudizio abbreviato dinanzi alla Cassazione è stata modificata dalla riforma Cartabia. Il giudizio abbreviato presuppone, per la sua celebrazione, la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. L'omesso avviso alla persona offesa della fissazione dell'udienza preliminare, sebbene prescritto dall'art. 419 c.p.p., non concretizza un'ipotesi di nullità della sentenza<sup>262</sup>. La mancata partecipazione del P.M. dà vita a una nullità a regime intermedio. L'assenza ingiustificata del difensore consente al giudice di nominarne un altro e fa scattare la segnalazione all'Ordine degli avvocati di appartenenza per le connesse valutazioni disciplinari. Se il difensore non può presenziare per un legittimo impedimento, bisogna distinguere. L'art.420-ter c.p.p. ha portato alla formazione del principio secondo cui l'impedimento legittimo del difensore viene valorizzato anche in sede di udienza preliminare. La giurisprudenza ha cercato di analizzare gli elementi che danno vita a un'ipotesi di assoluta impossibilità a comparire del difensore. In caso di concomitanti impegni professionali, il difensore deve esporre le ragioni che rendono essenziale la sua presenza in un diverso procedimento, che in questo procedimento non vi sia un codifensore e dimostrare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nell'altro procedimento che in quello

---

<sup>261</sup> A. BASSI, C. PARODI, *op.cit.*, pagina 114: “La richiesta di celebrare l'udienza pubblica deve essere avanzata prima dell'inizio dell'udienza, e ciò ai fini di una migliore organizzazione della celebrazione del procedimento. Non pare che vi siano ostacoli a ritenere ammissibile la presentazione di tale richiesta anche in un momento successivo all'avvio del procedimento. Visto il silenzio normativo sul punto, va considerato, da un lato, che, a norma dell'art. 473 c.p.p., la celebrazione del processo dibattimentale a porte chiuse può riguardare anche soltanto alcuni atti; dall'altro lato, che gli atti internazionali ratificati dal nostro ordinamento e sopra ricordati, assegnano una chiara preferenza alla celebrazione dei processi in udienza pubblica, sicché tale opzione deve essere privilegiata anche se formulata a processo ormai avviato”.

<sup>262</sup> Cassazione penale sez. VI, 30/04/2014, n.29331, CED Cassazione penale 2014: “L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla persona offesa non costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, non essendo tale nullità prevista da alcuna disposizione, a differenza di quanto stabilito, per la sentenza di non luogo a procedere, dall'art. 428, comma 2, c.p.p”.

di cui si chiede il rinvio<sup>263</sup>. Le Sezioni Unite<sup>264</sup> nel 2009 hanno statuito che spetta al giudice fare una valutazione comparativa dei diversi impegni per bilanciare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione. Successivamente, nel 2016, le Sezioni Unite<sup>265</sup> hanno affermato che il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell'omessa nomina. Invece, nel caso di istanza di rinvio per concomitanti impegni professionali, il difensore ha l'onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell'omessa nomina. Il difensore che beneficia dell'accoglimento della sua istanza di rinvio per legittimo impedimento ha diritto ad avere l'avviso della nuova udienza solo quando la relativa data non risulti già dall'ordinanza di rinvio<sup>266</sup>. Se il legittimo impedimento riguarda uno solo dei due difensori dell'imputato, il giudice non è

---

<sup>263</sup> Cass. Sez. IV, 28.10.2004 (dep. 10.12.2004), Pinciarelli, n. 47961, in Guida al diritto, 2005, 4, p.89: "Ai fini della configurabilità del legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impedimento professionale, il difensore, tra l'altro, deve: 1) esporre le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel procedimento diverso da quello del quale si chiede il rinvio per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare; 2) evidenziare l'assenza in detto procedimento di altro condifensore che possa validamente difendere l'imputato; 3) dimostrare, infine, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del Cpp, sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio".

<sup>264</sup> Cassazione penale sez. un., 25/06/2009, n.29529, Cass. pen. 2010, 4, 1319: "Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p."

<sup>265</sup> Cassazione penale sez. un., 21/07/2016, n.41432, Responsabilità Civile e Previdenza 2016, 6, 2027: "Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina. Infatti, solo nel caso di istanza di rinvio per concomitanti impegni professionali ricade sul difensore l'onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell'omessa nomina. Tale disciplina, invece, non può essere trasposta nel diverso ambito dell'impedimento per malattia, salvo che lo stato patologico sia prevedibile. Per l'effetto, a sostegno dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia, o ad altro evento imprevedibile, il difensore deve solo provare con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia e i profili ostativi alla personale comparizione, restando comunque fermo, ai fini del differimento dell'udienza, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, e la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta".

<sup>266</sup> Cassazione penale sez. un., 28/02/2006, n.8285, Foro it. 2006, 7-8, II, 427: "Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo".

tenuto a rinviare l'udienza preliminare<sup>267</sup>. Se il difensore ha chiesto il rinvio dell'udienza per un suo legittimo impedimento e l'imputato informato ha chiesto comunque la trattazione del procedimento, questa volontà prevale e contiene un'implicita revoca del mandato: quindi non si può lamentare in Cassazione il mancato rispetto dell'art.420-ter.<sup>268</sup> Il difensore potrebbe chiedere un rinvio anche per partecipare all'astensione proclamata dalle associazioni rappresentative di categoria. In questi casi, l'udienza camerale va rinviata se il difensore ha palesato in maniera univoca la sua volontà di aderire alla manifestazione<sup>269</sup>. Procedere ugualmente in assenza del difensore, in questi casi, concretizzerebbe un'ipotesi di nullità assoluta, se si tratta di un'udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, nullità relativa negli altri casi<sup>270</sup>. In caso di rinvio dell'udienza per questa ipotesi, al difensore non va notificato il relativo provvedimento perché l'esercizio dell'astensione non vieta di assentarsi dai luoghi in cui si esplica l'attività difensiva: il difensore ben potrebbe presentarsi all'udienza anche solo per comunicare la sua volontà di aderire all'astensione<sup>271</sup>. Per quanto riguarda l'assenza dell'imputato, la

---

<sup>267</sup> Cass. Sez. V, 11.7.2003, Raimondi (dep. 1.8.2003), n. 32712, in Guida al diritto, 2003, 50, p. 78: "Ai sensi dell'articolo 420-ter, ultimo comma, del Cpp, richiamato dall'articolo 484 con riferimento al dibattimento, il giudice non è tenuto a rinviare l'udienza per impedimento legittimo del difensore e a disporre nuovo avviso all'imputato, quando l'imputato sia assistito da due difensori di cui uno soltanto impedito".

<sup>268</sup> Cass. Sez. VI, 2.4.2003 (dep. 31.7.2003), n. 32329, Sannino, in Riv. pen., 2004, p. 894: "Qualora il difensore di fiducia abbia chiesto un rinvio dell'udienza per suo legittimo impedimento e l'imputato, informato, abbia chiesto la trattazione del procedimento, tale volontà prevale e contiene una implicita revoca del mandato, per cui non può dedursi quale motivo di ricorso in cassazione la violazione dell'art.420-ter c.p.p."

<sup>269</sup> Cass. Sez. VI., 16.4.2014 (dep. 6.5.2014), n. 18753, in Diritto & Giustizia online, 7.5.2014, con nota di De Francesco: "Mentre la dichiarazione individuale di adesione all'astensione dalle udienze dibattimentali ha un'immediata efficacia perché la presenza del difensore è necessaria e in assenza di un difensore non può procedersi, la stessa dichiarazione nel procedimento camerale partecipato presuppone invece la positiva manifestazione della volontà del difensore di partecipare. Una tale manifestazione di specifica volontà di partecipare deve pertanto essere contenuta nel testo della dichiarazione di adesione all'astensione collettiva, e comunque da esso evincibile".

<sup>270</sup> Cassazione penale sez. un., 30/10/2014, n.15232, CED Cassazione penale 2015: "In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi".

<sup>271</sup> Cassazione penale sez. II, 07/11/2000, n.700, Cass. pen. 2002, 1439: "Nell'ipotesi di astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense, al difensore astenutosi non spetta alcuna notifica del provvedimento di rinvio dell'udienza adottato per consentirgli di esercitare il suo diritto di adesione all'astensione, giacché tale diritto si sostanzia nell'astensione dai compiti essenziali

normativa è stata riscritta dalla Riforma Cartabia. Se le notificazioni sono regolari e l'imputato non è presente, l'art.420 comma 2-bis c.p.p. impone al giudice di verificare se sussista un legittimo impedimento, ricorrendo alcune delle condizioni di cui all'art.420-ter c.p.p. La verifica rileva al fine della partecipazione dell'imputato a tutte le udienze. Se l'imputato risulta legittimamente impedito e l'udienza viene rinviata, la relativa ordinanza va notificata solo all'imputato perché per gli altri vale come avviso la lettura del provvedimento. Sarà il giudice dell'udienza preliminare a dover fare questa verifica. La detenzione all'estero dell'imputato vale come legittimo impedimento a comparire se documentata in atti<sup>272</sup>, non costituisce legittimo impedimento il regime degli arresti domiciliari<sup>273</sup>. È viziata da nullità di ordine generale la dichiarazione di assenza emessa dal giudice solo in base a un giudizio di genericità del certificato medico attestante il legittimo impedimento dell'imputato: il giudice deve verificare che tipo di impedimento ha evidenziato l'imputato e se può ragionevolmente determinare la sua impossibilità a comparire<sup>274</sup>. Si applicano anche alla fase dell'accertamento della regolare costituzione delle parti le disposizioni volte ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato.

## **29. L'interrogatorio dell'imputato**

È discusso se sia possibile interrogare l'imputato in caso di giudizio abbreviato incondizionato. La giurisprudenza all'inizio si orientava per la risposta negativa

---

dell'opera professionale, ma il suo esercizio non prevede necessariamente anche l'assenza dai luoghi in cui tali attività normalmente si esercita, ben potendo il legale presenziare all'udienza fissata anche solo allo scopo di estrinsecare la propria volontà di aderire alla proclamata astensione”.

<sup>272</sup> Cassazione penale sez. IV, 17/09/2004, n.41687, Cass. pen. 2006, 6, 2215: “La detenzione all'estero dell'imputato anche per altra causa costituisce legittimo impedimento a comparire al dibattimento che si celebra in Italia nel procedimento a suo carico, sempre che tale impedimento «risulti» dagli atti”.

<sup>273</sup> Cass Sez. V, 7.5.2004 (dep. 14.6.2004), n. 26645, Montuori, in Guida al diritto, 2004, 29, p. 82: «il regime di arresti domiciliari di per sé non costituisce legittimo impedimento che determina l'assoluta impossibilità per l'imputato di comparire in dibattimento, specie nell'ipotesi in cui si tratti di arresti domiciliari disposti nell'ambito di un diverso procedimento. È infatti nella facoltà dell'imputato che voglia presenziare al giudizio sia manifestare in tempo utile al giudice del dibattimento questa sua volontà, onde dar modo all'ufficio di disporre la sua traduzione”.

<sup>274</sup> Cass. S.U., 27.9.2005 (dep. 11.10.2005), n. 36635, Gagliardi, in Arch. nuova proc. pen., 2006: “In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato”.



ritenendolo incompatibile col rito sommario<sup>275</sup>. In seguito, si è specificato che nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di essere sottoposto a interrogatorio, purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione, per non alterare le regole del contraddittorio<sup>276</sup>. Il rigetto dell'istanza dell'imputato determina una nullità a regime intermedio<sup>277</sup>. Secondo la dottrina, dovrebbe essere consentito espletare l'interrogatorio perché costituisce espressione del diritto di difendersi. Anzi, secondo alcuni studiosi questa richiesta si dovrebbe considerare vincolante<sup>278</sup>. La Corte costituzionale ha ricondotto l'interrogatorio dell'imputato al novero degli strumenti difensivi<sup>279</sup>. Si può quindi sostenere, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata ex artt.421 e 441 c.p.p., che l'interrogatorio dell'imputato sia ammissibile anche dopo l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato secco: il diritto di difesa e i principi del giusto processo devono prevalere<sup>280</sup>. Per la dottrina<sup>281</sup> l'imputato può rendere le dichiarazioni spontanee anche in questo caso, per la giurisprudenza<sup>282</sup> no.

---

<sup>275</sup> Cassazione penale sez. VI, 19/05/2000, n.6821, CED Cassazione penale 2000: "In tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall'imputato al g.u.p. ai sensi dell'art. 421 comma 2 c.p.p."

<sup>276</sup> Cassazione penale sez. VI, 26/09/2017, n.46785, CED Cass. pen. 2018: "Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di essere sottoposto ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma 2, cod. proc. pen., a nulla rilevando che detta richiesta non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito, purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione in modo da non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di interloquire".

<sup>277</sup> Cassazione penale sez. III, 26/11/2014, n.15444, CED Cassazione penale 2015: "In tema di giudizio abbreviato, il provvedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di rendere interrogatorio formulata dall'imputato è affetto da nullità a regime intermedio, a nulla rilevando che questa non sia stata formulata al momento della scelta del rito".

<sup>278</sup> G. UBERTIS, *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Milano, 1992, pagina 95.

<sup>279</sup> Corte costituzionale, ordinanza del 21/06/2004 n.191, massima n.28545, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che all'imputato debba essere dato espresso avvertimento della facoltà di definire anticipatamente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio mediante ricorso all'oblazione. Invero, l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione".

<sup>280</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagine 160-161.

<sup>281</sup> F. ZACCHÈ, *op.cit.*, pagine 144-145.

<sup>282</sup> Cassazione penale sez. VI, 05/05/1998, n.8442, Cass. pen. 2000, 121 (s.m): "Nel giudizio abbreviato, pur implicando tale rito la rinuncia delle parti alla introduzione di nuovi mezzi di prova, è consentito all'imputato di sottoporsi all'interrogatorio, in quanto l'accettazione del giudizio allo stato degli atti non impone la compressione del diritto di autodifesa, di cui l'interrogatorio è espressione principale. La relativa richiesta deve peraltro essere avanzata personalmente dall'imputato, dato che l'interrogatorio impegna la disponibilità psicofisica del soggetto e lo espone a possibili conseguenze negative, come si ricava dall'art. 421 c.p.p. (richiamato dall'art. 441) che

### 30. La celebrazione dell'udienza

Dopo aver controllato la regolare costituzione delle parti, il giudice apre la fase informativa dell'udienza in base al comma 2 dell'art.421 c.p.p. Il pubblico ministero presenta gli esiti delle indagini ed eventualmente sollecita il giudice ad attivare i suoi poteri probatori ex officio. In caso di abbreviato condizionato, il P.M. ha diritto alla prova contraria. Dopo il pubblico ministero, la parola passa ai difensori delle parti private e poi all'imputato che può sollecitare il giudice ad assumere mezzi di prova ex officio. Nel rito abbreviato secco, salvo eccezioni di carattere formale, né il giudice né il P.M. possono interloquire sull'ammissibilità del rito; c'è invece il doppio vaglio di ammissibilità, ex art.438 comma 5 c.p.p., in caso di richiesta condizionata. Il giudice ha un buon margine di discrezionalità ma si può ritenere che il criterio guida sia che le acquisizioni probatorie richieste dall'imputato devono essere solo integrative e non sostitutive del materiale già acquisito e utilizzabile e devono porsi come essenziale e indefettibile supporto logico della decisione<sup>283</sup>. Per giurisprudenza costante si ritiene che il contenuto probatorio possa essere il più ampio possibile: possono essere anche prove non disciplinate dalla legge ex art.189 c.p.p. È discusso se la richiesta condizionata possa essere subordinata all'espletamento dell'incidente probatorio. Si ritiene che questa opzione non sia praticabile perché arreca un vulnus alla snellezza del procedimento e ci sarebbero problemi con i poteri del P.M. di proporre a sua volta un'istanza in tal senso<sup>284</sup>. Il pubblico ministero può sia opporsi all'accoglimento della richiesta condizionata che esercitare il diritto alla controprova. È controverso se questo diritto spetti al P.M. anche nel caso in cui l'imputato abbia svolto un'attività di investigazione parallela ex artt.391-bis ss. c.p.p. Se i risultati delle investigazioni difensive sono stati depositati prima della richiesta di giudizio

---

rinvia agli art. 64 e 65 dello stesso codice. Da ciò consegue anche che non possono essere ammesse in tale rito le "spontanee dichiarazioni", che sono cosa diversa dall'interrogatorio e che non rispondono ai requisiti di forma e di contenuto degli art. 64 e 65 c.p.p."

<sup>283</sup> Cassazione penale, sentenza cit: "In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi necessaria quando risulta indispensabile per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della *regiudicanda*".

<sup>284</sup> V. VITALE, *Nullità assoluta ed inutilizzabilità delle prove nel «nuovo» giudizio abbreviato*, in Cass. pen., 2001, p. 2034.

abbreviato, il pubblico ministero può svolgere indagini ulteriori ex art.419 comma 3 c.p.p. o su sollecitazione del giudice ex art. 421-bis c.p.p. Se si depositano i risultati delle indagini difensive e immediatamente dopo si chiede di essere ammessi al rito abbreviato, il P.M. può chiedere al giudice un tempo non superiore a 60 giorni per svolgere indagini suppletive, limitatamente ai nuovi temi introdotti dalla difesa, e, al termine dello stesso, il giudice potrà pronunciarsi sull'ammissibilità del rito. È salva, in questo caso, la facoltà dell'imputato di revocare la domanda. Durante il giudizio abbreviato, l'assunzione delle prove avviene ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art.442 c.p.p., se non è possibile procedere immediatamente con le attività istruttorie, il giudice dispone la citazione di testimoni, periti, consulenti e persone di cui all'art.210 c.p.p. per effettuarne l'audizione. Queste prove sono assunte direttamente dal giudice ma le parti possono fare domande a mezzo del giudice stesso. Secondo la dottrina<sup>285</sup>, le parti hanno sempre il diritto alla prova contraria anche in caso di prove assunte ex officio dal giudice. Il comma 1-bis dell'art.442 c.p.p. dispone che "Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza". Quindi tra gli elementi utilizzati per decidere si rinvencono le prove eventualmente chieste dall'imputato con la richiesta condizionata e quelle assunte ex officio dal giudice, che secondo la dottrina devono rispettare i caratteri della legittimità, continenza e pertinenza<sup>286</sup>. L'attribuzione al giudice di questi poteri serve a dare equilibrio al sistema evitando che l'imputato sia giudicato sulla base di indagini insufficienti e assicurare completezza e sufficienza delle prove<sup>287</sup>. Il giudice può esercitare i poteri probatori ex officio, secondo gli studiosi, non solo se è impossibile decidere allo stato degli atti, come disposto dall'art.441 c.p.p., ma

---

<sup>285</sup> M. BONETTI, M. PISANI, *op. cit.*, pagina 72.

<sup>286</sup> M. BONETTI, M. PISANI, *ivi*, pagina 67.

<sup>287</sup> A. BASSI, C. PARODI, *op.cit.*, pagina 143: "L'attribuzione al giudice del potere di disporre un'attività istruttoria integrativa ha una duplice ragion d'essere. Per un verso, consente — a fronte della facoltà, non sindacabile, dell'imputato di optare per la definizione del processo nelle forme dell'abbreviato — di dare equilibrio al sistema, evitando che l'accusato, con tale scelta in rito, tragga vantaggio da lacune o insufficienze delle indagini, non altrimenti colmabili se non con un'iniziativa officiosa. Per altro verso, venuto meno il vaglio giurisdizionale sulla definibilità del processo allo stato degli atti, rende possibile superare un'eventuale situazione carenza probatoria e di stallo decisorio. Il potere probatorio integrativo riconosciuto al giudice consente dunque di assicurare completezza e sufficienza delle prove e riconduce l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali".

anche se i mezzi di prova sono necessari per decidere<sup>288</sup>. Per quanto riguarda l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, secondo la dottrina è un requisito che il giudice deve verificare all'interno dell'abbreviato stesso per analizzare se il materiale probatorio consente una decisione sul merito dell'imputazione<sup>289</sup>. Questi poteri probatori del giudice sono da considerarsi eccezionali e non possono essere esercitati in modo da creare una figura di giudice-investigatore<sup>290</sup>. Per quanto riguarda le modalità di assunzione delle prove in questione, va rispettato sempre il principio del contraddittorio e il diritto alla controprova del P.M. e delle altre parti. Gli studiosi ritengono che, poiché il rito abbreviato è caratterizzato dall'accettazione da parte dell'imputato di importanti limitazioni al diritto di difendersi provando, i poteri probatori del giudice sono espressione di poteri officiosi che vanno esercitati solo quando emerge un'assoluta esigenza probatoria<sup>291</sup>. Rispetto al tipo di prove che il giudice può assumere, gode di un potere straordinariamente ampio<sup>292</sup>. La Cassazione ha però specificato che il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di integrazione probatoria, non può acquisire d'ufficio i verbali di interrogatorio resi in altro procedimento, a meno che l'imputato non abbia espresso il proprio consenso perché l'art. 441 comma 6 c.p.p. prevede che l'assunzione delle prove debba avvenire in udienza e nel

---

<sup>288</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagine 169-170.

<sup>289</sup> F. ZACCHÈ, *op.cit.*, pagine 100-101.

<sup>290</sup> Cass. S.U., 6.11.1992 (dep. 21.11.1992), n.11227, Martin, in Cass. pen., 1993, p. 280, con nota di Iacoviello: "Il potere del giudice di disporre anche di ufficio, a norma dell'art. 507 c.p.p., l'assunzione di nuove prove concerne tutte le prove non disposte precedentemente, preesistenti o sopravvenute, conosciute o sconosciute. In tanto può ritenersi esistente l'assoluta necessità di assumere nuove prove, richiesta dall'art. 507 c.p.p., in quanto le prove risultino dagli atti del giudizio e la loro assunzione appaia decisiva. All'ammissione di una nuova prova, a norma dell'art. 507 c.p.p., il giudice non può non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie. Il giudice, in base all'art. 507 c.p.p., qualora risulti assolutamente necessario, può assumere anche prove che le parti avrebbero potuto chiedere nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. e non hanno chiesto. Le parole "terminata l'acquisizione delle prove", con le quali esordisce l'art. 507 c.p.p., indicano il momento prima del quale non può avvenire l'ammissione delle nuove prove, ma non anche il presupposto del potere attribuito al giudice. Questi pertanto può disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova pure nel caso in cui per il mancato deposito della lista dei testimoni da parte del pubblico ministero non sia avvenuta prima alcuna acquisizione probatoria".

<sup>291</sup> Cassazione penale sez. I, 14/07/2004, n.32099, Cass. pen. 2005, 10, 3024 (s.m.): "In tema di giudizio abbreviato, l'art. 441 comma 4 c.p.p., attribuisce espressamente al giudice, il quale non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, prescindendo dall'iniziativa dell'imputato, nel caso sussista un'assoluta esigenza probatoria".

<sup>292</sup> Cassazione penale sez. V, 18/02/2009, n.21693, Cass. pen. 2010, 5, 1893: "Nel giudizio abbreviato il potere integrativo officioso del giudice può essere esercitato in qualsiasi momento, non sussistendo alcuna previsione in senso contrario".

contraddittorio delle parti<sup>293</sup>. Bisogna chiedersi se, con questo potere di acquisizione ex officio, il giudice possa recuperare anche le prove dichiarate nulle o inutilizzabili. Secondo la dottrina, se fosse consentita questa assunzione, risulterebbe minato il ruolo del giudice come imparziale e *super partes*<sup>294</sup>. La giurisprudenza dà al giudice il potere di disporre ex officio l'assunzione di mezzi di prova anche immediatamente dopo la chiusura della discussione<sup>295</sup>. Il provvedimento di integrazione probatoria deve essere motivato e il giudice di legittimità potrà vagliarne la correttezza a prescindere dalla logicità e dalla completezza della motivazione<sup>296</sup>. Anche l'ordinanza di rigetto della sollecitazione di parte ad assumere un mezzo di prova ai sensi dell'art. 441 comma 5 deve essere motivata per consentire di valutarne la fondatezza in sede di impugnazione<sup>297</sup>. Se il giudice non ha risposto alla sollecitazione sulla base di ragioni adeguate e corrette non ci sarà censura in sede di legittimità<sup>298</sup>. L'imputato, salvo eccezioni, non è titolare di un diritto alla prova in caso di scelta di rito abbreviato secco e dunque il mancato accoglimento della richiesta di integrazione probatoria non è un vizio

---

<sup>293</sup> Cassazione penale sez. III, 25/03/2015, n.16793, Cassazione Penale 2015, 10, 3665: "In tema di giudizio abbreviato, il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di integrazione probatoria, non può acquisire d'ufficio i verbali di interrogatorio resi in altro procedimento, salvo che l'imputato non abbia espresso il proprio consenso anche attraverso il difensore, in quanto l'art. 441, comma 6, c.p.p. prevede che l'assunzione delle prove deve avvenire in udienza e nel contraddittorio delle parti".

<sup>294</sup> V. VITALE, *op.cit.*, p. 2045.

<sup>295</sup> Cassazione penale sez. IV, 15/06/2005, n.35247, Giur. it. 2006, 6, 1270: "Il giudice del giudizio abbreviato (analogamente a quanto è previsto per il giudice del giudizio ordinario, il quale, pur dopo essersi ritirato in camera di consiglio per la decisione, può pronunciare ordinanza interlocutoria), nel caso in cui ritenga di non poter decidere allo stato degli atti ben può disporre l'acquisizione di elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, pur dopo la chiusura della discussione, ferma restando la preclusione per l'assunzione di prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato".

<sup>296</sup> Cassazione penale sez. V, 19/03/2002, n.15124, DeG - Dir. e giust. 2002, 22, 73: "In tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata alla applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato; se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che la decisione sulla integrazione probatoria disposta nel corso del giudizio abbreviato prescinde dall'esame della motivazione che tale opzione ha sorretto".

<sup>297</sup> A. MANGIARACINA, *I limiti al potere di integrazione probatoria in sede di giudizio abbreviato*, Cassazione penale, fascicolo 2/2005, pagine 703-712.

<sup>298</sup> Cassazione penale sez. IV, 29/04/2009, n.38216, CED Cassazione penale 2009: "In tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice non è sindacabile in sede di legittimità quando le ragioni del diniego siano state adeguatamente e coerentemente argomentate".

censurabile ex art.606 comma 1 lett.d) c.p.p.<sup>299</sup>. Il giudice può attivare questi poteri in qualsiasi momento<sup>300</sup> e può sempre revocare l'ordinanza con cui ha disposto d'ufficio l'assunzione di una prova<sup>301</sup>. La possibilità di presentare la richiesta condizionata e i poteri probatori ex officio del giudice potrebbero dar luogo alla modifica dell'imputazione. Il legislatore ha previsto all'art.438 c.p.p. che è fatta salva l'applicazione dell'art.423 c.p.p. e il comma 1 dell'art.441-bis c.p.p. che consentono all'imputato di chiedere che il procedimento prosegua col rito ordinario a seguito delle nuove contestazioni fatte dal pubblico ministero ex articolo 423 c.p.p. La legge 33/2019 ha aggiunto il comma 1-bis: il giudice può revocare anche d'ufficio l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato se, a seguito di nuove contestazioni, si procede per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Il comma 2 della disposizione dispone che la richiesta di prosecuzione debba essere presentata dall'imputato nelle stesse forme con cui si chiede il giudizio abbreviato e, in ogni caso, il difensore dell'imputato non presente ha la possibilità di chiedere un termine a difesa non superiore a 10 giorni per consultarsi con il proprio assistito. Se, in base al comma 4, l'imputato chiede di ritornare al rito ordinario, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato ammesso il rito abbreviato e fissa la data dell'udienza preliminare o della sua prosecuzione. In tal caso, gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p. hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ex art. 422 c.p.p., e la richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Se invece ex comma 5 si prosegue col rito abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove in relazione alle nuove contestazioni ex art.423 c.p.p., anche oltre i limiti dell'art.438 c.p.p., e il pubblico ministero ha diritto alla prova contraria. Il 441-bis mostra un evidente *favor* per il giudizio abbreviato perché il ritorno al rito ordinario dipende solo da una scelta dell'imputato: la

---

<sup>299</sup> Cassazione penale sez. VI, 08/03/2011, n.15086, CED Cassazione penale 2011: "Non dà luogo a vizio della sentenza deducibile con il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva il mancato accoglimento nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, della sollecitazione dell'imputato all'esercizio dei poteri giudiziali officiosi in tema di prova".

<sup>300</sup> Cassazione penale sez. V, 18/02/2009, n.21693, Cass. pen. 2010, 5, 1893: "Nel giudizio abbreviato il potere integrativo officioso del giudice può essere esercitato in qualsiasi momento, non sussistendo alcuna previsione in senso contrario".

<sup>301</sup> Cassazione penale sez. III, 27/01/2006, n.15943, CED Cassazione penale 2006: "In tema di giudizio abbreviato, la decisione del giudice di revocare l'ordinanza con la quale era stata disposta d'ufficio, ex art. 441 comma 5 c.p.p., l'escussione di un teste, rientra tra i poteri del giudice in ordine alla valutazione di superfluità di una prova, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa risultava ammessa in giudizio".

giurisprudenza considera abnorme il provvedimento del G.U.P. a cui venga chiesto di procedere con il giudizio abbreviato, e disponga, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la restituzione a quest'ultimo degli atti perché considera esistente un fatto diverso da quello contestato<sup>302</sup>. Di interpretazione complessa appare il comma 5 dell'art. 441-bis c.p.p. nella parte in cui consente di chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dal quinto comma dell'art. 438 c.p.p., in caso di contestazioni ai sensi dell'art. 423 c.p.p.: la disposizione non specifica a quale dei due commi dell'art. 423 si applichi il diritto di chiedere supplementi istruttori. Si ritiene che il riferimento vada circoscritto solo al comma 1 dell'art.423 c.p.p. per il richiamo fatto solo a quest'ultimo comma dal primo comma dell'art. 441-bis c.p.p. Così, però, si creerebbe una disparità di trattamento tra l'imputato che si vede contestare un fatto diverso e chi si vede contestare un fatto nuovo. Questa differenza, per la dottrina<sup>303</sup>, è giustificata perché la contestazione di un fatto nuovo è possibile solo col consenso dell'imputato, nel caso di contestazione di un fatto diverso l'imputato deve subire il potere dell'accusa. Occorre capire poi a cosa si fa riferimento per superamento dei limiti previsti dall'art.438 c.p.p. Tuttavia, coerenza sistematica vuole che di questa disposizione si debba dare un'interpretazione rigorosa: se si consentisse di applicare il quinto comma dell'art. 441-bis c.p.p. oltre i limiti dell'economia processuale, si finirebbe

---

<sup>302</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 176: "Tale conclusione, del resto, trova riscontro anche nella giurisprudenza, secondo cui si deve ritenere abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato, disponga, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la restituzione a quest'ultimo degli atti, ritenuta l'esistenza di un fatto diverso da quello contestato".

<sup>303</sup> D. POTETTI, *Mutazioni del giudizio abbreviato. In particolare il giudizio abbreviato condizionato (art. 438 comma 5 c.p.p.)*, Cassazione penale, fascicolo 1/2001, pagine 346-347: "Quanto poi alla previsione secondo la quale "... l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove... anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438 comma 5.", essa lascia impregiudicata la questione di quali siano, in tal caso, i parametri di ammissibilità della prova. L'amplissima espressione usata dal legislatore potrebbe fare intendere che non vi siano limiti di ammissibilità alla richiesta dell'imputato, salvo quelli (minimi e ragionevoli, e quindi estensibili per analogia) di cui agli artt. 190 e 190-bis c.p.p.. Il risultato interpretativo, però, non soddisfa, perché comporta il superamento del limite insito nella natura stessa del giudizio abbreviato, ossia quello della compatibilità "con le finalità di economia processuale proprie del procedimento...", reso esplicito proprio nell'art. 438 comma 5 c.p.p., e quindi espressamente scalzato dal comma 5 dell'art. 441-bis c.p.p. Oltretutto, tale straripamento della prova, per coerenza e parità (costituzionalmente obbligata: 111 comma 2 Cost.) dovrebbe riguardare anche la prova contraria richiesta dal pubblico ministero ai sensi dello stesso art. 441-bis comma 5. Tutto ciò crea qualche perplessità sulla ragionevolezza dell'impianto normativo complessivo (anche sub art. 3 Cost.), poiché il forte sconto di pena connesso al rito verrebbe riconosciuto sia nei casi in cui effettivamente vi sia stato un adeguato corrispettivo in termini di economia processuale, sia in casi in cui, invece, il processo abbia finito per assumere dimensioni poco diverse dal comune dibattimento".

con l'applicare la riduzione premiale della pena anche al termine di un giudizio che, seppur nominativamente "abbreviato", di fatto ha avuto la durata tipica di un giudizio ordinario<sup>304</sup>. Se la parte civile non ha accettato il rito abbreviato e ha esercitato l'azione civile nella apposita sede, può costituirsi nuovamente nel processo ordinario che si è instaurato dopo la revoca della richiesta di giudizio abbreviato. Se l'imputato vuole continuare col rito abbreviato, la parte civile ha il diritto di ampliare il *petitum* e la *causa petendi* della sua domanda, il diritto alla prova contraria ex comma 5 dell'art.441-bis c.p.p. e la possibilità di rifiutare il giudizio abbreviato in relazione ai fatti nuovi. Va analizzato cosa succede se, per effetto delle nuove contestazioni, viene individuato un nuovo soggetto legittimato a costituirsi parte civile. In caso di mancata revoca del giudizio abbreviato, si può applicare il comma 3 dell'art.519 c.p.p. che consente al giudice di disporre la citazione della persona offesa in caso di nuova contestazione. La costituzione di parte civile può essere effettuata direttamente nel corso del rito sommario in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 98/1996<sup>305</sup>.

---

<sup>304</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 177: "Non vi è dubbio sul fatto che la norma sia formulata in termini generici e che, all'opposto, avrebbe meritato di essere meglio calibrata. Tuttavia, coerenza sistematica vuole che ad essa si debba dare un'interpretazione conforme alla novella del 1999: se si consentisse di applicare il quinto comma dell'art. 441-bis c.p.p. oltre i limiti dell'economia processuale, infatti, si finirebbe con l'applicare la riduzione premiale della pena anche al termine di un giudizio che, seppur nominativamente "abbreviato", di fatto ha avuto la durata tipica di un giudizio ordinario".

<sup>305</sup> Corte costituzionale, sentenza del 25/03/1996 n.98, massima n.23732, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono che, a seguito di contestazione suppletiva relativa ad un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, alla persona offesa citata ex art. 519 cod. proc. pen. sia consentita la costituzione di parte civile anche oltre il termine fissato dall'art. 79 cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione dalla quale muove il giudice 'a quo' non è l'unica possibile: come ha ritenuto, aderendo ad una non isolata dottrina, la Corte di cassazione, il termine stabilito per la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., può essere inteso come vincolante solo in relazione alle imputazioni contestate, così che, se nel procedimento penale si introduce la contestazione di un nuovo fatto-reato, in relazione ad essa la parte offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale; onde non è da considerarsi tardiva la costituzione di parte civile in relazione al reato contestato in via suppletiva, effettuata in apertura della nuova udienza, e ciò non può non valere, a maggior ragione, quando a seguito della contestazione suppletiva venga individuata per la prima volta, e venga citata in giudizio, una persona offesa fino a quel momento assente dal giudizio medesimo. Deve dunque accogliersi, in virtù del canone per cui fra più interpretazioni possibili va preferita quella che consente di attribuire alla norma un significato conforme alla Costituzione, l'interpretazione delle norme denunciate che esclude la preclusione alla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato contestato in via suppletiva".



### 31. Gli atti delle indagini preliminari utilizzabili

L'art.442 comma 1-bis c.p.p. individua gli atti utilizzabili dal giudice per decidere: gli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 2 dell'art.416 c.p.p., la documentazione di cui al comma 3 dell'art.419 c.p.p. e le prove assunte in udienza. Quindi il corredo probatorio è composto da tutti gli atti di indagine trasmessi dal P.M. con la richiesta di rinvio a giudizio, gli atti di indagine suppletiva presentati prima della richiesta di giudizio abbreviato, le prove assunte in udienza a seguito dell'accoglimento della richiesta condizionata o assunte d'ufficio nell'esercizio dei poteri probatori del giudice e i risultati delle indagini difensive. Il giudice non potrà utilizzare atti invalidi. Le Sezioni Unite sono intervenute sul punto con la sentenza Tammaro<sup>306</sup> statuendo che, benché il giudizio abbreviato sia un giudizio a prova contratta, il giudice deve comunque garantire la legalità del procedimento probatorio. Non rilevano né le inutilizzabilità fisiologiche della prova, dunque quelle assunte anche secondo la legge ma che non rientrano tra le prove legittimamente acquisite in dibattimento ex art.526 c.p.p., né le inutilizzabilità relative, stabilite dalla legge solo per la fase dibattimentale, ma rilevano solo gli atti caratterizzati da inutilizzabilità patologica : gli atti probatori assunti *contra legem* e il cui utilizzo è vietato in modo assoluto non solo in dibattimento ma in tutte le fasi del procedimento. L'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite è

---

<sup>306</sup> Cassazione penale sez. un., 21/06/2000, n.16, Cassazione Penale 2000, 3259: "Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la *regiudicanda* sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessi, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coesistente ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte *secundum legem*, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto il tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), né le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "*contra legem*", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito".

deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Sono utilizzabili<sup>307</sup> le dichiarazioni spontanee dell'indagato e raccolte dalla polizia giudiziaria ex art.350 c.p.p. La giurisprudenza distingue tra le dichiarazioni spontanee *contra se*, che si ritengono utilizzabili anche in sede di giudizio abbreviato, e *contra alios*, su cui non c'è concordia<sup>308</sup>. Possono essere utilizzati anche gli atti ripetibili compiuti dal P.M. o dalla P.G nel corso delle indagini preliminari<sup>309</sup>. Per quanto riguarda i verbali degli accertamenti tecnici irripetibili, la Cassazione ha specificato che l'omissione dell'avviso di svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili all'indagato, alla persona offesa o ai difensori costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio che pertanto viene sanata con la richiesta di abbreviato<sup>310</sup>. Possono essere utilizzate anche le prove acquisite durante l'incidente probatorio senza osservare le formalità prescritte dalla legge<sup>311</sup> e anche le dichiarazioni della persona offesa o dei testimoni rese al perito

---

<sup>307</sup> Cassazione penale sez. un., 25/09/2008, n.1150, Cass. pen. 2009, 6, 2300: "Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350, comma 7, c.p.p., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari".

<sup>308</sup> Cass. Sez. IV, 9.4.2003 (dep. 19.4.2003), n. 25992, Piu, in Arch. nuova proc. pen., 2003, p. 441: "Nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese da un indagato, nell'immediatezza dei fatti, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., non possono costituire prova a carico di altro indagato"; Cassazione penale sez. I, 23/09/2008, n.40050, CED Cassazione penale 2008: "Nel giudizio abbreviato possono essere utilizzate nei confronti del coimputato, chiamato in reità o in correità, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che ancora non ha formalmente assunto la qualità di sottoposto ad indagine, sia perché la richiesta del rito speciale costituisce un'implicita rinuncia al dibattimento e quindi all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee, sia perché l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale".

<sup>309</sup> Cassazione penale sez. II, 10/05/2011, n.32519, CED Cassazione penale 2011: "Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo, che facciano, in tutto od in parte, riferimento al contenuto di atti (nella specie: tabulati telefonici) non ritualmente depositati dal p.m. ex art. 416 c.p.p."

<sup>310</sup> Cassazione penale sez. VI, 25/11/2014, n.53734, Guida al diritto 2015, 8, 70 (s.m): "Nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità patologiche (sezioni Unite, 21 giugno 2000, Tammaro), mentre ogni altra eventuale irrivalenza dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito. Ne deriva che l'omissione dell'avviso - all'indagato, alla persona offesa o ai difensori - degli accertamenti tecnici irripetibili integra solo una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito dell'opzione dall'imputato espressa per il giudizio abbreviato, in quanto la richiesta di accedere a tale rito semplificato opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'articolo 183 c.p.p."

<sup>311</sup> Cassazione penale sez. III, 05/05/2010, n.23432, Cass. pen. 2011, 12, 4393: "Il riconoscimento dell'imputato, effettuato in sede di incidente probatorio senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione di persona, non è affetto da nullità né da inutilizzabilità, e ben può essere utilizzato nel giudizio abbreviato, in cui rileva solo l'inutilizzabilità patologica dell'accertamento".

e utilizzabili per fini diversi dall'accertamento penale<sup>312</sup>. Per quanto riguarda i risultati delle intercettazioni, si ritiene che possano essere utilizzati anche i brogliacci<sup>313</sup>. Si considerano utilizzabili le dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari dai prossimi congiunti, se poi non hanno ribadito le loro accuse in sede di giudizio abbreviato<sup>314</sup>. È utilizzabile la perizia<sup>315</sup> e si concretizza un'ipotesi di nullità se il perito non ha comunicato al difensore la data di inizio delle operazioni: la nullità è intermedia e va eccepita, a pena di decadenza, prima della definizione del giudizio di primo grado<sup>316</sup>. Si possono usare anche i risultati degli

---

<sup>312</sup> Cassazione penale sez. I, 02/12/2015, n.21185, CED Cassazione penale 2016: “Le informazioni fornite dall'imputato al perito sono inutilizzabili per fini diversi da quelli dell'accertamento peritale e tale inutilizzabilità, avendo natura patologica, opera anche con riferimento al giudizio abbreviato”.

<sup>313</sup> Cassazione penale sez. VI, 24/03/2010, n.16823, Cass. pen. 2011, 6, 2304: “In sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria circa il contenuto di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione (cosiddetti "brogliacci"), essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero”.

<sup>314</sup> Cassazione penale sez. I, 08/01/2002, n.4501, Cass. pen. 2003, 595 (s.m): “In tema di giudizio abbreviato, qualora il prossimo congiunto, alla cui assunzione sia stata condizionata la richiesta di accesso al rito, si avvalga della facoltà di non rendere testimonianza ai sensi dell'art. 199 c.p.p., ben possono essere utilizzate le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità relativa per l'omissione dell'avviso della facoltà di astensione, atteso che con la scelta del rito l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal p.m. ed inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 c.p.p.”.

<sup>315</sup> Cassazione penale sez. V, 23/03/2011, n.16384, CED Cassazione penale 2011: “La perizia acquisita irritualmente (nella specie al di fuori di una formale udienza), in sede di giudizio abbreviato - nel quale il giudice deve fissare nuova udienza per l'esame del perito, successivamente al deposito dell'espletata perizia, ex art. 441, comma 6, c.p.p., e deve fissare all'uopo un termine per il deposito della relazione scritta - non determina una nullità assoluta, con la conseguenza che essa deve essere, ex art. 182 c.p.p., immediatamente eccepita dopo il suo compimento”.

<sup>316</sup> Cassazione penale sez. VI, 08/02/2018, n.24930, CED Cass. pen. 2018: “In tema di giudizio abbreviato, l'accertamento tecnico disposto dal giudice va qualificato come perizia, con la conseguenza che l'omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullità a regime intermedio, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. proc., che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado”.

accertamenti dattiloscopici fatti dalla PG<sup>317</sup> e i risultati della localizzazione GPS<sup>318</sup>. Sulla questione degli atti utilizzabili per decidere, è stato interessante il caso Fornataro contro Italia, risolto nel 2017 dalla Corte EDU. Il ricorrente presenta ricorso a Strasburgo per essere stato definitivamente condannato per il reato di atti sessuali commessi a danno del figlio minore. Lamenta la violazione dell'art.6 CEDU, paragrafi 1 e 3 lettera d): la condanna si sarebbe basata solo sulle relazioni redatte dalla psicologa e dunque su una prova assunta senza contraddittorio. La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso per manifesta infondatezza. Dall'esame del caso emerge che l'ex moglie del ricorrente aveva presentato un esposto al Tribunale dei minori in cui riferiva di "giochi" sospetti tra padre e figlio e comportamenti anomali tenuti dal bambino. Il Tribunale, dopo l'esposto, aveva sospeso gli incontri tra padre e figlio e disposto una consulenza psicologica sul minore. La donna aveva poi presentato querela contro il marito e la Procura della Repubblica aveva disposto l'incidente probatorio per acquisire la testimonianza del bambino. Erano state acquisite anche due relazioni redatte dalla psicologa nominata dal Tribunale per i minorenni che riportavano le conversazioni avute col minore durante cui le aveva raccontato di cosa facesse il padre. Durante l'udienza preliminare, il ricorrente aveva chiesto di essere giudicato col rito abbreviato. Il giudice, per decidere, aveva utilizzato le due relazioni della psicologa, ritenendo che le stesse fossero anche suffragate da altre dichiarazioni rilasciate dalla madre, dalla psicologa che aveva redatto consulenza psico-diagnostica e dal bambino

---

<sup>317</sup> Cassazione penale sez. I, 06/10/2006, n.34022, Cass. pen. 2007, 9, 3407: "L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma 2, c.p.p., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 c.p.p., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti di provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti". In applicazione di questo principio, nel caso di specie, la suprema Corte ha ritenuto che fosse legittimamente contenuta nel fascicolo del pubblico ministero, e quindi utilizzabile nel rito abbreviato, la documentazione relativa agli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria su impronte papillari rinvenute nel luogo e nell'immediatezza dei fatti sul corpo di reato, anche in mancanza della redazione del verbale dei rilievi".

<sup>318</sup> Cassazione penale sez. I, 07/01/2010, n.9416, Cass. pen. 2012, 3, 1062: "Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, mediante l'acquisizione delle annotazioni e rilevazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un'attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione".

stesso in sede di incidente probatorio nell'ambito del procedimento celebrato dinanzi al Tribunale per i minorenni. La Corte d'appello aveva assolto l'imputato ritenendo che le relazioni della psicologa fossero inutilizzabili perché non avevano natura di consulenza tecnica del P.M. La Cassazione aveva annullato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio: le relazioni erano state legittimamente acquisite nel fascicolo del P.M. come documenti formati in un altro procedimento ex art.234 c.p.p. ed erano documenti utilizzabili, limitatamente al loro contenuto narrativo, in ragione della scelta del rito abbreviato. Il giudice del rinvio aveva confermato la sentenza del G.U.P. La Cassazione aveva rigettato il nuovo ricorso presentato dal ricorrente: era irrilevante che la psicologa non fosse stata sottoposta all'esame incrociato perché l'imputato aveva presentato richiesta secca di abbreviato e quindi richiesta di essere giudicato allo stato degli atti. Era consapevole che tutti gli atti nel fascicolo del pubblico ministero sarebbero stati utilizzati per decidere. Secondo la Corte EDU ogni imputato ha diritto a un equo processo e questo comprende anche il rispetto del diritto al contraddittorio. Tuttavia, in questo caso, la Corte ha constatato che l'imputato aveva chiesto di essere giudicato allo stato degli atti per beneficiare di una riduzione di pena e questo non è in contrasto con l'art.6 CEDU. Se l'imputato sceglie volontariamente e consapevolmente questo tipo di giudizio deve accettare di rinunciare a parte dei suoi diritti in materia di prove. Il ricorrente, inoltre, in questo caso, era a maggior ragione convinto di voler essere giudicato allo stato degli atti da aver presentato addirittura richiesta secca e non condizionata di abbreviato<sup>319</sup>.

### **32. Le memorie e i documenti**

Nel c.p.p. non c'è una disposizione appositamente dedicata al deposito, nel giudizio abbreviato, di memorie e documenti ma più disposizioni sono in astratto applicabili. L'art.121 c.p.p. legittima le parti a presentare memorie in qualsiasi stato e grado del procedimento; l'art.441 comma 3 c.p.p., nel disporre che il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, richiama l'art.127 c.p.p. che, al comma 2, impone a

---

<sup>319</sup> E. RIZZATO, *Il rito abbreviato nuovamente sotto la lente della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La decisione Fornataro c. Italia (19 ottobre 2017)*, *Questione giustizia*, 10/11/2017: per una più completa disamina.

pena di inammissibilità il deposito delle memorie entro il termine di cinque giorni, così di fatto precludendo la produzione di nuovi elementi nel corso dell'udienza. L'art.441 comma 1 c.p.p. richiama la disciplina dell'udienza preliminare e quindi anche il 419 c.p.p. che consente alle parti di trasmettere al giudice memorie e documenti anche relativi ad indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio, senza che sia previsto alcun termine perentorio per il deposito di tali atti, fatto salvo il diritto al contraddittorio della controparte su questi nuovi elementi. Per rispondere alla domanda bisogna distinguere se si tratta di memorie e documenti a contenuto probatorio oppure no. Non ci sono ostacoli all'acquisizione di memorie contenenti meri argomenti difensivi: sono atti privi di valenza probatoria e servono solo a declinare l'esercizio del diritto di difesa. Nella prassi spesso succede che la difesa chieda di acquisire al fascicolo i documenti attinenti alla personalità, le condizioni di salute o altre condizioni soggettive dell'imputato per ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche o ancora acquisire atti che comprovano l'avvenuto risarcimento del danno per ottenere l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. Sono atti che si possono acquisire perché, nel giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguarda solo le prove relative alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità del reato all'imputato: quindi non vale per gli atti privi di un contenuto probatorio in senso stretto<sup>320</sup>. A una soluzione diversa si deve arrivare per gli atti che hanno contenuto probatorio. Il giudizio abbreviato è un giudizio a prova contratta e dunque è precluso acquisire e utilizzare per decidere atti non presenti nel fascicolo al momento della richiesta di rito alternativo. Si possono acquisire solo le prove richieste dal giudice coi criteri delineati dalla legge o un atto sulla cui acquisizione c'è l'accordo di tutte le parti. In casi diversi, l'acquisizione dell'atto formato o acquisito successivamente all'instaurazione del rito è preclusa<sup>321</sup>.

---

<sup>320</sup> Cassazione penale sez. II, 17/06/2011, n.25950, Cass. pen. 2012, 11, 3822: "In tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguarda solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, con la conseguenza che deve ammettersi la possibilità di un'offerta risarcitoria "*banco iudicis*" in vista dell'applicazione della relativa circostanza attenuante".

<sup>321</sup> A. BASSI, C. PARODI, *op.cit.*, da pagina 141 a 143.

### 33. Gli atti inutilizzabili

La riforma Orlando ha aggiunto il comma 6-bis all'art.438 c.p.p. che dispone che: "La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice". Le inutilizzabilità non sanate sono quelle che conseguono alla violazione dei divieti probatori, all'assunzione di prove vietate perché al di fuori del sistema processuale e di prove assunte in violazione o con modalità lesive di diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente tutelati<sup>322</sup>. Secondo la dottrina l'inutilizzabilità ormai è una categoria troppo labile<sup>323</sup>. Quindi a seguito di questa modifica normativa è necessario distinguere le ipotesi di inutilizzabilità fisiologica e relativa, che non possono essere rilevate in sede di giudizio abbreviato, dall'inutilizzabilità patologica, che è sempre rilevabile. Passando alla casistica più concreta, per quanto riguarda le intercettazioni sono utilizzabili quelle i cui decreti autorizzativi siano affetti da vizi motivazionali, ma si concretizza un'ipotesi di nullità assoluta se questi vizi si traducono in un travalicamento dei limiti di ammissibilità, con conseguente inutilizzabilità anche in caso di giudizio abbreviato<sup>324</sup>. Per quanto concerne le rogatorie, solo se la rogatoria ha ad oggetto atti assunti con modalità che violano i

---

<sup>322</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 194: "Quest'ultima, infatti, attiene sempre all'inosservanza di alcune formalità nell'assunzione della prova. La categoria dell'inutilizzabilità, viceversa, era stata inizialmente individuata con riferimento alle prove assunte in violazione di divieti probatori (si pensi ai documenti anonimi ex art. 240 c.p.p.), ma in seguito è stata ravvisata anche nei casi di assunzione di una prova vietata per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità la pone al di fuori del sistema processuale (si pensi, ad esempio, all'art. 188 c.p.p.), ed è stata poi estesa anche alle ipotesi di acquisizione di una prova in violazione o con modalità lesive di diritti fondamentali dell'individuo, costituzionalmente protetti, a prescindere dal fatto che la legge contempli divieti espliciti al loro impiego nel procedimento (si pensi alla prova assunta ex art. 64, comma 2, c.p.p. — e quindi in violazione dell'art. 13 Cost. — e al sequestro di corrispondenza ex art. 254, comma 3, c.p.p. — avvenuto in violazione dell'art. 15 Cost.)".

<sup>323</sup> G. L. FANULI, *Vizi nelle intercettazioni telefoniche e inutilizzabilità della prova nel giudizio abbreviato. Incertezze e oscillazioni della Suprema Corte*, in Arch. nuova proc. pen., 2007, p. 213.

<sup>324</sup> Cassazione penale sez. VI, 30/01/2007, n.14099, CED Cassazione penale 2007: "Nel giudizio abbreviato è rilevabile, anche d'ufficio, l'inutilizzabilità patologica relativa alla mancata motivazione del decreto del pubblico ministero, con il quale si dispone, per l'esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica, l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica."

principi di ordine pubblico scatta l'inutilizzabilità<sup>325</sup>. Non si possono utilizzare le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti che andava sentita come indagato<sup>326</sup>. Inutilizzabile è pure la testimonianza dell'agente provocatore sulle dichiarazioni rese dall'indagato durante le indagini e nell'ambito della condotta provocatoria<sup>327</sup>. Più controversa è la situazione che si determina in caso di utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento da un coimputato e che sono presenti nel fascicolo del P.M. La Corte costituzionale<sup>328</sup> ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 comma 5 e 442 comma 1-bis c.p.p. perché, nel momento in cui l'imputato formula richiesta di giudizio abbreviato, anche se condizionata, come contropartita ad una

---

<sup>325</sup> Cassazione penale sez. VI, 22/09/2004, n.44830, Cass. pen. 2006, 11, 3738: "In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali contenenti gli interrogatori di persone imputate di reato connesso, nella parte relativa alle dichiarazioni rese "contra alios", assunti a seguito di rogatoria all'estero senza l'assistenza del difensore, in quanto gli atti compiuti all'estero su rogatoria sono assunti secondo le forme stabilite dal Paese richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e buon costume, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con quelle relative all'esercizio dei diritti della difesa".

<sup>326</sup> Cassazione penale sez. II, 29/04/2009, n.34512, Cass. pen. 2010, 10, 3543: "L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, pur se è stato disposto il giudizio abbreviato".

<sup>327</sup> Cassazione penale sez. II, 31/03/1998, n.2204, Giust. pen. 1999, III, 436 (s.m): "Sono inutilizzabili le dichiarazioni "provocate" da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua qualifica e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia fin dall'inizio in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità. Ed invero non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi. Siffatta elusione indubbiamente si verifica allorché l'operatore di polizia giudiziaria, non palesandosi come tale, miri ad ottenere dalla persona già colpita da indizi di un reato dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità. Ne consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o collegati, secondo quanto dispone l'art. 63 comma 2 c.p.p.".

<sup>328</sup> Corte costituzionale, ordinanza del 12/07/2001 n.326, massima n.26548, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui consentono che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore. Contrariamente alla premessa su cui si basa il quesito di costituzionalità e, dunque, a fronte dell'inequivoco dato normativo, è di tutta evidenza come, nel momento in cui formula richiesta di giudizio abbreviato, sia pure "condizionata", l'imputato - come "contropartita" ad una riduzione di pena nel caso di condanna - accetta l'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito, dell'intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari fuori del contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione; e, di conseguenza, risultano insussistenti le dedotte violazioni dell'art. 111, quarto comma, Cost. per contrasto della normativa denunciata con i principi del contraddittorio nella formazione della prova, e dell'art. 3 Cost., data la palese eterogeneità dei due moduli processuali a confronto (rito ordinario e rito abbreviato)".



riduzione di pena nel caso di condanna, accetta l'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito, dell'intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari fuori del contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione. La giurisprudenza<sup>329</sup>, di conseguenza, ritiene utilizzabili le dichiarazioni rilasciate in precedenza da chi poi, anche in sede di incidente probatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La dottrina<sup>330</sup> è abbastanza critica verso questa interpretazione: c'è il timore che si possa condannare qualcuno che se invece fosse giudicato in dibattimento potrebbe essere assolto. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>331</sup> sostiene che non contrasta con i principi dell'equo processo, sanciti dall'art.6 della CEDU, l'utilizzo come prova delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da un soggetto che poi si è sottratto al controesame della difesa purché queste dichiarazioni non abbiano costituito il fondamento esclusivo o determinante della condanna dell'imputato. Sono inoltre inutilizzabili: gli atti di indagine compiuti oltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari purché l'imputato, quando chiede di accedere al rito, sollevi l'eccezione di inutilizzabilità<sup>332</sup>, le informazioni date dall'imputato al

---

<sup>329</sup> Cassazione penale sez. VI, 17/01/2012, n.13184, CED Cassazione penale 2012: "La domanda dell'imputato di definizione del processo con il rito abbreviato, subordinata alla audizione di un chiamante in correatà, non fa venir meno, qualora costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere, l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente da lui rese nel corso delle indagini preliminari".

<sup>330</sup> G. BERNI, *Giudizio abbreviato ed inutilità delle forme*, in *Giur. it.*, 2004, p.607.

<sup>331</sup> Corte europea diritti dell'uomo sez. I, 20/04/2006, n.4548, Guida al diritto 2006, 24, Suppl. com. 3, 86 (s.m): "L'acquisizione delle prove è disciplinata dal diritto interno; in linea di principio, compete ai tribunali nazionali valutare gli elementi da essi acquisiti. La funzione affidata dalla convenzione alla Corte consiste nel verificare se il procedimento, considerato nel suo insieme, incluso il modo di produzione dei mezzi di prova, sia stato equo. Gli elementi di prova devono essere prodotti in presenza dell'imputato in pubblica udienza, ai fini del contraddittorio. Tale principio non è senza eccezioni, ma si può accettarle solo sotto riserva dei diritti della difesa; in generale, i paragrafi 1 e 3 d dell'art. 6 impongono di concedere all'imputato un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e interrogarne l'autore, al momento della deposizione o successivamente. In talune circostanze può rivelarsi necessario, per l'autorità giudiziaria, fare ricorso a dichiarazioni che rimontano alla fase istruttoria. Qualora l'imputato abbia avuto un'occasione adeguata e sufficiente di contestare siffatte dichiarazioni nel momento in cui sono rese o successivamente, il loro uso non contrasta di per sé con l'art. 6, par. 1 e 3 d: diritti della difesa vengono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'art. 6 quando una condanna si fonda, unicamente o in modo determinante, su dichiarazioni rese da un individuo che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento. Se, invece, le dichiarazioni rese da un coimputato che si avvale, in dibattimento, della facoltà di non rispondere (prevista dal diritto interno dello Stato convenuto vigente all'epoca dei fatti) non costituiscono l'unico elemento di prova sul quale i giudici di merito hanno fondato la condanna del prevenuto, né un elemento determinante non vi è violazione dell'art. 6, par. 1 e 3 d della convenzione".

<sup>332</sup> Cass. Sez. VI, 23.6.2005 (dep. 23.9.2005), n. 34326, in Guida al diritto, 2005, 46, p. 70: "L'inutilizzabilità degli atti di indagine prevista dall'articolo 407, comma 3, del c.p.p., per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei prescritti termini, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'articolo 191 del c.p.p., non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte. Ne consegue che l'imputato, allorché chieda di definire

perito per fini diversi dall'accertamento peritale<sup>333</sup>, l'interrogatorio del detenuto avvenuto senza il rispetto delle forme di cui all'art.141-bis c.p.p.<sup>334</sup> e i documenti sequestrati in violazione dell'art.254 c.p.p.<sup>335</sup>

#### **34. L'investigazione difensiva**

Con la legge 397/2000, per la prima volta, è stato consentito alla difesa di svolgere attività investigativa da affiancare a quella svolta dalla pubblica accusa. Il difensore ha l'obbligo di depositare solo gli elementi raccolti che siano a lui favorevoli. La dottrina<sup>336</sup> non concorda con la giurisprudenza<sup>337</sup> che qualifica come pubblico ufficiale il difensore mentre svolge le attività di investigazione difensiva, anche considerando che così verrebbe meno il rispetto del segreto professionale. Per la

---

il processo con il rito abbreviato, è con tale richiesta che deve eccepire l'inutilizzabilità in questione, allo scopo di definire nel suo insieme gli elementi utilizzabili ai fini della decisione e orientare il giudice a esercitare, e il pubblico ministero a sollecitare, i poteri integrativi previsti dal comma 5 dell'articolo 441 del c.p.p. In difetto, di una formale eccezione, tempestivamente formulata, anche gli atti suddetti sono utilizzabili ai fini della decisione, giacché a tal fine il giudice utilizza «gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del c.p.p.» (si veda l'articolo 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale)».

<sup>333</sup> Cassazione penale sentenza cit: “Le informazioni fornite dall'imputato al perito sono inutilizzabili per fini diversi da quelli dell'accertamento peritale e tale inutilizzabilità, avendo natura patologica, opera anche con riferimento al giudizio abbreviato”.

<sup>334</sup> Cassazione penale sez. un., 25/03/1998, n.9, Dir. pen. e processo 1999, 75 (nota di: BARGIS): “La "ratio" dell'art. 141 bis c.p.p. è rappresentata dalla necessità di impedire la coartazione della volontà del detenuto e a prevenire suggestioni comportamentali avuto riguardo non solo agli addebiti mossigli, ma anche a quei fatti riferibili a soggetti diversi dal dichiarante da cui, attraverso interrogatori non garantiti, possa derivare, nei loro confronti, un'affermazione di penale responsabilità”.

<sup>335</sup> Cass. pen., Sez. Unite, 27/03/1996, n. 5021 (rv. 204643), Cass. Pen., 1996, 3268: “Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei "casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto dall'art.13 cost., si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art.253 comma 1 c.p.p., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti”.

<sup>336</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagine 204-205.

<sup>337</sup> Cass. S.U., 27.06.2006 (dep. 28.09.2006), n. 32009, Schera, cit., Arch. Nuova Proc. Pen., 2007, 3, 389: “Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art.479 cod. pen.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero”.

giurisprudenza<sup>338</sup> sono utilizzabili anche i risultati delle investigazioni difensive prodotti in giudizio ex art.391-octies c.p.p. Il deposito dei risultati può avvenire in sede di udienza preliminare quando la domanda di abbreviato non è stata ancora presentata: il contraddittorio è garantito dall'art.419 comma 3 c.p.p. e/o dall'art.421-bis c.p.p. Se immediatamente dopo il deposito dei risultati si chiede il rito abbreviato, il P.M., grazie alla riforma Orlando, può richiedere un termine non superiore a 60 giorni per svolgere indagini suppletive, limitatamente ai nuovi temi introdotti dalla difesa. Il legislatore, sul punto, è stato preceduto da alcuni interventi della Corte costituzionale. Nel 2005<sup>339</sup> la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art.438 c.p.p. rispetto al comma 2 dell'art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di chiedere l'ammissione di prova contraria nell'ipotesi in cui l'imputato depositi il fascicolo delle investigazioni difensive e, contestualmente, chieda di essere ammesso al giudizio abbreviato. L'ordinamento offre dei rimedi, come i poteri *ex officio* del giudice, per reagire a questa asserita asimmetria tra imputato e parte pubblica. Nel 2007<sup>340</sup> il Giudice delle leggi dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. 438 e 442, comma 1-bis c.p.p., rispetto all'art. 111 Cost., nella parte in cui non

---

<sup>338</sup> Cassazione penale sez. II, 30/01/2002, n.13552, Cass. pen. 2003, 1248 (s.m): "Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal p.m. e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell'art. 391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo".

<sup>339</sup> Corte costituzionale, ordinanza del 20/06/2005 n.245, massima n.29482, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di chiedere l'ammissione di prova contraria nell'ipotesi in cui l'imputato depositi il fascicolo delle investigazioni difensive e contestualmente chieda di essere ammesso al giudizio abbreviato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. Infatti, il rimettente non ha esplorato la concreta praticabilità delle soluzioni offerte dall'ordinamento al fine di porre rimedio alla denunciata anomala sperequazione tra accusa e difesa".

<sup>340</sup> Corte costituzionale, ordinanza del 19/02/2007 numero 62, massima n.31055, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione. La questione, infatti, risulta formulata in termini di alternativa irrisolta tra tre diverse soluzioni - invocando, il giudice *a quo*, una pronuncia che vieti al difensore di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive e di chiedere contestualmente il giudizio abbreviato, ovvero che consenta al giudice, nel caso di richiesta del rito alternativo, di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore, o, ancora, che permetta al pubblico ministero, nell'ipotesi considerata, di chiedere l'ammissione della prova contraria - e, dunque, in forma ancipite".

escludono che il difensore possa depositare il fascicolo delle indagini difensive e chiedere contestualmente il giudizio abbreviato; o, in alternativa, nella parte in cui non consentono al giudice di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore nel caso sia domandato il giudizio abbreviato; oppure nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, nel caso considerato, di chiedere l'ammissione di prova contraria. La questione era formulata come alternativa irrisolta. Nel 2009<sup>341</sup> la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 442 c.p.p., rispetto ai commi 2 e 4 dell'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede l'utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti. Visto che la fase delle indagini preliminari è caratterizzata da una sproporzione notevole tra il P.M. e l'indagato, il fatto che dopo l'imputato abbia modo di rendere utilizzabili per decidere gli atti di investigazione difensiva non comprime in maniera illegittima i principi costituzionali in gioco. Nel 2011<sup>342</sup> la Corte

---

<sup>341</sup> Corte costituzionale, sentenza del 22/06/2009 n.184, massima n.33504, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 556, comma 1, del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, Cost. Infatti, l'utilizzabilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, anche degli atti di investigazione difensiva unilateralmente assunti (compresi quelli a contenuto dichiarativo) non può ritenersi lesiva del principio di parità delle parti, acquisendo valore le investigazioni del difensore solo come effetto della più generale rilevanza probatoria riconosciuta all'indagine preliminare, al pari di quelle del pubblico ministero. La rinuncia generalizzata al contraddittorio nella formazione della prova - espressa dall'imputato con la richiesta di rito abbreviato - non opera soltanto verso i risultati delle indagini del pubblico ministero, ma anche verso quelli delle proprie. Né può configurarsi una disparità di trattamento tra il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato, stante la non comparabilità degli istituti processuali posti a raffronto, di natura disomogenea e non assimilabili. Del pari, va esclusa una incoerenza sistematica rispetto al giudizio abbreviato condizionato, che comunque conserva una sua utilità e significato in rapporto agli elementi probatori che l'imputato non abbia potuto o voluto acquisire tramite lo svolgimento delle investigazioni difensive".

<sup>342</sup> Corte costituzionale, sentenza del 04/04/2011 n.117, massima n.35554, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111 Cost., degli artt. 391-octies e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un termine processuale per il deposito del predetto fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova, con asserita violazione del contraddittorio nella formazione della prova e della «parità delle armi» da assicurare per esso. L'ordinanza di remissione omette infatti di fornire taluni dati indispensabili per la verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione proposta. Per un verso, essa non riferisce se il pubblico ministero - a seguito della presentazione "a sorpresa" del fascicolo delle investigazioni difensive, della acquisizione di esso da parte del giudice e della immediata richiesta di giudizio abbreviato da parte del difensore munito di procura - abbia in effetti richiesto, senza poterlo ottenere, un termine per ricercare e dedurre prova di segno contrario, sicché il dubbio di costituzionalità è formulato in maniera del tutto astratta e senza peraltro allegare che delle norme impugnate si dovrebbe fare applicazione nella specie per disattendere una richiesta della parte pubblica. Per altro verso, l'ordinanza di remissione nulla adduce circa i provvedimenti che, nella

costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111 Cost., degli artt. 391-octies e 442, comma 1-bis, c.p.p., nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un termine processuale per il deposito del predetto fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova. L'ordinanza di rimessione non aveva fornito degli elementi indispensabili: non riferiva se il P.M. avesse richiesto un termine per ricercare prove contrarie né i provvedimenti che sarebbe stato necessario adottare. La Cassazione<sup>343</sup> si era orientata sulla base di queste pronunce. La riforma Orlando ha modificato il comma 4 dell'art.438 c.p.p. consentendo al P.M. di svolgere indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa<sup>344</sup>, per evitare l'effetto sorpresa prodotto dalla richiesta che giunge immediatamente dopo il deposito dei risultati delle investigazioni difensive. La formula "immediatamente dopo" non è piaciuta alla dottrina in quanto è una formula troppo vaga e lontana dalla realtà: le dinamiche concrete dell'udienza possono anche importare che tra deposito delle indagini difensive e richiesta di rito abbreviato intercorra un lasso temporale non esiguo<sup>345</sup>. La disposizione non dice nulla sul caso in cui, contestualmente al deposito delle investigazioni difensive, si chieda il rito abbreviato ma si ritiene che, sulla base del principio di ragionevolezza, sia opportuno estendere l'applicabilità del comma 4 dell'art.438 c.p.p. Su questo intervento della riforma il giudizio della dottrina è complessivamente negativo. È una norma senza utilità pratica: il giudice avrebbe potuto reagire a questa strategia

---

situazione descritta, sarebbe stato necessario distintamente e consecutivamente adottare: difetto di informazione e di motivazione, questo, incidente non solo sulla rilevanza, ma anche sulla asserita non manifesta infondatezza della questione. Infine, altri profili di inammissibilità attengono all'oggetto della domanda del rimettente, il quale - nel richiedere addizioni alle norme impugnate, con la previsione, da una parte, di un termine per il difensore ai fini della «presentazione degli elementi di prova a favore del proprio assistito nel caso di proposizione [di richiesta] di giudizio abbreviato» e, dall'altra, della facoltà del pubblico ministero «di richiedere l'ammissione di prova contraria» - non specifica né la natura né la durata del termine che si vorrebbe vedere introdotto, né precisa in che punto della sequenza procedimentale esso si dovrebbe collocare, così avanzando un *petitum* obiettivamente incerto ed incompleto".

<sup>343</sup> Cassazione penale sez. III, 11/02/2009, n.15236, Arch. nuova proc. pen. 2009, 5, 625: "In tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili ai fini della decisione i risultati delle indagini difensive prodotti nel corso dell'udienza preliminare, salvo restando il diritto delle controparti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva *discovery*".

<sup>344</sup> F. LUCARIELLO, M.H. SCHETTINO, *I procedimenti speciali dopo la riforma Orlando*, Giuffrè, Milano, 2017, pagina 17.

<sup>345</sup> A. MACCHIA, *op.cit.*, pagina 10.

a sorpresa del difensore con l'assunzione d'ufficio di prove ai sensi dell'art.441 c.p.p. La nuova norma è inoltre poco efficace perché è facile aggirarla: il difensore può depositare i risultati all'inizio della celebrazione dell'udienza preliminare e chiedere dopo il rito abbreviato. Inoltre, il supplemento di indagini potrebbe fungere da elemento deterrente nella scelta del giudizio abbreviato e poi l'imputato può revocare la domanda dopo l'espletamento dell'indagine suppletiva. Questo tempo supplementare allunga anche le tempistiche del rito, in antitesi con l'obiettivo della celerità che dovrebbe caratterizzarlo<sup>346</sup>.

### **35. La riduzione di pena**

Ex articolo 442 c.p.p., in caso di condanna per delitto la pena è ridotta di un terzo, se la condanna è per contravvenzione della metà. La mancata celebrazione del dibattimento porta alla rinuncia da parte dell'imputato di alcune garanzie e viene quindi ricompensato con lo sconto di pena. Controversa è la natura sostanziale o processuale della riduzione in questione. Ci sono studiosi che ritengono<sup>347</sup> che sia una riduzione di carattere processuale, visto che è prevista in misura fissa e predeterminata e va applicata obbligatoriamente dal giudice. Tuttavia, la riduzione ha anche delle innegabili ricadute sul piano sostanziale. La Cassazione<sup>348</sup> qualifica questa riduzione di pena come riduzione sostanziale. L'art.442 c.p.p. specifica che la riduzione si applica sulla pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e dunque sia i parametri di cui all'art.133 c.p.p. sia le circostanze aggravanti e attenuanti. La riduzione va applicata sulla pena in concreto e quindi quella che risulta dopo l'aumento per la continuazione. La riduzione va applicata dopo la determinazione della pena che avviene secondo i criteri del c.p.<sup>349</sup> Con

---

<sup>346</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagine 210-211.

<sup>347</sup> R. CANZIO, *Giudizio abbreviato*, in *Enc. Dir.*, Agg., IV, Milano, 2000, pagina 628.

<sup>348</sup> Cassazione penale sez. IV, 15/12/2017, n.832, Cassazione Penale 2019, 1, 280 (nota di: Trabace): "In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 – nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina – si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito".

<sup>349</sup> Cassazione penale sez. V, 09/12/2003, n.18368, Foro it. 2005, II, 49: "La riduzione della pena conseguente alla scelta del rito del giudizio abbreviato ad opera dell'imputato, risolvendosi in un'operazione puramente aritmetica di natura processuale, temporalmente deve essere eseguita dopo

l'applicazione della riduzione non si possono oltrepassare i limiti minimi previsti per ogni pena ex artt. 23 e ss. e 132 c.p.<sup>350</sup> e che non se ne tiene conto per l'amnistia<sup>351</sup>. Per quanto riguarda l'impatto sulle pene accessorie, non sembra che, stando al tenore letterale della disposizione, la riduzione possa operare anche rispetto alle stesse: la norma si riferisce solo alla "pena" ma è da intendere come sola pena principale e poi sarebbe difficile operare questa riduzione rispetto ad alcune pene accessorie. Per applicare le misure di cui all'art.29 c.p. bisogna capire se si faccia riferimento alla pena applicata in concreto, quindi comprensiva della riduzione, o alla gravità del fatto, che emerge rispetto alle componenti oggettive e soggettive del reato e quindi senza considerare la riduzione. La risposta è arrivata dalle Sezioni Unite<sup>352</sup>: per applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici bisogna tener conto della pena principale irrogata in concreto, quindi comprensiva anche della diminuzione. La Cassazione ha anche precisato che in caso di applicazione della disciplina del reato continuato bisogna guardare alla misura della pena base per il reato più grave e non a quella che deriva dall'applicazione dell'aumento per la continuazione<sup>353</sup>. Per quanto riguarda la determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, è interessante guardare a quanto detto dalla Cassazione rispetto al ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario: bisogna guardare alla pena che la legge stabilisce per il reato e quindi non si deve considerare la riduzione<sup>354</sup>. Per quanto riguarda la

---

la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali previste dal codice penale".

<sup>350</sup> M. MERCONE, *Le diminuenti dei nuovi riti premiali e i limiti minimi di pena applicabili*, in Cass. pen., 1990, pagine 1825-1829.

<sup>351</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 216: "Parimenti si è detto che, nell'applicare la diminuzione, non possono essere oltrepassati i limiti minimi previsti per ogni pena dagli artt. 23 e ss. e 132 c.p. e che di essa non si tiene conto in relazione all'amnistia".

<sup>352</sup> Cassazione penale sez. un., 27/05/1998, n.8411, Giur. it. 2000, 381 (nota di: Inzerillo): "Per stabilire se, a norma dell'art. 29 c.p., alla condanna consegua l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, occorre considerare l'entità della pena irrogata in concreto e, quindi, bisogna tener conto delle diminuenti processuali della pena".

<sup>353</sup> Cassazione penale sez. V, 14/03/2017, n.28584, CED Cass. pen. 2017: "Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione".

<sup>354</sup> Cassazione penale sez. I, 30/03/2004, n.17951, Riv. pen. 2004, 698: "Ai fini della individuazione della pena che "la legge stabilisce" per il reato addebitato al prosciolto per infermità di mente e sulla base della quale, ai sensi dell'art. 222 c.p., va determinata la durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, deve intendersi per "legge" solo quella sostanziale, costituita dalla norma incriminatrice e da quelle che prevedono eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, giacché solo

riduzione della metà per le contravvenzioni, ci si chiede quanto in concreto renda maggiormente appetibile il rito visto che questa tipologia di reato ha già un trattamento edittale più basso<sup>355</sup>. È consolidata l'interpretazione che il giudice deve rispettare le disposizioni sui valori massimi delle pene e quindi, anche applicando la riduzione, si deve rimanere nel range edittale delineato dal legislatore<sup>356</sup>. Per quanto riguarda l'applicazione delle circostanze attenuanti rispetto al minimo edittale, l'art.67 c.p. impone al giudice di non infliggere una pena inferiore al quarto della forbice edittale prevista dalla legge. Bisogna capire come si applica questo limite rispetto alla riduzione per la scelta del rito. La dottrina ritiene che il limite dell'art. 67 c.p. non si applichi alla riduzione di pena per la scelta dell'abbreviato, onde evitare un'analogia in *malam partem*<sup>357</sup>. La giurisprudenza sul punto è divisa ma c'è chi propende per l'applicazione dell'art.67 anche al rito abbreviato<sup>358</sup>. Analoga soluzione è stata adottata rispetto ai limiti fissati dall'art.23 c.p.<sup>359</sup>. La riduzione non influisce sulla comparazione delle circostanze né sulla prescrizione<sup>360</sup>. Per quanto riguarda i valori massimi edittali, la Cassazione ha precisato che, rispetto all'applicazione dell'art.78 c.p., la diminuzione per la scelta del rito deve essere applicata dopo che la pena è stata resa conforme ai criteri

---

tali norme valgono a definire la oggettiva gravità del fatto, alla quale il legislatore ha inteso correlare la durata minima della misura di sicurezza. Ne deriva che non può, quindi, tenersi conto della diminuzione per il rito abbreviato prevista dall'art. 442 c.p.p., essendo questa da considerare come norma di carattere essenzialmente processuale”.

<sup>355</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 218: “Oltretutto, occorre chiedersi quanto possa rivelarsi appetibile per l'imputato ottenere uno sconto di metà della pena quando si procede per reati, le contravvenzioni per l'appunto, che già edittalmente prevedono un trattamento sanzionatorio piuttosto mite: accade sovente, infatti, che in tali casi venga irrogata una pena non severa e di solito, ove sia possibile, condizionalmente sospesa”.

<sup>356</sup> G. LATTANZI, E. LUPO, *op.cit.*, pagina 186.

<sup>357</sup> R. BRICCHETTI, G. CANZIO, *Codice di procedura penale*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2017, pagina 3241.

<sup>358</sup> Cassazione penale sez. VI, 14/03/2000, n.4923, Cass. pen. 2001, 1468 (s.m): “Il limite fissato dall'art. 67 comma 2 c.p., secondo cui, nel caso di concorso di più circostanze, la pena non può essere applicata in misura inferiore a un quarto, opera anche quando fra le circostanze attenuanti concorrenti vi sia quella premiale di cui all'art. 442 c.p.p.”.

<sup>359</sup> Cassazione penale sez. VII, 15/03/2016, n.27674, CED Cassazione penale 2016: “Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale”.

<sup>360</sup> Cassazione penale sez. I, 06/06/1995, n.9812, Cass. pen. 1996, 3691 (s.m): “In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p. ha natura processuale e non sostanziale, in quanto non attiene al fatto reato, non ne costituisce componente materiale o soggettiva, non contribuisce a determinare la quantità criminosa, non è soggetta a giudizio di comparazione e non influisce sui termini prescrizionali”.



dell'art. 78 c.p.<sup>361</sup>. Le Sezioni Unite considerano illegittimo applicare la riduzione per la scelta del rito su ogni singolo reato concorrente<sup>362</sup>.

### **36. La mancata impugnazione e l'ulteriore riduzione**

La Riforma Cartabia ha introdotto anche il comma 2-bis all'art.442 c.p.p.: se né l'imputato né il difensore propongono impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione. Lo scopo è incentivare l'acquiescenza che giova al condannato. L'ulteriore riduzione si applica alla pena oggetto della condanna che diventa definitiva a seguito della mancata impugnazione. L'assenza di impugnazioni deve essere totale: non si devono presentare né appello né ricorso per cassazione. La pena finale sarà calcolata dal giudice dell'esecuzione con un autonomo procedimento. La procedura da adottare sarà quella ex comma 4 dell'art.667 c.p.p. e quindi senza formalità e con contraddittorio eventuale e successivo. La riforma non ha previsto un coordinamento tra il comma 1-bis dell'art.442 c.p.p. e l'art.587 sull'estensione degli effetti dell'impugnazione. Si deve ritenere anche in questi casi che l'impugnazione proposta da un coimputato giovi pure al condannato che non ha appellato: la regola di cui all'art.587 c.p.p. è un principio generale che deve comunque prevalere<sup>363</sup>.

---

<sup>361</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: “La riduzione della pena conseguente alla scelta del rito del giudizio abbreviato ad opera dell'imputato, risolvendosi in un'operazione puramente aritmetica di natura processuale, temporalmente deve essere eseguita dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali previste dal codice penale”.

<sup>362</sup> Cassazione penale sez. un., 25/10/2007, n.45583, Diritto e Giustizia online 2007 nota (s.m.) (nota di: Buffoli): “La riduzione della pena nella misura prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p. in caso di condanna all'esito di processo celebrato con forme del giudizio abbreviato deve essere effettuata solo dopo che la sanzione detentiva concretamente da irrogare sia stata determinata tenendo conto anche del principio di cui all'art. 78 c.p. che prevede, tra l'altro, come la pena della reclusione non possa superare i trent'anni nell'ipotesi di concorso di reati”.

<sup>363</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 226: “Diversamente opinando, infatti, si determinerebbe una situazione in cui vi potrebbero essere esiti processuali diversi per soggetti che hanno concorso nel medesimo fatto di reato (o a più fatti di reato a seguito della riunione di procedimenti), il che contrasterebbe con la ratio dell'art. 587 c.p.p. D'altro canto, sembra eccessivo inibire la possibilità di estendere gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta dal coimputato anche al condannato non appellante, sol perché quest'ultimo ha inteso ottenere l'ulteriore sconto previsto dal comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p.: il principio stabilito dall'art. 587 c.p.p., infatti, è di portata generale e, quindi, prevale anche sulle diverse scelte difensive del singolo imputato”.

### **37. La decisione**

Dopo la discussione, il giudice adotta la decisione secondo gli articoli 529 e seguenti: quindi il giudice può prosciogliere, condannare, sospendere il procedimento in attesa della risoluzione delle questioni pregiudiziali<sup>364</sup>, qualificare diversamente il reato in sentenza, dichiararsi incompetente. Il procedimento non si può sospendere per verificare i risultati delle indagini derivanti dalla collaborazione dell'imputato con la pubblica accusa, anche se da questo esito dipende l'applicazione di circostanze attenuanti<sup>365</sup>. In caso di costituzione di parte civile, il giudice deciderà anche in merito alle questioni civili. La sentenza resa a seguito del giudizio abbreviato ha gli stessi effetti della sentenza resa col rito ordinario<sup>366</sup>. La sentenza viene deliberata e immediatamente letta in udienza: la sua pubblicazione avviene mediante lettura del dispositivo. Il comma 4 dell'art.442 c.p.p. rinvia al comma 2 dell'art.426 c.p.p.: in caso di impedimento del giudice, la sentenza resa in sede di giudizio abbreviato viene sottoscritta dal Presidente del Tribunale. La motivazione della sentenza deve contenere l'esposizione concisa dei motivi di fatto e di diritto.

### **38. I soggetti legittimati a proporre appello**

Le sentenze di proscioglimento rese all'esito del giudizio abbreviato possono essere appellate dal P.M. e dall'imputato, in questo caso solo se il proscioglimento deriva da difetto di imputabilità per vizio totale di mente. Non si può proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento al di fuori di queste ipotesi ex art.443 c.p.p.

---

<sup>364</sup> Cassazione penale sez. V, 14/01/2002, n.13780, DeG - Dir. e giust. 2002, 22, 74: "Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (ai sensi dell'art. 3 c.p.p.), quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall'art. 479 stesso codice, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, anche in considerazione del fatto che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio dalla decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione".

<sup>365</sup> Cassazione penale sez. VI, 06/02/2009, n.15202, Cass. pen. 2010, 5, 1892: "Lo svolgimento con il rito abbreviato del giudizio per l'imputazione di traffico illecito di sostanze stupefacenti impedisce di attendere l'esito delle indagini scaturite dalla collaborazione dell'imputato per stabilire l'entità del contributo e, quindi, la sussistenza delle speciali circostanze attenuanti".

<sup>366</sup> Cassazione penale sez. un., 15/12/1992, Giust. pen. 1993, III, 321: "La decisione emessa al termine del giudizio abbreviato è assimilabile a quella dibattimentale. Ne consegue che, ai fini delle impugnazioni, si osserva la disciplina sui termini prevista per le sentenze dibattimentali".

Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ex art.593 comma 3 c.p.p. Avverso le sentenze di condanna possono proporre appello la pubblica accusa, solo quando è stato modificato il titolo di reato o esclusa la sussistenza di un'aggravante a effetto speciale o si è stabilita una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, e dall'imputato. Questo limite posto al P.M. trova *ratio* nell'esigenza di garantire una rapida definizione dei processi svoltisi con rito abbreviato e che comunque in primo grado il pubblico ministero ha ottenuto una condanna<sup>367</sup>. Per pubblico ministero si intende il solo Procuratore della Repubblica, mentre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello può impugnare solo nei casi di avocazione o in caso di acquiescenza da parte del Procuratore della Repubblica. La Cassazione ritiene che l'appello del P.M. avverso la sentenza di condanna che ha modificato il titolo di reato può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata, anche per es. il ripristino delle circostanze aggravanti<sup>368</sup>. La giurisprudenza ritiene che il capo della sentenza di condanna relativo alle attenuanti generiche non modifichi il titolo di reato e quindi non possono essere oggetto di appello del P.M.<sup>369</sup>. La parte civile che ha accettato il rito abbreviato può presentare appello avverso i capi della condanna che riguardano l'azione civile e può appellare anche la sentenza di proscioglimento ma solo ai fini della responsabilità civile ex art.576 c.p.p. La parte civile e la persona offesa non costituitasi parte civile possono comunque presentare richiesta al P.M. affinché proponga appello ex art.572 c.p.p. Il responsabile civile, non essendo possibile la sua presenza nel giudizio abbreviato, non può impugnare nessun provvedimento. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria che viene condannato

---

<sup>367</sup> A. BASSI, C. PARODI, *op.cit.*, pagine 232-233.

<sup>368</sup> Cassazione penale sez. VI, 17/11/2010, n.6274, Cass. pen. 2012, 1, 195: "In tema di giudizio abbreviato, l'appello proponibile dal p.m. avverso la sentenza di condanna che abbia modificato il titolo del reato può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non deve essere necessariamente limitato al ripristino dell'originaria, più grave, ipotesi contestata, ma può riguardare anche motivi diversi, quali, ad esempio, quelli relativi al ripristino di circostanze aggravanti e all'aumento della pena".

<sup>369</sup> Cassazione penale sez. IV, 17/06/2008, n.37062, Cass. pen. 2009, 12, 4791: "In tema di giudizio abbreviato, il capo della sentenza di condanna relativo alla concessione delle attenuanti generiche e di quella del fatto di lieve entità con riguardo alle violazioni in materia di stupefacenti, non modifica il titolo del reato e dunque non può essere oggetto di appello da parte del pubblico ministero".

può proporre impugnazione nei limiti fissati per la parte civile ex art.575 c.p.p. L'imputato può appellare anche le sentenze di proscioglimento che, in base all'art.530 comma 4 c.p.p., applicano una misura di sicurezza: dell'impugnazione in questi casi si occupa il Tribunale di Sorveglianza.

### **39. L'appello incidentale**

L'articolo fondamentale è il 595 c.p.p.: l'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro 15 giorni da quello in cui ha avuto la notificazione dell'appello principale, al comma 2 ci sono le modalità da seguire per presentare questa impugnazione, al comma 3 che entro 15 giorni dalla notificazione dell'appello proposto dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice memorie e richieste scritte e al comma 4 che l'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso. L'appello incidentale ha quindi funzione difensiva e cade se cade l'appello principale. Il comma 3, invece, nasce come strumento offerto all'imputato che non può presentare appello perché non è legittimato o non ha interesse ma intende portare a conoscenza del giudice dell'appello l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli<sup>370</sup>. La vera novità dell'art.595 c.p.p., per come modificato dal decreto legislativo 11/2008, è stata l'eliminazione del potere del P.M. di presentare l'appello incidentale: si scardina un istituto storicamente posto nelle mani dell'accusa per aggirare il divieto di *reformatio in peius*. Si ritiene che il comma 1 trovi applicazione solo in riferimento all'imputato legittimato a presentare appello ma che tuttavia non lo presenta<sup>371</sup>.

### **40. La conversione dell'appello in ricorso per Cassazione**

Se contestualmente vengono presentati l'appello e il ricorso per Cassazione, si applica l'art.580 c.p.p. che porta alla conversione del ricorso in appello. La

---

<sup>370</sup> Relazione introduttiva al decreto legislativo n.11/2018.

<sup>371</sup> Cassazione penale sez. un., 18/06/1993, n.7247, Cass. pen. 1994, 556 (nota di: Spangher): "Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il p.m. non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma 3 c.p.p., mentre analogamente nel "patteggiamento" l'imputato non può proporre appello incidentale nell'ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal p.m. ai sensi dell'art. 448 comma 2 c.p.p."

Cassazione ha specificato che l'art.580 c.p.p. si applica anche in caso di giudizio abbreviato soggettivamente cumulativo: se avverso la medesima sentenza viene proposto appello da parte di un concorrente e il ricorso per Cassazione da parte dell'altro e viene definito il giudizio di appello in pendenza del processo davanti alla Cassazione, quest'ultima deve disporre la trasmissione degli atti al giudice di appello perché la conversione prevista dall'art. 580 c.p.p. si verifica sin dal momento della proposizione dei diversi mezzi di impugnazione nei confronti della stessa sentenza<sup>372</sup>. Secondo alcuni studiosi<sup>373</sup> questa conversione non si applica alle sentenze inappellabili ex art.443 c.p.p. perché altrimenti si concretizzerebbe una violazione del principio di tassatività delle impugnazioni. Secondo un'altra parte della dottrina, questo problema non sussiste perché l'art.580 c.p.p. non incide sull'impugnabilità ma sull'impugnazione. Le Sezioni Unite<sup>374</sup> hanno precisato che la conversione del ricorso in appello non modifica il contenuto dell'impugnazione. Secondo la giurisprudenza, se l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna resa all'esito del giudizio abbreviato, l'eventuale ricorso per Cassazione proposto dal P.M. si converte in appello ma rimane sempre un'impugnazione di legittimità col giudice dell'appello che se ne occuperà alla stregua dei parametri dell'art.606 c.p.p. Se il giudice ritiene fondata una delle doglianze del P.M. può entrare anche nel merito e decidere di conseguenza<sup>375</sup>. La Suprema Corte ha anche

---

<sup>372</sup> Cassazione penale sez. VI, 15/04/1991, Cass. pen. 1991, II, 845: "Nell'ipotesi in cui, avverso la medesima sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, vengano proposti appello da parte di un concorrente e ricorso per cassazione da parte dell'altro (in quanto condannato con il beneficio della sospensione condizionale della pena) e che venga definito il giudizio di appello in pendenza del processo dinanzi alla suprema Corte, quest'ultima deve disporre la trasmissione degli atti al giudice di appello, poiché la conversione prevista dall'art. 580 c.p.p. risulta ope legis verificata sin dal momento della proposizione dei diversi mezzi di impugnazione nei confronti della stessa sentenza".

<sup>373</sup> M. BONETTI, A. PELLEGRINO, G. PIZIALI, D. VIGONI, E. ZANETTI, *op. cit.*, pagine 110-111.

<sup>374</sup> Cassazione penale sez. un., 18/06/1993, n.7247, Cass. pen. 1994, 556 (nota di: Spangher): "L'art. 580 c.p.p., prevedendo la conversione del ricorso per cassazione in appello "quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi", non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione, che anche nel caso di conversione restano quelli del ricorso".

<sup>375</sup> Cassazione penale sez. VI, 25/09/2002, n.42810, Cass. pen. 2004, 179: "In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna, l'eventuale ricorso per cassazione proposto dal p.m. si converte in appello in applicazione dell'art. 580 c.p.p., ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità. Ne consegue che la corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 c.p.p., ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado".

statuito che il ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza emessa col giudizio abbreviato si converte in appello se per uno dei capi della sentenza è proponibile, da parte della pubblica accusa, l'appello<sup>376</sup>. Secondo la Corte la conversione opera sia se una parte processuale dispone di gravami diversi, sia se parti diverse propongono impugnazioni diverse. L'orientamento della giurisprudenza non convince la dottrina perché così facendo si consente al giudice dell'appello di entrare nel merito di un'impugnazione presentata dal P.M. che otterrebbe così un ulteriore grado di merito che la legge non gli attribuisce<sup>377</sup>. La giurisprudenza ritiene che la conversione possa operare anche nel caso in cui una delle parti abbia presentato appello senza precisazione dei motivi<sup>378</sup> o se successivamente vi è rinuncia all'appello che aveva determinato la conversione<sup>379</sup>. In alcune sentenze, tuttavia, la Cassazione ha subordinato la conversione del ricorso per cassazione alla previa valutazione di ammissibilità dell'appello che aveva determinato l'applicazione dell'art.580 c.p.p.<sup>380</sup>

#### **41. I termini e le forme dell'appello**

I termini di impugnazione sono gli stessi per le sentenze emesse all'esito del dibattimento ex art.585 comma 1 e comma 2, lett. b), c) e d) c.p.p. La riforma Cartabia ha aggiunto il comma 1-bis all'art.585 c.p.p.: i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Per quanto riguarda la celebrazione, il comma 4 dell'art.443

---

<sup>376</sup> Cassazione penale sez. III, 13/07/2011, n.29989, Cass. pen. 2012, 11, 3823: "Il ricorso per cassazione del p.m. avverso una sentenza emessa in giudizio abbreviato si converte in appello nel caso in cui per uno dei capi della sentenza sia proponibile, per il p.m., l'appello".

<sup>377</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 256.

<sup>378</sup> Cassazione penale sez. VI, 22/04/1992, Cass. pen. 1993, 2302 (s.m): "Il principio della conversione del ricorso per cassazione in appello, fissato nell'art. 580 c.p.p., trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato, giudicato ai sensi dell'art. 442 c.p.p., abbia proposto appello, senza neppure indicarne i motivi, ed il p.m. abbia proposto ricorso per cassazione".

<sup>379</sup> Cassazione penale sez. I, 17/06/2016, n.55359, CED Cass. pen. 2017: "In tema di abbreviato, la rinuncia all'appello da parte dell'imputato non vale a vanificare l'avvenuta conversione del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, che continua, tuttavia, anche davanti al giudice di appello ad essere regolato dalle norme proprie del ricorso per cassazione".

<sup>380</sup> Cassazione penale sez. III, 25/09/2008, n.41190, Cass. pen. 2009, 9, 3477 nota (s.m.) (nota di: Galluzzo): "In tema di impugnazioni, la dichiarazione di appello "*ab origine*" inammissibile è inidonea a produrre l'effetto della conversione in appello del ricorso per cassazione ritualmente proposto da una parte processuale, in quanto l'operatività della previsione dell'art. 580 c.p.p. è subordinata alla condizione che la possibilità di frammentazione del giudizio sia reale".

c.p.p. richiama l'art.599 c.p.p.: il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio. Se la regola non viene rispettata, non si determina l'invalidità del giudizio<sup>381</sup>. Il processo si svolge di fronte alla Corte d'Appello ex art.596 c.p.p.: il giudice è collegiale. La riforma Cartabia ha introdotto l'art.598-bis c.p.p. che statuisce che la regola generale dell'appello è la camera di consiglio senza la presenza delle parti. La riforma ha modificato integralmente l'art. 601 c.p.p.: si dispone, al comma 3, che sia notificato alle parti il decreto di citazione per il giudizio di appello che deve contenere l'avviso che si procederà in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, salvo che una delle parti chieda di partecipare entro 15 giorni dalla notificazione del decreto. Al comma 5 si dispone che, entro 40 giorni prima della data fissata per il giudizio, deve essere notificato l'avviso ai difensori. Il decreto di citazione per il giudizio di appello deve contenere i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), a-bis), f) e g), c.p.p. e, ai sensi del sesto comma, è nullo nel caso in cui l'imputato non sia stato identificato in modo corretto o se manca o è insufficiente uno dei requisiti previsti dalla citata lett. f). La riforma ha modificato anche l'art.599 c.p.p.: quando viene disposta la celebrazione dell'udienza con la partecipazione delle parti, la Corte provvede con le forme dell'art.127 Cost. quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art.442 c.p.p. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha chiesto di comparire.

#### **42. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale**

Il comma 4 dell'art.443 c.p.p. rinvia al comma 3 dell'art.599 c.p.p.: in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'art. 603, con la partecipazione necessaria del P.M. e dei difensori. La possibilità di ampliare la piattaforma probatoria nel giudizio di appello cambia a seconda della sentenza impugnata. In caso di sentenza di primo grado

---

<sup>381</sup> Cassazione penale sez. I, 26/03/1998, n.4803, Cass. pen. 1999, 2553 (s.m): "Non è ravvisabile nullità, in relazione all'art. 178 c.p.p., allorquando, in sede di appello, l'udienza ha avuto uno svolgimento ed un esito pubblici sebbene il decreto propedeutico di citazione avesse fatto erroneamente riferimento all'udienza camerale. Trattasi di un errore del decreto di citazione, assimilabile ad un errore nella dichiarazione, che non investe il diritto di difesa che non risulta in nulla menomato".

emessa a seguito di abbreviato secco, l'integrazione probatoria è possibile negli stessi casi in cui è ammesso l'ampliamento del materiale probatorio nel giudizio di primo grado: solo su iniziativa del giudice e se è assolutamente necessaria per decidere ex art.603 comma 3 c.p.p.<sup>382</sup>. Il giudice dell'appello può anche assumere prove che il giudice di primo grado aveva già a disposizione ma che non sono state valutate concretamente. L'imputato e il P.M. possono sollecitare il giudice dell'appello ad attivare i poteri probatori<sup>383</sup>. La valutazione discrezionale del giudice sulla necessità dell'integrazione probatoria dell'appello non è sindacabile in sede di legittimità<sup>384</sup>. Il mancato esercizio di questi poteri, benché sollecitati dall'imputato che ha richiesto l'abbreviato secco, non integra un vizio processuale deducibile in Cassazione ex art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.<sup>385</sup>. In caso di appello avverso la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato condizionato, visto che non si può dire che l'imputato abbia rinunciato del tutto all'esercizio del suo diritto di prova, ha il diritto alla riassunzione del mezzo di prova già acquisito in primo grado solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. L'imputato ha anche il diritto di chiedere l'ammissione di prove che, pur presenti nella richiesta condizionata, non siano state assunte dal giudice di primo grado consentendo così al giudice dell'appello di correggere questo errore<sup>386</sup>. Se la Corte ammette la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si ha il diritto alla prova contraria. È controverso se sussista un diritto dell'imputato a ottenere

---

<sup>382</sup> Cassazione penale sez. II, 17/06/2010, n.35987, Cass. pen. 2011, 10, 3502: "Nel giudizio abbreviato d'appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata".

<sup>383</sup> Cassazione penale sez. I, 24/01/2008, n.13756, Cass. pen. 2009, 6, 2528: "In tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, c.p.p., potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello".

<sup>384</sup> Cassazione penale sez. VI, 16/06/2010, n.30590, Cass. pen. 2012, 2, 618: "Non è sindacabile in sede di legittimità la decisione del giudice nel giudizio abbreviato di esercitare il potere di integrazione della prova riconosciutogli dalla legge processuale".

<sup>385</sup> Cassazione penale sez. VI, 16/10/2008, n.7485, CED Cassazione penale 2009: "In tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603, comma 3, c.p.p., dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato "senza integrazione probatoria", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p."

<sup>386</sup> G. CONSO, V. GREVI, *op.cit.*, pagina 562.



l'ammissione della prova che è sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado ex art.603 comma 2 c.p.p. Secondo un primo orientamento, in caso di appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata nel giudizio abbreviato, in ipotesi di prova sopravvenuta, la regola da applicare è sempre quella generale per il giudizio abbreviato di cui all'art.441 comma 5 c.p.p.: il potere di ammissione della prova può essere esercitato *ex officio* dal giudice solo se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e la parte può solo sollecitarlo<sup>387</sup>. Secondo un altro orientamento, in caso di prova nuova o sopravvenuta, l'imputato ha il diritto all'assunzione di questa prova a prescindere dalla regola della necessità ai fini della decisione<sup>388</sup>. Le Sezioni Unite hanno statuito nel 2016 che il giudice d'appello può riformare la sentenza di proscioglimento e condannare l'imputato in base a una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, ma non senza aver prima rinnovato l'istruzione dibattimentale perché altrimenti la condanna contrasterebbe con lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio<sup>389</sup>. Il principio è stato ribadito anche in caso di abbreviato secco: le Sezioni Unite nel 2017 hanno statuito che è affetta da vizio di motivazione, per il mancato rispetto dello standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la sentenza di appello che riforma il proscioglimento in condanna sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia

---

<sup>387</sup> Cassazione penale sez. III, 13/02/2003, n.12853, Cass. pen. 2004, 4116 (nota di: Geraci): "Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinuncia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438 comma 5 c.p.p. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 comma 5 c.p.p.), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 comma 3 c.p.p.) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria".

<sup>388</sup> Cassazione penale sez. II, 03/02/2012, n.9267, CED Cassazione penale 2012: "Nel giudizio d'appello può essere disposta, anche su richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunciata all'esito del giudizio abbreviato".

<sup>389</sup> Cassazione penale sez. un., 28/04/2016, n.27620, Cassazione Penale 2016, 9, 3203 nota (s.m.) (nota di: Aiuti): "La sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione deducibile dal ricorrente a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio» di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado sull'appello promosso dalla parte civile".

proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni<sup>390</sup>. La riforma del 2022 ha modificato il comma 3-bis dell'art.603 c.p.p.: in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni dei commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è possibile solo in caso di prove dichiarative che sono state assunte in primo grado o sulla base della richiesta condizionata o d'ufficio dal giudice. Non è prevista una sanzione in caso di inosservanza della disposizione che sembra non lasciare discrezionalità al giudice. Sembra superato l'orientamento del 2017 delle Sezioni Unite: il nuovo comma 3-bis dispone che si procede alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo in caso di prove dichiarative effettivamente assunte in accoglimento della richiesta condizionata o nell'ambito dei poteri probatori ex officio del giudice. Interessante è che anche la Corte EDU si sia occupata della questione nel caso Di Martino e Molinari contro Italia. Il caso parte dalla vicenda dei due ricorrenti, marito e moglie, giudicati con rito abbreviato e assolti in primo grado. La decisione viene impugnata dal P.M. e riformata in appello con condanna per entrambi gli imputati per tutti i reati a loro ascritti, attraverso la rivalutazione cartolare dello stesso corredo probatorio utilizzato dal giudice di primo grado e senza procedere alla rinnovazione delle prove decisive ai fini della decisione. I ricorrenti avevano presentato ricorso per Cassazione ritenendo illegittima la condanna visto che le prove dichiarative non erano state assunte, in entrambi i giudizi, nel contraddittorio tra le parti perché gli imputati avevano chiesto il rito abbreviato. L'unica testimonianza assunta *ex officio* dal giudice non necessitava di essere rinnovata perché non era stata ritenuta decisiva

---

<sup>390</sup> Cassazione penale sez. un., 19/01/2017, n.18620, Cassazione Penale 2017, 7-08, 2666 (nota di: Aprati): "È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero avverso assoluzione disposta all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, affermi la responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni".

per condannare e poi la Corte d'appello non aveva rivalutato la credibilità del testimone. Dopo aver esperito senza successo le vie di ricorso interne, i ricorrenti si erano rivolti alla Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) CEDU. I giudici della Corte EDU hanno ribadito che il giudice dell'appello, per decidere se condannare o prosciogliere l'imputato deve, in linea generale, ascoltare i testimoni e valutarne in via diretta la credibilità: questa valutazione non si esaurisce nella lettura delle mere dichiarazioni già rilasciate ma deve passare attraverso la rinnovazione della prova decisiva per condannare: è questa una necessaria condizione di equità del giudizio. Dopo questa premessa, la Corte ha comunque ritenuto non sussistente la violazione dell'art.6 CEDU alla luce delle peculiarità del caso concreto. Il giudice d'appello non era tenuto a rinnovare la testimonianza dei tre collaboratori di giustizia visto che erano stati sentiti in qualità di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La Corte evidenzia che quando si sceglie il rito abbreviato, si accetta di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari rinunciando al diritto di ottenere l'audizione dei testimoni. È vero, uno degli aspetti più importanti dell'equo processo è il rispetto del principio del contraddittorio: ogni parte deve conoscere gli elementi di prova e poterli contestare. Se tuttavia l'imputato rinuncia al suo diritto di interrogare i testimoni con una scelta inequivoca e non in contrasto con gli interessi pubblici fondamentali, non può dolersi del mancato rispetto di questo diritto. La Corte EDU ritiene che si possa parlare di giusto processo, anche in caso di scelta del rito abbreviato, perché l'imputato rinuncia volontariamente alle garanzie dibattimentali e ad essere giudicato solo o anche sulla base degli atti di indagine. Se l'imputato opta per il giudizio abbreviato, non c'è l'obbligo di esaminare il dichiarante nel contraddittorio tra le parti, nemmeno in caso di *overturning* in secondo grado della sentenza di assoluzione. Per la Corte EDU non si può richiedere la rinnovazione in appello di quella prova che già a monte non si è formata con le garanzie del contraddittorio per volontà dello stesso imputato<sup>391</sup>.

---

<sup>391</sup> V. VASTA, *Overturning in appello dell'assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative*, Sistema Penale, 18/05/2021: per una più completa disamina.

### 43. La decisione

Il giudizio di appello si chiude con sentenza che può confermare o riformare la sentenza di primo grado: in ogni caso, in ipotesi di condanna, va applicata la diminuzione per la scelta del rito<sup>392</sup>. Anche gli atti successivi alla deliberazione sono disciplinati dalle stesse norme del giudizio di primo grado<sup>393</sup>. La pubblicazione della sentenza avviene quindi tramite la lettura del dispositivo. In ossequio al principio di tassatività delle nullità, la mancata lettura del dispositivo in udienza non concretizza un'ipotesi di nullità<sup>394</sup>. Anche il giudice dell'appello può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica. Il rispetto del diritto al contraddittorio è garantito anche in questi casi perché l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione<sup>395</sup>. Se il fatto accertato risulta diverso da quello contestato, il giudice dell'appello deve annullare la sentenza e rimettere gli atti al P.M. ex artt.521 comma 2 e 598 c.p.p.<sup>396</sup> La riduzione di pena per la scelta del rito si applica anche in caso di condanna da parte del giudice dell'appello<sup>397</sup>. La richiesta di applicazione della riduzione prevista per la scelta del rito, non ammesso nel giudizio di primo grado, è motivo di

---

<sup>392</sup> Cassazione penale sez. un., 17/12/2020, n.7578, Cassazione Penale 2021, 6, 1957: "Il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 c.p.p. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuzione nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l'imputato".

<sup>393</sup> Cassazione penale sez. I, 12/07/1995, n.9283, Cass. pen. 1996, 3369 (s.m): "I requisiti e i termini di deposito delle sentenze emesse in appello avverso decisioni assunte con il rito abbreviato sono quelli delle sentenze pronunciate all'esito di pubblico dibattimento, e non quelli delle decisioni emesse in camera di consiglio".

<sup>394</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 272.

<sup>395</sup> Cassazione penale sez. II, 09/05/2012, n.32840, Archivio della nuova procedura penale 2012, 6, 639: "La diversa qualificazione del fatto operata "ex officio" dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., deve riguardarsi come legittima anche con riferimento ai principi affermati dall'art. 6, commi 1 e 3, lett. a) e b), della convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali interpretati dalla Corte europea con la sentenza 11 dicembre 2007 nel caso Drassich c. Italia, considerando che, nell'ipotesi data, l'imputato, ancorché non previamente informato della concreta possibilità di detta diversa qualificazione, ha poi comunque la possibilità di difendersi adeguatamente proponendo ricorso per cassazione".

<sup>396</sup> Cassazione penale sez. VI, 10/10/2007, n.47549, Cass. pen. 2009, 2, 643: "Il giudice di appello, anche nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto con il rito abbreviato, qualora emerga una diversità tra i fatti contestati e quelli accertati e non vi abbia già provveduto quello di primo grado, ha l'obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al p.m., ai sensi degli art. 521, comma 2, e 598 c.p.p.".

<sup>397</sup> Cassazione penale sez. III, 12/02/2008, n.13812, CED Cassazione penale 2008: "La riduzione del terzo della pena correlata al giudizio abbreviato va operata anche in caso di condanna in sede di appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata con il rito speciale".

impugnazione non esclusivamente personale e dunque se accolto è estensibile anche agli altri imputati<sup>398</sup>. Se la richiesta condizionata è stata rigettata dal giudice dell'udienza preliminare e da quello del dibattimento, l'imputato può chiedere l'applicazione della riduzione al giudice dell'appello<sup>399</sup>. La richiesta di applicazione dello sconto di 1/3 potrà essere presentata al giudice dell'appello anche se la richiesta condizionata è stata presentata per la prima volta dinnanzi al giudice del dibattimento, nelle ipotesi di rito direttissimo e nei processi con citazione diretta a giudizio<sup>400</sup>, ed è stata rigettata.

### 43. Ricorso per cassazione

Se il pubblico ministero propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato può rinunciare all'appello e proporre ricorso per cassazione immediato anche per mancanza o manifesta illogicità della motivazione<sup>401</sup>. Il ricorso *per saltum* proposto dalla parte che vuole dolersi di un

---

<sup>398</sup> Cassazione penale sez. IV, 14/10/2008, n.45496, CED Cassazione penale 2008: "La richiesta di applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e quindi, se accolto, estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che non lo abbiano proposto".

<sup>399</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: "Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del g.i.p. ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p., se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare. Nei casi in cui l'interesse dell'imputato alla riduzione della pena, essendo già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, non abbia potuto trovare tutela attraverso il meccanismo di rinnovazione della richiesta avanti al giudice dibattimentale, il giudice precedente, su esplicita sollecitazione dell'interessato, quando ritiene che il giudizio abbreviato si sarebbe dovuto invece celebrare, è tenuto ad applicare la diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.".

<sup>400</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: "Nel caso di rigetto della richiesta condizionata di rito abbreviato, già respinta dal giudice dell'udienza preliminare o per le indagini preliminari e rinnovata dall'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ovvero formulata per la prima volta in quella fase nelle ipotesi di giudizio direttissimo e di citazione diretta a giudizio, il giudice del dibattimento, in esito allo stesso, se accerta l'erroneità del provvedimento reiettivo in punto di necessità ai fini della decisione dell'integrazione probatoria richiesta, applica in caso di condanna la riduzione di pena prevista dal rito abbreviato".

<sup>401</sup> Cassazione penale sez. VI, 18/02/1997, n.3287, Giust. pen. 1998, III, 53 (s.m): "Nel caso di ricorso per cassazione del p.m. avverso sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato, in applicazione analogica dell'art. 569 comma 2 c.p.p., è ammesso a rinunciare all'appello ed a proporre ricorso per cassazione, senza peraltro incontrare la limitazione prevista dall'art. 569 comma

vizio di motivazione, in violazione dei principi generali sui gradi di giurisdizione, è convertito in appello<sup>402</sup>. Rispetto al ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza emessa al termine del rito abbreviato, si seguono i motivi generali di ricorso di cui all'art.606 c.p.p. Secondo parte della giurisprudenza non sarebbe proponibile ricorso ex lett. d) dell'art.606 c.p.p., per la mancata assunzione di una prova decisiva, perché, nel rito abbreviato, l'imputato accetta limitazioni al suo diritto di prova e ha solo la possibilità di sollecitare il giudice<sup>403</sup>. È impregiudicata la possibilità di lamentare gravi vizi di motivazione della sentenza impugnata dolendosi che le suddette carenze dipendono dalla mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice<sup>404</sup>. Grazie a una pronuncia delle Sezioni Unite, oggi è chiaro che i termini per impugnare decorrono dalla data del deposito della motivazione della sentenza emessa dopo il rito abbreviato<sup>405</sup>. Se è omessa la lettura del dispositivo della decisione, il termine per proporre il ricorso decorre dalla notifica dell'avviso di deposito in favore del difensore<sup>406</sup>. Per quanto riguarda il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti di accesso al rito: se c'è un rigetto immotivato della richiesta o una motivazione erronea del rigetto, la Corte non deve annullare la sentenza ma, se accoglie le ragioni del ricorrente, deve applicare

---

3 c.p.p. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. e, perciò, anche per mancanza o manifesta illogicità della motivazione”.

<sup>402</sup> Cassazione penale sez. I, 10/12/2008, n.48139, CED Cassazione penale 2008: “Il ricorso per cassazione che denuncia anche il vizio di motivazione della sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato non può essere proposto *per saltum*”, ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione, e quindi, se proposto, deve essere convertito in appello”.

<sup>403</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: “Non dà luogo a vizio della sentenza deducibile con il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva il mancato accoglimento nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, della sollecitazione dell'imputato all'esercizio dei poteri giudiziali officiosi in tema di prova”.

<sup>404</sup> Cassazione penale sez. II, 15/09/2015, n.48630, CED Cassazione penale 2016: “In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello”.

<sup>405</sup> Cassazione penale sez. un., 24/10/2019, n.698, Diritto & Giustizia 2020, 14 gennaio (nota di: Alfredo De Francesco): “A seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi dell'art. 442, comma 3, c.p.p., e dell'art. 134 disp. att. c.p.p., all'imputato assente”.

<sup>406</sup> Cassazione penale sez. III, 28/11/2017, n.2286, Diritto & Giustizia 2018, 22 gennaio: “Laddove la sentenza di giudizio abbreviato svoltosi avanti al giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale di condanna sia pubblicata, pur erroneamente, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., i termini per l'impugnazione per l'imputato ed il suo difensore decorrono dalla notifica nei loro confronti dell'avviso di deposito del provvedimento”.

direttamente la riduzione di pena<sup>407</sup>. La richiesta di sindacare il provvedimento di rigetto non può essere, però, avanzata per la prima volta in Cassazione<sup>408</sup>. A seguito della riforma Cartabia e anche in accoglimento delle critiche della dottrina, oggi la regola generale è che la Cassazione si pronuncia in camera di consiglio in caso di sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato. Prima della modifica, il comma 1 dell'art.611 c.p.p. disponeva che i ricorsi avverso le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato si dovessero trattare in udienza pubblica, anche se nei precedenti gradi di giudizio si procedeva a porte chiuse. La dottrina infatti riteneva che tutt'al più sarebbe stato meglio invertire la regola prevedendo la pubblicità in primo e secondo grado e l'udienza a porte chiuse in Cassazione<sup>409</sup>. Il legislatore del 2022 ha riscritto integralmente l'art.611 c.p.p. introducendo la regola generale del contraddittorio cartolare e, dunque, prevedendo che il procedimento in Cassazione si celebri in camera di consiglio senza la partecipazione del Procuratore generale e dei difensori. Le parti, in base al comma 1-bis, possono chiedere la trattazione in pubblica udienza nei procedimenti per la decisione dei ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art.442 c.p.p. e il comma 1-quater consente alla Cassazione di disporre *ex officio* la trattazione pubblica per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame. La nuova normativa sembra più coerente: il rito abbreviato si celebra in camera di consiglio in tutti i gradi di giudizio, salvo diverso avviso delle parti<sup>410</sup>.

---

<sup>407</sup> Cassazione penale sez. I, 11/02/2010, n.8082, Cass. pen. 2011, 4, 1506: "Nel giudizio di cassazione, l'annullamento della sentenza impugnata per mancata motivazione in ordine al diniego di accesso al rito abbreviato condizionato va effettuato, ove i presupposti del rito sussistano, senza rinvio, potendo la Corte provvedere essa stessa all'applicazione della diminuzione relativa".

<sup>408</sup> Cassazione penale sez. I, 25/11/1993, Cass. pen. 1995, 1563 (s.m): "Non è possibile proporre per la prima volta in cassazione la questione relativa al mancato accoglimento da parte del g.i.p. della richiesta di giudizio abbreviato".

<sup>409</sup> F. ZACCHÈ, *op.cit.*, pagina 130: "Il legislatore avrebbe quantomeno potuto invertire la regola, stabilendo, in una prospettiva di razionalizzazione del sistema, la pubblicità in primo grado e prevedendo, per contrappasso, il regime di segretezza esterna al giudizio di legittimità".

<sup>410</sup> L. DEGL'INNOCENTI, M. DE GIORGIO, *op.cit.*, pagina 132: "Ad ogni modo, il nuovo comma 1-bis stabilisce che le parti possano chiedere la trattazione in pubblica udienza «nei procedimenti per la decisione dei ricorsi contro le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 442 c.p.p.», così come il successivo comma 1-quater contempla che questa modalità possa essere disposta d'ufficio dalla Corte di Cassazione «per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame». In definitiva, il nuovo assetto normativo appare complessivamente più coerente rispetto al passato, prevedendo che il rito abbreviato venga celebrato in camera di consiglio in tutti i gradi di giudizio, salvo diverso avviso delle parti".

## CAPITOLO III

### COMPARAZIONE

#### 44. Il rito accelerato tedesco

Nell'immaginario comune il sistema tedesco di amministrazione della giustizia penale è veloce ed efficiente, a differenza di quello italiano che si caratterizza per la durata quasi infinita dei processi. In realtà anche il sistema tedesco non è esente da patologiche lungaggini processuali, tant'è che la Germania è stata condannata più volte dalla Corte EDU per la durata eccessiva dei processi<sup>411</sup>. Di certo va anche considerato che la Germania vanta una popolazione nettamente più numerosa dell'Italia ma con una litigiosità inferiore e anche questo impatta sulla durata dei processi. In Germania la giustizia non è amministrata dallo Stato Federale ma dai singoli Länder. Il processo penale tedesco è accusatorio e, a differenza di quello italiano, ha come scopo accertare la verità reale nei limiti del possibile. Il vero protagonista del procedimento è il giudice, che ha poteri *ex officio* molto più ampi di quelli del giudice italiano. Per quanto riguarda i riti alternativi, in Germania sono stati introdotti nel 1994 all'interno del *Verbrechensbekämpfungsgesetz* (c.p.p. tedesco) e sono: il *Beschleunigte Verfahren* (§ 417, il procedimento accelerato), lo *Strafbefehlsverfahren* (§ 407, il procedimento per decreto penale di condanna) e *Sicherungsverfahren* (§ 413, applicazione di misure di sicurezza in caso di non imputabilità o di incapacità a partecipare al procedimento). Il procedimento accelerato tedesco è stato introdotto per far seguire al delitto subito la sentenza<sup>412</sup>. I presupposti di questo procedimento sono: un reato di competenza dell'*Amtsgericht* (il Tribunale distrettuale: organo giurisdizionale di primo grado in materia penale per reati puniti con pena non superiore a 4 anni, salvo eccezioni previste dalla legge) o dello *Schöffengericht* (il Tribunale collegiale misto:

---

<sup>411</sup> P. MURRAY, R. STURNER, *German Civil Justice*, Civil justice quarterly, 2004, Volume 25, fascicolo aprile, pagina 81.

<sup>412</sup> A. KAPPELLER, *Beschleunigtes Verfahren nel codice di procedura penale tedesco*, Altalex, 11/04/2012.



composto da un giudice togato e due non togati, competente per reati di media gravità), una richiesta scritta o orale da parte dell'accusa, l'esistenza di fatti di facile accertamento e di prove evidenti che consentano di assumere rapidamente una decisione. Dunque, l'applicazione di questo procedimento alternativo è possibile solo per determinate tipologie di reati e l'accusa è obbligata a richiederlo se sussistono i presupposti. L'imputato non può opporsi alla richiesta presentata dall'accusa ma sarà il giudice ad adottare la decisione finale. Il giudice, per decidere se si possa o meno procedere col rito in questione, verificherà la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e di essere competente territorialmente. Questo procedimento è molto rapido: la citazione dell'imputato può anche non essere scritta ed è comunque esclusa se l'imputato si trova in stato di fermo o in arresto, tra la citazione e l'udienza possono intercorrere anche solo 24 ore, l'imputato subisce forti limitazioni ai suoi diritti in materia di prove e si assumeranno per decidere gli atti già raccolti come i verbali, le dichiarazioni rese in precedenza dai testimoni, le relazioni peritali e le dichiarazioni rese dai coimputati. Non si deve necessariamente dare accoglimento alla richiesta dell'imputato di essere interrogato<sup>413</sup>. Il giudice può rigettare con ordinanza la richiesta dell'accusa di procedere con questo rito e avverso questo provvedimento non si può proporre impugnazione. Il rigetto può essere emanato immediatamente dopo la richiesta dell'accusa o anche nel corso del procedimento. In questa seconda ipotesi il provvedimento deve essere obbligatoriamente motivato e comunicato. In caso di rigetto si procede con il rito ordinario. Se il giudice ritiene di dover irrogare all'imputato una pena superiore ai 6 mesi, anche se si paventa la possibilità di concedere la sospensione condizionale, deve obbligatoriamente nominargli un difensore. La pena massima irrogabile con questo rito non può essere superiore a un anno e non si possono applicare misure di sicurezza. Contro la sentenza emessa con il giudizio accelerato si può proporre impugnazione sia col *Berufung* (appello di merito) sia con la *Revision* (appello solo sulle questioni di diritto). Per esempio, una questione di diritto per proporre la *Revision* si ha quando il giudice ha ommesso di nominare il difensore all'imputato nonostante fosse obbligatorio<sup>414</sup>. Il giudice

---

<sup>413</sup> A. KAPPELLER, *ibidem*.

<sup>414</sup> A. KAPPELLER, *ibidem*.

dell'impugnazione può anche ridurre la pena se è stata irrogata in misura superiore a un anno. Le differenze principali tra questo rito speciale e il rito ordinario sono: la citazione non deve esserci necessariamente né essere obbligatoriamente scritta, tra citazione e udienza è sufficiente trascorrano 24 ore, non viene emessa l'ordinanza che dispone il dibattimento, può essere disposto l'arresto affinché l'imputato sia presente al suo procedimento e non è un rito utilizzabile se si procede contro un minorenni. Questo rito non ha suscitato il favore della dottrina: si lamenta la scarsa indagine sulla personalità dell'imputato e si vorrebbe rendere sempre obbligatoria la presenza del difensore. È poco applicato: vi si ricorre di frequente in caso di reati non gravi, per es. realizzati da tifosi, o commessi da stranieri, per evitare le lungaggini della citazione a giudizio e che l'imputato non si presenti al dibattimento<sup>415</sup>. Alcuni studiosi ne sospettano anche l'incostituzionalità, vista la grave compromissione dei diritti dell'imputato<sup>416</sup>.

#### **45. Il giudizio rapido spagnolo**

Anche in Spagna si è cercato di trovare un rimedio alla lunghezza eccessiva dei procedimenti penali, a fronte della crescente domanda di giustizia. Si è pensato a un rito che garantisse una rapida risposta rispetto alla crescita dei delitti di medio-bassa gravità. A questa finalità corrisponde l'introduzione del *procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de delitos*, altrimenti detto giudizio rapido. Questo rito è stato introdotto nel titolo III del Libro IV della LECrim (*Ley de Enjuiciamiento Criminal*) dalla Ley n. 38/2002. È un rito disciplinato in maniera organica e ad attivazione obbligatoria quando ne ricorrono i presupposti. I requisiti del giudizio rapido sono codificati all'art.795 della LECrim: ci sono 3 presupposti necessari (che devono verificarsi contestualmente) e 3 presupposti ulteriori e alternativi (almeno uno di questi deve verificarsi e aggiungersi ai requisiti necessari). Il reato deve essere punito con pena detentiva non superiore a 5 anni o con pene di altro tipo la cui durata complessiva non superi i 10 anni. Solo la Polizia Giudiziaria può attivare questo rito, sulla base di un *atestado policial* (rapporto di

---

<sup>415</sup> A. KAPPELLER, *ibidem*.

<sup>416</sup> D. CAVALLARI, *Brevi osservazioni sull'efficienza del sistema giudiziario penale e civile in Germania ed Italia: un confronto*, Unicost: Unità per la Costituzione, 22/05/2019.

polizia) che contenga la notizia di reato e solo se è a sua disposizione il presunto responsabile (perché in arresto per es.). Occorre, in aggiunta e come requisiti alternativi, che si tratti di un delitto in flagranza<sup>417</sup> o di un delitto compreso nell'elenco tassativo di cui all'art.795 (lesioni, coercizione, rapina, violenza fisica o psicologica reiterata, furto, delitti contro la sicurezza stradale, danneggiamento, delitti contro la salute pubblica e contro la proprietà intellettuale) o di un delitto le cui attività istruttorie sembrano particolarmente semplici. Per delitto in flagranza, analizzando la normativa, si intende l'ipotesi in cui l'autore sia colto mentre commette il reato, o che venga arrestato o inseguito dopo il compimento del reato se la ricerca è continuata e non è stata interrotta mentre il reo si trovava ancora alla portata degli inseguitori. Si parla di delitto in flagranza anche se il reo è sorpreso immediatamente dopo il fatto con effetti, strumenti o tracce che rendano possibile presumere la sua partecipazione al reato. Il *Tribunal Supremo* ha chiarito che il delitto flagrante è quello che non necessita di alcuna attività per il conseguimento della prova: la flagranza si osserva e non si dimostra e risulta vincolata da una prova diretta, non circostanziale o indiziaria<sup>418</sup>. Per quanto riguarda l'elenco tassativo di reati, il legislatore spagnolo probabilmente ha indicato questi perché sono caratterizzati da facilità investigativa<sup>419</sup>. Il riferimento all'attività istruttoria non piace alla dottrina: è troppo elastico e lascia al giudice una discrezionalità praticamente senza limiti<sup>420</sup>, anche se in questo modo il legislatore spagnolo ha perseguito l'obiettivo di aumentare il più possibile il ricorso all'istituto. Inoltre, la discrezionalità del giudice è comunque perimetrata perché deve valutare attentamente il caso concreto e capire che tipo di indagini sono necessarie e le prevedibili tempistiche<sup>421</sup> ma se ci sono tutti i presupposti non può esimersi dal

---

<sup>417</sup> Art. 795 LECrime, definizione di delitto in flagranza: "Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviere cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él".

<sup>418</sup> Tribunal Supremo, 08/10/2001, sentenza n.2042.

<sup>419</sup> S. LORUSSO, *Le nuove norme sulla sicurezza pubblica*, CEDAM, Padova, 2008, pagina 482.

<sup>420</sup> S. LORUSSO, *ibidem*, pagina 482.

<sup>421</sup> La circolare 1/2003 della *Fiscalia General*, cit., pagina 22.

procedere con questo rito<sup>422</sup>. Questo procedimento non si può applicare nei casi in cui vige il segreto istruttorio o in caso di delitti connessi perché non ci sono le condizioni di rapidità richieste. Gli aspetti più caratteristici di questo rito sono: il ruolo determinante della PG, l'attività istruttoria svolta solo davanti al giudice di guardia (*Juzgado de Instrucción en servicio de guardia*), l'oralità e i termini temporali rigidi che scandiscono tutto il procedimento. La PG in questo rito è la vera protagonista<sup>423</sup>: dall'esito delle sue attività dipende la possibilità di procedere con il giudizio rapido<sup>424</sup>. Il rapporto di polizia, ex articoli 292-297 LECrim, contiene: la documentazione delle attività investigative svolte, la relazione sulle informazioni assunte e l'elenco delle citazioni effettuate. Sulla base di questo rapporto il giudice di guardia deciderà se ci sono o meno i presupposti per procedere col giudizio rapido. L'art.796 LECrim si occupa di disciplinare più nel dettaglio le attività istruttorie che devono risultare nel rapporto. La polizia, a seconda delle peculiarità del caso concreto, deve: richiedere il referto medico delle condizioni della persona offesa, presentare istanza di esame peritale, richiedere il controllo del tasso alcolemico del reo, prendere contatti con l'Istituto di Medicina Legale e di Tossicologia, informare l'accusato dei suoi diritti (in particolare che se non nomina un difensore gliene verrà fornito uno d'ufficio perché in Spagna è obbligatoria la difesa tecnica), citare l'accusato non in arresto a comparire davanti al giudice di guardia, sentire i testimoni, la persona offesa, i danneggiati e gli enti assicuratori. Questi adempimenti vanno effettuati nel tempo strettamente necessario e non oltre le 72 ore dal momento in cui l'indagato è stato posto in stato detentivo. Se l'accusato non è nella immediata disponibilità della PG ma è prevedibile una sua rapida identificazione e localizzazione, questi adempimenti vanno conclusi in 5 giorni. In base all'art. 797 LECrim, il giudice può discrezionalmente disporre una serie di attività istruttorie, per completare quanto fatto dalla polizia. Parte della

---

<sup>422</sup> Fiscalía General, circ. cit, pagina 29: "se il giudice istruttore di guardia reputa che concorrono i presupposti stabiliti nell'art. 795, sarà obbligato a seguire le regole di questo giudizio speciale. È una questione di ordine pubblico processuale. Non spetta al giudice e alle parti la libertà di scegliere un rito diverso dal giudizio rapido se concorrono i presupposti dello stesso".

<sup>423</sup> P. ANDRE'S, C. CONDE-PUMPIDO TOURO'N, J- FERNA'NDEZ ENTRALGO, V. PE'REZ MARINO, L. VARELA CASTRO, *La reforma del proceso penal*, Tecnos, Madrid, 1990, pagina 130.

<sup>424</sup> T. ARMENTA DEU, *La riforma del processo penale in Spagna*, in Cassazione penale, fascicolo 9, 2004, pagina 3057.

dottrina<sup>425</sup> ritiene che comunque il giudice debba obbligatoriamente disporre l'assunzione dei precedenti penali dell'accusato (per verificare la recidiva e se sia possibile concedere la sospensione condizionale) e delle sue dichiarazioni (requisito indefettibile perché questo rito non si può utilizzare se l'imputato non è stato previamente ascoltato dal giudice). Le altre attività istruttorie discrezionali sono: informare la persona offesa e il danneggiato dei propri diritti, richiedere le relazioni peritali se non lo ha già fatto la polizia, fare i confronti tra i vari soggetti coinvolti, far fare il riconoscimento del presunto colpevole, l'assunzione anticipata delle prove e in generale tutte le attività necessarie. Interessante è la possibilità di assumere subito le prove non rinviabili al giudizio orale perché sarebbe oggettivamente impraticabile assumerle successivamente o perché si determinerebbe la sospensione del processo. Queste prove vanno assunte nel contraddittorio tra le parti ed è prevista anche la registrazione audiovisiva di queste attività. La registrazione potrà essere riprodotta durante il giudizio orale su istanza di parte. Il giudizio rapido comincia con la decisione orale positiva del giudice avverso cui non è possibile proporre ricorso. Se ritiene insufficienti le attività istruttorie, non si potrà proseguire col giudizio accelerato e sarà necessario indicare gli ulteriori temi da approfondire con l'attività istruttoria ulteriore. È interessante che nel sistema spagnolo l'accusa (*El Fiscal*) non sia il *dominus* delle indagini e debba solo partecipare attivamente al procedimento. L'accusa può solo occuparsi di atti specifici durante le indagini e può indicare alla polizia le linee guida da seguire. Salvo eccezioni previste dalla legge, questa attività istruttoria si deve concludere entro il turno di guardia del giudice che l'ha disposta. Quest'ultimo fissa anche la data dell'udienza davanti al giudice penale. L'udienza va celebrata entro 15 giorni. Il processo andrebbe poi concluso in una sola udienza ma, se non è possibile, se ne può disporre la sua prosecuzione fissando una nuova udienza a non oltre 15 giorni dalla precedente. Se si prosegue col giudizio rapido, il giudice sente l'accusa e le parti e può aprire la fase orale del giudizio, archiviare, far rimettere gli atti al tribunale per i minorenni o a quello militare. Se *El Fiscal* e l'accusa privata (che può essere la persona offesa, il danneggiato, chiunque intenda esercitare

---

<sup>425</sup> J. V. GIMENO SENDRA, *Filosofía y principios de los juicios rápidos*, La Ley, n.5667, 2002, pagina 4.

l'azione penale pur non essendo persona offesa o danneggiata, chi ha presentato la querela o la denuncia per i delitti perseguibili solo su istanza di parte) chiedono l'archiviazione, allora il giudice deve archiviare ex art. 782 LECrim. Se l'archiviazione è chiesta solo dal *Fiscal*, allora il giudice può: disporre che la persona offesa e il danneggiato non costituiti siano informati che possono comparire in giudizio per opporsi all'archiviazione o chiedere l'intervento del superiore gerarchico del *Fiscal* per capire se conferma o meno la richiesta di archiviazione. Se solo il *Fiscal* o l'accusa privata chiedono la condanna, allora il giudice disporrà che l'atto di accusa sia comunicato all'altra parte per consentirle di preparare il proprio atto. Una volta aperto il giudizio, il *Fiscal* deve formulare immediatamente l'imputazione e, se non provvede, il giudice si rivolgerà al superiore gerarchico che entro 2 giorni dovrà formulare l'accusa altrimenti sarà disposta l'archiviazione. La dottrina critica questa disposizione perché sacrifica eccessivamente le possibilità di perseguire il colpevole per la celerità. Rispetto alle accuse mosse, l'imputato può: accedere alla *conformidad* (simile al patteggiamento italiano), formulare la difesa oralmente o per iscritto, chiedere al giudice un termine non superiore a 5 giorni per depositare la difesa scritta. La sentenza va emessa entro 3 giorni dalla conclusione dell'udienza. L'appello va presentato entro 5 giorni dalla notificazione della sentenza ed entro 5 giorni dalla notificazione dell'appello vanno presentate le memorie delle altre parti. La decisione va assunta dal giudice dell'appello entro 3 giorni dalla chiusura dell'udienza o da quando ha ricevuto la documentazione necessaria dal giudice di primo grado. Le sentenze rese al termine del giudizio rapido accedono all'appello in via prioritaria. La dottrina critica questi tempi eccessivamente serrati che potrebbero portare a non perseguire il colpevole solo per il loro mero superamento ma, dall'altra parte, va tutelato anche il diritto dell'imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli. Va inoltre considerato che il giudizio rapido si caratterizza proprio per l'incedere veloce ed è inoltre un rito circoscritto solo a reati non particolarmente gravi<sup>426</sup>. Il giudizio rapido spagnolo per il momento non ha deluso le aspettative del legislatore: viene molto applicato anche nelle grandi città, come Barcellona e Madrid<sup>427</sup>.

---

<sup>426</sup> T. ARMENTA DEU, *op.cit.*, pagina 3059.

<sup>427</sup> S. LORUSSO, *op.cit.*, pagina 489.

#### 46. Il summary trial inglese

Il legislatore ha guardato soprattutto all'Inghilterra e agli Stati Uniti per introdurre dei riti che portassero a un epilogo anticipato anche nell'ordinamento italiano. Dall'America si è tratto spunto per l'introduzione del patteggiamento, dall'Inghilterra per l'introduzione del rito abbreviato<sup>428</sup>. In Inghilterra non esiste un codice di procedura penale: le disposizioni di legge si collocano in testi normativi diversi e nella giurisprudenza. Non c'è nemmeno una Costituzione scritta: la normativa costituzionale risulta da fonti diverse e la più antica è la *Magna Charta* del 1215<sup>429</sup>. Le cause penali in primo grado sono assegnate alle *Magistrates' Courts* o alla *Crown Court*. Le *Magistrates' Courts* sono composte da due o tre giudici laici che prestano gratuitamente e volontariamente il loro ufficio. Sono in alcuni e rari casi ci sono giudici che sono professionisti del settore legale e vengono chiamati *district judges*. Il processo dinanzi a queste Corti è celebrato senza la giuria. La *Crown Court* è giudice collegiale ed è composta da giudici professionali che decidono con la presenza della giuria. Si occupa di giudicare in primo grado i reati più gravi ed è giudice d'appello delle sentenze emesse dalle *Magistrates' Courts*. Quasi il 90% delle cause penali risulta assegnato in primo grado alle *Magistrates' Courts* che possono pronunciarsi col *summary trial*. Il *summary trial* nasce in Inghilterra per risolvere equamente ma il più in fretta possibile tutte le controversie<sup>430</sup> e l'80% dei processi penali inglesi in primo grado si celebra con questo rito<sup>431</sup>. Con il *summary trial* avviene la concentrazione della fase istruttoria e dibattimentale in un'unica udienza: è un'anticipazione del dibattimento all'udienza preliminare<sup>432</sup>. Questo rito accelerato si applica obbligatoriamente ai reati meno gravi (*summary offences*, si tratta di reati come furti minori, aggressioni di lieve entità. Sono reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la reclusione non

---

<sup>428</sup> E. AMODIO, *La procedura penale comparata tra istanze di riforma e chiusure ideologiche (1870-1989)*, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, fascicolo n.4, pagine 1352-1355.

<sup>429</sup> M. CHIAVARIO, B. DELEUZE, M. DELMAS-MARTY- V. DERVIEUX- H. JUNG- R. JUY-BIRMANN- M. LEMONDE- E. MATHIAS- A. PERRODET- B- PESQUIE'- D. SALAS- J. R. SPENCER- F. TULKENS, *Procedure penali d'Europa*, CEDAM, Padova, 2001, pagina 231.

<sup>430</sup> P. HUNGERFORD-WELCH, *Summary trial-too summary?*, Centre for crime and justice studies.

<sup>431</sup> G. BARBUTO, *op.cit.*, pagina 6.

<sup>432</sup> G. BARBUTO, *ivi*, pagina 4.

superiore a 6 mesi) ed è escluso per quelli più gravi (*indictable offences*), che sono assegnati alla *Crown Court*. C'è una terza categoria di reati (*either way offences*) che possono essere giudicati sia dalle *Magistrates' Courts* che dalla *Crown Court*. In questi casi innanzitutto la *Magistrates' Court* deve ritenersi competente: bisognerà valutare in concreto la gravità del reato, la pena da irrogare e la complessità dell'accertamento sulle questioni di fatto e di diritto<sup>433</sup>. Molto importante è il giudizio prognostico sulla quantità di pena da irrogare perché le *Magistrates' Courts* non possono condannare a una pena superiore a 12 mesi di reclusione. Soddisfatti questi presupposti, per far giudicare comunque il reato di terza categoria alle *Magistrates' Courts*, occorreranno anche il consenso dell'imputato e dell'accusa<sup>434</sup>. Di norma l'imputato preferisce rivolgersi alle *Magistrates' Courts* anche per beneficiare dell'utilizzo del *summary trial* perché, in caso di condanna, subirebbe l'applicazione di una pena meno severa rispetto a quella che potrebbe essergli irrogata all'esito del giudizio ordinario<sup>435</sup>. Se viene applicato il *summary trial* non è comunque detto che l'imputato beneficerà di una pena più ridotta: l'imputato non ha un diritto in tal senso ma solo un'aspettativa. La riduzione di pena, dunque, è solo una conseguenza probabile di questo rito ma non è detto che ci sia. Inoltre, è conveniente anche per l'imputato innocente preferire un procedimento sommario perché otterrà il riconoscimento della sua innocenza in tempi brevi e senza un dispendio eccessivo di denaro<sup>436</sup>. Se la pena eccede quanto applicabile dalla *Magistrates' Court*, la causa, anche in un secondo momento, potrà essere rimessa alla *Crown Court*. Anche l'imputato può in qualsiasi momento ritirare il proprio consenso alla rimessione del reato di terza categoria alla cognizione della *Magistrates' Court*. Se la Corte decide di procedere con questo rito, l'imputato non subisce menomazioni delle garanzie offerte dal rito ordinario,

---

<sup>433</sup> S. LORUSSO, *Provvedimenti "allo stato degli atti" e processo penale di parti*, Giuffrè, Milano, 1995, pagine 571-572.

<sup>434</sup> G. BARBUTO, *op.cit.*, pagina 4.

<sup>435</sup> M. CHIAVARIO, B. DELEUZE, M. DELMAS-MARTY- V. DERVIEUX- H. JUNG- R. JUY-BIRMANN- M. LEMONDE- E. MATHIAS- A. PERRODET- B- PESQUIE'- D. SALAS- J. R. SPENCER- F. TULKENS, *op.cit.*, pagina 241: "Le fattispecie miste possono invece essere giudicate o dalle *Magistrates' Courts* o dalla *Crown Court*: se la *Magistrates' Court* si rifiuta di giudicare uno di questi reati, esso viene obbligatoriamente devoluto alla *Crown Court*; viceversa, se la *Magistrates' Court* si dichiara competente, l'accusato può scegliere tra l'una e l'altra procedura".

<sup>436</sup> S. DRAGONE, E. FASSONE, E. FORTUNA, R. GIUSTOZZI, *Manuale pratico del processo penale*, CEDAM, Padova, 2007, pagina 752.



prime tra tutte quelle in tema di assunzione di prove. Il *summary trial* si struttura attraverso varie fasi. L'imputato viene formalmente reso edotto dei reati a suo carico e gli viene chiesto se si dichiara colpevole o non colpevole. Prima del processo vero e proprio si può svolgere un'udienza preliminare in cui risolvere eventuali questioni procedurali e sincerarsi che l'accusa e la difesa siano pronte per il processo. Appena viene aperto il processo, l'accusa e la difesa fanno le *opening statements* (dichiarazioni di apertura): espongono i fatti e gli argomenti che intendono portare a sostegno della propria tesi. La parola spetta poi per prima all'accusa che presenterà le sue prove. La difesa può a sua volta interrogare i testimoni dell'accusa e contestarne le prove. Successivamente prende la parola la difesa che espone le prove a sostegno dell'imputato. Anche l'accusa può interrogare i testimoni della difesa e contestarne le prove. L'accusa e la difesa poi fanno le *closing statements* (dichiarazioni conclusive) in cui riassumono le prove e le argomentazioni a sostegno della loro posizione. I giudici, sulla base delle prove presentate, decidono se condannare o assolvere. Se l'imputato viene ritenuto non colpevole, sarà assolto. Se viene ritenuto colpevole, sarà condannato. La condanna è possibile solo se i giudici sono convinti oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato. La pena viene determinata tenendo conto di vari fattori: la natura e la gravità del reato, i fatti svoltisi e tutte le informazioni rilevanti. Le *Magistrates' Courts* possono irrogare pene diverse: per es. pagamento di una somma di denaro, lavori di pubblica utilità o pene detentive brevi. Anche la condanna che giunge a seguito del *summary trial* viene registrata e rientra tra i precedenti penali della persona. Il procedimento si svolge molto rapidamente e senza formalità. Se l'imputato si dichiara colpevole, infatti, la sentenza andrebbe emessa il giorno stesso. Si devono evitare il più possibile i rinvii: possono essere disposti solo se necessari e questa valutazione va fatta in maniera rigorosa. Infatti, i ritardi causati da ripetuti rinvii creano danno non solo al sistema giustizia, ma anche all'imputato, alla vittima, ai testimoni<sup>437</sup>. Per velocizzare ulteriormente il procedimento, se l'imputato si dichiara non colpevole, l'accusa e la difesa devono identificare i temi controversi e, se non provvedono autonomamente, deve essere la Corte a solleccitarli. Tuttavia, nella pratica è difficile che si sia subito pronti, visto

---

<sup>437</sup> P. HUNGERFORD-WELCH, *op. cit.*

che questa identificazione delle questioni controverse presuppone comunque uno studio molto approfondito del processo. Si privilegia la testimonianza scritta: i testimoni andrebbero sentiti dal vivo solo se la loro testimonianza rappresenta un contributo rilevante e in ogni caso la testimonianza deve vertere sulle questioni controverse. Anche la difesa può chiedere e ottenere che un testimone sia sentito dal vivo. Inoltre, le *Magistrates' Courts* possono limitare la durata della *cross examination* e in generale di qualsiasi fase processuale, in base alle *Criminal Procedural Rules*. La difesa può fare i suoi interventi anche solo per iscritto<sup>438</sup>. Quindi evitando i rinvii, intervenendo in chiave efficientista in fase istruttoria ed eliminando la presenza della giuria questo rito consenta un notevole risparmio di tempo. Sia l'accusa che la difesa hanno inoltre la possibilità di presentare appello alla *Crown Court* avverso la decisione resa col *summary trial* dalla *Magistrates' Court*.

#### **47. Il summary trial australiano**

L'Australia è una Federazione composta da 6 Stati e a ciascuno Stato viene lasciato un buon margine di autonomia per quanto riguarda l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia. Ci sono sia i Tribunali statali che quelli federali. In primo grado, gli affari penali statali sono ripartiti tra le **Magistrates' Courts** e le *District Courts*. Le *Magistrates' Courts* si occupano del 95% delle cause penali in primo grado e sono competenti per i reati meno gravi (*summary offences*), come alcuni reati in materia di circolazione stradale o ipotesi lievi di furti. I giudici di queste Corti sono laici e con un incarico a tempo determinato. Queste Corti di norma non possono irrogare pene detentive superiori a 2 anni e non è prevista la presenza della giuria. Le *District Courts* sono competenti in primo grado per i reati di maggiore gravità (*indictable offences*) come la rapina, la violenza sessuale. I procedimenti dinnanzi a queste Corti si svolgono con la presenza della giuria. I giudici sono professionisti con un incarico a tempo indeterminato. Ogni Stato ha anche la propria *Supreme Court* a cui si può accedere in primo grado per le cause penali in ipotesi molto limitate che variano da Stato a Stato, per esempio per il reato

---

<sup>438</sup> P. HUNGERFORD-WELCH, *ibidem*.

di omicidio. È composta da giudici professionisti ed è prevista la presenza della giuria. Anche in Australia gli Stati hanno previsto l'utilizzo del *summary trial* per alcuni reati di competenza delle *Magistrates' Courts*. Per ridurre i ritardi giudiziari, nel corso del tempo, i vari Stati hanno aumentato sempre di più il catalogo di reati giudicabili con questo rito. La scelta è caduta prevalentemente su reati con una pena bassa, non superiore a 2 anni di reclusione. In Australia i reati vengono raggruppati in 3 gruppi principali: *strictly indictable offences* (i reati più gravi), *strictly summary offences* (da trattare col *summary trial*) e *offences triable either way* (terza categoria che possono essere trattati con rito ordinario o sommario in base alla scelta dell'imputato, dall'accusa o dal giudice e ogni Stato ha la sua normativa sul punto). Per lo Stato di Victoria, per es., i reati della terza categoria sono quelli che hanno una pena compresa tra i 5 e i 10 anni. In questo Stato i reati della terza categoria sono giudicati col rito ordinario a meno che la *Magistrates' Court* non ritenga opportuno applicare il procedimento sommario e l'accusa dia il suo consenso. La Corte dovrà decidere tenuto conto della natura e della gravità del reato, della complessità del suo accertamento e della pena che prevedibilmente sarà irrogata. Si cerca però sempre e comunque di capire anche cosa preferirebbe l'imputato. Con i reati di terza categoria di solito l'accusato preferisce che la causa sia assegnata alle *Magistrates' Courts* perché allettato dalla probabile riduzione di pena che di solito si ottiene con questo rito in caso di condanna. Può anche capitare che un imputato tenga in considerazione altri fattori, come la volontà di liberarsi del procedimento il prima possibile o il timore che una giuria laica possa essere più facilmente influenzabile dall'opera dei media rispetto a un giudice professionale. Il *summary trial* è più rapido, efficiente ed economico del processo con giuria. Sono ridotti i tempi per depositare gli atti e si cerca di evitare il più possibile i rinvii. Il *summary trial* si avvia con la presentazione delle accuse da parte della polizia. A questo punto la *Magistrates' Court* cita l'imputato per l'udienza del suo procedimento e, se non si presenta, emetterà un mandato di arresto. All'udienza verrà chiesto all'imputato se si dichiara colpevole o non colpevole. Se si dichiara colpevole, la sentenza di condanna verrà emessa il giorno stesso. Se si dichiara non colpevole, l'accusa e la difesa espongono i fatti e le prove a sostegno delle rispettive versioni. La Corte rinverrà a un'udienza successiva per l'assunzione delle prove. In

teoria nella stessa udienza fissata per le attività istruttorie, il giudice dovrebbe anche emettere la sentenza. È possibile un solo rinvio prima di emettere la sentenza<sup>439</sup>. È inoltre più semplice presentare appello avverso una sentenza resa all'esito del *summary trial* piuttosto che del procedimento ordinario e chi è stato condannato a pena detentiva col rito sommario probabilmente otterrà il rilascio su cauzione mentre attende la pronuncia del giudice dell'appello. Un aspetto di questo rito che non convince molto gli studiosi è che qui la funzione di accusa è svolta direttamente dalla polizia e non da un *public prosecutor* indipendente dalla stessa<sup>440</sup>.

#### 48. Il bench trial statunitense

Negli Stati Uniti l'amministrazione della giustizia è ripartita tra i singoli Stati della Federazione e lo Stato Federale. Nei Tribunali statali i giudici vengono nominati con procedure che variano da Stato a Stato e i procedimenti penali si svolgono alla presenza della giuria. L'imputato può rinunciare ad essere giudicato in un processo con giuria e ottenere il *bench trial* davanti solo a un giudice togato monocratico. In alcuni Stati il *bench trial* si può ottenere solo se c'è l'assenso del *prosecutor* e l'approvazione del giudice. In altri Stati è direttamente la legge a disporre quando obbligatoriamente si procederà con il *bench trial*. Non c'è un'apposita normativa a riguardo ma la prassi insegna che questo procedimento è governato da regole meno rigide rispetto al *jury trial* ordinario. Per es., per quanto riguarda l'ammissione delle prove, non si applica la *rule against hearsay* perché non c'è il rischio di creare pregiudizi per la giuria. Il giudice però, in questo caso, verrebbe comunque a conoscenza di prove che potrebbero integrare gli estremi dell'*hearsay* (sentito dire): in questi casi si consente di introdurre ogni dichiarazione *for what is worth* (per quello che vale) rinviando il giudizio sull'ammissibilità delle prove a quando sarà decisa la causa perché si presume che il giudice non utilizzerà per decidere prove inutilizzabili. La decisione sulla colpevolezza è immotivata, esattamente come quando viene assunta dalla giuria. In appello, comunque, la sentenza viene

---

<sup>439</sup> J. BUI, *Australia: Summary offences: What are they?*, Mondaq: connecting knowledge & people, 27/02/2023.

<sup>440</sup> F. FELD, *Choice of court: summary trial or trial on indictment?*, Precedent (Australian Lawyers Alliance), 2017.

annullata se risulta che la prova decisiva rientrava nell'ipotesi dell'*hearsay* o se, tolte queste prove, le altre sono insufficienti a determinare una condanna. Il *bench trial* è rapido, deformalizzato e consente quindi di arrivare a una pronta soluzione della controversia. In molti Tribunali Statali, se si procede con il *bench trial*, il procedimento è prevalentemente cartolare e dunque basato su memorie e prove scritte. Inoltre, è più difficile presentare appello avverso la sentenza resa in primo grado col *bench trial*: visto che tutto si è svolto solo davanti al giudice si è più restrittivi a consentire un appello in tema di prove inutilizzabili e vengono meno tutti i motivi di appello legati alla giuria<sup>441</sup>. La dottrina americana era preoccupata che un ampio ricorso a questo procedimento avrebbe svilito il modello accusatorio, ma in realtà dal punto di vista empirico si è notato come anche il *bench trial* sia caratterizzato da un alto livello di *adversariness*. È comunque da considerare che questo procedimento spesso consente all'imputato che viene condannato di ottenere una riduzione di pena senza rinunciare a tutti i suoi diritti processuali e alla possibilità di essere assolto. Si utilizza di più attualmente a Baltimora e Philadelphia. Spesso l'imputato preferisce il *bench trial* non tanto per la riduzione di pena ma anche perché teme di suscitare a priori l'ostilità della giuria per il tipo di reato che ha commesso o per i suoi precedenti penali. Per capire qual è l'alternativa migliore ci sono diversi elementi da considerare: la complessità del caso, la quantità di prove e la gravità del fatto<sup>442</sup>. I casi che presuppongono la risoluzione di questioni tecniche si prestano di più al *bench trial*, quelli che invece si giocano su elementi come la credibilità di un testimone allora più al *jury trial*.<sup>443</sup>

#### **49. Comparazione tra i riti alternativi stranieri e il rito abbreviato italiano**

È interessante analizzare i punti di contatto e le differenze tra i riti stranieri sopra menzionati e il rito abbreviato italiano, anche per trarne degli spunti per le prossime riforme. Per quanto riguarda i rapporti tra il rito accelerato tedesco e il giudizio

---

<sup>441</sup> E. T. BARR, K. M. DARR, *The Bench Trial Option in White-Collar Criminal Cases*, New York Law Journal, 05/01/2010, pagina 2.

<sup>442</sup> J. KIPPA, *Bench Trial Vs. Jury Trial: Understanding The Key Differences And How To Choose*, 14/08/2024.

<sup>443</sup> V. FANCHIOTTI, *La giustizia penale statunitense: procedure v. antiprocedure*, Giappichelli, Torino, 2022, pagine 101-104.

abbreviato italiano si deve notare come il primo sia un misto tra il rito immediato e quello abbreviato. Una differenza rispetto a entrambi i riti italiani è che è applicabile solo a determinati reati, mentre in Italia non esiste una preclusione di questo tipo, se non per l'abbreviato e i reati puniti con la pena dell'ergastolo. È un rito ad attivazione obbligatoria dell'accusa e questo è un punto di contatto con il giudizio immediato su richiesta del P.M. ma la pubblica accusa italiana non è tenuta a richiedere il rito se la domanda pregiudicherebbe gravemente le indagini. Il rito immediato ha inoltre dei presupposti diversi: va richiesto se la persona indagata è stata interrogata su fatti da cui emerge l'evidenza della prova o entro 180 giorni dall'esecuzione della misura della custodia cautelare. In Germania di solito tutto si svolge in 24 ore, mentre da noi i tempi sono più lunghi. Come nel nostro rito abbreviato l'imputato subisce forti limitazioni al diritto di difendersi provando: saranno utilizzate per decidere, in entrambi gli ordinamenti, le prove precostituite prodotte dall'accusa. Mentre nel rito tedesco il giudice non può condannare l'imputato a una pena superiore a 1 anno e non può applicare misure di sicurezza, con il nostro abbreviato il giudice è vincolato, nel determinare la pena, solo dai limiti edittali e poi dovrà applicare la riduzione di 1/3 o della metà per la scelta del rito e può anche applicare misure di sicurezza se ci sono i presupposti. Inoltre, in Italia anche con i riti alternativi l'imputato deve essere sempre assistito da un difensore. In Italia anche l'imputato minorenni può avere accesso al giudizio abbreviato. In Germania non è l'imputato a decidere che si proceda col giudizio rapido, da noi si può procedere col giudizio abbreviato solo su richiesta dell'imputato.

Passando all'analisi del rapporto con il giudizio rapido spagnolo, anche qui si ritrova il limite della tipologia di reati a cui è applicabile e inoltre è un rito ad attivazione della polizia e un requisito indefettibile è che il reo sia a disposizione della PG. In Italia non ci sono limiti per i reati giudicabili con l'abbreviato, tranne il caso di quelli puniti con l'ergastolo, e solo l'imputato può richiederlo, inoltre non deve necessariamente essere a disposizione della PG. Col rito spagnolo l'imputato non subisce limiti al suo diritto di difendersi provando e tutto è scandito da tempistiche molto rigide, a differenza del rito italiano. Il giudizio abbreviato non ha incontrato lo stesso favore del giudizio rapido spagnolo. Una parte della dottrina

italiana vorrebbe che si prendesse spunto da questo rito per migliorare il nostro sistema, lasciando più spazio alla polizia giudiziaria in fase di indagini. Si ricorda come fino all'entrata in vigore della legge n.155/2005 era la PG a citare direttamente l'imputato dinanzi al giudice di pace, esattamente come accade in Spagna quando si procede col giudizio rapido. Va inoltre considerato che l'art.112 Cost.<sup>444</sup> non deve essere visto come un ostacolo a lasciare, nel nostro ordinamento, maggiore spazio e autonomia alla PG nello svolgimento delle attività di indagine, ovviamente sempre con un controllo *ex post* e diretto esercitato dal P.M.<sup>445</sup>. Alcuni studiosi ritengono che si potrebbe consentire, piuttosto che la citazione diretta da parte della polizia, che la pubblica accusa, in determinate ipotesi di reato, citi l'imputato contestualmente al momento in cui gli vengono presentati i risultati delle attività investigative svolte dalla PG. Poi si potrebbe decidere il caso direttamente in udienza preliminare, introducendo magari anche dei termini previsti a pena di decadenza per la sua fissazione<sup>446</sup>, se l'imputato decide di optare per l'abbreviato. Il rito spagnolo presenta anche dei punti di contatto con il rito immediato: l'imputato a disposizione della polizia sembra un requisito molto simile all'imputato in stato di custodia cautelare. C'è anche una somiglianza col nostro giudizio direttissimo per il riferimento spagnolo ai delitti in flagranza e il requisito del direttissimo dell'imputato arrestato in flagranza. Inoltre, al pari dell'immediato e del direttissimo e a differenza dell'abbreviato, il rito spagnolo si caratterizza per l'assenza di limiti al diritto di difendersi provando. Il rito straniero inoltre è soggetto a tempi serrati che, se non rispettati, sono sanzionati con la decadenza e questo elemento è invece assente nel rito abbreviato. In Italia, inoltre, il giudice è obbligato

---

<sup>444</sup> Corte costituzionale, sentenza del 26/07/1979 n.84, massima n.9927, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: "L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sancita dall'art. 112 Cost. è volta a garantire l'indipendenza nello svolgimento della propria funzione e ad assicurare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. La Costituzione non esclude che anche ad altri soggetti possa essere conferita la titolarità dell'azione penale, ma vieta che al P.M. venga sottratta la titolarità medesima in ordine a determinati reati (salvo che nelle ipotesi costituzionalmente previste). Sono cioè contemplate solamente azioni penali sussidiarie o concorrenti rispetto a quella obbligatoriamente esercitando dal P.M. Perciò confliggono con l'art. 112 Cost. - e di riflesso con l'art. 3 Cost. - tutte le disposizioni normative che attribuiscono ad organi diversi dal P.M. la titolarità esclusiva dell'azione penale".

<sup>445</sup> P. MOLINO, *L'esperienza del juicio rapido spagnolo: un possibile contributo per l'ordinamento italiano?*, Cassazione Penale, 2007, fascicolo 11, pagine 4395-4398.

<sup>446</sup> S. LORUSSO, *op.cit.*, pagina 492.

ad applicare la riduzione di pena; in Spagna invece di norma il giudice applica una pena più ridotta ma non è obbligato a farlo.

Per quanto riguarda il *summary trial* inglese, anche qui si ritrova l'applicabilità solo per alcuni tipi di reato, preclusione assente nel nostro abbreviato, e solo per i reati di terza categoria c'è spazio per il consenso dell'imputato. Inoltre, a differenza dell'abbreviato, per quest'ultima categoria di reati viene in gioco un'attenta valutazione prognostica del giudice e l'assenso anche dell'accusa. Con il rito inglese per il giudice non è obbligatoria l'applicazione della riduzione di pena, nel nostro abbreviato sì. Nel rito inglese l'imputato non rinuncia a nessuna delle garanzie offerte dal dibattimento, rinuncia che è invece richiesta nel nostro rito abbreviato. Inoltre, in Inghilterra ci sono tempi più serrati, la possibilità per il giudice di limitare le tempistiche processuali, l'acquisizione scritta della maggior parte delle testimonianze e si cerca di focalizzarsi già da subito solo sulle questioni controverse.

Per quanto riguarda il *summary trial* australiano, l'imputato non subisce limiti al suo diritto di difendersi provando, se si dichiarasse colpevole la sentenza andrebbe emessa il giorno stesso dell'udienza e comunque non è possibile effettuare più di 3 udienze in un processo che segue questo rito. Nel nostro giudizio abbreviato non ci sono limiti al numero di udienze, né l'obbligo di emettere la sentenza il giorno stesso della confessione dell'imputato e inoltre quest'ultimo subisce limiti ai suoi diritti in materia di prove. Inoltre, in Italia l'azione penale, anche con i riti alternativi, è sempre esercitata dalla Procura della Repubblica e mai direttamente dalla PG. Da noi il giudice è obbligato ad applicare la riduzione di pena, mentre in Australia l'imputato ha solo un'aspettativa a che con questo rito si ottenga una pena più bassa. In Australia non in tutti gli Stati è l'imputato a decidere che si proceda col *summary trial*, tranne un sicuro spazio per la sua volontà in caso di reati di terza categoria. In Italia solo su richiesta dell'imputato si può procedere col giudizio abbreviato.

Per quanto riguarda il *bench trial* statunitense il punto di contatto è rappresentato dalla riduzione delle garanzie in materia di prove ma la decisione del giudice non può essere immotivata nel nostro ordinamento. In America il *bench trial* è prevalentemente cartolare, a differenza dell'abbreviato italiano. Inoltre, anche in



USA l'imputato non è titolare di un diritto alla riduzione della pena, come accade nel nostro abbreviato.

## 50. Spunti di riflessione

È interessante domandarsi se con la Riforma Cartabia si sarebbe potuto prendere spunto dall'estero per migliorare il rito abbreviato e se non sia opportuno tener conto di alcuni elementi per le riforme future. Sembra opportuno scartare l'ipotesi della limitazione di questo rito solo ad alcune tipologie di reati perché in questo modo verrebbero meno le finalità deflative che il legislatore si proponeva con l'introduzione dell'abbreviato. Non è nemmeno possibile che diventi un rito d'iniziativa del P.M., del giudice o della PG perché solo l'imputato può rinunciare alle garanzie offerte dal dibattimento, essendo costituzionalmente tutelate ex art.111 Cost. Non sembra nemmeno opportuno eliminare del tutto l'obbligatorietà della riduzione di pena per la scelta del rito perché già con questa riduzione il rito abbreviato è scelto molto poco, sarebbe ancora meno utilizzato se questa riduzione obbligatoria di pena fosse eliminata. È inoltre da sottolineare che negli ordinamenti stranieri esaminati la riduzione di pena non è obbligatoriamente prevista ma è solo prassi perché questi riti non sono ad attivazione dell'imputato ma sono procedimenti che l'imputato subisce. I riti stranieri sono stati previsti dai rispettivi legislatori per far prevalere il più possibile, a certe condizioni, le esigenze di celerità e infatti sono riti molto criticati anche dalla dottrina. Comunque in tutti gli Stati esaminati i giudici sono propensi a tenere in considerazione il sacrificio richiesto all'imputato e infatti è prassi consolidata ridurre la pena. Negli Stati esteri il patteggiamento è invece lo strumento ad attivazione dell'imputato, di concerto con l'accusa, che gli consente di chiedere e ottenere vantaggi determinati e sicuri. Per es. l'imputato può accordarsi con l'accusa per dichiararsi colpevole di un reato minore rispetto a quello contestato e dunque ottenere una pena più bassa o può scontare una pena diversa dalla reclusione. In alcuni Stati, come la Spagna, esiste una normativa apposita per il patteggiamento, mentre in altri, come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, queste pratiche *under the table* sono ormai codificate nella prassi. Forse dagli Stati esteri esaminati dovremmo condividere la minore attenzione per le formalità, il limite al numero massimo di udienze o comunque prevedere la

fissazione delle udienze in tempi ravvicinati a pena di decadenza e salvo complessità particolari ed eccezionali da valutare in un'apposita udienza in contraddittorio. In questo modo forse al rito abbreviato conseguirebbe effettivamente una decisione assunta in termini più rapidi. Questo forse si tradurrebbe anche in un maggior appeal del rito agli occhi dell'imputato, che avrebbe la garanzia di liberarsi presto del fardello processuale. È anche vero che così facendo si creerebbe una corsia preferenziale per chi sceglie il rito abbreviato, a discapito degli altri imputati, con un problema anche di rispetto dell'art.3 Cost. però, con queste modifiche, si darebbe forse effettivamente attuazione alla *ratio legis* di questo rito alternativo e comunque sarebbe nelle mani dell'imputato la possibilità di beneficiare di questa corsia preferenziale e sarebbe controbilanciata dalla rinuncia alle garanzie dibattimentali.

## CAPITOLO IV

### LE ZONE D'OMBRA DEL RITO ABBREVIATO

#### **51. La “nuova” richiesta condizionata**

Una delle modifiche più rilevanti della riforma Cartabia è al comma 5 dell'art.438 c.p.p.: “L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1 bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423”. La Riforma lascia invariato il requisito della necessità dell'integrazione probatoria ma si rapporta l'economia processuale al parametro dei prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. Prima di questa modifica, questo parametro era delineato in maniera troppo elastica: “Se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili”. In realtà la novità della Riforma va ridimensionata tenendo conto del fatto che già tempo addietro la Corte costituzionale aveva invitato i giudici a effettuare la valutazione sull'economia processuale ex comma 5 art.438 c.p.p. non tra abbreviato condizionato e abbreviato secco ma tra abbreviato e dibattimento<sup>447</sup>.

---

<sup>447</sup> Corte costituzionale, sentenza del 17/05/2001 n.115, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale: “L'eliminazione del potere di valutazione del giudice sull'ammissibilità del rito - ora previsto, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., solo se l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento - non determina l'irragionevole diversità di trattamento di situazioni processuali sostanzialmente identiche denunciata dai rimettenti, né, tantomeno, anche ove il giudice disponga d'ufficio ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. una integrazione probatoria lunga e complessa, l'irragionevolezza complessiva del giudizio abbreviato. Al riguardo, e contrariamente a quanto ritengono i rimettenti, ove si debbano compiere valutazioni in termini di economia processuale, il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente e rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina. Movendosi in quest'ottica, non è neppure producente il confronto - anch'esso

La giurisprudenza di merito e di legittimità successiva, tuttavia, all'inizio era ancora propensa a interpretare la disposizione nel senso che si imponeva il rigetto della richiesta condizionata se subordinata all'assunzione di un numero elevato di prove o di prove complesse<sup>448</sup>. Va sottolineato però come ben presto anche la Cassazione avesse abbandonato questo orientamento<sup>449</sup>. La dottrina, in merito alla vecchia formula, aveva opinioni diverse: c'era chi riteneva che il requisito dell'economia processuale fosse soddisfatto solo da integrazioni probatorie circoscritte; chi riteneva ammissibili solo le richieste condizionate a un'integrazione probatoria proporzionale rispetto a quanto acquisito nella fase delle indagini preliminari<sup>450</sup>; chi riteneva che non si dovessero accogliere le richieste condizionate a prove che allungassero troppo le tempistiche processuali: per es. sentire un gran numero di testimoni o effettuare una perizia particolarmente complessa<sup>451</sup>. L'obiettivo di questa modifica è chiaro: restringere la discrezionalità del giudice, attraverso un criterio prognostico e relazionale, nell'accogliere la richiesta condizionata. Quindi,

---

prospettato dai rimettenti - tra giudizio abbreviato "puro", accompagnato dalla mera eventualità di integrazione probatoria disposta ex officio, e giudizio condizionato dalla richiesta dell'imputato di integrazione probatoria. Si deve infatti tener presente, da un lato, che sarebbe incostituzionale, come in precedenza già ricordato, fare discendere l'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato da lacune probatorie non addebitabili all'imputato; dall'altro che nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una anche consistente integrazione probatoria, non importa se chiesta dall'imputato o disposta d'ufficio dal giudice, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento: chiedendo il giudizio abbreviato e rinunciando, conseguentemente, all'istruzione dibattimentale, l'imputato accetta che gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari vengano utilizzati come prova e che gli atti oggetto dell'eventuale integrazione probatoria siano acquisiti mediante le forme previste dall'art. 422, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 441, comma 6, cod. proc. pen., così da evitare la più onerosa formazione della prova in dibattimento; infine, presta il consenso ad essere giudicato dal giudice monocratico dell'udienza preliminare. Anche se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria, il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua dunque ad essere un carattere essenziale del giudizio abbreviato”.

<sup>448</sup> Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 17/05/2012, n. 28141 (rv. 253163), CED Cassazione, 2012: “E legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato condizionato all'esame di un numero talmente elevato (nella specie, sette) di testimoni da rendere il rito speciale incompatibile con le esigenze di economia processuale ed addirittura "diseconomico" rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie”.

<sup>449</sup> Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 10/11/2020, n. 10235 (rv. 280990-01), CED Cassazione, 2021: “Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio”.

<sup>450</sup> A. GIARDA, G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, Tomo II, Wolters Kluwer, Milano, 2023, pagina 3278.

<sup>451</sup> M. TAFFARELLO, *Il giudizio abbreviato secondo la Riforma Cartabia*, DirittoConsenso, 16/02/2023.

dopo la Riforma, questa decisione diventa un iter scandito da passaggi logici progressivi. Bisogna innanzitutto verificare i prevedibili tempi dell'espletamento dell'istruttoria integrativa. Il giudice poi deve fare una prognosi sui mezzi di prova che si potrebbero richiedere e assumere in dibattimento. Infine, valutare quale delle due opzioni è più conveniente sotto il profilo delle tempistiche. Per quanto riguarda la dottrina, ci sono studiosi che ritengono che questa modifica non abbia fatto del tutto scomparire l'idea del rito abbreviato come giudizio allo stato degli atti: comunque il giudice deve effettuare un giudizio prognostico valutando quanto è emerso dalle indagini preliminari e le prospettive di ampliamento del materiale in dibattimento. Secondo la giurisprudenza vanno prese in considerazione anche le eventuali controprove che potrebbe richiedere il P.M. a seguito dell'accoglimento della richiesta condizionata. Non bisogna tener conto, invece, delle prove che il giudice potrebbe assumere nell'esercizio dei suoi poteri *ex officio* perché questi poteri sono ad attivazione eventuale e dipendono solo dall'esito delle prove assunte<sup>452</sup>. È inoltre importante che il giudice faccia queste valutazioni tenendosi saldamente ancorato alla realtà processuale<sup>453</sup>. Alcuni studiosi sostengono che

---

<sup>452</sup> Cass. pen., sentenza cit: "Ai sensi del comma 5 dell'articolo 438 del c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare deve disporre il giudizio abbreviato "condizionato" solo in presenza di due requisiti dell'integrazione probatoria richiesta: la sua "necessità" ai fini del giudizio finale sull'imputazione e la sua "compatibilità" con le finalità di economia processuale proprie del rito abbreviato. Per verificare il secondo requisito (quello della compatibilità con il rito speciale) il giudice deve valutare la complessità qualitativa e quantitativa non solo delle prove richieste dall'imputato, ma anche di quelle a controprova che presumibilmente il pubblico ministero sarà indotto a chiedere. Infatti, atteso il diritto alla controprova specificamente attribuito al pubblico ministero nel comma 5 dell'articolo 438, la complessità istruttoria del giudizio abbreviato condizionatamente richiesto dall'imputato deve essere valutata in relazione a tutti i mezzi di prova richiesti o legittimamente richiedibili dalle parti, giacché la concreta laboriosità dell'istruttoria che può renderla incompatibile con la finalità di economia processuale propria del giudizio abbreviato dipende anche dai mezzi di controprova che il pubblico ministero ha diritto di far assumere a fronte della richiesta probatoria dell'imputato. Non vanno valutate, invece, al fine suddetto le prove che il giudice decide di assumere d'ufficio ai sensi dell'articolo 441, comma 5, del c.p.p., quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti: è questa, infatti, una "complicazione istruttoria" meramente eventuale, che non dipende direttamente dalla richiesta probatoria dell'imputato bensì dall'esito delle prove assunte, e che pertanto il giudice non può plausibilmente pronosticare nel momento in cui deve decidere sulla domanda di ammissione del rito (a differenza, invece, dei mezzi di prova contraria proponibili dal pubblico ministero, che si possono ragionevolmente desumere dai mezzi di prova richiesti dall'imputato)".

<sup>453</sup> Cassazione penale sez. I, 16/04/2021, n.27604, Diritto & Giustizia 15 ottobre 2021: "Il giudice nel sindacare il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato deve verificare "alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione ex ante, in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuzione prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato" utilizzando solo "come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche le indicazioni sopravvenute dall'Istruttoria espletata" e non ex post, alla luce delle sopravvenienze dibattimentali".

questa regola sia di complessa applicazione per il giudice dell'udienza preliminare, vista la sua minore dimestichezza con le attività istruttorie dibattimentali, e quindi gli sarà più difficile fare questa prognosi. Al giudice, in sintesi, si richiede una valutazione relazionale, che si traduca in una comparazione quasi aritmetica: se le tempistiche dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale sembrano essere più lunghe dell'accoglimento della richiesta condizionata allora la richiesta va accolta perché il requisito del comma 5 dell'art.438 c.p.p. è soddisfatto. Alcuni ritengono che la riforma abbia dato maggiore concretezza alla valutazione dell'economia: il legislatore oggi richiede una valutazione sull'effettivo risparmio delle energie processuali, da valutare in concreto. L'intervento, quindi, sembra congruo con uno degli scopi della riforma, che era aumentare il ricorso ai riti alternativi per finalità deflative. Gli studiosi ritengono che sul giudice graverà un onere motivazionale complesso nel far risultare perché ci sono o meno i requisiti per accogliere la richiesta condizionata. Alcuni criticano la nuova regola perché sembra quasi suggerire che la richiesta condizionata vada sempre accolta tranne situazioni eccezionali. Si segnala, come ulteriore critica<sup>454</sup>, che è l'ennesima modifica che ha contribuito a dissolvere l'idea del rito abbreviato come giudizio allo stato degli atti per stemperarlo sempre di più con l'integrazione probatoria. Parte della dottrina evidenzia che questo potere di prognosi potrebbe portare a valutazioni totalmente difformi, legate alla sensibilità dei singoli giudici o ad altre variabili contingenti, che non dovrebbero venire in gioco su un aspetto così importante come l'ammissibilità di un rito alternativo. Inoltre, la dottrina esorta il giudice a non applicare il comma 5 dell'art.438 c.p.p. con una fredda logica matematica ma a soffermarsi in particolare sull'innovatività e utilità dell'integrazione probatoria richiesta<sup>455</sup>. Andrebbero dunque accolte solo le richieste relative a materiale probatorio che non risulta dagli atti o comunque volte a integrare quanto già disponibile su aspetti importanti per decidere. L'integrazione richiesta non può servire ad acquisire in forme più garantite elementi che già risultano dalle indagini, visto che comunque l'imputato, col rito abbreviato, accetta di essere giudicato

---

<sup>454</sup> G. DELLA MONICA, *La richiesta di giudizio abbreviato condizionato dopo la riforma "Cartabia"*, Dirittifondamentali.it, 09/01/2024, fascicolo n. 1/2024, pagina 15.

<sup>455</sup> S. DE MARTINO, *Riflessioni sulla riforma Cartabia- L'impatto sui riti speciali*, Unicost Unità per la Costituzione, 13/12/2022.

rinunciando ad alcune delle garanzie di cui all'art.111 Cost. Il giudice inoltre dovrebbe considerare se, in assenza dell'integrazione richiesta, la sua decisione sarebbe diversa<sup>456</sup>. Secondo altra parte della dottrina è comunque una modifica da salutare con favore perché questo nuovo parametro agevola per legge l'accesso al rito e rende più oggettivo il controllo del giudice. Comunque, anche dopo questo intervento, non si può pensare che l'abbreviato condizionato diventi un diritto potestativo dell'imputato<sup>457</sup>. Il decreto correttivo alla Riforma Cartabia, numero 31 del 19 marzo 2024, ha nuovamente modificato la regola di giudizio di cui all'art.438 comma 5 c.p.p.: all'art.1 comma 10 lettera b numero 1 si dispone che l'economia processuale va rapportata non più ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale ma a se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto all'istruzione dibattimentale. Dalla Relazione Introduttiva si evince che la modifica è nata per dare maggiore effettività all'istituto, imponendo al giudice di valutare se si realizza l'economia processuale in rapporto ai tempi del dibattimento e non più solo ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale. La modifica, forse nata anche per dare maggiore concretezza al requisito in questione e renderne più semplice l'accertamento per il giudice, sembra essere l'ennesimo intervento che cercherà di rendere sempre più "forzato" l'accoglimento della richiesta condizionata. Pare che il legislatore abbia perso di vista l'obiettivo assegnato ai riti alternativi, la riduzione delle tempistiche processuali, perché ha delineato un concetto puramente quantitativo e non qualitativo di economia processuale. Con questa nuova regola il giudice dovrà semplicemente verificare se il numero e il tipo di prove richieste non porterebbe, in caso di accoglimento della richiesta, ad avere un giudizio "abbreviato" della stessa o maggiore durata dell'istruzione dibattimentale. È abbastanza intuibile che questa verifica quasi sempre avrà esito positivo e porterà ad accogliere la richiesta. In questo modo forse effettivamente si potenzierà il ricorso al rito abbreviato ma bisogna anche mettere in conto che accogliere praticamente qualsiasi richiesta condizionata, da quelle subordinate a

---

<sup>456</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: "In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi necessaria quando risulta indispensabile per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della *regiudicanda*".

<sup>457</sup> D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, CEDAM, Padova, 2023, pagine 721-725.

prove più semplici a quelle che fanno riferimento a prove complesse o di laboriosa assunzione, potrebbe non portare al perseguimento delle finalità deflative e acceleratorie, che in teoria dovrebbero caratterizzare questo rito. Oltretutto, non si comprende bene la reale utilità di questa modifica visto che già con la sentenza n.115/2001 la Corte costituzionale aveva risolto il dubbio interpretativo sulla vecchia formulazione del comma 5 dell'art.438 c.p.p. nel senso che il giudice, per accogliere la richiesta, doveva valutare se l'abbreviato condizionato avrebbe comunque realizzato un'economia processuale rispetto al giudizio dibattimentale. Se si voleva arrivare allo stesso risultato, peraltro consolidato anche nella giurisprudenza di merito e della Cassazione, forse si sarebbe potuta lasciare la vecchia formulazione e non fare due modifiche in così breve tempo. Si vedranno col tempo i risultati di questa ennesima modifica. Comunque, non va dimenticato che, secondo una parte della dottrina, a fare da contrappeso a un eccessivo accoglimento di richieste condizionate c'è anche il requisito della necessità<sup>458</sup>.

## **52. Il comma 2-bis dell'art.442 c.p.p.**

La Riforma Cartabia ha introdotto all'art.442 c.p.p. il comma 2 bis: "Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione". Questa riduzione ha chiaramente uno scopo deflativo e funge da ulteriore elemento che cerca di conferire maggiore appeal al rito abbreviato<sup>459</sup>. Lo scopo di questa modifica è, sinteticamente, rendere conveniente l'inerzia<sup>460</sup>. Aumentano le prospettive difensive: oltre alla possibilità di proporre impugnazione per ritardare l'inizio della fase esecutiva, si aggiunge, come variabile da considerare, anche far passare subito in giudicato la condanna in cambio di una riduzione di pena. Questa opportunità va considerata valutando anche la possibilità

---

<sup>458</sup> G. DELLA MONICA, *op. cit.*, pagine 15-20: per una più completa disamina.

<sup>459</sup> Relazione illustrativa al decreto legislativo 150/2022, pagina 133: "Collegando all'acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l'ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta".

<sup>460</sup> A. CABIALE, S. QUATTROCOLO, *op. cit.*: "Al contrario della norma precedente, lo scopo non è quello di incentivare, ma di rendere conveniente l'inerzia: ispirata a quanto previsto in materia di decreto penale di condanna, l'acquiescenza giova alla difesa, prevenendo, nella maggior parte dei casi, la presentazione di quelle impugnazioni che in sostanza mirano a ottenere una riduzione dell'ammontare sanzionatorio".



di accedere alle misure alternative alla detenzione o alla sospensione condizionale. Guardando al tenore letterale del comma 2-bis e alla *ratio legis* si deve ritenere che la riduzione di 1/6 si applichi alla pena che risulta nella sentenza di condanna. L'impugnazione non deve essere presentata né dall'imputato né dal suo difensore<sup>461</sup>. È stato modificato anche l'art.676 c.p.p. comma 1: il giudice dell'esecuzione applica la riduzione del comma 2-bis dell'art.442 a norma dell'art.667 comma 4 c.p.p. e dunque col procedimento semplificato a contraddittorio solo differito ed eventuale. Prima dell'introduzione del recente decreto correttivo, era discusso se il giudice dell'esecuzione dovesse applicare questa riduzione *ex officio* o solo su richiesta di parte, come da regola generale ex art.666 c.p.p. Un orientamento riteneva che il giudice dell'esecuzione non potesse procedere *ex officio* se non quando espressamente previsto dal legislatore e questo non accadeva per la riduzione di 1/6: dunque poteva procedere solo su istanza di parte. Per un secondo orientamento, l'art.442 comma 2-bis c.p.p. rendeva la pena a cui si era condannati col giudizio abbreviato una fattispecie a formazione progressiva ed eventuale. Dunque, secondo questo orientamento, così come la riduzione di 1/3 è applicata in caso di condanna *ex officio* dal giudice, per la scelta del rito, anche la riduzione di 1/6 andava applicata d'ufficio. Inoltre, dal tenore letterale del comma 2-bis, questa riduzione sembrava un atto doveroso e privo di discrezionalità per il giudice dell'esecuzione e dunque andava applicata senza ulteriori condizioni, nemmeno un'apposita istanza. Va sottolineato che, per risolvere la questione, poteva essere di ausilio anche quanto affermato dalla Cassazione negli anni 90 a proposito dell'amnistia e dell'indulto che, secondo la Suprema Corte, il giudice dell'esecuzione poteva applicare d'ufficio, anche se l'allora art. 672 c.p.p. non lo prevedeva espressamente ma conteneva solo un riferimento all'assenza di formalità<sup>462</sup>. Dunque la Cassazione aveva preferito, in

---

<sup>461</sup> Relazione illustrativa al d.lgs. 150 del 2022, pagina 107: “La *ratio* deflattiva dell'intervento — che collega alla totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l'ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta — sarebbe del tutto frustrata ove si accedesse a una interpretazione diversa del criterio di delega, che consentisse all'imputato di fruire di uno sconto di pena quando l'appello non fosse proposto personalmente da lui, ma dal difensore incaricato di farlo nel suo interesse».

<sup>462</sup> Cass. Sez. 1, sent. n. 371 del 16/2/1990, Rv 183654 che, nel richiamare la disciplina del codice del 1930, che distingueva tra competenza del pretore -che poteva procedere d'ufficio- e quella del giudice della esecuzione -al quale l'applicazione doveva essere chiesta dal P.m. o dall'avente diritto al beneficio-, notava come il nuovo codice avesse invece fatto riferimento alla decisione senza

quel caso, un'interpretazione non basata solo sul tenore letterale della disposizione ma guidata anche dagli interessi coinvolti. Deponeva in senso favorevole all'applicazione *ex officio* della riduzione anche che il comma 2-bis contribuisce, insieme ad altri istituti, a far sì che al condannato si possa applicare una pena giusta ex artt. 13 e 27 Cost. In realtà la questione non ha mai avuto chissà quale utilità pratica perché sembrava difficile che l'imputato non si rivolgesse al giudice dell'esecuzione per far presente che occorreva applicare l'ulteriore riduzione e comunque, pure in caso di inerzia dell'imputato, anche il P.M. si sarebbe potuto rivolgere al giudice dell'esecuzione affinché determinasse la pena da eseguire. Comunque, vista la modifica recata dall'art.1 del decreto legislativo 31/2024, il dibattito ha perso utilità: il giudice dell'esecuzione può provvedere d'ufficio ad applicare la riduzione di 1/6. In questo modo si velocizza l'applicazione della riduzione e si incentiva ancora di più a non impugnare la condanna ottenuta in primo grado. Non si deve presentare nessuna impugnazione per ottenere questa ulteriore riduzione, nemmeno il ricorso *per saltum* in Cassazione. Questo perché il comma 2-bis fa riferimento proprio alla mancata impugnazione generica della sentenza di condanna. Un primo dubbio che si è posto è cosa accade all'imputato che ha proposto appello avverso la sentenza di condanna ma non ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che conferma, anche solo in parte, la decisione di primo grado. Alcuni sostengono che anche in questo caso sarebbe applicabile la riduzione, visto che il comma 2-bis dell'art.442 c.p.p. parla solo genericamente di impugnazione. Però altri studiosi obiettano che la sentenza del giudice dell'appello non equivale alla sentenza di condanna<sup>463</sup>. Inoltre si sottolinea

---

formalità, quindi d'ufficio e de plano; Cass. pen., Sez. I, 29/01/1992, Riv. Pen., 1992, 1041: "L'art. 672, 1° comma, c.p.p., innovando la disciplina prevista dall'art. 593, 1° e 3° comma, c.p.p. previgente - il quale prevedeva che solo il pretore poteva procedere di ufficio all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto al condannato, mentre ai giudici dell'esecuzione diversi dal pretore l'applicazione doveva essere richiesta dal p.m. o dall'avente diritto al beneficio - prevede ora, anche nel testo sostituito dall'art. 29, d.leg. 14 gennaio 1991 n. 12, l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto da parte del giudice dell'esecuzione <senza formalità> e, quindi, senza necessità di formale richiesta da parte dei soggetti interessati; solo nel caso in cui l'esecuzione della pena sia terminata è necessaria, ai sensi del 4° comma del suddetto art. 672, la richiesta del condannato, ciò che è conseguenza dell'interesse meramente morale ad ottenere il beneficio e quindi dell'assenza di una qualsiasi concreta incidenza sulla esecuzione della pena".

<sup>463</sup> Cass. pen., Sez. Unite, 04/02/1992, Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.11, 96: "Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo; nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamento, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali

che l'art.442 c.p.p. è dedicato alla decisione del giudizio e il comma 2-bis è collocato subito dopo il comma 2 che si occupa delle diminuenti in caso di condanna. Quindi chi propone impugnazione, non importa se appello o ricorso per cassazione, non beneficerà dell'ulteriore riduzione di 1/6. La dottrina è propensa a ritenere che anche la rinuncia all'impugnazione non consenta di applicare la riduzione medesima: comunque le finalità deflative del comma 2-bis non avrebbero attuazione in caso di presentazione dell'appello e sua successiva rinuncia. Su questa questione è interessante vedere anche l'orientamento della giurisprudenza. Il Tribunale di Bologna in qualità di giudice dell'esecuzione aveva ritenuto possibile applicare comunque la riduzione di 1/6 dopo la rinuncia all'appello da parte dell'imputato. Per il Tribunale, comunque, la rinuncia all'appello realizza la finalità di deflazione processuale che ispira il comma 2-bis. Dunque, se l'imputato rinuncia all'impugnazione, ha diritto alla riduzione di 1/6 perché contribuisce alla realizzazione delle finalità deflative<sup>464</sup>. Di opposto avviso la Prima Sezione Penale della Cassazione, che riteneva che solo la radicale mancata impugnazione valesse

---

acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivisa, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni”.

<sup>464</sup> REDAZIONE GIURISPRUDENZA PENALE, *Rito abbreviato: riduzione di un sesto della pena inflitta anche nel caso di rinuncia all'appello*, Giurisprudenza Penale, 13/07/2023, Tribunale di Bologna, Prima sezione penale, ordinanza n. 432/2023: “La modifica normativa ha l'evidente e dichiarato scopo di ridurre al durata del procedimento penale, favorendo al definizione del giudizio dopo al decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni, posto che essa collega ala totale acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l'ulteriore trattamento premiale in relazione ala pena inflitta (v. Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, p. 135); - al pari della mancata impugnazione, al rinuncia al mezzo di gravame realizza immediatamente al medesima finalità - ossia quello della deflazione processuale, mediante l'arresto del processo al primo grado di giudizio - ala quale è appunto preposto l'art. 42, co. 2 bis, c.p.p., concretizzando così la condizione processuale richiesta dalla norma, ossia l'irrevocabilità della sentenza di primo grado; la giurisprudenza, anche di legittimità, che si è già pronunciata sulla nuova diminuyente, non ha affatto escluso tale conclusione, pronunciandosi sui diversi casi della richiesta di restituzione nel termine per rinunciare all'appello a fronte di un processo già pendente ni Cassazione (Cas. pen., sez. 1, 14 aprile 2023, n. 16054, ove chiaramente al Corte chiarisce che li tema della rinuncia all'impugnazione proposta dopo l'entrata ni vigore della novella esorbita dal ristretto ambito del proprio giudizio) o della richiesta di restituzione nel termine per accedere al rito abbreviato formulata a dibattimento già aperto ni un giudizio ordinario (Trib. Milano, sez. III, ord. 26 gennaio 2023, pres. Guadagnino e Trib. Vasto, 23 gennaio 2023, pres. Giangiacomo); in tali casi la richiesta è stata condivisibilmente respinta perché alla pendenza in Cassazione, in un caso, e l'inizio dell'istruttoria dibattimentale, negli altri due casi, avevano già frustrato l'esigenza deflattiva”.

a legittimare la riduzione<sup>465</sup>. La Cassazione nel 2024 si è nuovamente pronunciata sulla questione. Si partiva dalla vicenda di un imputato che era stato nuovamente condannato in appello e che si doleva in Cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., che il decreto legislativo 150/2022 fosse entrato in vigore dopo la proposizione dell'appello ma prima della sua discussione e che quindi andava rimesso in termini per rinunciare all'impugnazione e ottenere la riduzione. La Corte fa partire la sua analisi dal principio di retroattività della *lex mitior* nel diritto penale sostanziale e dall'articolo 7 CEDU che va interpretato anche nel senso di rendere vietata l'applicazione di una pena più severa di quella che era applicabile nel momento in cui l'imputato aveva commesso il reato, ma questo articolo non esclude che si possa beneficiare di una pena meno grave entrata in vigore dopo la commissione del fatto. La Suprema Corte sostiene dunque che l'art.7 impone anche di applicare al reo la pena più favorevole, pure se introdotta post fatto, perché altrimenti si violerebbe la CEDU. Il principio di diritto è che il 442 comma 2-bis c.p.p. è astrattamente applicabile anche ai procedimenti penali per cui è stata proposta l'impugnazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022 perché il comma 2-bis incide sul trattamento sanzionatorio ed è quindi una norma penale sostanziale. Dunque, tenuto conto che la sentenza di condanna non era ancora passata in giudicato, il comma 2-bis dell'art.442 c.p.p. deve soggiacere all'art.2 comma 4 c.p.p., anche se la riduzione di pena non è collegata al reato in sé ma a un comportamento processuale successivo, e va applicata anche a chi aveva presentato impugnazione prima dell'entrata in vigore di questa disposizione. La Corte conclude affermando che questo principio può essere applicato solo se il ricorrente effettivamente rinuncia all'appello<sup>466</sup>. Un'altra

---

<sup>465</sup> Cassazione penale sez. I, 12/10/2023, n.51180, CED Cass. pen. 2024: “La riduzione di pena di un sesto prevista, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., per la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado non trova applicazione nel caso di irrevocabilità del provvedimento a seguito di rinuncia all'appello, posto che l'operatività della predetta diminuzione è conseguente alla radicale mancanza dell'impugnazione, cui non è equiparabile la rinuncia ad essa”.

<sup>466</sup> Cassazione penale sez. II, 17/11/2023, n.4237, Guida al diritto 2024, 7: “La riduzione di pena nella misura di un sesto, conseguente alla mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato, incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all'illecito penale in sé, ma a un comportamento successivo, consistente nel mancato esercizio di una facoltà processuale. Pertanto, l'articolo 442, comma 2-bis, c.p.p., pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica (a mente dell'articolo 2, comma 4, Cp) anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Le conclusioni cui giunge la Cassazione

questione interessante su cui si interroga la giurisprudenza è se l'imputato, che non ha chiesto il rito abbreviato, può essere rimesso in termini dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022. Due ordinanze, una del Tribunale di Milano e l'altra del Tribunale di Vasto non ritengono praticabile quest'opzione; il Tribunale di Perugia invece ha optato per la soluzione positiva. I Tribunali di Milano e Vasto ritengono che il comma 2-bis abbia natura sostanziale ma che le norme che disciplinano l'accesso ai riti alternativi siano norme processuali che non possono essere oggetto di applicazione retroattiva. Tutte le ordinanze sono concordi nel ritenere, anche sulla scorta della pronuncia Scoppola vs Italia della Corte EDU, che il comma 2-bis dell'art.442 c.p.p. abbia natura sostanziale perché impatta sul trattamento sanzionatorio dell'imputato e quindi deve rispettare i canoni dell'art.2 comma 4 c.p. Secondo i Tribunali di Milano e Vasto si può invocare e ottenere l'applicazione retroattiva di questa norma solo se, prima dell'entrata in vigore del decreto, si era optato per il giudizio abbreviato. Invece, tutte le disposizioni che regolano l'accesso al rito e le sue modalità sono disposizioni processuali soggette alla regola del *tempus regit actum*. Il Tribunale di Milano richiama anche l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui l'art.7 CEDU non può essere interpretato nel senso di trasformare la normativa processuale, relativa ai presupposti di un rito, in normativa sostanziale<sup>467</sup>. Le disposizioni che regolano l'accesso al rito e quindi anche le tempistiche a pena di decadenza subiscono

---

consentono di far valere la nuova più favorevole disciplina dall'imputato appellante avverso una sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato che intenda ottenere quel beneficio rinunciando all'impugnazione avanzata prima della entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022). Si realizzerà, in ogni caso, l'effettiva ratio della norma, ossia quella di risparmiare un ulteriore grado del processo concedendo il trattamento premiale all'imputato, ratio che verrebbe altrimenti frustrata dall'interpretazione opposta, che disincentiverebbe la rinuncia al mezzo di gravame”.

<sup>467</sup> Cassazione penale sez. I, 21/01/2014, n.15748, CED Cassazione penale 2014: “Non sussistono i presupposti per la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola contro Italia, se il condannato, dopo aver formulato istanza di definizione del processo nella forma del rito abbreviato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 30 comma 1 lett. b) l. n. 479 del 1999, abbia poi revocato la richiesta di accesso al rito semplificato, avvalendosi del disposto di cui all'art. 8 d.l. n. 341 del 24 novembre 2000”.; Cassazione penale sez. IV, 15/01/2019, n.5034, CED Cass. pen. 2019: “In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma, 4 c.p., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito”.

l'applicazione della regola del *tempus regit actum*: una volta scaduti i tempi previsti a pena di decadenza l'imputato non può più ottenere il giudizio abbreviato, anche se al momento della scelta non era ancora entrato in vigore il comma 2-bis. Inoltre il Tribunale di Milano asserisce che concedere di poter optare per il giudizio abbreviato oltre i termini di decadenza garantirebbe un beneficio solo ipotetico, condizionato alla scelta dell'imputato di non impugnare la sentenza. Il Tribunale di Vasto evidenzia anche che la rimessione in termini, in questi casi, colliderebbe con le esigenze di economia processuale del giudizio abbreviato e il Tribunale di Milano aggiunge che se la riforma Cartabia avesse voluto consentirlo ve ne sarebbe traccia nella normativa, viste le numerose disposizioni transitorie che sono state introdotte. Alcuni studiosi<sup>468</sup> ritengono condivisibili queste considerazioni: l'applicazione dell'art.442 comma 2-bis c.p.p. è una fattispecie a formazione progressiva: occorre aver chiesto ed essere stati ammessi al rito abbreviato e poi non aver impugnato la sentenza di condanna<sup>469</sup>. Si può quindi parlare di applicazione retroattiva del comma 2-bis solo per coloro che avevano scelto e ottenuto il giudizio abbreviato e che avevano impugnato la relativa sentenza di condanna prima dell'entrata in vigore della disposizione in questione<sup>470</sup>. Se l'imputato non ha optato per il rito abbreviato non può invocarne dopo l'applicazione, perché altrimenti verrebbe meno qualsiasi finalità deflativa<sup>471</sup>. Secondo il Tribunale di Perugia, invece, è possibile concedere la rimessione in termini perché il trattamento sanzionatorio, anche se collegato alla scelta di un rito, ha sempre ricadute sostanziali ed è soggetto alla disciplina dell'art.2 c.p. Quindi la remissione in termini andrebbe concessa perché

---

<sup>468</sup> B. FRAGASSO, *Mancata impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito della riforma Cartabia: i tribunali di Milano e di vasto escludono la rimessione in termini*, Sistema Penale, 2/2023, pagina 109.

<sup>469</sup> Cassazione penale sez. un., 19/04/2012, n.34233, Diritto e Giustizia online 2012, 11 settembre (nota di: De Francesco): “Tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e l'entità della pena da infliggere all'imputato, in caso di condanna nell'ambito del giudizio abbreviato, per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo, non può applicarsi la legge intermedia più favorevole, se durante la sua vigenza non sia stato chiesto l'accesso al rito speciale, ma tale scelta processuale sia intervenuta soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente”.

<sup>470</sup> Cassazione penale sez. I, 04/12/2012, n.48757, CED Cassazione penale 2012: “La natura sostanziale della diminuzione premiale per il rito abbreviato predicata dalla CEDU nella sentenza in data 17 settembre 2009 (caso Scoppola c. Italia), non implica la trasformazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito, aspetti rimessi alla scelta del legislatore nazionale e non immutati dalla giurisprudenza comunitaria”.

<sup>471</sup> B. FRAGASSO, *op.cit.*, pagina 112.

l'art.442 comma 2-bis c.p.p. fa sì che una scelta processuale dell'imputato abbia anche ricadute sostanziali. Per rimettere in termini l'imputato, il giudice ha ritenuto applicabile in via analogica, sul presupposto dell'identità di ratio, l'art.4-ter commi 2 e 3 del decreto legge 82/2000 che, vista l'allora reintroduzione della possibilità di chiedere il rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, aveva consentito la rimessione in termini per chiedere l'accesso al rito. Secondo il Tribunale di Perugia la richiesta può essere accolta se l'imputato, quando è entrata in vigore il decreto legislativo 150/2022, era già decaduto dalla facoltà processuale, l'istanza di ammissione al rito è stata formulata alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della riforma e il procedimento si trova in fase di istruzione dibattimentale perché non si può chiedere la rimessione in termini dopo il primo grado di giudizio. Quindi, per il Tribunale di Perugia, l'imputato può essere rimesso in termini fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Il giudice qui ha tenuto in grande considerazione che l'imputato, quando ha optato per il rito ordinario, non sapeva che l'abbreviato avrebbe portato a un'ulteriore riduzione di pena oltre quella di 1/3. Il giudice ha scelto, come criterio guida, l'applicazione analogica di una norma del 2000. In realtà la normativa del decreto legge nasce per un'esigenza diversa: consentire a chi prima si vedeva precluso l'accesso al rito abbreviato di poterlo ottenere. Il comma 2-bis dell'art.442 c.p.p., invece, consente di ottenere un'ulteriore riduzione di pena per chi ha scelto il rito abbreviato e ha deciso di non impugnare la sentenza di condanna. Proprio per questa diversità di *ratio*, alcuni studiosi<sup>472</sup> dubitano che sia possibile questa applicazione analogica dell'articolo 4-ter: nel caso attuale si rimetterebbe in termini l'imputato solo per ottenere una riduzione di pena quando prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia gli era già possibile chiedere l'accesso al rito alternativo. Inoltre questa rimessione in termini avrebbe una capacità deflativa solo potenziale perché l'imputato poi potrebbe ripensarci e decidere di impugnare ugualmente la condanna. È anche oggetto di discussione l'eccezionalità dell'art.4-ter, che renderebbe a priori impossibile una sua applicazione analogica ex art.14 delle preleggi. Ci sono alcuni studiosi che, invece dell'art.4-ter, ritengono possibile utilizzare in chiave analogica,

---

<sup>472</sup> F. LOMBARDI, *Rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena (art. 442 co. 2 bis c.p.p.): il problema della rimessione in termini a giudizio in corso*, Sistema Penale, 09/02/2023.

per rimettere in termini l'imputato, la normativa transitoria per la messa alla prova allargata. La Riforma Cartabia ha ampliato il numero di reati per cui si può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova e si è parallelamente prevista una disciplina transitoria che consente, quando sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis comma 2 c.p.p., all'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del decreto 150/2022. Quando nei quarantacinque giorni successivi a questa data non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro questo termine. Anche la messa alla prova è un istituto di per sé processuale ma che tuttavia impatta in maniera forte sul trattamento sanzionatorio e, proprio per tenere in considerazione questa sua natura sostanziale, si è introdotta questa disciplina transitoria. La ratio di questa equiparazione della dottrina è cercare di far sì che la maggior parte degli imputati possano usufruire di un rito alternativo, con effetti positivi sul piano del trattamento sanzionatorio. A questa applicazione analogica si muovono alcune obiezioni. In primis forse se il legislatore avesse voluto consentire tale rimessione in termini lo avrebbe espressamente detto e comunque anche questa normativa transitoria si potrebbe ritenere eccezionale e per questo insuscettibile di applicazione analogica. Si potrebbe sostenere la bontà della ricostruzione operata dal Tribunale di Perugia sulla base di quanto affermato dalla Corte EDU nel caso Scoppola vs Italia. In questa vicenda la Corte EDU ha interpretato l'art.7 CEDU come norma che consente anche che l'imputato possa beneficiare di una pena più mite, prevista da una legge entrata in vigore successivamente alla commissione del reato. Dunque, se sono diverse la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quella successiva emanata prima della condanna definitiva, il giudice deve comunque applicare le disposizioni più favorevoli per il reo. Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 150/2022, l'imputato non poteva sapere che, scegliendo il rito abbreviato, alla riduzione di 1/3 si sarebbe potuta aggiungere quella di 1/6 e di certo questa riduzione rappresenta un trattamento sanzionatorio più favorevole. Sulla base dei parametri delineati dal Tribunale di Perugia, questa rimessione in termini, se fosse certa la rinuncia all'impugnazione, sarebbe anche



coerente con le esigenze deflative e di accelerazione che sorreggono la disposizione e nel complesso la riforma Cartabia. Non sembra troppo convincente il riferimento alla mancata previsione di una disciplina transitoria come motivo per non concedere la remissione in termini, visto che sono numerose le dimenticanze del legislatore a cui comunque si è posto rimedio con un'interpretazione estensiva: per es. l'art.452 c.p.p. non richiama la normativa di cui al comma 4 dell'art.438 c.p.p. e una parte della dottrina<sup>473</sup> ritiene che sia una mera dimenticanza; non è richiamato neanche il comma 5-bis dell'art.438 c.p.p. e, per la dottrina<sup>474</sup>, visto il *favor* che il legislatore ha per i riti alternativi, si ritiene che comunque queste disposizioni si applichino ugualmente, visto che sono incentivi alla scelta del rito abbreviato. Dall'altra parte è pertinente l'obiezione avanzata da parte della giurisprudenza che un'eventuale riapertura dei termini del giudizio abbreviato potrebbe poi non portare a un risparmio delle tempistiche processuali se al dunque l'imputato decidesse di esercitare il suo diritto all'impugnazione. Forse sarebbe stato opportuno che la riforma avesse subordinato la remissione in termini alla preventiva rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato: rinuncia a un diritto che troverebbe un corrispettivo nell'ulteriore sconto di pena. Sulla bontà della ricostruzione operata dal Tribunale di Perugia sarà interessante vedere la pronuncia che giungerà dalla Corte EDU sui ricorsi Cotena contro Italia. È vero che la Corte EDU si è pronunciata in maniera negativa, nel caso Ambrosio contro Italia, sulla richiesta del ricorrente di essere rimesso in termini in Cassazione per chiedere l'abbreviato a seguito della modifica relativa alla sua applicabilità ai reati puniti con l'ergastolo.

---

<sup>473</sup> A. MACCHIA, *op. cit.*, pagina 19: “Resta però del tutto oscura la ragione per la quale non sia stato richiamato anche il comma 4 dell'art. 438, ove, come si è accennato, è stata prevista una specifica scansione di attività suppletiva da parte del pubblico ministero, nel caso di deposito di indagini difensive a ridosso della richiesta di rito alternativo. È forte il sospetto che si tratti di una mera dimenticanza del legislatore, ma il mancato richiamo di una disciplina tanto specifica, e se si vuole “eccezionale”, non pare facilmente integrabile a livello interpretativo, specie se si considera che il “tronco” processuale dal quale si dipana il giudizio abbreviato, presenta anch'esso (il rito direttissimo) peculiarità di non poco momento rispetto al modello della udienza preliminare (l'indagine suppletiva del pubblico ministero si celebra, infatti, in un contesto che, anche prima della trasformazione del rito, era già di giudizio di merito)”.

<sup>474</sup> A. MACCHIA, *ivi*, pagina 13: “È da ritenere che, nonostante gli artt. 452, comma 2, 458 comma 2, e 461, comma 3, non enuncino un espresso rinvio al comma 5-bis dell'art. 438, la relativa disciplina trovi applicazione anche nel caso di giudizio abbreviato derivante dalla trasformazione del giudizio immediato o direttissimo o in sede di opposizione a decreto penale di condanna, dal momento che la ratio del favor per la soluzione alternativa del procedimento, rispetto all'epilogo dibattimentale, è identica per tutte le figure di abbreviato”.

Tuttavia, effettivamente chiedere la rimessione in termini in Cassazione non consentirebbe di perseguire le finalità deflative di questo rito perché non ci sarebbe nessun risparmio delle tempistiche processuali e comunque non si potrebbe più ottenere la riduzione di 1/6, essendo stata presentata impugnazione. La dottrina comunque è scettica che questo disincentivo all'impugnazione abbia molto successo nella pratica, soprattutto considerando che l'imputato potrebbe beneficiare di un proscioglimento in appello o di un successivo concordato in appello ex art.599-bis c.p.p., ammissibile per qualsiasi reato. Altri studiosi invece hanno accolto con favore la modifica: concretizza un'ipotesi di scambio tra rinuncia consapevole e volontaria a una garanzia e una riduzione di pena. La dottrina lamenta anche l'assenza di un raccordo con l'art.587 c.p.p., per godere di un'eventuale pronuncia favorevole emessa nei confronti dei coimputati appellanti<sup>475</sup>.

### **53. Riduzione di pena**

Per quanto riguarda la riduzione di pena per la scelta del rito, la dottrina a lungo si è chiesta se si potesse parlare di riduzione sostanziale o processuale. La tesi dottrinale più risalente era nel senso di ritenerla una riduzione sostanziale: una circostanza attenuante a effetto speciale e quindi bilanciabile ex art.69 c.p. In realtà oggi la dottrina e la giurisprudenza non ritengono che si possa qualificare come una circostanza perché non rientra tra i parametri che il giudice deve valutare ex art.133 c.p. e va applicata automaticamente, senza nessuna discrezionalità<sup>476</sup>. È un beneficio processuale concesso all'imputato per la rinuncia a una parte delle garanzie del dibattimento e quindi deve essere applicato in automatico dal giudice subito dopo aver determinato la pena<sup>477</sup>. La riduzione di pena di 1/3 per la scelta

---

<sup>475</sup> D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO, *op. cit.*, pagine 733-736.

<sup>476</sup> Cass. pen., Sez. Unite, 21/05/1991, n. 7707, Arch. Giur. Circolaz., 1992, 28: "La diminuzione prevista dall'art. 442, 2° comma, c. p. p. in caso di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per la sua sostanziale e funzionale diversità rispetto alle circostanze del reato, non è a queste assimilabile e non può quindi essere considerata ai fini della determinazione della pena rilevante per l'individuazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157, 2° comma, c.p."

<sup>477</sup> Cass. pen., Sez. I, 14/04/1994, n. 6232 (rv. 198037), Cass. Pen., 1995, 2947: "La diminuzione per il rito abbreviato ex art.442 c.p.p. ha natura processuale e non sostanziale e, come tale, non è soggetta a giudizio di comparazione. Infatti tale diminuzione non attiene al fatto-reato, ma viene riconosciuta all'imputato, dopo la determinazione della pena sotto il profilo sostanziale, come

del rito è un premio per la scelta processuale dell'imputato di avvalersi di un giudizio contratto, un po' secondo la logica dei riti accelerati stranieri, che dovrebbe far procedere il processo in maniera più rapida e spedita<sup>478</sup>. Certo oggi ci si domanda se con tutte le modifiche fatte a questo rito alternativo e l'ennesimo cambiamento della regola di giudizio per accogliere la richiesta condizionata si possa ancora parlare di un rito che riduce le tempistiche processuali e di conseguenza se abbia ancora senso questa riduzione per la scelta del rito. Forse bisognerebbe ripensare alla misura fissa della diminuzione perché viene ridotta della stessa entità la pena sia di chi fa effettivamente ridurre le tempistiche processuali, con l'abbreviato secco, sia di chi subordina la richiesta di abbreviato a un'integrazione minima, ma anche di chi chiede l'assunzione di un gran numero di prove o di prove particolarmente onerose, soprattutto se si considera anche che la riduzione non varia in base alla gravità dei limiti edittali. Queste riflessioni si impongono soprattutto alla luce della nuova riduzione di 1/6 per la mancata impugnazione: in questo caso la misura fissa della riduzione si giustifica per il fatto che non ci sono parametri per graduare le diverse scelte di chi decide di non impugnare la sentenza di condanna. È inoltre un meccanismo di natura processuale: non attiene al fatto reato o alle qualità criminose del reo, non è soggetta al giudizio di comparazione né influisce sui termini di prescrizione<sup>479</sup>. Si sottolinea inoltre che l'applicazione delle attenuanti generiche non può basarsi sul fatto che l'imputato ha optato per il rito abbreviato: questa scelta già viene valorizzata applicando la riduzione di 1/3<sup>480</sup>. La Riforma Orlando, nel 2017, ha modificato la riduzione di

---

premio di una sua specifica scelta processuale, mirata alla semplificazione e speditezza del processo”.

<sup>478</sup> Cass. pen., Sez. V, 12/05/1999, n. 7200, Cass. Pen., 2000, 3076: “La diminuzione per il rito abbreviato ex art. 442 c.p.p., assolvendo funzione premiale in relazione al rito alternativo prescelto, ha natura processuale e dunque disomogenea rispetto a quella sostanziale che deve caratterizzare le circostanze ex art. 69 c.p.; essa pertanto non è soggetta al giudizio di comparazione da tale disposizione previsto”.

<sup>479</sup> Cass. pen., sentenza cit: “In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena di cui all'art.442 c.p.p. ha natura processuale e non sostanziale, in quanto non attiene al fatto reato, non ne costituisce componente materiale o soggettiva, non contribuisce a determinare la quantità criminosa, non è soggetta a giudizio di comparazione e non influisce sui termini prescrizionali”.

<sup>480</sup> Cassazione penale sez. II, 25/03/2014, n.24312, CED Cassazione penale 2014: “L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato”.

pena per le contravvenzioni: non più di 1/3 ma della metà. Questa modifica si applica anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, perché la riduzione ha carattere sostanziale. Il solo limite all'applicazione retroattiva è che sia passata in giudicato la sentenza di condanna<sup>481</sup>. Interessante è il contrasto interpretativo su cui sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite: se il giudice dell'abbreviato, in tema di reati contravvenzionali, ha applicato erroneamente la riduzione di pena per la scelta del rito (1/3 invece della metà), la Cassazione può o meno correggere questa violazione di legge non precedentemente denunciata dinanzi al giudice dell'appello. Esistevano, prima della pronuncia, due opposte scuole di pensiero. Il primo orientamento riteneva che non fosse possibile far valere questo errore col ricorso per cassazione se precedentemente non era stato portato a conoscenza del giudice dell'appello. Questo errore non concretizzava un'ipotesi di illegalità della pena ma solo di erronea applicazione di una legge processuale<sup>482</sup>. Questo orientamento, dunque, poggiava su un'interpretazione restrittiva del concetto di pena illegale: è tale solo quella sanzione non prevista dalla legge per specie o quantità<sup>483</sup>. Questo orientamento faceva leva anche sull'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che codifica il principio di tassatività dei motivi di ricorso: è inammissibile il ricorso “proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 5697 e 609 comma 28, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.

---

<sup>481</sup> Cass. pen., sentenza cit: “In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito”.

<sup>482</sup> Cassazione penale sez. I, 08/07/2020, n.22313, CED Cass. pen. 2020: “In tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'art. 442, comma 2, c.p.p. dall'art. 1, comma 44, l. 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono esperibili i rimedi né dell'incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame”.

<sup>483</sup> Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 11/06/2014, n. 28252 (rv. 261091), CED Cassazione, 2014: “Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. non è esperibile per emendare la pena illegittima, determinata in violazione dei principi di legge”. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di applicare la diminuzione del rito abbreviato sulla pena finale rideterminata a titolo di continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile).

Il secondo orientamento riteneva ammissibile il ricorso per cassazione proposto con queste modalità<sup>484</sup>. La riduzione di pena è sostanziale e dunque l'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole doveva essere sempre rilevabile d'ufficio dalla Cassazione<sup>485</sup>. Le Sezioni Unite risolvono il quesito a partire dall'interpretazione del concetto di illegalità della pena: non attiene a un errore materiale nel determinarne quantità o tipo ma al procedimento di commisurazione visto globalmente<sup>486</sup>. Nel caso di specie si fa riferimento all'applicazione sbagliata della riduzione per la scelta del rito. La Suprema Corte evidenzia che la pena è coperta dall'art.25 Cost. e dagli artt. 7 CEDU, 49 Carta di Nizza e 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Ne deriva come corollario la riserva assoluta di legge, che garantisce l'individuo sia rispetto al momento determinativo della pena che a quello esecutivo. Il legislatore, quando determina i limiti edittali di pena, deve rispettare il principio di proporzionalità delle pene, sia rispetto a quelle previste per reati della stessa gravità sia per il reato medesimo. Quindi il giudice determina la pena tenendo conto dei limiti fissati dal legislatore e dalle peculiarità del caso concreto: in questo modo si arriva a una pena costituzionalmente conforme. La pena illegale è solo quella che travalica i limiti fissati dal legislatore; gli errori che impattano solo sulla commisurazione della pena e rispettano i limiti fissati dalla legge concretizzano un'ipotesi di pena inammissibile. Dunque, solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è illegale. La pena illegale va contro la prevedibilità della sanzione penale e quindi determina

---

<sup>484</sup> Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/05/2021, n. 24897 (rv. 281488-01), CED Cassazione, 2021: "È ammissibile il ricorso per cassazione volto a far valere, per i fatti pregressi, la erronea applicazione, per le contravvenzioni, della diminuzione per il rito abbreviato nella misura di un terzo anziché della metà, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, attesi gli effetti sostanziali della stessa, pur se non dedotta con i motivi d'appello, stante la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità del trattamento sanzionatorio più favorevole essendo l'art. 2, comma quarto, cod. pen. divenuto strumento interno di attuazione del principio sovranazionale della retroattività della *lex mitior*".

<sup>485</sup> Cass. pen., Sez. IV, 15/12/2017, n. 832, Massima redazionale, 2018: "Costituisce ormai principio acquisito nel nostro sistema giuridico quello secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 c.p., pur restando confermato che la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma secondo, c.p.p., essendo finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di una specifica scelta processuale operata dall'imputato, va applicata per ultima, sulla pena quantificata dal giudice, comprensiva anche dell'eventuale aumento per la ritenuta continuazione".

<sup>486</sup> Cassazione penale sez. un., 26/02/2015, n.33040, Cassazione Penale 2015, 12, 4317: "Nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo".

il mancato rispetto del principio di colpevolezza e del principio di rieducazione. La pena è illegittima se commisurata sulla base dell'erronea applicazione della legge o non è giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto. Anche la pena determinata a seguito di un errore macroscopico, se sono rispettati i limiti edittali, è solo un'ipotesi di pena inammissibile. Applicare correttamente la riduzione per la scelta del rito non attiene alla determinazione legale della pena: è una riduzione che ha scopo processuale e dunque accorda un premio all'imputato che consente di definire rapidamente la sua posizione. Da qui la mera illegittimità della pena, che concretizza un'ipotesi di violazione di legge che pertanto prima deve essere portata necessariamente a conoscenza del giudice dell'appello. Le Sezioni Unite, quindi, accolgono un'interpretazione restrittiva del concetto di pena illegale, che però in questo modo moltiplicherà le impugnazioni dovendosi prima passare per il giudice dell'appello per ottenere la correzione dell'errore, in questo modo allungando inevitabilmente le tempistiche processuali. Inoltre, in queste ipotesi, il giudice commette un errore che non elude i limiti edittali di pena ma comunque impatta in negativo sul trattamento sanzionatorio complessivo che tocca al reo. Inoltre, forse la decisione sul se si verifichi o meno un'ipotesi di illegalità della pena, direttamente emendabile dalla Cassazione, dovrebbe passare anche attraverso l'analisi della funzione che quella pena deve perseguire: la pena concretamente irrogata deve misurare la responsabilità del condannato e avere effetti rieducativi e risocializzanti. Un'altra questione interessante è come applicare la riduzione di pena in caso di condanna, all'esito del giudizio abbreviato, per delitti e contravvenzioni avvinti dal vincolo della continuazione. Secondo un orientamento, la diminuzione processuale andava applicata distintamente<sup>487</sup>. C'erano molteplici ragioni a sostegno di questo orientamento: la riduzione di pena ha carattere sostanziale e deve prevalere sul dato formale dell'incidenza della riduzione premiale sulla pena ex art.81 c.p.; la riduzione di pena per le contravvenzioni va

---

<sup>487</sup> Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 04/04/2023, n. 33454 (rv. 285023-01), CED Cassazione, 2023: "In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore e impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo".

obbligatoriamente applicata<sup>488</sup>; la riduzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione è discrezionale, entro i limiti dell'art.81 c.p., mentre quella per la scelta del rito è fissa; l'orientamento contrario imporrebbe di separare i processi ma sarebbe assurdo che questo di per sé potrebbe portare a un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto al processo cumulativo<sup>489</sup>. Il secondo orientamento riteneva che la riduzione di pena di cui all'art.442 comma 2 c.p.p. andasse applicata nella misura di 1/3 anche per le contravvenzioni legate ai delitti dal vincolo della continuazione. Anche questo orientamento poggiava su diversi argomenti: la pena per il reato continuato si parametrava su quella prevista per il delitto ex art.76 c.p.<sup>490</sup>; dall'applicazione dell'art.81 c.p. consegue che l'aumento di pena per il reato satellite vada calcolato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rendendo omogenea la pena a quella dello stesso genere, anche se più grave, del reato base<sup>491</sup>; l'art.533 comma 2 c.p.p. che impone al giudice di stabilire, in caso di condanna per più reati, la pena per ciascuno di questi e dopo determinare la pena che va applicata al reato considerato unitariamente, quindi la riduzione di pena per la scelta del rito va applicata dopo le norme che disciplinano

---

<sup>488</sup> Cass. pen., sentenza cit.: “In caso di giudizio abbreviato, la diminuzione di un terzo della pena, originariamente prevista per tutti i reati dall'art. 442, comma 2, c.p.p., è stata stabilita nella misura della metà per i reati contravvenzionali, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, legge 23 giugno 2017, n. 103. Tale disposizione innovativa si applica anche ai fatti anteriormente commessi, purché sugli stessi non si sia formato il giudicato. La natura processuale della diminuzione per il rito, in quanto non attiene alla valutazione del fatto-reato e alla personalità dell'imputato, non contribuisce a determinare in termini di disvalore la quantità e gravità criminosa, consistendo in un abbattimento fisso e predeterminato connotato da automatismo senza alcuna discrezionalità valutativa da parte del giudice”.

<sup>489</sup> L. AGOSTINI, *Unificazione quoad poenam o favor rei: quale riduzione di pena nel giudizio abbreviato su delitti e contravvenzioni in continuazione?*, Giustizia Insieme, 09/02/2024.

<sup>490</sup> Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 17/01/2023, n. 40079 (rv. 285218-01), Dir. Pen. e Processo, 2024, 1, 41: “In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.”.

<sup>491</sup> Cass. pen., Sez. Unite, 21/06/2018, n. 40983, Dir. Pen. e Processo, 2019, 1, 30: “La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.”.

il concorso dei reati e delle pene ex artt. 71 e ss. c.p.<sup>492</sup>; seguendo l'altro orientamento si determinerebbe un esito ingiustificatamente più vantaggioso per il reo perché, se dovesse essere condannato cumulativamente per delitti e contravvenzioni, la pena sarebbe ridotta della metà e non di 1/3; il principio del *favor rei* non è assoluto ma va temperato con l'art.81 c.p. che a sua volta opera in chiave favorevole per il reo<sup>493</sup>. La Cassazione<sup>494</sup> alla fine ritiene che, se si è proceduto con giudizio abbreviato e si è riconosciuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione di pena per la scelta del rito va effettuata distintamente per ogni tipologia di reato: 1/3 per i delitti e metà per le contravvenzioni. La Corte di legittimità ha fatto riferimento in sentenza all'opposto orientamento che, facendo leva sull'art.76 c.p., ritiene applicabile la sola riduzione di 1/3. La Cassazione, dunque, sembra sposare nella sentenza più recente l'orientamento maggioritario. Un'ulteriore questione rilevante, legata all'applicazione della disciplina della continuazione e i reati giudicati con rito abbreviato, si è posta nel 2023. La I Sezione della Cassazione, visto il contrasto giurisprudenziale sulla questione, ha chiesto alle Sezioni Unite se il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, tra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuzione di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione. La questione era controversa perché c'erano due orientamenti egualmente diffusi. Il primo, più rigido, riteneva che il giudice dell'esecuzione dovesse

---

<sup>492</sup> Cassazione penale, sentenza cit.: "La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli art. 71 ss. c.p., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta".

<sup>493</sup> L. AGOSTINI, op. cit.

<sup>494</sup> V. GIGLIO, *Continuazione tra delitti e contravvenzioni riconosciuta nel giudizio abbreviato: gli aumenti di pena per le contravvenzioni devono essere ridotti della metà*, Terzultima fermata, 18/01/2024.



considerare, per determinare la violazione più grave, la pena determinata prima dell'applicazione della riduzione di 1/3<sup>495</sup>. Questa tesi era diffusa tra quanti sostenevano che la riduzione di cui all'art.442 comma 2 c.p.p. aveva natura processuale. Secondo un altro orientamento, l'art.187 disposizioni di attuazione c.p.p. andava interpretato nel senso che il Giudice dell'Esecuzione avrebbe dovuto guardare alla pena in concreto dei vari reati per individuare la violazione più grave<sup>496</sup>. Le Sezioni Unite hanno risposto al quesito: il giudice dell'esecuzione deve identificare la pena più grave inflitta come la violazione più grave e dunque guardare alla pena irrogata dal giudice della cognizione nel dispositivo della sentenza<sup>497</sup>. Quindi la violazione più grave è quella che è stata in concreto punita con la pena più grave, anche se per questo reato si è proceduto col giudizio abbreviato. Il giudice non deve considerare la pena senza la riduzione di 1/3 per la scelta del rito, ma la pena in concreto al netto di questa riduzione: questa conclusione si impone proprio per la natura sostanziale della riduzione. A sostegno di questa interpretazione c'è l'esigenza di rendere effettiva la regola dell'interpretazione letterale delle leggi ex art.12 delle preleggi: l'utilizzo del verbo "inflitta" all'art.187 disp. att. c.p.p. impone al giudice dell'esecuzione di guardare alla pena concretamente irrogata. Questa interpretazione è anche coerente con quanto affermato dalla Corte costituzionale a proposito dell'art.25 comma 2 Cost. e della sua applicazione

---

<sup>495</sup> Cass. pen., sentenza cit.: "La riduzione di pena, nella misura prevista dall'art.442, comma 2, c.p.p. in caso di condanna nel giudizio abbreviato, dev'essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt.71 c.p. ss., fra le quali vi è anche la disposizione dell'art.78 c.p., limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione, in tal caso, non può essere superiore ad anni trenta".

<sup>496</sup> Cass. pen., sentenza cit.: "Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, il giudice deve tenere conto della sanzione più severa concretamente inflitta" (nella specie, previa riduzione di un terzo nel caso di condanna pronunciata con rito abbreviato).

<sup>497</sup> Cass. pen., Sez. Unite, 28/09/2023, n. 7029, Massima redazionale, 2024: "In caso di applicazione della disciplina in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave": quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza, con la conseguenza che in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuzione di un terzo ex art.442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato".

anche a norme formalmente processuali ma che contribuiscono a determinare un trattamento sanzionatorio globale favore per il reo.

## CONCLUSIONI

Il rito abbreviato è stato una delle scommesse del legislatore del 1989 per cercare di snellire le tempistiche dell'amministrazione della giustizia penale. Con le varie modifiche si è cercato sempre di più di bilanciare la speditezza di questo procedimento, aumentando però anche le garanzie per l'imputato. Questa tesi ha cercato di far emergere i punti di forza di questo procedimento alternativo ma anche le sue criticità e i profili più dibattuti. Probabilmente il giudizio abbreviato verrà ancora ritoccato numerose volte dal legislatore ma si spera con un taglio maggiormente pratico, guardando di più alle difficoltà applicative fatte presenti dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Forse in chiave di riforma sarebbe anche interessante guardare ai riti accelerati stranieri per i profili più interessanti ed esportabili nell'ordinamento italiano. Inoltre un profilo su cui potrebbero essere opportuni dei ripensamenti è la riduzione di pena: si dubita che una riduzione fissa e obbligatoria vada applicata indiscriminatamente a giudizi effettivamente abbreviati e a procedimenti che hanno una durata non così tanto inferiore al dibattimento per richieste condizionate particolarmente complesse di cui il legislatore ha cercato di rendere sempre più automatico l'accoglimento. Nonostante alcune zone d'ombra il rito abbreviato è un istituto fondamentale della procedura penale italiana e su cui occorrerebbe puntare di più per migliorare il sistema di amministrazione della giustizia penale.

## BIBLIOGRAFIA

## Monografie

- M. G. AIMONETTO, *L'incapacità dell'imputato per infermità di mente*, Milano.
- R. ANGELLETTI, *Manuale del giudizio abbreviato*, Giappichelli, Torino, 2010.
- P. ANDRE'S, C. CONDE-PUMPIDO TOURO'N, J- FERNA'NDEZ ENTRALGO, V. PE'REZ MARINO, L. VARELA CASTRO, *La reforma del proceso penal*, Tecnos, Madrid, 1990.
- E. APRILE, M. SASO, *L'udienza preliminare*, Milano, 2005.
- G. BARBUTO, *Il nuovo giudizio abbreviato*, Giuffrè, Milano, 2006.
- A. BASSI, C. PARODI, *I procedimenti penali speciali*, Giuffrè, Milano, 2019.
- M. BONETTI, A. PELLEGRINO, G. PIZIALI, D. VIGONI, E. ZANETTI, *I procedimenti speciali in materia penale*, Giuffrè, Milano, 2003.
- R. BRICCHETTI, G. CANZIO, *Codice di procedura penale*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2017.
- R. CANZIO, *Giudizio abbreviato*, in *Enc. Dir.*, Agg., IV, Milano, 2000.
- D. CASTRONUOVO, M. DONINI, E.M. MANCUSO, G. VARRASO, *Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale*, CEDAM, Padova, 2023.
- M. CHIAVARIO, B. DELEUZE, M. DELMAS-MARTY- V. DERVIEUX- H. JUNG- R. JUY-BIRMANN- M. LEMONDE- E. MATHIAS- A. PERRODET- B-PESQUIE'- D. SALAS- J. R. SPENCER- F. TULKENS, *Procedure penali d'Europa*, CEDAM, Padova, 2001.
- M. CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, I, Utet, Torino, 1989.
- V. CONSO, G. GREVI, *Compendio di procedura penale*, CEDAM, Padova, 2003.
- F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2006.
- M. DE GIORGIO, L. DEGL'INNOCENTI, *Il giudizio abbreviato*, Giuffrè, Milano, 2023.
- S. DRAGONE, E. FASSONE, E. FORTUNA, R. GIUSTOZZI, *Manuale pratico del processo penale*, CEDAM, Padova, 2007.
- V. FANCHIOTTI, *La giustizia penale statunitense: procedure v. antiprocedure*, Giappichelli, Torino, 2022.

- P. FERRUA, *Studi sul processo penale. Vol. II*, Anamorfofi del processo accusatorio, Giappichelli, 1992.
- A. GIARDA, G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, Tomo II, Wolters Kluwer, Milano, 2023.
- G. LATTANZI, E. LUPO, *Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. IV, Giuffrè, Milano, 2020.
- S. LORUSSO, *Le nuove norme sulla sicurezza pubblica*, CEDAM, Padova, 2008.
- S. LORUSSO, *Provvedimenti "allo stato degli atti" e processo penale di parti*, Giuffrè, Milano, 1995.
- F. LUCARIELLO, M.H. SCHETTINO, *I procedimenti speciali dopo la riforma Orlando*, Giuffrè, Milano, 2017.
- L. MARAFIOTI, *La separazione dei giudizi penali*, Milano, 1990.
- F. PERONI, *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, CEDAM, Padova, 2000.
- R. ORLANDI, *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2008.
- G. UBERTIS, *La conoscenza del fatto nel processo penale*, Milano, 1992.
- F. ZACCHE', *Il giudizio abbreviato*, Giuffrè, Milano, 2004.

### **Giurisprudenza**

- Corte costituzionale, sentenza del 17/06/1975 n.166, massima n.7927, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.
- Corte costituzionale, sentenza del 26/07/1979 n.84, massima n.9927, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.
- Cass. Sez. 1, sent. n. 371 del 16/2/1990, Rv 183654.
- Corte costituzionale, sentenza dell'11/06/1990 n. 284, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.
- Cass. pen., Sez. II, 20/06/1990, Arch. Nuova Proc. Pen., 1991, 283.
- Corte costituzionale, sentenza del 26/09/1990 n.443, massima n.16462 e 16463, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.
- Corte costituzionale, sentenza del 05/03/1991 n. 401, massima n.17614, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.
- Cassazione penale sez. VI, 15/04/1991, Cass. pen. 1991, II, 845.

Cass. pen., Sez. Unite, 21/05/1991, n. 7707, Arch. Giur. Circolaz., 1992, 28.

Cass. pen., Sez. I, 29/01/1992, Riv. Pen., 1992, 1041.

Cass. pen., Sez. Unite, 04/02/1992, Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.11, 96.

Cassazione penale sez. VI, 22/04/1992, Cass. pen. 1993, 2302 (s.m).

Cass., Sez. I, n. 9704, 30 giugno 1992 CED 191881, Giust. pen., 1993, 321.

Cass. S.U., 6.11.1992 (dep. 21.11.1992), n.11227, Martin, in Cass. pen., 1993, p. 280, con nota di Iacoviello.

Cassazione penale sez. un., 15/12/1992, Giust. pen. 1993, III, 321.

Cassazione penale sez. I, 25/11/1993, Cass. pen. 1995, 1563 (s.m).

Corte costituzionale, sentenza del 23/04/1993 n.214, massima n.19497, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. un., 18/06/1993, n.7247, Cass. pen. 1994, 556 (nota di: Spangher).

Corte costituzionale, sentenza del 05/07/1993 n. 305, massima n.19752, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cass. pen., Sez. I, 14/04/1994, n. 6232 (rv. 198037), Cass. Pen., 1995, 2947.

Corte costituzionale, sentenza del 12/12/1994 numero 442, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Corte costituzionale, sentenza del 15/12/1994 n.455, massima n.21190, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. I, 29/03/1995, n.1925, Arch. nuova proc. pen. 1995, 423.

Cassazione penale sez. I, 06/06/1995, n.9812, Cass. pen. 1996, 3691 (s.m).

Cassazione penale sez. I, 12/07/1995, n.9283, Cass. pen. 1996, 3369 (s.m).

Cassazione penale sez. I, 14/11/1995, n.11993, Cass. pen. 1997, 828 (s.m).

Cassazione penale sez. V, 25/01/1996, n.108, Arch. nuova proc. pen. 1996, 240.

Corte costituzionale, sentenza del 25/03/1996 n.98, massima n.23732, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cass. pen., Sez. Unite, 27/03/1996, n. 5021 (rv. 204643), Cass. Pen., 1996, 3268.

Corte costituzionale, sentenza del 17/04/1996 n.131, massima n. 22334, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Corte costituzionale, sentenza del 13/05/1996 n.155, massima n. 22416, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. I, 27/05/1996, n.3600, Giust. pen. 1997, III, 537 (s.m).  
Cass. Sez. III, 4.12.1996 (dep. 12.2.1997), n. 1217, Greco.  
Cassazione penale sez. VI, 18/02/1997, n.3287, Giust. pen. 1998, III, 53 (s.m).  
Cassazione penale sez. I, 29/04/1997, n.3051, CED Cassazione penale 1997 (s.m).  
Corte costituzionale, sentenza del 16/12/1997, numero 433, massima n.23618, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.  
Cassazione penale sez. un., 25/03/1998, n.9, Dir. pen. e processo 1999, 75 (nota di: Bargis).  
Cassazione penale sez. I, 26/03/1998, n.4803, Cass. pen. 1999, 2553 (s.m).  
Cassazione penale sez. II, 31/03/1998, n.2204, Giust. pen. 1999, III, 436 (s.m).  
Cassazione penale sez. VI, 05/05/1998, n.8442, Cass. pen. 2000, 121 (s.m).  
Cassazione penale sez. un., 27/05/1998, n.8411, Giur. it. 2000, 381 (nota di: Inzerillo).  
Cassazione penale sez. V, 25/08/1998, n.10310, Cass. pen. 1999, 3159 (s.m).  
Cassazione penale sez. V, 22/02/1999, n.874, Cass. pen. 2000, 3077 (s.m).  
Cass. pen., Sez. V, 12/05/1999, n. 7200, Cass. Pen., 2000, 3076.  
Cassazione penale sez. I, 10/06/1999, n.9142, CED Cassazione penale 1999.  
Cassazione penale sez. VI, 14/03/2000, n.4923, Cass. pen. 2001, 1468 (s.m).  
Cassazione penale sez. VI, 19/05/2000, n.6821, CED Cassazione penale 2000.  
Cassazione penale sez. un., 31/05/2000, n.12, Cass. pen. 2000, 3255.  
Cassazione penale sez. un., 21/06/2000, n.16, Cassazione Penale 2000, 3259.  
Tribunal Supremo, 08/10/2001, sentenza n.2042.  
Cassazione penale sez. II, 07/11/2000, n.700, Cass. pen. 2002, 1439.  
Corte cost., Ordinanza, 20/12/2000, n. 558, Dir. Pen. e Processo, 2001.  
Cassazione penale sez. I, 20/12/2000, n.11272, Arch. nuova proc. pen. 2001, 411.  
G.I.P. Trib. Milano, ord. 25 gennaio 2001, Foro ambrosiano, 2001, 208.  
Corte costituzionale, sentenza del 17/05/2001 n.115, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.  
Cass. Sez. I, 2.7.2001 (dep. 1.8.2001), n. 30276, Sangani, in Arch. nuova proc. pen., 2001.  
Corte costituzionale, ordinanza del 12/07/2001 n.326, massima n.26548, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.



Cassazione penale sez. VI, 25/10/2001, n.45586, Cass. pen. 2003, 1596 (s.m).

Cassazione penale sez. I, 08/01/2002, n.4501, Cass. pen. 2003, 595 (s.m).

Cassazione penale sez. V, 14/01/2002, n.13780, DeG - Dir. e giust. 2002, 22, 74.

Cassazione penale sez. II, 30/01/2002, n.13552, Cass. pen. 2003, 1248 (s.m).

Cassazione penale sez. V, 19/03/2002, n.15124, DeG - Dir. e giust. 2002, 22, 73.

Corte costituzionale, sentenza dell'11/04/2002 n.134, massima n.26877, Giur. Costit. 2002, 1035.

Cassazione penale sez. II, 19/04/2002, n.26303, Cass. pen. 2003, 2358 (s.m).

Cassazione penale sez. V, 01/07/2002, n.32363, DeG - Dir. e giust. 2002, 41, 80.

Corte costituzionale, ordinanza del 10/07/2002 n.367, massima n. 27218, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale Sez. VI, 20.9.2002, n. 43260, Cass. pen. 2003, 3097 (s.m).

Cassazione penale sez. VI, 25/09/2002, n.42810, Cass. pen. 2004, 179.

Cass., Sez. III, n. 38053, 30 settembre 2002, CED 223012.

Cassazione penale sez. III, 04/10/2002, n.40694, Cass. pen. 2003, 3098 (s.m).

Cassazione penale sez. III, 13/02/2003, n.12853, Cass. pen. 2004, 4116 (nota di Geraci).

Cass. Sez. IV, 9.4.2003 (dep. 19.4.2003), n. 25992, Piu, in Arch. nuova proc. pen., 2003, p. 441.

Cass. Sez. VI, 2.4.2003 (dep. 31.7.2003), n. 32329, Sannino, in Riv. pen., 2004, p. 894.

Corte costituzionale, sentenza 19/05/2003 n.169, massima n.27746, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. VI, 29/05/2003, n.30576, Cass. pen. 2004, 2058 (s.m).

Cassazione penale sez. VI, 03/07/2003, n.43010, Cass. pen. 2005, 4, 1324 (s.m.) (s.m); massima n.27931.

Cass. Sez. V, 11.7.2003, Raimondi (dep. 1.8.2003), n. 32712, in Guida al diritto, 2003, 50, p. 78.

Cassazione penale sez. I, 17/09/2003, n.38595, CED Cassazione penale 2003.

Cassazione penale sez. V, 09/12/2003, n.18368, Foro it. 2005, II, 49.

Cassazione penale sez. I, 13/01/2004, n.4054, CED Cassazione penale 2004.

Corte costituzionale, ordinanza del 09/02/2004 n.63, massima n. 28378, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. I, 11/03/2004, n.17317, Arch. nuova proc. pen. 2004, 416.

Cassazione penale sez. I, 23/03/2004, n.15982, Foro ambrosiano 2004, 20.

Cassazione penale sez. I, 30/03/2004, n.17951, Riv. pen. 2004, 698.

Cassazione penale sez. III, 05/05/2004, n.26926, Cass. pen. 2005, 10, 3021 (s.m.) (s.m).

Cass Sez. V, 7.5.2004 (dep. 14.6.2004), n. 26645, Montuori, in Guida al diritto, 2004, 29, p. 82.

Corte costituzionale, ordinanza del 21/06/2004 n.191, massima n.28545, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. I, 14/07/2004, n.32099, Cass. pen. 2005, 10, 3024 (s.m.) (s.m).

Cassazione penale sez. IV, 17/09/2004, n.41687, Cass. pen. 2006, 6, 2215.

Cassazione penale sez. VI, 22/09/2004, n.44830, Cass. pen. 2006, 11, 3738.

Cass., Sez. I, sentenza n. 43451, 7 ottobre 2004, CED 230057.

Cass. Sez. III, 21.10.2004 (dep. 12.1.2005), n. 219, CED Cassazione penale 2005; Guida al Diritto, 2005, 6, 92.

Cassazione penale sez. un., 27/10/2004, n.44711, Giurisprudenza italiana 2006, 10, 1947; nota (s.m.) (nota di: Ciglioni), CED 229176; Foro it. 2005, II, 5; Corriere del merito 2005, 95; Cassazione Penale 2005, 2, 358 (nota di: Spagnolo).

Cass. Sez. IV, 28.10.2004 (dep. 10.12.2004), Pinciarelli, n. 47961, in Guida al diritto, 2005, 4, p.89.

Corte costituzionale, ordinanza del 13/01/2005 n.57, massima n.29195, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. II, 19/01/2005, n.3290, Cass. pen. 2007, 1, 227, CED 231098.

Cassazione penale sez. II, 16/03/2005, n.21956, Cass. pen. 2006, 12, 4148.

Cassazione penale sez. I, 05/05/2005, n.22189, Cass. pen. 2007, 2, 709.

Cassazione penale sez. II, 09/06/2005, n.23466, CED Cassazione penale 2005.

Cassazione penale sez. IV, 15/06/2005, n.35247, Giur. it. 2006, 6, 1270.

Corte costituzionale, ordinanza del 20/06/2005 n.245, massima n.29482.

Cass. Sez. VI, 23.6.2005 (dep. 23.9.2005), n. 34326, in Guida al diritto, 2005, 46, p. 70.

Cass. S.U., 27.9.2005 (dep. 11.10.2005), n. 36635, Gagliardi, in Arch. nuova proc. pen., 2006.

Cassazione penale sez. V, 12/12/2005, n.6772, Cassazione Penale 2007, 6, 2561.

Corte costituzionale, sentenza del 05/04/2006 n.168, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cass., Sez. U., n. 3088, 17 gennaio 2006, CED 232560.

Cassazione penale sez. III, 27/01/2006, n.15943, CED Cassazione penale 2006.

Cassazione penale sez. un., 28/02/2006, n.8285, Foro it. 2006, 7-8, II, 427.

Corte europea diritti dell'uomo sez. I, 20/04/2006, n.4548, Guida al diritto 2006, 24, Suppl. com. 3, 86 (s.m).

Cassazione penale sez. VI, 09/05/2006, n.25058, Cass. pen. 2008, 3, 1140.

Cassazione penale sez. I, 27/06/2006, n.30827, CED Cassazione penale 2006.

Cass. S.U., 27.06.2006 (dep. 28.09.2006), n. 32009, Schera, cit., Arch. Nuova Proc. Pen., 2007, 3, 389.

Cassazione penale sez. IV, 05/07/2006, n.30096, Cass. pen. 2007, 7-8, 2948.

Cassazione Penale, Sez. II, n.33840, 26 settembre 2006, CED 234970.

Cassazione penale sez. I, 06/10/2006, n.34022, Cass. pen. 2007, 9, 3407.

Cassazione penale sez. VI, 30/01/2007, n.14099, CED Cassazione penale 2007.

Cassazione penale sez. IV, 14/02/2007, n.12259, CED Cassazione penale 2007.

Corte costituzionale, ordinanza del 19/02/2007 numero 62, massima n.31055, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Corte costituzionale, ordinanza del 21/02/2007 n.76, massima n.31089, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 09/03/2007, n. 12954 (rv. 236388), CED Cassazione, 2007.

Corte costituzionale, sentenza del 20 luglio 2007 numero 320, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 04/10/2007, n. 40332 (rv. 237788), Riv. Pen., 2008, 7-8, 808.

Cassazione penale sez. VI, 10/10/2007, n.47549, Cass. pen. 2009, 2, 643.

Cassazione penale sez. un., 25/10/2007, n.45583, Diritto e Giustizia online 2007 nota (s.m.) (nota di: Buffoli); Cass. pen. 2008, 3, 927 nota (s.m.) (nota di: Santalucia); Dir. Pen. e Processo, 2008, 1, 43.

Corte costituzionale, sentenza del 26/11/2007 n.378, massima n.23754, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Corte europea diritti dell'uomo sez. II, 11/12/2007, n.25575, Foro it. 2008, 5, IV, 241.

Cassazione penale sez. I, 24/01/2008, n.13756, Cass. pen. 2009, 6, 2528.

Cassazione penale sez. un., 31/01/2008, n.9977, Diritto & Giustizia 2008 nota (s.m.) (nota di: Rispoli).

Cassazione penale sez. III, 12/02/2008, n.13812, CED Cassazione penale 2008.

Cassazione penale sez. IV, 17/06/2008, n.37062, Cass. pen. 2009, 12, 4791.

Corte EDU, 8 luglio 2008, Perre c. Italia, Cass. pen., 2008, pagina 4412.

Cassazione penale sez. un., 25/09/2008, n.1150, Cass. pen. 2009, 6, 2300.

Cassazione penale sez. III, 25/09/2008, n.41190, Cass. pen. 2009, 9, 3477 nota (s.m.) (nota di: Galluzzo).

Cassazione penale sez. IV, 14/10/2008, n.45496, CED Cassazione penale 2008.

Cassazione penale sez. VI, 16/10/2008, n.7485, CED Cassazione penale 2009.

Cassazione penale sez. VI, 12/11/2008, n.45807, Cass. pen. 2009, 4, 1457 nota (s.m.) (nota di: Caianello, De Matteis).

Cassazione penale sez. II, 13/11/2008, n.6783, Cass. pen. 2010, 5, 1887.

Cassazione penale sez. I, 03/12/2008, n.1052, Cass. pen. 2010, 5, 1895.

Cassazione penale sez. I, 10/12/2008, n.48139, CED Cassazione penale 2008.

Cassazione penale sez. VI, 06/02/2009, n.15202, Cass. pen. 2010, 5, 1892.

Cassazione penale sez. III, 11/02/2009, n.15236, Arch. nuova proc. pen. 2009, 5, 625.

Cassazione penale sez. V, 18/02/2009, n.21693, Cass. pen. 2010, 5, 1893.

Cassazione penale sez. IV, 09/03/2009, n.18974, Guida al diritto 2009, 25, 82.

Cassazione penale sez. IV, 22/04/2009, n.26653, Cass. pen. 2010, 7-8, 2740 nota (s.m.) (nota di: Galluzzo).

Cassazione penale sez. II, 29/04/2009, n.34512, Cass. pen. 2010, 10, 3543.

Cassazione penale sez. IV, 29/04/2009, n.38216, CED Cassazione penale 2009.

Cassazione penale sez. VI, 19/06/2009, n.33507, Cass. pen. 2010, 12, 4306.  
Corte costituzionale, sentenza del 22/06/2009 n.184, massima n.33504, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.  
Cassazione penale sez. un., 25/06/2009, n.29529, Cass. pen. 2010, 4, 1319.  
Cassazione penale sez. III, 08/10/2009, n.44469, Cass. pen. 2010, 10, 3544.  
Cassazione penale sez. III, 12/11/2009, n.9921, CED Cassazione penale 2010.  
Corte costituzionale, sentenza del 14/12/2009 n.333, massima n.34188, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.  
Cassazione penale sez. VI, 16/06/2010, n.30590, Cass. pen. 2012, 2, 618.  
Cassazione penale sez. I, 07/01/2010, n.9416, Cass. pen. 2012, 3, 1062.  
Cassazione penale sez. VI, 19/01/2010, n.13117, Resp. civ. e prev. 2010, 9, 1903.  
Cassazione penale sez. I, 11/02/2010, n.8082, Cass. pen. 2011, 4, 1506.  
Cassazione penale sez. VI, 24/03/2010, n.16823, Cass. pen. 2011, 6, 2304.  
Cassazione penale sez. I, 25/03/2010, n.29669, CED Cassazione penale 2010.  
Corte costituzionale, sentenza del 14/04/2010 n.140, massima n.34580, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.  
Cassazione penale sez. III, 05/05/2010, n.23432, Cass. pen. 2011, 12, 4393.  
Cassazione penale, sez. III, 16/06/2010, n.27274, Cass. pen. 2011, 5, 1853.  
Cassazione penale sez. II, 17/06/2010, n.35987, Cass. pen. 2011, 10, 3502.  
Cassazione penale sez. III, 22/06/2010, n.35700, CED Cassazione penale 2010.  
Cassazione penale sez. un., 15/07/2010, n.36551, Arch. nuova proc. pen. 2011, 2, 192.  
Cassazione penale sez. II, 17/09/2010, n.35350, Cass. pen. 2012, 3, 1059.  
Cassazione penale sez. VI, 05/10/2010, n.2251, CED Cassazione penale 2010.  
Cassazione penale sez. VI, 17/11/2010, n.6274, Cass. pen. 2012, 1, 195.  
Cassazione penale sez. III, 22/12/2010, n.6249, CED Cassazione penale 2010.  
Cassazione penale sez. III, 24/02/2011, n.15639, Cass. pen. 2012, 6, 2202.  
Cassazione penale sez. VI, 08/03/2011, n.15086, CED Cassazione penale 2011.  
Cassazione penale sez. V, 23/03/2011, n.16384, CED Cassazione penale 2011  
Cassazione penale sez. III, 31/03/2011, n.18820, CED Cassazione penale 2011.  
Corte costituzionale, sentenza del 04/04/2011 n.117, massima n.35554, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. II, 06/04/2011, n.17384, Cass. pen. 2012, 5, 1831.

Cassazione penale sez. un., 28/04/2011, n.30200, Cass. pen. 2012, 4, 1394 nota (s.m.) (nota di: Rombi).

Cassazione penale sez. II, 10/05/2011, n.32519, CED Cassazione penale 2011.

Cassazione penale sez. V, 26/05/2011, n.34641, CED Cassazione penale 2011.

Cassazione penale sez. II, 17/06/2011, n.25950, Cass. pen. 2012, 11, 3822.

Cassazione penale sez. III, 13/07/2011, n.29989, Cass. pen. 2012, 11, 3823.

Corte costituzionale, sentenza del 06/09/2011 n.432, massima n. 22759, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. III, 11/10/2011, n.45683, Cassazione Penale 2013, 5, 1.

Cassazione penale sez. III, 12/10/2011, n.5860, Cassazione Penale 2013, 3, 1131.

Cassazione penale sez. III, 10/11/2011, n.44068, Cassazione Penale 2013, 6, 237.

Cassazione penale sez. VI, 17/01/2012, n.13184, CED Cassazione penale 2012.

Cassazione penale sez. II, 03/02/2012, n.9267, CED Cassazione penale 2012.

Cassazione penale sez. VI, 14/02/2012, n.10093, CED Cassazione penale 2012.

Cassazione penale sez. V, 22/02/2012, n.15068, Cass. pen. 2013, 6, 2375.

Cassazione penale sez. II, 15/03/2012, n.22253, CED Cassazione penale 2012.

Cassazione penale sez. un., 29/03/2012, n.27996, Cass. pen. 2013, 2, 572 nota (s.m.) (nota di: Todaro).

Cassazione penale sez. un., 19/04/2012, n.34233, Diritto e Giustizia online 2012, 11 settembre (nota di: De Francesco).

Cassazione penale sez. VI, 27/04/2012, n.16365, Diritto e Giustizia online 2012, 11 maggio.

Cassazione penale sez. II, 09/05/2012, n.32840, Archivio della nuova procedura penale 2012, 6, 639.

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 17/05/2012, n. 28141 (rv. 253163), CED Cassazione, 2012.

Cassazione penale sez. un., 19/07/2012, n.41461, Cassazione Penale 2013, 2, 541 nota (s.m.) (nota di: Aprati).

Corte costituzionale, sentenza del 03/12/2012 n. 273, massima n.36776, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. I, 04/12/2012, n.48757, CED Cassazione penale 2012.

Corte costituzionale, sentenza del 03/07/2013 n. 210, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. IV, 15/05/2013, n.28184, Cassazione Penale 2014, 3, 1013.

Cassazione penale sez. II, 15/05/2013, n.37413, Archivio della nuova procedura penale 2014, 2, 179.

Cassazione penale sez. V, 14/11/2013, n.600, CED Cassazione penale 2014.

Cassazione penale sez. IV, 11/12/2013, n.1526, CED Cassazione penale 2013.

Cassazione penale sez. I, 21/01/2014, n.15748, CED Cassazione penale 2014.

Cassazione penale sez. II, 25/03/2014, n.24312, CED Cassazione penale 2014.

Cassazione penale sez. un., 27/03/2014, n.20214, Cassazione Penale 2015, 12, 4415.

Cass. Sez. VI., 16.4.2014 (dep. 6.5.2014), n. 18753, in Diritto & Giustizia online, 7.5.2014, con nota di De Francesco.

Cassazione penale sez. VI, 30/04/2014, n.29331, CED Cassazione penale 2014.

Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 11/06/2014, n. 28252 (rv. 261091), CED Cassazione, 2014.

Cassazione penale sez. I, 01/07/2014, n.42050, CED Cassazione penale 2014.

Cassazione penale sez. II, 10/10/2014, n.44571, CED Cassazione penale 2014.

Cassazione penale sez. un., 30/10/2014, n.15232, CED Cassazione penale 20.

Cassazione penale sez. VI, 25/11/2014, n.53734, Guida al diritto 2015, 8, 70 (s.m).

Cassazione penale sez. III, 26/11/2014, n.15444, CED Cassazione penale 2015.

Corte costituzionale, sentenza del 11/12/2014 n.273, massima n.38198, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. un., 26/02/2015, n.33040, Cassazione Penale 2015, 12, 4317.

Corte costituzionale, sentenza del 15/04/2015 n. 109/2015, massima n. 38410, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Corte costituzionale, sentenza del 12/01/2015 n.1, massima n.38213, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. III, 19/02/2015, n.14592, CED Cassazione penale 2015.

Cassazione penale sez. III, 25/03/2015, n.16793, Cassazione Penale 2015, 10, 3665.

Cassazione penale sez. VI, 09/04/2015, n.17661, CED Cassazione penale 2015.

Corte costituzionale, sentenza del 26/05/2015 n.139, massima n.38466, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. II, 15/09/2015, n.48630, CED Cassazione penale 2016.

Cassazione penale sez. I, 02/12/2015, n.21185, CED Cassazione penale 2016

Cassazione penale sez. VII, 15/03/2016, n.27674, CED Cassazione penale 2016.

Cassazione penale sez. un., 21/07/2016, n.41432, Responsabilità Civile e Previdenza 2016, 6, 2027.

Cassazione penale sez. II, 28/01/2016, n.5472, CED Cass. pen. 2016.

Cassazione penale sez. III, 12/04/2016, n.35476, Cassazione Penale 2017, 6, 2379.

Cassazione penale sez. un., 28/04/2016, n.27620, Cassazione Penale 2016, 9, 3203 nota (s.m.) (nota di: Aiuti).

Cassazione penale sez. I, 17/06/2016, n.55359, CED Cass. pen. 2017.

Corte costituzionale, sentenza del 21/11/2016 n.216, massima n.39075, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. VI, 19/01/2017, n.10444, CED Cass. pen. 2017.

Cassazione penale sez. un., 19/01/2017, n.18620, Cassazione Penale 2017, 7-08, 2666 (nota di: Aprati).

Cassazione penale sez. V, 14/03/2017, n.28584, CED Cass. pen. 2017.

Cassazione penale sez. IV, 27/04/2017, n.42260, CED Cass. pen. 2017.

Cass. pen., Sez. IV, 15/12/2017, n. 832, Massima redazionale, 2018.

Cassazione penale sez. VI, 26/09/2017, n.46785, CED Cass. pen. 2018.

Cassazione penale sez. III, 28/11/2017, n.2286, Diritto & Giustizia 2018, 22 gennaio.

Cassazione penale sez. IV, 15/12/2017, n.832, Cassazione Penale 2019, 1, 280 (nota di: Trabace).

Cassazione penale sez. V, 21/12/2017, n.9398, CED Cass. pen. 2018.

Cassazione penale sez. VI, 08/02/2018, n.24930, CED Cass. pen. 2018.

Cassazione penale sez. VI, 13/04/2018, n.20836, CED Cass. pen. 2018.

Cassazione, Sez. V, 23/05/2018, n.36154, CED Cass. pen. 2018.

Cassazione penale sez. I, 04/06/2018, n.28807, CED Cass. pen. 2018.

Cass. pen., Sez. Unite, 21/06/2018, n. 40983, Dir. Pen. e Processo, 2019, 1, 30.

Cassazione penale sez. IV, 15/01/2019, n.5034, CED Cass. pen. 2019.



Cassazione penale sez. III, 16/05/2019, n.42124, CED Cass. pen. 2019.

Cassazione penale sez. I, 29/05/2019, n.35703, CED Cass. pen. 2019.

Cassazione penale sez. I, 12/06/2019, n.38871, CED Cass. pen. 2019.

Cassazione penale sez. III, 16/07/2019, n.35205, CED Cass. pen. 2020.

Cassazione penale sez. VI, 15/10/2019, n.49541, CED Cass. pen. 2020.

Cassazione penale sez. un., 24/10/2019, n.698, Diritto & Giustizia 2020, 14 gennaio (nota di: Alfredo De Francesco).

Cassazione penale sez. I, 08/07/2020, n.22313, CED Cass. pen. 2020.

Corte costituzionale, sentenza del 18/11/2020 n.260, massima n.43106, pubblicata sul sito ufficiale della Corte costituzionale.

Cassazione penale sez. un., 17/12/2020, n.7578, Cassazione Penale 2021, 6, 1957; Massima redazionale, 2021.

Cassazione penale sez. V, 12/03/2021, n.14050, CED Cass. pen. 2021.

Cassazione penale sez. I, 16/04/2021, n.27604, Diritto & Giustizia 15 ottobre 2021.

Cassazione penale sez. II, 09/06/2021, n.39170, Cassazione Penale 2022, 4, 1522.

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 10/11/2020, n. 10235 (rv. 280990-01), CED Cassazione, 2021.

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 18/05/2021, n. 24897 (rv. 281488-01), CED Cassazione, 2021.

Corte costituzionale, sentenza del 2/12/2022 n.243, massima 45155.

Tribunale di Bologna, Prima sezione penale, ordinanza n. 432/2023, Redazione Giurisprudenza Penale, *Rito abbreviato: riduzione di un sesto della pena inflitta anche nel caso di rinuncia all'appello*, Giurisprudenza Penale, 13/07/2023.

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 17/01/2023, n. 40079 (rv. 285218-01), Dir. Pen. e Processo, 2024, 1, 41.

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 04/04/2023, n. 33454 (rv. 285023-01), CED Cassazione, 2023.

Cassazione penale sez. I, 12/04/2023, n.20612, Guida al diritto 2023, 27.

Cassazione penale sez. I, 03/05/2023, n.22326, Guida al diritto 2023, 38.

Cass. pen., Sez. II, 20/06/2023, n. 28561, Massima redazionale, 2024.

Cassazione penale sez. VI, 15/09/2023, n.40715, Cassazione Penale 2024, 2, 610.

Cass. pen., Sez. Unite, 28/09/2023, n. 7029, Massima redazionale, 2024.

Cassazione penale sez. I, 12/10/2023, n.51180, CED Cass. pen. 2024.

Cassazione penale sez. II, 17/11/2023, n.4237, Guida al diritto 2024, 7.

## Articoli

L. AGOSTINI, *Unificazione quoad poenam o favor rei: quale riduzione di pena nel giudizio abbreviato su delitti e contravvenzioni in continuazione?*, Giustizia Insieme, 09/02/2024.

E. AMODIO, *La procedura penale comparata tra istanze di riforma e chiusure ideologiche (1870-1989)*, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1999, fascicolo n.4, pagine 1352-1355.

R. APRATI, *L'INTERVENTO PREGIUDIZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULL'INCOMPETENZA TERRITORIALE*, Cassazione penale, fascicolo n.4, 2023.

APRILE, *Gli esiti alternativi del giudizio: la negoziazione sul rito, sulla prova e sulla pena*, in Cass. pen., 2000, p. 3516.

T. ARMENTA DEU, *La riforma del processo penale in Spagna*, in Cassazione penale, fascicolo 9, 2004, pagina 3057.

E. T. BARR, K. M. DARR, *The Bench Trial Option in White-Collar Criminal Cases*, New York Law Journal, 05/01/2010, pagina 2.

G. BERNI, *Giudizio abbreviato ed inutilità delle forme*, in Giur. it., 2004, p.607.

R. BRICCHETTI, *L'eventuale celebrazione del rito speciale spetterà poi al giudice del dibattimento*, in Guida al diritto, 2003, 22.

J. BUI, *Australia: Summary offences: What are they?*, Mondaq: connecting knowledge & people, 27/02/2023.

A. CABIALE, J. DELLA TORRE, M. GIALUZ, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, Rivista trimestrale Diritto penale contemporaneo, n.3/2017.

A. CABIALE, S. QUATTROCOLO, *“Gli approfondimenti della dottrina sulla riforma Cartabia — 2. Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia”*, Giustizia Insieme, 09/01/2023.

- C. CAPRIOGLIO, *Artt. 27-31 l. n. 479/99*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, pagina 299.
- G. CASARTELLI, *Il rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p. per la decisione in ordine alla competenza territoriale introdotto dalla riforma Cartabia: note minime sui primi orientamenti della Corte di cassazione*, *Sistema Penale*, 25/09/2023.
- D. CAVALLARI, *Brevi osservazioni sull'efficienza del sistema giudiziario penale e civile in Germania ed Italia: un confronto*, *Unicost: Unità per la Costituzione*, 22/05/2019.
- A. CONTI, *Il rinvio pregiudiziale in tema di competenza nell'interpretazione della Cassazione: efficientismo, discrezionalità e principio di legalità processuale*, *Diritto penale e processo*, 12/2023.
- V. CONSO, *Codice nuovo, canoni interpretativi nuovi*, *Giust. pen.*, 1989, pagina 67.
- P. CORVI, *Il problema della pubblicità nel procedimento di prevenzione e nei riti camerale alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011.
- M. DANIELE, *La riforma Cartabia del processo penale: pretese algoritmiche ed entropia del sistema*, *Sistema Penale*, 17 luglio 2023.
- G. DELLA MONICA, *La richiesta di giudizio abbreviato condizionato dopo la riforma "Cartabia"*, *Dirittifondamentali.it*, 09/01/2024, fascicolo n. 1/2024, pagina 15.
- S. DE MARTINO, *Riflessioni sulla riforma Cartabia- L'impatto sui riti speciali*, *Unicost Unità per la Costituzione*, 13/12/2022.
- G. L. FANULI, *Vizi nelle intercettazioni telefoniche e inutilizzabilità della prova nel giudizio abbreviato. Incertezze e oscillazioni della Suprema Corte*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007.
- B. FRAGASSO, *Mancata impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena a seguito della Riforma Cartabia: i Tribunali di Milano e di Vasto escludono la remissione in termini*, *Sistema Penale*, 2/2023, pagina 109.
- M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia.*, *Sistema Penale*, 2 novembre 2022.

- V. GIGLIO, *Continuazione tra delitti e contravvenzioni riconosciuta nel giudizio abbreviato: gli aumenti di pena per le contravvenzioni devono essere ridotti della metà*, Terzultima fermata, 18/01/2024.
- J. V. GIMENO SENDRA, *Filosofia y principios de los juicios rapidos*, La Ley, n.5667, 2002, pagina 4.
- P. HUNGERFORD-WELCH, *Summary trial-too summary?*, Centre for crime and justice studies.
- A. KAPPELLER, *Beschleunigtes Verfahren nel codice di procedura penale tedesco*, Altalex, 11/04/2012.
- J. KIPPA, *Bench Trial Vs. Jury Trial: Understanding The Key Differences And How To Choose*, 14/08/2024.
- F. FELD, *CHOICE OF COURT: SUMMARY TRIAL OR TRIAL ON INDICTMENT?*, Precedent (Australian Lawyers Alliance), 2017.
- E. LAMARQUE, F. VIGANO', *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. cost. n. 210/2013)*, Diritto Penale Contemporaneo, 31 marzo 2014.
- F. LOMBARDI, *Rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena (art. 442 co. 2 bis c.p.p.): il problema della rimessione in termini a giudizio in corso*, Sistema Penale, 09/02/2023.
- A. MACCHIA, *La riforma del giudizio abbreviato e degli altri riti speciali*, Diritto Penale Contemporaneo, 24 novembre 2017.
- A. MANGIARACINA, *I limiti al potere di integrazione probatoria in sede di giudizio abbreviato*, Cassazione penale, fascicolo 2/2005, pagine 703-712.
- M. MERCONE, *Le diminuenti dei nuovi riti premiali e i limiti minimi di pena applicabili*, in Cass. pen., 1990, pagine 1825-1829.
- P. MURRAY, R. STURNER, *German Civil Justice*, Civil justice quarterly, 2004, Volume 25, fascicolo aprile, pagina 81.
- P. MOLINO, *L'ESPERIENZA DEL JUICIO RAPIDO SPAGNOLO: UN POSSIBILE CONTRIBUTO PER L'ORDINAMENTO ITALIANO?*, Cassazione Penale, 2007, fascicolo 11.

- M. ODDIS, *La cognizione “vincolata” della Suprema Corte in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis c.p.p.*, Sistema Penale, 20/12/2023.
- M. PITTIRUTI, *Un “rinvio pregiudiziale” per un processo penale efficiente. Luci e ombre dell’art.24-bis c.p.p.*, Sistema Penale, fascicolo 5/2023.
- D. POTETTI, *Mutazioni del giudizio abbreviato. In particolare il giudizio abbreviato condizionato (art. 438 comma 5 c.p.p.)*, Cassazione penale, fascicolo 1/2001, pagine 346-347.
- A. PUGIOTTO, *Scoppola e i suoi fratelli (l’ergastolo all’incrocio tra giudizio abbreviato, CEDU e Costituzione)*, in AIC: Associazione Italiana dei Costituzionalisti Rivista n.4/2013.
- E. RIZZATO, *Il rito abbreviato nuovamente sotto la lente della Corte Europea dei diritti dell’uomo. La decisione Fornataro c. Italia (19 ottobre 2017)*, *Questione giustizia*, 10/11/2017.
- C. SANTORIELLO, *Brevi note in tema di rinvio pregiudiziale ex art.24-bis c.p.p.*, *Archivio Penale*, 02/2024, volume 48.
- A. SCAGLIONE, *Questioni in tema di richiesta di giudizio abbreviato nel rito immediato*, in *Foro ambr.*, 2000.
- M. TAFFARELLO, *Il giudizio abbreviato secondo la Riforma Cartabia*, *DirittoConsenso*, 16/02/2023.
- V. VASTA, *Overturning in appello dell’assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative*, *Sistema Penale*, 18/05/2021.
- V. VITALE, *Nullità assoluta ed inutilizzabilità delle prove nel «nuovo» giudizio abbreviato*, in *Cass. pen.*, 2001.
- F. ZACCHE’, *Inammissibile l’abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo: osservazioni a margine della legge 12 aprile 2019, n.33* in *Processo penale e giustizia* n.5 1202, 2019.

### **Documentazione varia**

Relazione Introduttiva al c.p.p. del 1988.

La circolare 1/2003 della *Fiscalia General*, cit., p. 22.

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE, EURISPES, *Rapporto sul processo penale*, Roma, settembre 2008, anno giudiziario 2007-2008.

Tabelle derivanti dagli accordi DGSTAT e la Suprema Corte di Cassazione, anno giudiziario 2016-2017.

Relazione introduttiva al decreto legislativo n.11/2018.

Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, Settore Penale

P. CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022*, Corte Suprema di Cassazione.

Relazione illustrativa del decreto legislativo 150/2022.

Sesta Commissione, CSM, Parere al decreto correttivo 31/2024.

Relazione Introduttiva al decreto correttivo 31/2024.